

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3 ^a , 5 ^a e 14 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	5
GIUSTIZIA (II)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	30
DIFESA (IV)	»	36
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	47
FINANZE (VI)	»	63
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	85
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	118
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	129
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	144
AFFARI SOCIALI (XII)	»	158

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Intesa Popolare): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL; Misto-Diritti e Libertà: Misto-DL.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	170
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	177
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	199
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	228
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	230
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	236
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	238

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione), 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 14^a (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 22 e 23 novembre 2012
(Svolgimento e conclusione) 3

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente della XIV Commissione della Camera dei deputati, Mario PESCANTE. — Interviene il Ministro per gli affari europei, Enzo Moavero Milanese.

La seduta comincia alle 8.35.

Sugli esiti della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 22 e 23 novembre 2012.

(Svolgimento e conclusione).

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Enzo Moavero MILANESI, *Ministro per gli affari europei*, rende una comunicazione sull'argomento in titolo.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Rocco BUTTIGLIONE (UdCpTP), Franco FRATTINI (PdL), Sandro GOZI (PD), Massimo POLLEDRI (LNP), Renato CAMBURSANO (Misto), Francesco TEMPESTINI (PD) e Renato BRUNETTA (PdL) e i senatori Francesca Maria MARINARO (PD) e Lamberto DINI (PdL).

Replica, infine, Enzo Moavero MILANESI, *Ministro per gli affari europei*.

Mario PESCANTE, *presidente*, dichiara concluso il dibattito.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes, C. 5268 Siragusa

4

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 novembre 2012.

**Disposizioni per favorire la funzionalità didattica
delle scuole nei territori montani e nelle isole.
C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes, C. 5268 Siragusa.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle
13.30 alle 14.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma Capitale, Carlo Buttarelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	6
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	15
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	7
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dall'11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	16
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	18
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 Verini (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	19
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290/B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	8
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	21
SEDE REFERENTE:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato	8
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato	9

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	10
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
AVVERTENZA	14

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 novembre 2012 — Presidenza del presidente Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.

Audizione del Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma Capitale, Carlo Buttarelli.

(Svolgimento e rinvio).

Donato BRUNO, *presidente*, introduce l'audizione.

Carlo BUTTARELLI, *Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma Capitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Souad

SBAI (PdL), Mario TASSONE (UdCpTP) e David FAVIA (IdV).

Carlo BUTTARELLI, *Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma Capitale*, risponde ai quesiti posti.

Donato BRUNO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 14.45.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2012.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta aveva chiesto il rinvio dell'esame per svolgere un approfondimento in merito alla possibilità che il combinato disposto dell'abrogazione del comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 40 del 2004 e del comma 1 del medesimo articolo 9, che non viene toccato dalla proposta in esame, determinasse una disparità di trattamento tra la donna che decide di restare anonima dopo il parto e il coniuge o il convivente della donna medesima, in caso di parto conseguente ad una fecondazione cosiddetta eterologa, in violazione del divieto stabilito dalla legge. Informa il comitato che l'esito dell'approfondimento è stato nel senso di escludere che possa determinarsi tale disparità di trattamento in quanto tra il coniuge o il convivente della donna che partorisce e il bambino nato deve ritenersi che, per effetto della richiesta di anonimato della donna, non si instauri *ope legis* alcun rapporto. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre 2012.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, considerato che il provvedimento in esame può sollevare qualche perplessità sotto il profilo costituzionale, propone, d'intesa con il relatore, di rinviare l'espressione del parere ad altra seduta, in modo da svolgere ulteriori approfondimenti.

Non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Equo compenso nel settore giornalistico.

C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dall'11ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Misto-MpA-Sud), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.
C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 5397 Verini.

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (PT), *relatore*, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Nuovo testo C. 3465-4290/B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, dopo aver brevemente illustrato il provvedimento in esame, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 15.05.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI e XII.

Ricorda che sia sul provvedimento relativo all'intesa con l'Unione induista italiana che a quello relativo all'intesa con l'Unione buddista italiana, i rappresentanti dei gruppi hanno dato il loro assenso per la richiesta di trasferimento in sede legislativa. È stato chiesto, quindi, l'assenso del Governo che, in via informale, ha fatto conoscere il suo orientamento favorevole che sarà formalizzato nei prossimi giorni.

Roberto ZACCARIA (PD), *relatore* esprime soddisfazione sia per i pareri favorevoli espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva, che per l'annunciato orientamento favorevole del Governo al trasferimento in sede legislativa dei due disegni di legge oggi all'esame della Commissione, che ne permetteranno una rapida e definitiva approvazione.

Si tratta di un aspetto di grande rilevanza, perché il Parlamento sta giungendo all'approvazione di numerose intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. È un punto di arrivo importante di un processo iniziato nel 1984 e che ha visto il suo apice in questa legislatura, che potrà essere ricordata proprio come « la legislatura delle intese ».

Chiede, inoltre, che sia inserito all'ordine del giorno della Commissione il se-

guito dell'esame del disegno di legge di approvazione dell'intesa tra lo Stato italiano e la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori onorevole Distaso e onorevole Zaccaria di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, qualora i presupposti per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa non si perfezionassero, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 ottobre 2012.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che sul provvedimento sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni II, IV, V, VI, VII, VIII, XI e XII.

La Commissione delibera di conferire il mandato ai relatori onorevole Distaso e onorevole Zaccaria di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, qualora i presupposti per il trasferimento dell'esame alla sede legislativa non si perfezionassero, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale.

C. 324 Stefani, C. 347 Brigandì, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 novembre 2012.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), *relatore*, sottolinea il carattere sfuggente della materia, come evidenziato nel corso della sua audizione anche dal presidente dell'ISTAT, Enrico Giovannini. È una materia, infatti, complessa e di difficile lettura e sintesi, sia rispetto al profilo della comparazione con altri Stati europei che per l'eterogeneità di soggetti interessati presente in molte delle proposte di legge, a cominciare da quella di iniziativa popolare, la proposta C. 5105.

Ci sono, a suo avviso, due criteri di comparazione che possono essere utilizzati. Il primo, di carattere oggettivo, concerne la griglia utilizzata a livello di Parlamento europeo. Il secondo, invece, è un criterio soggettivo, di volontà e responsabilità politica, che deve supplire alla difficoltà, se non all'impossibilità, di utilizzare dati statistici precisi.

Su questo piano, a suo avviso la proposta di legge C. 5501 Vassallo è quella che è più vicina allo spirito della proposta di legge di iniziativa popolare.

Si tratta di un testo che andrebbe però limato, con la soppressione delle parti che non riguardano specificamente la riduzione delle indennità e il loro adeguamento alla media europea.

Ribadisce in ogni caso l'importanza fondamentale di un atto di volontà politica che fornisca una risposta all'esigenza di definire le indennità dei parlamentari, alla luce del dettato dell'articolo 69 della Costituzione che dispone che sia la legge a stabilirle.

Donato BRUNO, *presidente*, considerata la complessità e l'ampiezza della proposta di legge Vassallo, invita i relatori a valutare la possibilità di redigere un testo unificato, partendo dalla proposta di legge Vassallo e semplificando quest'ultima, anche alla luce dei criteri concordati dalla Commissione nella seduta del 22 novembre, in modo da ricondurne il testo ad un nucleo che possa incontrare il consenso quanto più ampio possibile, fermo restando che si procederà poi con la consueta fase emendativa.

Gianclaudio BRESSA (PD) concorda con il presidente sul fatto che sarebbe probabilmente di aiuto per i lavori assumere come testo base non direttamente la proposta di legge Vassallo, ma un testo più semplice, anche per evitare che i gruppi debbano presentare emendamenti soppressivi di singole parti della proposta in questione, il che potrebbe dare adito a pretestuose speculazioni « anti-casta » sugli organi di stampa.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, si dice convinta che il Parlamento debba inviare ai cittadini un segnale chiaro di risposta alla presentazione della proposta di legge d'iniziativa popolare in esame. Non è un compito facile, sia perché la proposta di legge popolare non si riferisce ai soli parlamentari, sia perché fa riferimento ad un criterio per fissare il tetto delle retribuzioni – il criterio della media statistica europea – che, come ha chiarito il presidente dell'ISTAT Giovannini, non è di fatto applicabile. Quanto al testo Vassallo, ritiene che si tratti di una proposta articolata, ma in qualche misura farraginoso, sulla quale i relatori possono lavorare per addivenire ad un testo più snello da proporre come testo base per il successivo lavoro della Commissione.

Roberto ZACCARIA (PD) concorda con le considerazioni della relatrice Bertolini, ispirate dalla sua stessa convinzione, che non si debba lasciare cadere la proposta di legge di iniziativa popolare. Proprio in questa ottica, chiede ai relatori di presen-

tare la propria proposta di testo base non più tardi di martedì prossimo.

Pierguido VANALLI (LNP), considerata la delicatezza del tema e delle ripercussioni che le posizioni assunte dai gruppi in Parlamento hanno sull'opinione pubblica, chiede ai deputati del gruppo del Partito democratico di chiarire se la proposta di legge Vassallo deve intendersi come espressiva della posizione dell'intero gruppo oppure del solo deputato Vassallo.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva che per rispondere al dubbio del deputato Vanalli è sufficiente guardare chi sono i firmatari della proposta di legge Vassallo.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.

Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Picicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Picicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbroliini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2012.

Pierguido VANALLI (LNP) rinnova la richiesta già fatta nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che alla Commissione siano messi a disposizione, ove disponibili, i testi degli interventi degli oratori partecipanti al seminario svolto alla Camera il 14 giugno 2012 sul tema « Applicazione dell'articolo 49 della Costituzione ». Ritiene importante in particolare l'intervento del professor M. Morlok, che si è diffuso sulla legislazione tedesca in materia di partiti politici.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che gli atti del seminario non sono ancora stati pubblicati, ma che esiste una traduzione informale dell'intervento del professor Morlok, che sarà sua cura mettere a disposizione dei deputati che ne facciano richiesta. Avverte che l'esame degli emendamenti riprende dall'emendamento Amici 3.11.

Sesa AMICI (PD) ritira il suo emendamento 3.11.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento Amici 3.12 deve ritenersi accantonato per essere discusso insieme all'emendamento Vassallo 3.16, che tratta della stessa materia.

Pierguido VANALLI (LNP) insiste per la votazione dell'emendamento Meroni 3.13, di cui è cofirmatario. Ritiene infatti che imporre ad un partito di prevedere nel proprio statuto criteri per assicurare la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi sia una ingerenza eccessiva nella organizzazione interna dei partiti, che devono restare liberi di organizzare questo aspetto come meglio ritengono, anche perché a seconda del modello di partito a cui si guarda il problema delle minoranze si presenterà in modo diverso.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene che si dovrebbe chiarire cosa si intende per « minoranze », potendosi con questo termine intendere anche tutti i gruppi sociali che per qualche ragione costituiscono minoranza nella società. Si dovrà assicurare la presenza negli organi collegiali degli anziani, dei disabili, delle minoranze linguistiche e così via? Non si tratta di un aspetto secondario se si considera che, secondo quanto già deciso, la Commissione costituita con la legge n. 96 di quest'anno potrà sindacare il rispetto delle previsioni del provvedimento in esame ai fini dell'attribuzione o meno ai partiti politici dei contributi pubblici. Se, ad esempio, un partito decide di selezionare la propria dirigenza con le elezioni primarie, si dovrà

poi assicurare negli organi collegiali la rappresentanza di tutte le correnti rappresentate dai candidati sconfitti nelle primarie? In definitiva, si tratta di un aspetto che è bene che siano i partiti a disciplinare senza indicazioni stringenti da parte della legge, anche perché, in base alla propria esperienza, non tutti i partiti conoscono la divisione in maggioranza e minoranza.

Gianclaudio BRESSA (PD) ricorda ai deputati del gruppo della Lega Nord Padania che le prescrizioni dell'articolo 2, comma 2, sono volte – come recita l'alinella del comma – ad assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione. La disposizione non comporta alcuna ingerenza della legge nell'organizzazione interna dei partiti, in quanto viene solo stabilito un requisito di democrazia interna – quello della presenza delle minoranze negli organi collegiali – che i partiti restano liberi di conseguire nel modo che preferiscono, dal punto di vista organizzativo. Inoltre non si fa ovviamente riferimento alle minoranze, in generale, ma alle minoranze politiche, ossia agli iscritti che hanno una posizione dissenziente rispetto alla maggioranza.

Mario TASSONE (UdCpTP) ricorda ai deputati del gruppo della Lega Nord Padania che anche i regolamenti delle Camere prevedono norme per assicurare i diritti delle minoranze. Si tratta di assicurare a tutti gli iscritti del partito la possibilità di partecipare alla vita interna con eguale dignità e parità di ruolo, ferme le differenze tra maggioranza e opposizione.

Maria Piera PASTORE (LNP) invita i colleghi a non minimizzare le obiezioni che provengono dai deputati della Lega Nord Padania, le quali non sono motivate da volontà polemica, ma nascono dall'esperienza di una modalità di organizzazione politica che forse non è la stessa degli altri o di tutti gli altri. Sottolinea in particolare che nella sua esperienza di militante della Lega Nord Padania il problema della divisione tra maggioranza e

minoranze non esiste, per cui costituirebbe un problema per il suo movimento una norma di legge che imponesse di assicurare la presenza delle minoranze negli organi del partito.

David FAVIA (IdV), premesso di dichiararsi favorevole al principio contenuto nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 del testo base, ritiene che si potrebbe specificare in che modo si debba assicurare la presenza delle minoranze negli organi collegiali: per esempio prevedendo l'elezione con voto limitato.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, chiarisce che la disposizione contenuta nella lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 del testo base da lui elaborato non intende in alcun modo imporre la presenza di una minoranza all'interno di quei partiti che non conoscano la divisione interna. La disposizione si limita a prevedere che, qualora una minoranza esista, questa debba essere anch'essa presente negli organi collegiali.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che, per evitare alcuni equivoci interpretativi, si potrebbe aggiungere, dopo la parola « minoranze », l'aggettivo « interne ».

La Commissione respinge gli emendamenti Meroni 3.13 e Turco 3.14.

Pierguido VANALLI (LNP), illustrando l'emendamento 3.15, di cui è cofirmatario, sottolinea che esso si inserisce nel solco del precedente emendamento 3.13, precisando il carattere eventuale della presenza delle minoranze all'interno di un partito o movimento politico. Non comprende la contrarietà espressa dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento 3.15.

Donato BRUNO, *presidente*, avvisa che si passerà adesso all'emendamento Vassallo 3.16 che, come già comunicato, sarà preso in esame insieme all'emendamento Amici 3.12.

Salvatore VASSALLO (PD), illustrando l'emendamento 3.16 a sua firma, sottolinea che la presenza paritaria di genere negli organi collegiali dei partiti non riguarda le figure apicali. Non si tratta, quindi, di una forzatura, ma di una misura tesa a favorire una partecipazione qualificata. Non comprende, quindi, il parere contrario espresso dal relatore.

Andrea ORSINI (PT), *relatore*, nel rispondere al collega Vassallo, sottolinea che la sua è una risposta a tutti i colleghi che hanno presentato proposte emendative in materia di parità di genere.

Desidera svolgere due considerazioni, una di carattere concettuale e l'altra di carattere pratico.

Con riguardo alla prima, osserva che nel normare la vita dei partiti politici, bisogna cercare di non essere invasivi. L'accoglimento di meccanismi di parità di genere è, a suo avviso, una valutazione politica di ogni singolo partito, che sarà sottoposta al giudizio degli elettori.

Con riguardo alla seconda considerazione, rileva che i partiti politici sono associazioni spontanee di cittadini, tutte giuridicamente legittime, sia nel caso, ad esempio, di un partito di sole donne o di un partito di carattere « maschilista ».

Pierguido VANALLI (LNP), concorda con quanto affermato dal relatore, sottolineando, però, come tali argomentazioni siano simili a quelle da lui espresse in precedenza e non condivise dal relatore medesimo. Annuncia il suo voto contrario sugli emendamenti in esame.

Sesa AMICI (PD), osserva come quello espresso dal relatore sia un pregiudizio politico. L'articolo 3 del testo in esame, infatti, riguarda la definizione nello statuto dei partiti politici dell'organizzazione e della partecipazione dei cittadini. Il suo emendamento e quello del collega Vassallo non hanno un carattere precettivo, in quanto tendono ad assicurare le sole modalità di parità di accesso, lasciandone la definizione ai singoli soggetti. Riguardo all'esistenza di un partito di sole donne,

esso è sicuramente legittimo, in quanto dotato di una propria natura giuridica.

Ma il problema è differente: è basato sul fatto che un meccanismo democratico non può non prevedere la partecipazione sia di uomini che di donne.

Ricorda la modifica dell'articolo 51 della Costituzione, troppo spesso pregiudizialmente ignorata.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la seduta deve terminare alle ore 16 per la ripresa dei lavori dell'Assemblea. Essendo numerosi gli iscritti a parlare, chiede a tutti di contenere la durata degli interventi.

Beatrice LORENZIN (PdL), preannuncia il suo voto favorevole sugli emendamenti in esame, per motivi che sono simili a quelli espressi dalla collega Amici.

Ricorda come in questa legislatura si sia proceduto in modo frammentario all'approvazione di norme sulla parità di genere che hanno riguardato, in particolare, i consigli di amministrazione e le elezioni degli enti locali. Si tratta di norme non di garanzia, ma che riguardano le modalità di accesso. È infatti necessario, a suo avviso, un sistema di pari opportunità di accesso negli organi decisionali, con riguardo, ad esempio, alla scelta delle candidature al fine di ottenere, come risultato finale, una classe dirigente paritetica.

Barbara POLLASTRINI (PD) sottolinea l'importanza del dibattito odierno e di come l'approvazione o meno degli emendamenti in esame fornirà la qualità della legge.

Si tratta, infatti, di affermare o negare un principio riconosciuto a livello delle Costituzioni dei Paesi più avanzati e di carte sovranazionali, cosa che qualificherà la nostra posizione all'interno dell'Europa in un senso o nell'altro.

Ricorda al collega Orsini che è in atto una revisione del valore di eguaglianza come valore di riconoscimento della differenziazione. Negare la parità è negare l'uguaglianza.

Al collega Vanalli ricorda che il riconoscimento dei due generi fondamentali è sovrapposto al riconoscimento di tutte le altre categorie, quali ad esempio i giovani. Il negare l'uguaglianza di genere quale differenziazione, diventa il negare il riconoscimento di tutte le differenze e, quindi, dell'eguaglianza.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che l'esame dei due emendamenti, dato il numero elevato di colleghi iscritti a parlare, è rinviato ad altra seduta.

Mauro LIBÈ (UdCpTP), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il fatto che, nonostante il richiamo del presidente, la durata degli interventi che lo hanno preceduto ha impedito a tutti i deputati iscritti di intervenire nella seduta odierna.

Donato BRUNO, *presidente*, nell'assicurare all'onorevole Libè che tutti i deputati iscritti avranno un congruo tempo per intervenire nella prossima seduta sugli emendamenti in esame. A tal proposito sottopone al relatore e alla Commissione l'ipotesi di una riformulazione dei due emendamenti, che faccia riferimento all'equilibrio di genere.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 novembre 2012.

Gianclaudio BRESSA (PD), *relatore*, sottolinea la necessità e l'urgenza di un esame rapido del provvedimento, dato il concomitante esame presso il Senato del decreto-legge di riordino delle Province.

Donato BRUNO, *presidente*, assicura che il provvedimento sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

REFERENTE

Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione.

C. 445 cost. Zaccaria, C. 763 cost. Carlucci, C. 1372 cost. Volontè, C. 1709 cost. Mantini, C. 2801 cost. Borghesi, C. 4423 cost. Laffranco, C. 4806 cost. Libè e C. 5432 cost. Palumbo.

ALLEGATO 1

**Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri
volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono
riconoscere i loro nati (Nuovo testo C. 3303 Lucà).**

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3303 recante « Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati »;

rilevato che:

il provvedimento – che stabilisce principi in tema di interventi in favore delle gestanti e delle madri « che necessitano di un sostegno specifico in ordine (alla decisione in merito) al riconoscimento o meno dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto » – è riconducibile principalmente alla materia « determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale », che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) della Costituzione, è di competenza legislativa esclusiva statale, e indirettamente alla materia servizi sociali, che è di com-

petenza legislativa residuale regionale, ai sensi del terzo comma del citato articolo;

secondo la giurisprudenza costituzionale, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni non è una « materia » in senso stretto, bensì una competenza trasversale, idonea cioè ad investire tutte le materie, e consiste nella fissazione dei livelli strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto (tra le altre, si vedano le sentenze n. 248 del 2011, n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008);

il provvedimento rimette alle regioni e alle province autonome il compito di organizzare in concreto i servizi necessari per assicurare l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle donne interessate dalla norma;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Equo compenso nel settore giornalistico (C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dall'11^a Commissione permanente del Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminata la proposta di legge C. 3555-B, approvata dal Senato, recante « Norme per promuovere l'equità retributiva nel lavoro giornalistico »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie « ordinamento civile e penale » e « tutela della concorrenza; sistema tributario e contabile dello Stato » che le lettere *l)* ed *e)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento;

tenuto conto, in particolare, che rispetto al testo dell'articolo 2, approvato dalla Camera, le novità principali riguardano: la composizione della Commissione; la definizione di termini per l'istituzione e per la cessazione della Commissione; l'eliminazione della previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dell'equo compenso a seguito del lavoro della Commissione;

rilevato dunque che, in base al testo in esame, la Commissione definisce il compenso equo, nei termini indicati all'articolo 1, entro due mesi dal suo insediamento, e, nel medesimo termine, deve redigere un elenco dei quotidiani, dei periodici, anche telematici, delle agenzie di

stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo compenso, dandone adeguata pubblicità sui mezzi di comunicazione e sul sito *internet* del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; si prevede infine che l'elenco sia costantemente aggiornato;

rilevata, tuttavia, l'esigenza che, tenuto conto del termine di durata della Commissione, sia chiarito il soggetto competente all'aggiornamento dell'elenco previsto all'articolo 2, comma 3, lettera *b)*, dopo la cessazione della stessa Commissione;

ricordato altresì che l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. *spending review*), ha previsto il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga ai sensi della normativa vigente, ai competenti uffici delle amministrazioni, a decorrere dalla data di scadenza degli organismi stessi;

segnalata altresì l'esigenza, riguardo al medesimo articolo 2, di chiarire con quale tipologia di atto sarà formalizzata la definizione del compenso equo e di esplicitare la tipologia di atto con il quale si procederà alla nomina della Commissione;

ricordato che, ai sensi dell'articolo 3, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la mancata iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi

comporta la « decadenza dall'accesso » ai contributi in favore dell'editoria, nonché da eventuali altri benefici pubblici, « fino alla successiva iscrizione »;

evidenziata al riguardo l'opportunità di chiarire il funzionamento del meccanismo descritto — con particolare riferimento all'annualità interessata dalla decadenza e dalla ricostituzione del diritto all'accesso — alla luce del fatto che i contributi all'editoria sono erogati su base annua;

rilevato come, sotto il profilo della formulazione del testo, all'articolo 1, comma 1, appaia più corretto fare riferimento all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963, in quanto l'articolo 27 disciplina solo il contenuto dell'albo;

evidenziato inoltre che mentre all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, sia nell'alea che nella lettera *a*), si fa riferimento ai quotidiani e ai periodici, anche telematici, nella lettera *b*) dello stesso comma 3 sembrerebbe che l'aggettivo « telematici » sia riferito solo ai periodici;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, appare opportuno che, tenuto conto del termine di durata

della Commissione, sia chiarito qual è il soggetto competente all'aggiornamento dell'elenco previsto al comma 3, lettera *b*), dopo la cessazione della stessa Commissione;

b) al medesimo articolo 2, è opportuno chiarire con quale tipologia di atto sarà formalizzata la definizione del compenso equo ed esplicitare la tipologia di atto con il quale si procederà alla nomina della Commissione;

c) all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il funzionamento del meccanismo ivi previsto — con particolare riferimento all'annualità interessata dalla decadenza e dalla ricostituzione del diritto all'accesso — alla luce del fatto che i contributi all'editoria sono erogati su base annua;

d) all'articolo 1, comma 1, appare opportuno, sotto il profilo della formulazione del testo, valutare se non sia più corretto fare riferimento all'articolo 26 della legge n. 69 del 1963, in quanto l'articolo 27 disciplina solo il contenuto dell'albo;

e) sia valutato inoltre il fatto che, mentre all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 3, sia nell'alea che nella lettera *a*), si fa riferimento ai quotidiani e ai periodici, anche telematici, nella lettera *b*) dello stesso comma 3 sembrerebbe che l'aggettivo « telematici » sia riferito solo ai periodici.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di professioni non organizzate (C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il testo della proposta di legge C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Disposizioni in materia di professioni non organizzate »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono, nel complesso, riconducibili alla materia « professioni », che l'articolo 117, terzo comma, attribuisce alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni;

preso atto delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (Nuovo testo C. 5397 Verini).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 5397 Verini, recante « Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia dei « beni culturali », riguardando sia la tutela sia la valorizzazione degli stessi, e l'organizzazione di attività culturali;

ricordato che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione ha annoverato la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, mentre l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, ha incluso la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente;

ricordato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ha attribuito alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni;

rilevata l'opportunità, all'articolo 4, di indicare il termine per l'emanazione dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti;

rilevata l'esigenza, con riferimento alle previsioni recate dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, di chiarire l'ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni;

evidenziata altresì l'opportunità, al medesimo articolo 5, comma 1, di valutare se individuare, oltre che alla lettera c) – anche alla lettera a) – i soggetti che possono proporre iniziative;

al medesimo articolo 5, con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, appare opportuno valutare l'esigenza di indicare il termine di operatività dello stesso Comitato;

evidenziati, sotto il profilo della formulazione del testo, i seguenti aspetti:

all'articolo 4, comma 1, le parole « dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede o attraverso un suo delegato » dovrebbero essere sostituite dalle parole « dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o da un suo delegato »;

all'articolo 4, al comma 2, occorrerebbe chiarire se per « soggetti fondatori » si intenda far riferimento ai soggetti di cui al comma 1: in caso positivo, sarebbe preferibile sostituire la parola « fondatori » con le parole « di cui al comma 1 »;

con riferimento alle funzioni del Comitato – di cui agli articoli 3, comma 1 (coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2), 3, comma 2 (promozione e diffusione) e 5, comma 1 (elenco puntuale delle funzioni), se ne suggerisce l'indicazione in un solo articolo, anche al fine di evitare ripetizioni;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 4, appare opportuno indicare il termine per l'emanazione dei due decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsti;

b) si rileva l'esigenza, con riferimento alle previsioni recate dalla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5, di chiarire l'ambito delle iniziative – extra programma – che il Comitato è chiamato a valutare ed approvare, in considerazione del fatto che lo stesso Comitato è istituito per le celebrazioni;

c) è opportuno, al medesimo articolo 5, comma 1, valutare se individuare, oltre che alla lettera *c)* – anche alla lettera *a)* – i soggetti che possono proporre iniziative;

d) al medesimo articolo 5, con riferimento agli adempimenti del Comitato al termine delle celebrazioni, appare opportuno valutare l'esigenza di indicare il termine di operatività dello stesso Comitato.

ALLEGATO 5

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (Nuovo testo C. 3465-4290/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione;

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 3465-4290/B, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, recante « Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani »,

premesso che:

il testo in esame è riconducibile, in via prevalente, alla materia « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali » attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevano anche le materie « governo del territorio » e « valorizzazione dei beni culturali e ambientali » attribuite dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

la disposizione di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera a), con riferimento alla facoltà per i comuni di prevedere misure di vantaggio ai fini di favorire la riqualificazione di insediamenti residenziali e produttivi esistenti invece di concedere aree non urbanizzate per le medesime finalità, è riconducibile alla materia « urbanistica », che rientra nell'ambito del « governo del territorio »;

al riguardo la Corte Costituzionale ha più volte affermato (tra le altre la sentenza

n. 401 del 2007) che, se è pur vero che « la parola « urbanistica » non compare nel nuovo testo dell'articolo 117 », nondimeno « ciò non autorizza a ritenere che la relativa materia non sia più ricompresa nell'elenco del terzo comma », facendo parte, appunto, del governo del territorio (sentenze n. 303 del 2003 nn. 383 e 336 del 2005);

ricordato che nel testo approvato dalla Camera, poi modificato dal Senato, si prevedeva che le modalità per l'erogazione delle risorse finalizzate alla tutela del risparmio del suolo fossero individuate d'intesa con la Conferenza unificata;

segnalata dunque, al riguardo, l'esigenza di prevedere, nell'ambito delle disposizioni riguardanti le misure in favore del risparmio del suolo di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera a), un coinvolgimento delle regioni, alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

è necessario prevedere, nell'ambito delle disposizioni riguardanti le misure in favore del risparmio del suolo di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera a), forme di coinvolgimento delle regioni, alla luce delle competenze regionali in materia urbanistica.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-*bis* ed abb./A . 22

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-*ter* Governo e C. 2798 Bernardini.

Audizione del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano, Carlo Enrico Paliero, e del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino, Carlo Federico Grosso (*Svolgimento e rinvio*) 23

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934 ed abb./B Froner, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (*Esame e rinvio*) .. 23

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 25

SEDE REFERENTE:

Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare. C. 5481 Contento (*Rinvio del seguito dell'esame*) . 26

INTERROGAZIONI:

5-08303 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Udine 26

ALLEGATO 1 (*Testo della risposta*) 27

5-08315 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Opera di Milano 26

ALLEGATO 2 (*Testo della risposta*) 28

AVVERTENZA 26

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 28 novembre 2012.

Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019-*bis* ed abb./A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.15 alle 9.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.05.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291-ter Governo e C. 2798 Bernardini.

Audizione del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano, Carlo Enrico Paliero, e del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino, Carlo Federico Grosso.

(Svolgimento e rinvio).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che prosegue oggi il ciclo di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata in merito all'esame del disegno di legge del Governo C. 5019 e delle abbinare proposte. Ricorda che l'Assemblea ha deliberato lo stralcio dell'articolo 2 del disegno di legge C. 5019, in materia di depenalizzazione e che, pertanto, si procederà a delle audizioni che avranno per oggetto la materia della depenalizzazione e, in particolare, i progetti di legge C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini e C. 5019-ter Governo.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Carlo Federico GROSSO, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino*.

Intervengono per formulare quesiti i deputati Donatella FERRANTI (PD) e Rita BERNARDINI (PD).

Risponde ai quesiti posti Carlo Federico GROSSO, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 14.50.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Carlo Enrico PALIERO, *professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

C. 1934 ed abb./B Froner, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplini le professioni non organizzate in ordini o collegi (articolo 1, comma 1).

Per « professione non organizzata in ordini o collegi » si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative (articolo 1, comma 2).

Ricordo che la Commissione giustizia, in prima lettura, nella seduta del 6 dicembre 2011 ha espresso sul provvedimento un parere favorevole e che l'oggetto dell'odierno esame in sede consultiva è rappresentato dalle sole disposizioni modificate dal Senato.

A tale riguardo segnala, in primo luogo, che il Senato ha introdotto nell'articolo 1 un nuovo comma 3, secondo il quale: « Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice. »

Il comma 5 (già comma 4) dell'articolo 1 prevede che la professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente. Il Senato ha quindi soppresso il secondo periodo della disposizione, nel quale si disponeva che nell'ipotesi di lavoro dipendente, i contratti di lavoro collettivi e individuali contenessero apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

Un'ulteriore modifica è stata apportata all'articolo 4, al quale è stato aggiunto un

nuovo comma 3, in base al quale: « Le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tutti gli oneri per la costituzione e il funzionamento dei comitati sono posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi ».

Maria Grazia SILIQUINI (PT) esprime fortissime perplessità sul provvedimento in esame che continua, anche dopo l'esame da parte del Senato, a confondere le professioni intellettuali con mestieri di diversa natura che nulla hanno a che vedere con ciò che il codice civile qualifica espressamente come professione intellettuale. Ritiene che sia estremamente grave che una legge dello Stato possa generare tale confusione considerando espressamente come professione intellettuale delle professioni che non presentano in alcun modo i requisiti richiesti dal codice civile. Ricorda che è sempre stata d'accordo a che siano disciplinate attraverso leggi regionali le cosiddette professioni non regolamentate, senza che ciò debba poi tradursi in una sorta di parificazione tra tutte le professioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, invita l'onorevole Siliquini ad attenersi alle parti modificate dal Senato ed, in particolare, a quelle di competenza della Commissione giustizia.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) replica che proprio alcune delle modifiche introdotte dal Senato sono il risultato di quella confusione alla quale ha fatto riferimento nel suo intervento. Ad esempio, richiama il nuovo comma 3 dell'articolo 4, secondo cui le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi

di qualificazione e competenza professionali. A suo parere si tratta di una disposizione priva di qualsiasi fondamento logico.

Manlio CONTENTO (PdL) rileva come gran parte delle modifiche apportate dal Senato non abbiano alcun senso. A tale proposito esprime una fortissima riserva sul nuovo comma 3 dell'articolo 1, che impone degli obblighi insensati come quello previsto a carico di chi svolge le professioni disciplinate dal provvedimento in esame di contraddistinguere la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. A ciò si aggiunge la previsione secondo cui l'inservanza del predetto obbligo deve essere considerata come una pratica commerciale scorretta. Sottolinea come tali disposizioni oltre ad essere inapplicabili nei fatti, siano del tutto incomprensibili essendo altre le condotte dalle quali si possano desumere pratiche scorrette. Ritiene comunque opportuno che la Commissione approfondisca ulteriormente il provvedimento.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, prendendo atto degli interventi svolti, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), *relatore*, osserva come il provvedimento in titolo, che si compone di 8 articoli, rechi disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani attraverso una serie di misure tra le quali: l'istituzione della Giornata nazionale degli alberi; l'aggiornamento della legge n. 113 del 1992 sull'ob-

bligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente; la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità, a livello locale, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica e norme volte alla tutela degli alberi monumentali.

Ricorda che in prima lettura, la Commissione giustizia, nella seduta del 13 luglio 2011, ha espresso parere favorevole con una condizione nella quale si chiedeva la soppressione della fattispecie sanzionatoria di cui all'articolo 7, comma 4. La predetta disposizione, che non risulta essere stata modificata nel prosieguo dell'esame, non costituisce oggetto di esame in sede consultiva da parte della Commissione, atteso che sulla stessa si è formata la cosiddetta « doppia conforme ».

Rileva quindi come il testo oggi in esame, nelle parti modificate dal Senato ed in quelle ulteriormente modificate dalla Commissione di merito, non presenti profili rientranti negli ambiti di competenza della Commissione giustizia.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.10.

Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare.

C. 5481 Contento.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 14 novembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 15.15.

5-08303 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Udine.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo, dalla quale emerge come l'amministrazione, anche in questa circostanza, non sia riuscita ad affrontare in modo adeguato ed efficace un caso chiaramente psichiatrico, che richiedeva una particolare attività di cura e sorveglianza.

5-08315 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Opera di Milano.

Il sottosegretario Antonino GULLO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Rita BERNARDINI (PD) si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, dalla quale, come nel caso analogo prospettato nell'interrogazione n. 5-08303, emerge l'incapacità dell'amministrazione ad affrontare la situazione di gravissimo disagio che deriva dal sovraffollamento carcerario, soprattutto per quanto riguarda i casi psichiatrici.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.25.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di riciclaggio e impiego dei proventi di reato da parte dei concorrenti nel medesimo.

C. 3145 Bersani, C. 3872 Naccarato e C. 3986 Torrisi.

Modifica dell'articolo 2947 del codice civile, in materia di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

C. 3070, approvata dal Senato.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-08303 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Udine.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Onorevole Bernardini,

con riferimento alla richiesta di notizie in ordine al suicidio di un detenuto avvenuto il 30 agosto ultimo scorso presso la Casa Circondariale di Udine, posso comunicare che dalla documentazione acquisita dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria emerge che il gesto autosoppressivo è stato posto in essere mediante impiccagione, utilizzando una cintura legata alle inferriate della finestra della cella.

Il detenuto è stato tempestivamente soccorso dal personale di polizia penitenziaria che, vista la gravità della situazione, ha preso immediatamente contatto con il personale del 118 ma i sanitari giunti sul posto hanno potuto solo constatare il suo decesso.

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha disposto, sui fatti, un'indagine amministrativa affidata al Provveditore regionale di Padova al fine di appurare le cause, le circostanze e le modalità dell'accaduto.

Tale soggetto aveva la posizione giuridica di appellante avverso la sentenza di condanna per il reato di maltrattamenti in famiglia ed altro, con fine pena provvisorio previsto per il 25 marzo 2014. Era giunto presso l'istituto di Udine da appena due giorni, proveniente dalla Casa Circondariale di Padova a causa di un provvedimento di trasferimento – eseguito previa attenta valutazione sanitaria – rientrando nei periodici interventi deflattivi tesi a ridurre il sovraffollamento penitenziario.

La brevissima permanenza presso l'istituto udinese non ha consentito l'adozione di alcuna forma di particolare tutela, anche in considerazione di un quadro clinico

non preoccupante sul versante del rischio suicidario.

Il detenuto è stato alloggiato, assieme ad altro ristretto, in una cella di 9,23 mq, dotata di ampia finestra; attiguo alla stanza è situato il bagno (di 5,17 mq), anch'esso munito di finestra e dotato di doccia e sanitari.

Rispetto al periodo di detenzione a Padova rappresento che il detenuto – disoccupato, con pregressi problemi di abuso di sostanze alcoliche e con alle spalle precedenti carcerazioni – è stato tratto in arresto il 26 gennaio 2012 per il reato di maltrattamenti in famiglia (con aggressione nei confronti degli anziani genitori) e ricoverato per alcuni giorni presso il reparto psichiatrico dell'Ospedale di Padova.

Dopo le dimissioni dal nosocomio ha fatto, quindi, ingresso nell'istituto di Padova il 30 gennaio 2012.

Il successivo 1° febbraio, dopo essere stato valutato e visitato dai diversi operatori sia dell'area sanitaria che di quella trattamentale, è stato sottoposto al regime di grande sorveglianza.

Il 10 febbraio, poiché il detenuto risultava compensato e non presentava segni di squilibrio, la commissione interna competente ha revocato il provvedimento di grande sorveglianza.

Nel periodo di reclusione nella sede padovana, il ristretto si è mostrato tranquillo e senza bisogno di supporti particolari da parte degli operatori del trattamento, non evidenziando sintomi o comportamenti anomali che potessero far presagire gesti autolesionistici.

Assumeva terapia antiepilettica e, al bisogno, psicofarmaci per dormire.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-08315 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Opera di Milano.

TESTO DELLA RISPOSTA

Onorevole Bernardini,

con riferimento alla Sua richiesta di notizie sulla morte di Davide Rodolfi, avvenuta a seguito del tentativo di impiccagione da lui posto in essere durante il periodo di detenzione presso la Casa di Reclusione di Milano Opera, posso riferire quanto segue, sulla base degli elementi acquisiti dal competente Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il ristretto è deceduto il 9 settembre 2012, sei giorni dopo il tragico gesto, nonostante l'immediato ed articolato intervento di tutti gli operatori in servizio presso l'istituto penitenziario ed il suo tempestivo ricovero presso il locale nosocomio.

Il Rodolfi, condannato per il delitto di cui agli articoli 56/628 comma 1 del codice penale (tentata rapina), era stato successivamente ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, revocata a seguito della denuncia per maltrattamenti presentata dalla convivente; per tale ragione, al rientro in carcere costui era stato allocato nella sezione cosiddetta « protetta ».

Preciso, inoltre, che il detenuto, in data 6 settembre 2012, era stato raggiunto da un provvedimento di scarcerazione per differimento dell'esecuzione della pena *ex* articolo 684 del codice di procedura penale.

Con riferimento, poi, ai singoli quesiti posti nell'atto ispettivo, posso comunicare che:

nella gestione dell'accaduto non sono state rilevate criticità né sono emersi profili di responsabilità: il gesto, assoluta-

mente imprevisto, è stato posto in essere in tempi rapidissimi, mentre il detenuto era in camera con il compagno di cella. Le quattro unità di personale in servizio nel piano dove era ristretto il Rodolfi sono intervenute tempestivamente, sollecitando i soccorsi medici che hanno determinato l'invio d'urgenza del detenuto, ancora in vita, presso l'ospedale;

il Rodolfi divideva la cella con un altro ristretto con il quale, sino a pochi minuti prima del tragico gesto, risulta aver guardato la televisione;

il detenuto ha tentato il suicidio utilizzando un pezzo di lenzuolo legato a modo di cappio, e non una tenda, come riportato nell'atto ispettivo;

la camera di pernottamento dove si trovava il ristretto misura 12 mq (comprensivi del bagno) e risulta rispondente ai requisiti di igiene e sanità;

all'atto dell'ingresso del Rodolfi presso la C.C. di San Vittore (avvenuto il 24 maggio 2012) e, successivamente, a seguito del suo trasferimento presso l'istituto di Milano Opera (dove è giunto il successivo 16 agosto) non sono emerse, nelle valutazioni sanitarie e di rischio, problematiche particolari, né ideazioni suicidarie o concreti rischi autolesivi. L'esistenza di dette problematiche è stata, peraltro, esclusa sia dai familiari del detenuto, sia dal compagno di cella, sia dagli altri detenuti, sentiti anche loro immediatamente dopo l'accaduto;

presso l'istituto di Milano Opera sono in servizio 15 educatori, a fronte

di una previsione organica di 18 unità e, di essi, un'unità risulta specificamente addetta alle sezioni protette, ove il detenuto era ubicato. Nell'istituto in questione è presente, altresì, un gruppo di volontari che integra l'attività degli ope-

ratori penitenziari, oltre ad un servizio psicologico, che interviene per individuare e gestire le situazioni di disagio; tale servizio è svolto dall'Azienda ospedaliera S. Paolo, per complessive 80 ore settimanali.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ...	33
Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione affari esteri del <i>Sabor</i> croato	35

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.

C. 5510 Governo.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Daniele GALLI (FLpTP), *relatore*, ricorda che l'accordo in esame impegna il nostro Paese e l'Armenia a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Tramite la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.

Individua tra i contenuti salienti dell'Accordo, dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, l'articolo 2 che ne delimita il campo di applicazione e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti

le Autorità competenti per la sua applicazione, osservando che il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 3 disciplina lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.

Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare la sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.

Evidenzia il rilievo degli articoli 8, 9 e 10 che prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti. L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini.

L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo.

Con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; la norma istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà

a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. La risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni.

Osserva che il disegno di legge di ratifica in esame consta di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, l'articolo 3 autorizza la spesa di euro 20.370 per il 2012, euro 12.180 per il 2013 ed euro 20.370 a decorrere dal 2014. La norma dispone che l'onere sia coperto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2012-2014, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Ricorda che la relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica imputa gli oneri correlati all'attuazione degli articoli 13, 14 e 20 dell'Accordo, e segnatamente all'invio di funzionari in Armenia, all'invio in Italia di funzionari armeni convocati in qualità di esperti e testimoni ed allo svolgimento delle riunioni della Commissione mista in Armenia, non sussistendo tale onere, come precisato nella relazione tecnica, allorché le riunioni saranno ospitate dall'Italia.

In considerazione dei tempi di approvazione del provvedimento segnala l'esigenza di posporre al 2013 il primo anno di decorrenza dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3.

Raccomanda un celere *iter* per l'approvazione dell'accordo in quanto può contribuire ad avvicinare l'Armenia all'Unione europea e ad accrescere la fiducia internazionale, che costituisce, a suo avviso, un importante requisito anche per far progredire la ricerca di una soluzione alla crisi del Nagorno-Karabakh.

Il sottosegretario Marta DASSÙ fa presente che l'accordo in titolo ha l'obiettivo principale di facilitare le attività degli operatori economici dei due Paesi. Ricorda che un analogo strumento è in vigore dal 2006 con l'Azerbaijan, dove molti imprenditori italiani sono presenti con rilevanti interessi anche con riferimento all'ambito energetico in cui assume particolare rilievo al nuovo gasdotto TAP come evidenziato da ultimo nella visita in corso a Roma in questi giorni da parte di una delegazione parlamentare azera. La ratifica dell'accordo in titolo conferma quindi la vocazione dell'Italia ad interloquire nella regione in modo paritario.

Richiamandosi alle considerazioni del relatore circa la crisi in Nagorno-Karabakh, ribadisce come l'Italia mantenga in seno al Gruppo di Minsk le posizioni più ragionevoli e costruttive, a fronte dei principi dell'autodeterminazione dei popoli e dell'integrità territoriale, invocati dall'una e dall'altra parte.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011.

C. 5585 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, osserva che l'Accordo sul reciproco ricono-

scimento dei titoli di studi universitari rilasciati dal nostro Paese e dalla Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, stipulato a San Marino il 24 agosto, è inteso a rafforzare le relazioni bilaterali fra le due Parti ed a recepire i mutamenti dei rispettivi ordinamenti in materia di istruzione universitaria intervenuti dopo il precedente Accordo del 1983.

Ricorda che il reciproco riconoscimento dei titoli di studio è infatti tuttora regolato dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio, firmato a San Marino il 28 aprile 1983, che l'Italia ha autorizzato alla ratifica con legge 18 ottobre 1984, n. 760.

Pone in evidenza che l'Accordo in esame consentirà agli studenti universitari iscritti negli atenei indicati nell'Allegato A (atenei italiani) e nell'Allegato B (Università degli Studi della Repubblica di San Marino) di trasferirsi da uno degli atenei dell'Allegato A a quello dell'Allegato B, e viceversa, per proseguire gli studi dopo il completamento del primo livello di studi nell'università del paese di origine.

A suo avviso, particolare rilievo assume l'articolo 3 che contiene una tabella in base alla quale viene stabilita la corrispondenza di livello dei titoli accademici rilasciati dalle Università delle due parti. L'equipollenza dei titoli è però riconosciuta solo in assenza di differenze rilevanti nei percorsi formativi.

L'articolo 4 sancisce l'obbligatorietà del conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria superiore per l'accesso alle istituzioni universitarie di una delle due parti e, ove fosse previsto, il superamento dell'esame di idoneità al corso universitario prescelto.

L'articolo 5 prevede l'equipollenza degli esami e l'equivalenza dei periodi di studio sulla base di una certificazione rilasciata dall'Istituto di provenienza sulla quale l'Istituzione di accoglienza esprime un giudizio.

L'articolo 6 assegna all'Istituzione di accoglienza la competenza a giudicare al-

tresi sulla corrispondenza sostanziale dei titoli di studio universitari conseguiti nell'Istituzione di origine, richiesti per il proseguimento degli studi in quella di accoglienza.

L'uso del titolo accademico è regolamentato dall'articolo 7 che prevede che il possessore se ne possa fregiare nella forma consentita dall'ordinamento della parte nella quale si trova l'Istituzione che lo ha conferito.

L'articolo 9 demanda ad esperti designati dalle parti la corretta interpretazione ed attuazione dell'Accordo.

Osserva che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato, è corredato di una breve relazione tecnica che esclude nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato come conseguenza dell'applicazione dell'Accordo.

Sottolinea che l'Accordo, al di là del suo specifico contenuto, testimonia del significativo cambiamento di clima che lega l'Italia e San Marino che sta contribuendo a creare un'un'« aria di fiducia » e di collaborazione, dopo le tensioni e le incomprensioni degli anni precedenti: un nuovo corso positivo e dinamico che anche l'iniziativa e l'attenzione della Commissione ha favorito attraverso il dialogo diretto con la rappresentanza parlamentare sammarinese.

Auspica pertanto che, parallelamente ad una pronta approvazione parlamentare del provvedimento in esame, si arrivi ad un'accelerazione, da parte italiana, del percorso di ratifica dell'importante accordo italo-sammarinese sulle doppie imposizioni fiscali, firmato nel giugno scorso, che ha registrato finora dei rallentamenti. La rapida ratifica di tale accordo costituisce infatti, a suo avviso, un passo imprescindibile per l'uscita di San Marino dalla *black list* e rappresenta una tappa fondamentale nel percorso intrapreso dalla Repubblica del Titano sul versante della trasparenza in materia fiscale secondo le indicazioni dell'OCSE.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, nel ringraziare il relatore per la chiara e

dettagliata esposizione dell'accordo in titolo che favorirà la mobilità universitaria, conviene sugli oggettivi sforzi che San Marino ha compiuto in tema di trasparenza economica e finanziaria e ribadisce l'impegno del Governo sui tempi di ratifica della convenzione fiscale.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001.

C. 5586 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, ricorda che l'Accordo italo-egiziano sul trasferimento delle persone condannate, fatto al Cairo il 15 febbraio 2001, è finalizzato allo sviluppo della cooperazione bilaterale nel trasferimento nello Stato di cittadinanza dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo che tali soggetti possano scontare la pena comminata nel proprio Paese.

Rilevando come sia trascorso oltre un decennio dalla firma dell'accordo in titolo, osserva che l'Italia sta accelerando la ratifica degli accordi in tale materia, ricordando che la Commissione recentemente si è occupata di un analogo accordo con l'India.

Rileva che l'esigenza di un accordo bilaterale nasce dall'assenza di strumenti internazionali al riguardo, atteso, in particolare, il fatto che la Repubblica egiziana non ha aderito alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata invece dal nostro Paese nel 1988.

L'Accordo mira pertanto al raggiungimento del sostanziale scopo della pena, ossia il reinserimento sociale della persona condannata.

Osserva che il trasferimento dei detenuti potrà avvenire se la sentenza di condanna sia passata in giudicato, se la parte della condanna ancora da espiare sia pari almeno ad un anno, se il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato in cui il detenuto deve essere trasferito e se lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

Illustrando nel dettaglio l'Accordo, ricorda che l'articolo 6 contempla i casi di rifiuto del trasferimento del condannato da parte di uno dei due Stati contraenti, che si verificano se la richiesta di trasferimento concerne una pena inflitta per fatti giudicati definitivamente nello Stato di esecuzione e per i quali la pena eventualmente inflitta è stata eseguita o prescritta, ovvero qualora la condanna sia stata pronunciata per un reato di carattere puramente militare. L'articolo 7 elenca invece le fattispecie facoltative di rifiuto del trasferimento del condannato da parte di uno dei due Stati contraenti.

Sottolinea che è altresì necessario che il detenuto presti il proprio consenso; il detenuto potrà altresì richiedere anch'egli il trasferimento, presentando una richiesta scritta alle competenti Autorità dello Stato di condanna, istanza che sarà valutata dagli Stati interessati. In particolare, gli Stati verificheranno se il trasferimento può comportare un pregiudizio alla sovranità, sicurezza e ordine pubblico dei rispettivi ordinamenti giuridici.

Rileva che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 15 novembre 2012, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo tra Italia ed Egitto del 15 febbraio 2001 sul trasferimento delle persone condannate.

In particolare, l'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in euro 5.806 annui a decorrere dall'anno 2012.

In conclusione, nel raccomandare il più celere *iter* del provvedimento già approvato dal Senato, chiede al rappresentante del Governo se è possibile quantificare il numero delle persone condannate che sarebbero oggetto del presente accordo.

Coglie altresì l'occasione per chiedere al rappresentante del Governo quali valutazioni siano in corso circa l'evolversi della situazione politica in Egitto, a seguito delle recenti prese di posizione del Presidente Morsi, ribadendo la particolare attenzione che la Commissione e tutto il Parlamento italiano riservano a quel Paese sostenendone la transizione verso la democrazia.

Il sottosegretario Marta DASSÙ sottolinea l'importanza del requisito del consenso da parte della persona condannata, rimarcando la distinzione dell'accordo in titolo rispetto all'extradizione. Rende noto, rispondendo al quesito del relatore, che nelle carceri italiane scontano oggi una pena oltre cinquecento cittadini egiziani, mentre nessun cittadino italiano risulta recluso in Egitto. Assicura la piena disponibilità del Governo a confrontarsi con la Commissione sull'evoluzione della situazione politica al Cairo.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei

gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Variazioni nella composizione
dei Comitati permanenti.**

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha raggiunto l'intesa per il rinnovo dell'Ufficio di Presidenza del Comitato permanente sugli italiani all'estero che risulta pertanto così costituito:

Simone Andrea CROLLA, *presidente*;

Fabio PORTA, *vicepresidente*;

Ricardo Antonio MERLO, *segretario*.

Nel formulare auguri di buon lavoro ai colleghi neominati, coglie l'occasione per estenderli anche all'onorevole Giorgio La Malfa per la sua elezione a vicepresidente dell'Assemblea parlamentare della NATO segnalando che, in tale veste, ha già

effettuato una missione in Afghanistan. Al riguardo, manifesta la certezza che, in virtù di tale incarico assegnato ad un suo componente, la Commissione avrà modo di sviluppare ulteriormente la sua attività nell'ambito delle relazioni transatlantiche.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

**INCONTRI CON DELEGAZIONI
DI PARLAMENTI STRANIERI**

Mercoledì 28 novembre 2012.

**Incontro con una delegazione della Commissione
affari esteri del Sabor croato.**

L'incontro informale si è svolto dalle 15 alle 16.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

AUDIZIONE:

Seguito dell'audizione dell'Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, dottor Biagio Mazzotta e dell'Ispettore generale Capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato, dottoressa Ines Russo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e abb., recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	36
--	----

AUDIZIONE:

Audizione del Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, Gen. Tiziano Tosi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e abb., recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	37
--	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	38
ALLEGATO (<i>Documento depositato dal relatore Garofani, relativo alle audizioni informali del COCER e delle organizzazioni sindacali</i>)	45
Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534-duodecies Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	42

SEDE CONSULTIVA:

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
---	----

AUDIZIONE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 8.40.

Seguito dell'audizione dell'Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, dottor Biagio Mazzotta e dell'Ispettore generale Capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi

del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato, dottoressa Ines Russo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e abb., recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia ».

(*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della

seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Ines RUSSO, *Ispettore generale Capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato*, integra la relazione svolta nella precedente seduta fornendo ulteriore documentazione.

Intervengono, quindi, i deputati Augusto DI STANISLAO (IdV) e Maria Grazia LAGANÀ FORTUGNO (Misto).

Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Intervengono, formulando ulteriori quesiti ed osservazioni, i deputati Augusto DI STANISLAO (IdV), Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) e Franco GIDONI (LNP).

Ines RUSSO, *Ispettore generale Capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato*, e Biagio MAZZOTTA, *Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato*, rispondono agli ulteriori quesiti e alle osservazioni formulate.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI.

La seduta comincia alle 14.05.

Audizione del Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, Gen. Tiziano Tosi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e abb., recante «Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia».

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati, nonché la trasmissione diretta sulla *web-tv* del sito Internet della Camera dei deputati.

Tiziano TOSI, *Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi, per formulare quesiti e osservazioni, i deputati Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), Roberto SPECIALE (PdL) e Augusto DI STANISLAO (IdV).

Tiziano TOSI, *Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate*, risponde ai quesiti e alle osservazioni formulate.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il ministro della difesa, Gianpaolo Di Paola e il sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Milone.

La seduta comincia alle 14.50.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti rinviato nella seduta del 14 novembre 2012.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ricorda che nella giornata odierna si è conclusa l'attività conoscitiva e che alle ore 17 scade il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 5569, che si intende scelto come testo base.

La Commissione concorda.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nel ringraziare il Ministro Di Paola per la sua presenza ai lavori della Commissione, desidera porre in evidenza alcuni elementi emersi nel corso dell'esame preliminare relativo al provvedimento in discussione.

In primo luogo, richiama le preoccupazioni espresse nel corso delle audizioni del COCER e delle organizzazioni sindacali, e fatte proprie da alcuni deputati nei loro interventi, circa i tempi entro cui conseguire la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e di quello civile. La previsione secondo cui tale obiettivo vada conseguito entro il 2024 potrebbe infatti comportare eccessivi sacrifici per il personale militare e civile, anche in ragione del prevedibile impatto del decreto-legge n. 95 del 2012 e dell'emanando decreto di armonizzazione del regime pensionistico sul personale. In questo mutato quadro ordinamentale, appare dunque opportuno che il Governo si assuma fin d'ora l'impegno di valutare la possibilità di avversi di quello strumento di flessibilità del medesimo termine previsto all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge in esame, per prorogare in modo adeguato il suddetto termine.

Altra questione che è stata posta all'attenzione della Commissione concerne la possibilità di non computare nella riduzione delle dotazioni organiche delle Forze armate a 150.000 unità gli Allievi delle scuole militari e delle Accademie ufficiali e marescialli, nonché il personale incluso nei contingenti di « addestratori/compensatori », atteso che il suddetto personale non risultava compreso nemmeno nell'attuale modello che fissa la dotazione organica in 190.000 unità. Anche su tale aspetto auspica che vi sia una precisazione da parte del Ministro.

Rileva, inoltre, come sia apparsa condivisibile la richiesta del COCER di essere pienamente coinvolto nella fase di predisposizione dei decreti attuativi della riforma, così da poter svolgere, analogamente alle organizzazioni sindacali del personale civile, una funzione incisiva nella definizione dei contenuti normativi per le materie di loro competenza. Al riguardo, ricorda che l'articolo 19, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nel sancire la « specificità » del personale appartenente al comparto difesa e sicurezza, prevede che il COCER partecipi alle attività negoziali svolte in attuazione delle finalità di cui al medesimo articolo, la cui disciplina attuativa doveva essere definita con successivi provvedimenti legislativi. Sul punto, invita il Governo ad assumere un preciso impegno a dare finalmente attuazione al suddetto principio.

Un ulteriore aspetto di particolare delicatezza attiene poi all'esigenze di dare garanzie di « stabilizzazione » del personale in ferma prefissata quadriennale. Rileva infatti come l'attuale modello era fondamentalmente basato sull'assicurazione che coloro che passavano dalla ferma annuale ovvero da quella quadriennale avessero ampie possibilità di transito nel servizio permanente o nelle forze di polizia. Ritene che tale principio vada affermato ancor più adesso, con riguardo a coloro che abbiano svolto la ferma quadriennale ovvero la rafferma, a fronte della prevista riduzione degli organici e di una stringente disciplina sul *turn-over* nelle Forze di polizia.

Chiede inoltre conferma del fatto che vi sia l'intendimento del Governo – in ossequio a quanto già prevede il testo in esame – di estendere l'applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri anche al personale non dirigente.

Infine, invita il Ministro a valutare la questione, emersa nel corso del dibattito, di evitare che importanti provvedimenti, come saranno quelli attuativi della riforma, possano essere approvati in via definitiva senza acquisire i prescritti pareri parlamentari. Essendo ormai prossima la fine della legislatura, occorre verificare se vi sia l'impegno dell'Esecutivo ad attendere comunque l'effettiva espressione dei suddetti pareri, senza avvalersi della facoltà di adottarli comunque una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni, dal momento che esso potrebbe, in tutto o in parte, decorrere durante il periodo di *prorogatio* delle Camere o comunque prima della ricostituzione delle nuove Commissioni parlamentari.

Francesco Saverio GAROFANI (PD), *relatore*, si associa alle considerazioni del Presidente Cirielli, che sono in massima parte connesse alle audizioni informali del COCER e delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile del ministero della Difesa. Al fine di dar conto dei contenuti di tali incontri, chiede alla Presidenza di poter depositare un documento che ne sintetizzi i principali contenuti (*vedi allegato*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta dell'onorevole Garofani, ne autorizza la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna. Avverte, altresì, che l'onorevole Bosi, impossibilitato a partecipare ulteriormente ai lavori della Commissione, ha chiesto che risultasse agli atti la sua piena condivisione delle valutazioni espresse dai relatori.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che l'esame di una riforma così importante come quella in discussione, definita epocale dallo stesso Ministro Di Paola,

necessiti di tempi adeguati per svolgere le dovute riflessioni e approfondimenti.

Osserva, infatti, che se da una parte è vero che occorre mettere mano a una riforma dello strumento militare, perché ciò ci viene imposto da molteplici fattori, non ultimo quello economico-finanziario, dall'altra non si deve a tutti i costi approvare un provvedimento come quello attuale. Giudica, infatti, tale provvedimento errato in quanto nella delega detta principi e criteri direttivi assai dettagliati per quanto riguarda la riduzione del personale e assai vaghi per quanto attiene le linee riformatrici del settore degli investimenti e degli immobili della difesa. In sostanza, di notevole vi è solo il taglio di 50 mila unità di personale tra militari e civili.

Visto nel suo complesso, il disegno di legge in esame non realizza quanto previsto nell'articolo 1, laddove si declinano le principali finalità del testo e più che operare una riforma dello strumento militare stesso finisce per costituire una controriforma.

Anziché relegare il personale della difesa fuori dalla scena, sarebbe più corretto operare una riforma che attribuisca a tale personale un ruolo da protagonista.

Si domanda, quindi, perché – proprio in questo momento e in questo modo – la riforma riceva un così forte impulso per la sua approvazione. Non va, quindi, sottovalutata l'importanza che avrebbe avuto lo svolgimento in tempi congrui di un'approfondita attività conoscitiva in modo da acquisire i necessari dati, su cui riflettere in tempi congrui, per approvare una riforma davvero ponderata.

Ritiene, inoltre, che il vero cuore della riforma verrà alla luce con l'emanazione dei decreti legislativi delegati e, pertanto, invita il Ministro Di Paola a fare chiarezza poiché sarebbe inaccettabile che, approvata la legge di delega, questi siano emanati senza il prescritto parere parlamentare essendo giunta a scadenza la legislatura.

Con riguardo al tema della flessibilità del bilancio, richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di evitare di

lasciare mano libera al Ministro e agli altri vertici amministrativi in un campo che è tradizionalmente stato una prerogativa del Parlamento. Il dubbio è che le risorse recuperate dalla diminuzione del personale finiscano poi per essere destinate al finanziamento di costosi e non necessari programmi d'arma come quello del JFS, ad esclusivo vantaggio delle società operanti nel settore.

Tornando, infine, sulla riduzione del personale, ritiene che non si riuscirà in futuro a trovare altra collocazione a tale personale che costituirà un'altra sacca di esodati.

Giuseppe COSSIGA (PdL) osserva come in Italia il bilancio della funzione difesa sia da circa 15 anni costantemente al di sotto dell'1 per cento del PIL nazionale. Questo – ossia quello delle risorse realmente disponibili – è un dato di fatto che ha trovato conferma costante, al di là degli impegni enunciati dal ministro di turno.

Esprime, pertanto, apprezzamento per questa iniziativa dell'Esecutivo nella quale, in parte, si riscontra anche il lavoro svolto dal precedente Governo. Sottolinea come sia significativa del livello di responsabilità delle attuali forze politiche la scelta di favorire che la riforma oggi in discussione possa essere definitivamente approvata, rinunciando a modificare il provvedimento e riservandosi di adottare opportuni strumenti di indirizzo per consentire di superare i punti critici della riforma.

Antonio RUGGHIA (PD) ringrazia, preliminarmente, il Ministro per la disponibilità al confronto dimostrata con la sua partecipazione ai lavori della Commissione. Ritiene ciò importante anche in considerazione del fatto che, presso questo ramo del Parlamento, i tempi dedicati all'approfondimento del provvedimento sono stati assai serrati anche in vista della necessità di approvare il testo prima della scadenza della legislatura.

Riallacciandosi all'intervento del collega Cossiga, osserva che nell'ultimo quindicennio la situazione del bilancio della

difesa non è sempre stata uguale a quella presente. Infatti, nel 2002, il modello di difesa che il Governo italiano aveva messo a disposizione presentava valori percentuali, nei settori dell'esercizio e dell'investimento, molto vicini a quelli ritenuti ottimali. Dopo il 2004 e fino al 2007, si registra invece un crollo, per poi invertire la tendenza nel 2007-2008. Da allora, la costante è stata quella dei tagli al bilancio.

Ritiene, dunque, che nel recente passato si sarebbe potuto certamente fare di più e meglio. Peraltro, anche il dato fornito dai rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, secondo cui vi è un ammontare di risorse assegnate e qualificate come flessibili, pari a 3,5 miliardi di euro, dimostra che si sarebbe potuto almeno in parte riequilibrare l'allocazione delle risorse nel *budget* della Difesa.

Ciò premesso, condividendo quanto già evidenziato dal presidente, sottolinea come sia necessario che nell'attuare la riforma si prenda in considerazione lo slittamento della data entro la quale realizzarla, così come di non considerare ricomprese nelle 150.000 unità anche il personale delle scuole e delle accademie.

Con riguardo al personale volontario non ancora transitato nel servizio permanente effettivo, ritiene che le modifiche introdotte al Senato abbiano rafforzato la prospettiva di una stabilizzazione del personale precario, ma che evidentemente non vi sono garanzie assolute.

Circa i tempi relativi all'esercizio della delega ricorda che si stabilisce una durata di 12 mesi e di ulteriori 24 mesi per l'adozione di decreti correttivi. Si tratta di una tempistica che, se da un lato non pregiudica un futuro intervento parlamentare, potrebbe invece essere pregiudizievole dell'intervento in prima battuta. Infatti, la prossima scadenza della legislatura potrebbe di fatto ostacolare l'espressione del parere da parte del Parlamento entro 60 giorni, facendo scattare il meccanismo per il quale i decreti legislativi possono essere definitivamente adottati anche in assenza del prescritto parere. Rammenta tuttavia che il Ministro Di

Paola, in occasione dell'intervento introduttivo al provvedimento aveva già assicurato l'intenzione di non avvalersi di tale possibilità. Sul punto ritiene comunque che sia necessario ribadire tale impegno anche in Assemblea.

Infine, come ampiamente illustrato dal presidente Cirielli, occorrerebbe riconoscere un ruolo il più possibile incisivo al COCER nell'ambito della predisposizione dei decreti attuativi.

Daniele MOLGORA (LNP) concorda sulla necessità e sull'importanza di procedere a una riforma dello strumento militare. Tuttavia, ritiene che nel provvedimento in esame il Governo sia stato troppo timido. Prendendo a riferimento altri Paesi europei come la Francia e l'Inghilterra, è evidente come in Europa esistano modelli di difesa più strutturati del nostro e che, al tempo stesso, utilizzano meno unità di personale. Tali dati sono stati confermati anche dalla Ragioneria generale dello Stato durante l'attività conoscitiva svolta sul provvedimento. Ritiene, dunque, che l'Esecutivo avrebbe dovuto predisporre una riforma più incisiva e coraggiosa così da permettere di liberarci dall'idea che le Forze armate possano diventare uno « stipendificio » messo in piedi per riassorbire le tensioni sociali.

Infine, evidenzia l'esistenza di un serio problema relativo al progressivo invecchiamento delle Forze dell'ordine, in conseguenza anche di provvedimenti che hanno inciso sull'alimentazione messi in campo dall'attuale Governo.

Marco BELTRANDI (PD), pur ritenendo che la riforma sia necessaria e importante e che anzi sia persino tardiva, anche se non per cause imputabili all'attuale Esecutivo, ravvisa in essa alcuni punti non condivisibili. Per tale motivo, preannuncia la presentazione di emendamenti.

È comunque necessario uno sforzo per rendere lo strumento militare adeguato a obiettivi che non sono più gli stessi di prima. Inoltre, la sua preoccupazione è

più rivolta al fatto che non si riesca a emanare i decreti attuativi entro la fine della legislatura, piuttosto che alla possibilità che il Parlamento non riesca a esprimere sugli stessi il proprio parere. Infatti, la storia insegna che ogni volta che un governo tenta una riforma, il Parlamento appare trasformarsi in una sorta di estensione dei tavoli sindacali dei comparti interessati dal provvedimento.

Il ministro Gianpaolo DI PAOLA ringrazia i membri della Commissione per l'attenzione e la competenza dimostrata nell'esame del provvedimento, cui il Governo annette grande importanza. Ricorda che il testo è stato esaminato in modo approfondito anche al Senato, dove sono stati apportati numerosi miglioramenti su iniziativa di tutte le forze politiche, compresa l'Italia dei valori, e che in quella sede è stato approvato a larga maggioranza.

Deve tuttavia precisare, con riguardo alle affermazioni dell'onorevole Di Stanislao come, a suo avviso, il tenore complessivo del provvedimento non contraddica in alcun modo le finalità esplicitate nell'articolo 1, ma anzi le declini in modo completo e coerente. La necessità di una revisione dello strumento nasce proprio dall'obiettivo di assicurarne la massima efficienza, pur in un quadro di risorse sempre più limitate e inferiori a quelle che per tale settore sono stanziare dai principali partner europei, come dimostrano i dati forniti dall'EDA cui ha fatto riferimento nel suo precedente intervento.

Non vi è dunque alcuna intenzione di penalizzare il personale ma, al contrario, si vuole potenziarne le capacità, l'addestramento e l'attitudine ad integrarsi con le forze armate dei nostri alleati. In questo quadro, ritiene che le preoccupazioni espresse dagli organi della rappresentanza militare siano pienamente legittime, ma non assumono come dato di partenza la necessità di rendere lo strumento militare sostenibile in relazione alle risorse effettivamente disponibili e dunque della necessità di riformare il modello attuale;

necessità peraltro riaffermata anche nel corso delle altre audizioni svolte presso la Commissione Difesa della Camera.

Per garantire che i nostri contingenti possano continuare ad avere le capacità che ci richiedono in ambito europeo e nel contesto della Nato, occorre potenziare la componente degli investimenti, su cui tiene a sottolineare come sia stato ulteriormente rafforzato il controllo parlamentare su tutti gli elementi che orientano le scelte di fondo, compresi quelli legati alla salvaguardia delle capacità industriali nel settore della difesa delle aziende italiane per renderle competitive in ambito mondiale.

Precisa inoltre che la previsione di una maggiore flessibilità di bilancio non è dettata dalla volontà di agire in modo arbitrario, ma di poter procedere in modo più razionale all'allocazione delle risorse, sempre sottostando al controllo parlamentare nelle forme prestabilite.

Con riguardo alle valutazioni del presidente Cirielli, conferma come sia interesse della Difesa affrontare il processo di riforma senza in alcun modo prescindere dal pieno coinvolgimento del Consiglio centrale di rappresentanza militare e delle organizzazioni sindacali, per tutte le materie che afferiscono alle loro competenze. Ciò nella consapevolezza che le istanze legittime da essi rappresentate devono sempre conciliarsi con gli interessi generali che un governo responsabile deve prioritariamente portare avanti.

Dichiara di condividere la preoccupazione relativa alla costituzione di frange di precariato nell'ambito del personale militare, assicurando il massimo impegno affinché anche gli « esodati », come definiti nel corso del dibattito, siano pienamente assistiti nella loro ricollocazione in altre amministrazioni ovvero nel settore civile, disponendo di competenze e preparazione adeguata. Tuttavia rileva come non si possa prescindere dall'immaginare un modello di difesa a « forma piramidale », come avviene in tutti i paesi sviluppati.

Nel richiamare le sollecitazioni circa un corretto rapporto con le istituzioni parla-

mentari, ritiene che sia doveroso esercitare la delega assicurando che le Commissioni parlamentari si esprimano sui provvedimenti attuativi.

Infine, concorda con quanto già evidenziato dal Presidente Cirielli in ordine alla conferma dell'esclusione, dal computo delle future dotazioni organiche, di Allievi delle scuole e delle Accademie nonché del personale con compiti addestrativi, che non risulta compreso nemmeno nell'attuale modello.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro.

C. 5534-duodecies Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Salvatore CICU (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame autorizza una spesa di 25 milioni di euro per il prossimo triennio, a valere sulle spese rimodulabili di parte capitale del Ministero della difesa, destinata alla bonifica dei poligoni militari di tiro.

Come noto, tale disposizione era stata originariamente inserita nel disegno di legge di stabilità per l'anno 2013, dal quale era stata però stralciata in seguito al vaglio della Commissione bilancio in quanto valutata estranea al contenuto proprio della medesima legge di stabilità.

In tutta l'Italia, ma in maniera particolare in Sardegna, l'attesa per la bonifica dei siti militari è molto sentita. Evidenzia, quindi, che sulla questione ha avuto modo di proporre lo scorso 7 novembre, un'apposita interrogazione a risposta immediata in Assemblea, ed in quella sede ha rimarcato come su questa vicenda le popolazioni interessate chiedono alle Istituzioni di fare qualcosa in più. Rileva, inoltre, che il Ministro Di Paola ha confermato in

modo esplicito che la Difesa – anche in assenza di una specifica disposizione – utilizzerà i suddetti stanziamenti per intraprendere l'attività di bonifica dei poligoni, riservando un trattamento in via prioritaria al risanamento e alla bonifica del poligono di Salto di Quirra, dove – come è ben noto – c'è un'attività di indagine da parte dell'autorità giudiziaria di Lanusei.

Il provvedimento in discussione si propone di codificare tale impegno, relativo a fondi già disponibili, allo scopo di svolgere l'attività di bonifica già dal 2013, dando seguito alle azioni propedeutiche (a cominciare dalla « caratterizzazione delle aree »), per la cui realizzazione risulta che già è stata bandita una gara che dovrebbe chiudersi proprio in questi giorni.

Ricorda, peraltro, che la disposizione origina dall'impegno richiesto all'Esecutivo nella relazione intermedia sulla situazione dei poligoni di tiro approvata all'unanimità il 30 maggio 2012 dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito del Senato. Nel citato documento si impegnava infatti il Governo ad inserire nella legge di stabilità 2013, un congruo ed adeguato finanziamento pluriennale dedicato alle opere di bonifica dei poligoni militari. Peraltro, tale richiesta si inquadra nell'auspicio di una ampia azione di revisione del sistema complessivo dei poligoni di tiro e delle relative attività di bonifica.

Nel rinviare alla citata relazione su questo aspetto, rimarca tuttavia come lo stesso Ministero della Difesa dichiarava, per quanto riguarda la riconversione dei poligoni di tiro, l'avvio di attività di studio « finalizzate ad individuare – in stretta collaborazione con le Amministrazioni, le Autorità e le Comunità locali – tutte le soluzioni organizzative e tecniche tese a razionalizzare le servitù militari presenti in Sardegna, in piena coerenza con l'approvazione del progetto di revisione dello strumento militare ».

Infine, richiama alcuni contenuti della prima relazione governativa sull'attuazione delle indicazioni formulate nella già menzionata relazione intermedia della

Commissione parlamentare d'inchiesta sull'uranio impoverito. In essa si legge che per il PISQ (poligono interforze di Salto di Quirra) l'apposita Conferenza dei servizi ha già approvato il piano di « caratterizzazione » delle aree di intervento, passaggio procedurale obbligato, dal punto di vista tecnico e normativo, per poter definire compiutamente le modalità esecutive dell'attività di bonifica.

Inoltre, con riguardo al complessivo sistema dei poligoni di tiro, la relazione precisa che « è in fase di predisposizione un programma di preliminare ricognizione sistematica dello stato ambientale di tutti i poligoni ». Ciò al fine di procedere alla pianificazione degli interventi di ulteriore caratterizzazione e di bonifica eventualmente necessari, stimandone oneri e conseguenti tempi di realizzazione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 16.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Paglia, osserva che lo scopo della proposta di legge in esame – composta da 5 articoli –

è quello di rafforzare gli impegni internazionali finalizzati alla messa al bando delle mine antipersona, nonché delle munizioni e submunizioni a grappolo.

In tal senso l'articolo 1 stabilisce il divieto – per le banche e tutti gli altri intermediari abilitati – di finanziare società che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo.

L'articolo 2 indica l'ambito di applicazione del divieto, soffermandosi sulla definizione di mine antipersona e di munizioni a grappolo. In particolare, per « mina antipersona » si intende ogni ordigno o dispositivo corrispondente alle caratteristiche individuate dall'articolo 2, comma 1, della Convenzione di Ottawa del 1997 sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione, ratificata dall'Italia con la legge n. 106 del 1999. In base a tale Convenzione, una « mina antipersona » è quella « progettata per essere fatta esplodere quando si trova in presenza, prossimità, o contatto di una persona ». La medesima Convenzione esclude da tale ambito le « mine anticarro » (articolo 2, lettera c)) Per « munizioni e submunizioni a grappolo » si intendono ogni munizione convenzionale idonea a disperdere o a rilasciare submunizioni esplosive ciascuna di peso inferiore a 20 chilogrammi. Anche per tale sistema d'arma si rinvia al diritto pattizio internazionale e segnatamente alle definizioni codificate dall'articolo 2 della Convenzione di Oslo del 2008 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, ratificata dall'Italia con la legge n. 95 del 2011 (articolo 2, lettera d)).

La proposta in esame – analoga a quelle adottate o in corso di adozione in Paesi quali Belgio, Irlanda, Lussemburgo,

Nuova Zelanda, Germania, Danimarca, Olanda, Norvegia e Svizzera – si pone quindi in piena continuità e coerenza con scelte già compiute dal Parlamento italiano in sede di ratifica dei trattati internazionali.

Peraltro, la specifica questione degli investimenti destinati a questo settore è stata già affrontata durante l'esame di ordini del giorno relativi alla citata legge di ratifica della Convenzione di Oslo (n. 95 del 2011). In tale occasione due ordini del giorno (il primo 9/4193/2 Mogherini Rebesani accolto come raccomandazione ed il secondo 9/4193/4 Di Stanislao approvato, sia pure con il parere contrario del Governo pro tempore) impegnavano il Governo ad intervenire per il contrasto al finanziamento di società coinvolte in attività riguardanti le mine antipersona e le munizioni a grappolo.

Peraltro, la stessa legge di ratifica della citata Convenzione, all'articolo 7 prevede sanzioni per chi « assiste anche finanziariamente » la produzione delle bombe a grappolo.

Non vi sono elementi di particolare interesse negli ulteriori articoli del progetto di legge, relativi ai compiti di controllo e di verifica della Banca d'Italia (articoli 3 e 4) ed alle sanzioni per chi viola la legge (articolo 5)

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.05 alle 16.10.

ALLEGATO

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni).

DOCUMENTO DEPOSITATO DAL RELATORE GAROFANI, RELATIVO ALLE AUDIZIONI INFORMALI DEL COCER E DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Nella seduta del 20 novembre 2012, il Presidente del COCER, Gen. Cotticelli ha illustrato un documento unitario fortemente critico sui contenuti del provvedimento. Non si considera infatti « accettabile che i costi della trasformazione siano caricati quasi esclusivamente sul personale », che viene « terrorizzato dal futuro e mortificato nelle proprie speranze ».

In estrema sintesi, il documento del COCER chiede:

il pieno riconoscimento di un ruolo negoziale del COCER per l'intero processo di riforma;

uno « slittamento » del termine finale della riduzione del personale al 2030, ovvero a 12 anni dopo il periodo di applicazione della « *spending review* »

che nell'organico di 150.000 unità non siano compresi né il personale inserito nel ciclo di formazione né il personale escluso dall'attuale « professionale » (ovvero, quello indicato dall'articolo 2216 del Codice)

la stabilizzazione dei VFP4 con l'assorbimento nel servizio permanente;

di approvare o dare attuazione alla delega solo dopo l'approvazione dei regolamenti attuativi della *spending review* e del nuovo regime pensionistico;

investimenti per il personale, anche con riguardo al collocamento in ausiliaria

e ai percorsi di carriera, evitando sperequazioni con il personale del comparto sicurezza.

Gli interventi hanno ribadito la richiesta di maggiore informazione (COCER Esercito – serg. Magg. Bilello), ed allo stesso tempo, allarme per la preannunciata predisposizione di numerosi provvedimenti attuativi già pronti (Comitato di presidenza COCER – ten. Col. Bottacchiari).

Si è avanzata la richiesta di stabilire, già nel disegno di legge, criteri di selezione del personale da « esodare » ed i numeri riferiti a ciascun istituto cui si intende ricorrere per ridurre il personale (COCER Guardia di Finanza – app. sc. Taverna).

Anche gli interventi anche delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale civile, svolti nella seduta del 20 novembre 2012, sono stati critici nei confronti del progetto di riforma. In particolare, è stata evidenziato che:

1. il rapporto numerico tra il personale civile e il personale militare in altri Paesi europei (Gran Bretagna, Germania e Francia) risulta di 1/3 in Italia tale rapporto è di 1/6 (CISL, dott. Salvatore DI FUSCO);

2. In Italia manca una chiara suddivisione di compiti e funzioni tra la componente civile e quella militare (CISL, dott. Salvatore DI FUSCO); posti tipicamente non militari sono invece affidati ai graduati. Nella delega dovrebbe essere inse-

rito quindi il principio della civilizzazione del personale del dicastero (Unione nazionale dirigenti dello Stato, dott. Emanuele COLLETTI)

3. il costo medio dei dipendenti civili è sensibilmente inferiore a quello del personale militare in misura media pari al 30-35 per cento in meno (UIL, dott. Sandro COLOMBI, e USB, dott. Massimo SOLFERINO, DIRSTAT, dott. Antonio CHIEFALO), per cui le stime di riduzione del personale civile porterebbero risparmi per circa 320 milioni di euro pari solo allo 0,02 per cento della spesa attuale.

4. vi sarebbe una palese diversità di trattamento tra il personale militare e quello civile, laddove si ipotizza per il

personale militare l'estensione dell'istituto della aspettativa per riduzione quadri (ARQ) mentre per quello civile si cita il ricorso al *part-time* o al telelavoro in alternativa alla mobilità verso altre amministrazioni.

5. nel disegno di legge delega non viene indicata alcuna linea programmatica dell'area tecnico-industriale (CGIL, dott.ssa Noemi MANCA);

6. la scelta di penalizzare la logistica – e quindi il personale civile – è squilibrata ed inefficiente (CONFSAL-UNSA, dott. Gianfranco BRACONI);

7. occorre attuare politiche gestionali finalizzate a ricondurre in house le attività (UGL, dott. Giancarlo LUSTRISSIMI).

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di temporanea insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	48
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	55
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province. Atto n. 508 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	56
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche. Atto n. 510 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	59
Sui lavori della Commissione	62

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.50 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di

Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni in materia di temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 e abb.-A, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Remigio CERONI (PdL) *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame, approvato dal Senato, reca disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico, ed è stato esaminato – in un precedente nuovo testo – dalla Commissione nella seduta del 21 dicembre 2011. In quell'occasione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo circa l'insistenza di profili problematici di carattere finanziario, la Commissione aveva espresso parere di nulla osta. Successivamente, la VII Commissione ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, apportando modifiche rispetto al testo esaminato dalla Commissione. Evidenza come le suddette modifiche, in particolare, comportino, al comma 1 dell'articolo 1, che i beni culturali pubblici stranieri e quelli appartenenti a istituzioni di Stati che non siano Parti della Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, ratificata ai sensi della legge n. 213 del 1999, non possano essere sottoposti a sequestro giudiziario nell'ambito di procedimenti civili davanti al giu-

dice italiano concernenti la loro proprietà o il loro possesso, a condizione di reciprocità, per il periodo della loro permanenza in Italia. Il rilascio della garanzia di restituzione non pregiudica l'applicazione della citata Convenzione dell'UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati. Rileva, inoltre, che al comma 3 dell'articolo 1 del testo modificato, oggetto del presente esame, viene prevista la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto interministeriale nel quale sono definiti, per ogni mostra o esposizione, gli elementi essenziali dei beni ivi esposti, prevedendosi, in particolare, la verifica del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in merito alla legittima proprietà dei beni oggetto della garanzia di restituzione, che deve essere anche attestata dai prestatori dei suddetti beni. Un'ulteriore modifica riguarda il periodo temporale durante il quale i beni oggetto di garanzia di restituzione si intendono in esposizione, che non può essere superiore a dodici mesi. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire l'avviso del Governo in relazione alle modifiche introdotte dalla Commissione di merito nel presente testo all'esame dell'Assemblea, con particolare riferimento all'attività posta a carico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale in ordine alla verifica della legittima provenienza dei beni esposti, chiarendo se la stessa possa essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per l'attività di tutela del patrimonio culturale svolta dall'Arma dei Carabinieri. Rileva che non sono stati presentati emendamenti in Assemblea sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA rileva che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, recante la facoltà per il Ministero dei beni e delle attività culturali di rilasciare, in favore dell'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia delle stesse, è su-

scettibile di comportare oneri non quantificati privi di copertura e chiede quindi di condizionare l'espressione di un parere favorevole all'espunzione della richiamata disposizione.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il progetto di legge C. 4432 e abb.-A, approvato dal Senato, recante disposizioni in materia di temporanea in-sequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, recante la facoltà per il Ministero dei beni e delle attività culturali di rilasciare, in favore dell'ente o istituzione straniera che concede le opere in prestito temporaneo, una garanzia di restituzione valida per la durata della permanenza in Italia delle stesse, è suscettibile di comportare oneri non quantificati privi di copertura;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 1, sopprimere il comma 2 ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, rileva come l'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta in esame nell'attuale fase della legislatura difficilmente potrebbe consentire, anche ove si procedesse celermente, la realizzazione effettiva dell'inchiesta e rappresenterebbe pertanto solo uno spreco di risorse. Esprime quindi la sua contrarietà in proposito.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA fa presente che il Governo non ha rilievi da formulare sulla proposta in esame.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come non vi siano, a rigore, ragioni tecniche che giustificano l'espressione di un parere contrario per effetti negativi sulla finanza pubblica, essendo la costituzione della Commissione a carico del bilancio della Camera. Chiede quindi se la Commissione ravvisi l'opportunità di un rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, apprezza le circostanze e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani.

Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, da ultimo rinviato nella seduta del 10 ottobre 2012.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che il rappresentante del Governo aveva assunto l'impegno a valutare una soluzione da sottoporre all'attenzione della Commissione, ma constatata al riguardo l'assenza del sottosegretario Polillo.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, osserva come, in assenza dei chiarimenti richiesti al Governo, sia opportuno sottoporre alla Commissione una proposta di parere contrario sul provvedimento.

Pier Paolo BARETTA (PD) ricorda come la questione maggiormente dibattuta fosse stata quella relativa al trattamento economico del presidente e dei membri dell'istituenda commissione e propone di parametrare la retribuzione massima ad un importo pari a quello dell'indennità parlamentare, preannunciando in tal caso il voto favorevole del suo gruppo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'esame del provvedimento è già stato rinviato diverse volte e che è necessaria una risposta da parte del Governo.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, conferma la sua intenzione di proporre un parere contrario.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come il parere contrario andrebbe motivato adeguatamente, attesa la presenza di una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Claudio D'AMICO (LNP) evidenzia come il provvedimento si porrebbe in contrasto con l'azione di revisione della spesa pubblica intrapresa dal Governo e condivisa dal Parlamento.

Pier Paolo BARETTA (PD) ribadisce la soluzione da lui precedentemente prospettata, sottolineando come sarebbe irragionevole l'espressione di un parere contrario sull'intero provvedimento, in

assenza di solide motivazioni di carattere finanziario.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) ricorda come l'aspetto più controverso del provvedimento fosse la questione relativa al trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione e fa presente in proposito di aderire alla soluzione proposta dall'onorevole Baretta. Sottolinea come l'espressione di un parere contrario avrebbe il sapore di un approccio ideologico alla questione in assenza dei presupposti costituzionali.

Maino MARCHI (PD) si associa alla proposta formulata dall'onorevole Baretta, evidenziando come essa rappresenti un buon punto di equilibrio.

Eugenia ROCCELLA (PdL) rileva come esistano molti casi di organismi la partecipazione ai quali avviene a titolo gratuito. Propone quindi di rendere gratuita la partecipazione all'istituenda Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD) osserva come non sia questa la sede per valutare interventi nel merito sul provvedimento. Si dissocia dalla possibilità che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento e, in merito alla proposta formulata dall'onorevole Roccella, osserva che dovrebbe essere il Governo a chiarire se la partecipazione alla Commissione possa avvenire a titolo gratuito. Ritiene sorprendente l'atteggiamento del relatore e osserva che, se si è contrari nel merito al provvedimento, tale posizione potrà essere adeguatamente espressa nelle sedi e con gli strumenti opportuni.

Renato BRUNETTA (PdL) osserva che è il Governo ad affossare il provvedimento non avendo prodotto i chiarimenti richiesti dalla Commissione e osserva che più che una pregiudiziale di tipo ideologico sul provvedimento vi è stata l'incapacità del Governo di esprimersi.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce come l'espressione di un parere contrario senza un'adeguata motivazione costituirebbe un inedito precedente per la Commissione, mentre diversa sarebbe la possibilità di valutare la soluzione prospettata dall'onorevole Roccella.

Renato BRUNETTA (PdL), apprezzate le circostanze, chiede un ulteriore rinvio del seguito dell'esame del provvedimento.

Alfredo MANTOVANO (PdL) ricorda di avere chiesto più volte al Governo di poter disporre del quadro di tutte le istituzioni che, a diverso titolo, si occupano della materia della tutela dei diritti umani, al fine di valutare l'eventuale sussistenza di duplicazioni tra l'istituenda Commissione ed altri enti già operanti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, evidenzia come, attesa la mancanza di chiarimenti da parte del Governo, il provvedimento non sarà inserito all'ordine del giorno della Commissione fino a quando il Governo non sarà in grado di fornire le risposte richieste anche in relazione a quanto emerso nell'odierno dibattito.

Pier Paolo BARETTA (PD), nel prendere atto della situazione emersa dal dibattito, chiede al rappresentante del Governo di farsi carico della necessità di fornire le risposte richieste e osserva come anche l'odierno rinvio avrà un significato politico.

Renato BRUNETTA (PdL) evidenzia come Governo debba chiarire in particolare, ai fini dell'espressione di un parere da parte della Commissione, se l'istituzione della Commissione in esame rappresenti una duplicazione rispetto ad organismi già esistenti e se sia possibile prevedere che la partecipazione alla medesima sia a titolo gratuito.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, apprezzate le circostanze e nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha (UII), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 4 aprile 2007, il cui testo è allegato al provvedimento. Il disegno di legge originario è corredato di relazione tecnica, basata sull'ipotesi di un'entrata in vigore del provvedimento nel 2010 e riferita unicamente alle disposizioni di cui all'articolo 20. Con riferimento all'articolo 6, concernente l'insegnamento religioso nelle scuole, rileva di non avere nulla da osservare, nel presupposto – sul quale ritiene opportuna una conferma – che il diritto disciplinato dall'articolo in esame sia esercitabile nell'ambito della opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente e non comporti, quindi, un aggravio di costi amministrativi. Riguardo l'articolo 7, in materia di scuole ed istituti di educazione, ritiene che andrebbe escluso che l'istituzione di nuove scuole comporti un aggravio di oneri a carico dello Stato in termini di concessione di finanziamenti. Ritiene che non ci siano osservazioni da formulare in ordine ad eventuali effetti finanziari derivanti dal regime fiscale

agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, tenuto conto di quanto affermato nella nota della Ragioneria generale dello Stato trasmessa al Senato circa l'esiguità degli istituti potenzialmente interessati alla disciplina in esame. Circa l'articolo 18, recante tutela dei beni culturali, ritiene opportuna una conferma che per effetto della norma in esame non si determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 19, in materia di pubblicazioni, considera opportuno che siano forniti chiarimenti — come già evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato — in merito ai possibili effetti di gettito derivanti dall'esenzione delle pubblicazioni in esame da qualunque tributo. Riguardo l'articolo 20, concernente la deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali a favore dell'UII, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell'*iter* al Senato e della sostanziale prudenzialità della quantificazione proposta, non formula osservazioni in merito all'entità dell'onere. In merito all'articolo 21, recante ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito IRPEF, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. In proposito, considera che andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale. In proposito, rileva che la Presidenza del Consiglio ha reso noto, con un comunicato del 2 gennaio 2012, che per l'anno 2011 non è stato predisposto lo schema di decreto di ri-

partizione della quota dell'8 per mille a diretta gestione statale in quanto le relative risorse sono state destinate alla copertura degli oneri recati da alcuni provvedimenti legislativi. Con riferimento all'articolo 22, concernente la commissione paritetica, osserva che la modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille è rimessa, dalla norma in esame, alle valutazioni di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UII. Premessa la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle variazioni in questione, e in particolare a quella relativa all'otto per mille, rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Sul punto evidenzia la necessità di acquisire elementi di valutazione dal Governo. Richiede, altresì, un chiarimento in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi ed emolumenti. Circa l'articolo 25, riguardante la festa religiosa induista, non ha nulla da osservare nel presupposto — sul quale considera opportuna una conferma — che il diritto in questione non determini un incremento del numero delle festività con effetti civili previste dall'ordinamento. Circa la copertura finanziaria del provvedimento, prevista all'articolo 30, commi 1 e 2, rileva, in primo luogo, che la norma di cui al comma 1 non indica esplicitamente, come previsto dalla vigente disciplina contabile, le disposizioni onerose del provvedimento, ma reca un generico riferimento agli oneri derivanti dal provvedimento stesso. Tuttavia, ritiene che dalla relazione tecnica si desuma che gli stessi derivano dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20, recante misure per la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Unione induista italiana. Con riferimento alla formulazione della disposizione in termini di previsioni

di spesa, rileva che la stessa non è corredata da una specifica clausola di salvaguardia. A tale proposito, ricorda che anche in altri disegni di legge aventi un analogo contenuto già approvati dalla Camera, tale clausola non era prevista in considerazione del fatto che trattandosi di minori entrate, ogni eventuale disallineamento potrebbe verificarsi solo a consuntivo rendendo inefficace l'apposizione di qualsiasi suddetta clausola. Infine, in merito alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica, ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, ritiene opportuno acquisire dal Governo la conferma che lo stesso rechi le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1ª Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione e che, nel corso dell'esame presso il Senato, sono state pre-

sentate una relazione tecnica aggiornata e alcune note tecniche, delle quali si dà conto nel presente dossier. Con riferimento all'articolo 6, recante insegnamento religioso nelle scuole, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il diritto disciplinato dall'articolo in esame sia esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente e non comporti, quindi, un aggravio di costi amministrativi. Con riferimento all'articolo 7, recante scuole ed istituti di educazione, fa presente che andrebbe escluso che l'istituzione di nuove scuole comporti un aggravio di oneri a carico dello Stato in termini di concessione di finanziamenti. Non ha invece osservazioni da formulare in ordine ad eventuali effetti finanziari derivanti dal regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole, tenuto conto di quanto affermato nella nota della Ragioneria generale dello Stato, trasmessa al Senato, circa l'esiguità degli Istituti potenzialmente interessati alla disciplina in esame. Con riferimento all'articolo 14, comma 4 e all'articolo 15, recante regime tributario applicato all'Unione Buddhista, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, in considerazione di quanto precisato nel corso dell'iter presso il Senato. Con riferimento all'articolo 17, recante tutela dei beni culturali, rileva che al riguardo andrebbe acquisita una conferma che per effetto delle disposizioni in esame non si determinino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 18, recante pubblicazioni, rileva che appare opportuno che siano forniti chiarimenti – come già evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato – in merito ai possibili effetti di gettito derivanti dall'esenzione delle pubblicazioni in esame da qualunque tributo. Con riferimento all'articolo 19, recante deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali a favore dell'UBI, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell'iter al Senato e della sostanziale pru-

denzialità della quantificazione proposta, fa presente di non avere osservazioni da formulare in merito all'entità dell'onere. Con riferimento all'articolo 20, recante ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, tenuto conto delle considerazioni più volte espresse dal Governo in proposito, si rileva che la normativa proposta non sembra suscettibile di determinare effetti onerosi nel presupposto che le spese finalizzate a progetti di natura sociale e di carattere umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale, siano effettivamente comprimibili nell'ambito delle risorse che annualmente si rendono disponibili, risorse destinate a ridursi per effetto dell'approvazione del provvedimento in esame. In proposito andrebbe acquisita una conferma, anche in considerazione del fatto che talune norme hanno di recente previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale. Con riferimento all'articolo 21, recante Commissione paritetica, osserva che la modifica della quota di deducibilità e dell'aliquota dell'otto per mille è rimessa, dalla norma in esame, alle valutazioni di un'apposita commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dall'UBI. Premessa la necessità di acquisire chiarimenti in merito alle variazioni in questione, rileva che eventuali modifiche dei suddetti parametri potrebbero determinare riduzioni di gettito che andrebbero opportunamente quantificate e coperte con apposita norma legislativa. Sul punto evidenzia la necessità di acquisire elementi di valutazione dal Governo. Richiede, altresì, un chiarimento in merito alla quantificazione e alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della commissione paritetica prevista dalla norma in esame, tenuto conto che la norma non esclude espressamente la corresponsione di rimborsi ed emolumenti. Con riferimento all'articolo 22, recante assegni ai ministri del culto, fa presente di non avere nulla da osservare al riguardo, in considerazione delle precisazioni fornite nel corso dell'iter al Senato. Con riferimento

all'articolo 24, recante festa religiosa buddista, rileva di non avere nulla da osservare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il diritto in questione non determini un incremento del numero delle festività con effetti civili previste dall'ordinamento. Con riferimento alla copertura finanziaria, fa presente che la norma dispone che, agli oneri derivanti dalla provvedimento in esame, valutati in euro 130.000 per l'anno 2013 e in euro 70.000 annui a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Fa presente, altresì, che, con una riformulazione del testo originario, presso il Senato è stata espunta la clausola di monitoraggio e di salvaguardia contenuta nella norma di copertura e che il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato precisa che nell'articolo – riformulato rispetto al testo iniziale – è stata espunta la clausola di salvaguardia. Ciò in quanto la stessa risulta di fatto inefficace al fine di porre rimedio nel caso si verificassero effetti finanziari negativi superiori a quelli stimati. Al riguardo, rileva, in primo luogo, che la norma di cui al comma 1 non indica esplicitamente, come previsto dalla vigente disciplina contabile, le disposizioni onerose del provvedimento, ma reca un generico riferimento agli oneri derivanti dal provvedimento stesso. Tuttavia, dalla relazione tecnica si desume che gli stessi derivano dalle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19, recante misure per la deducibilità delle erogazioni liberali in favore dell'Unione buddhista italiana. Con riferimento alla formulazione della disposizione in termini di previsioni di spesa, rileva che la stessa non è corredata da una specifica clausola di salvaguardia. A tale proposito, ricorda che anche in altri disegni di legge aventi un analogo contenuto, già approvati dalla Camera, tale clausola non era prevista in considerazione del fatto che trattandosi di minori

entrate, ogni eventuale disallineamento potrebbe verificarsi solo a consuntivo rendendo inefficace l'apposizione di qualsiasi suddetta clausola. Infine, in merito alle risorse utilizzate a copertura, relative al Fondo per interventi strutturali di politica economica, ricorda che le stesse sono iscritte nel capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. In proposito, appare opportuno acquisire dal Governo la conferma che lo stesso rechi le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA esprime parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe Francesco Maria MARIANELLO (PdL), *relatore*, fa presente che il testo unificato in esame, elaborato dalla XIII Commissione in sede referente, reca disposizioni per la promozione dell'agricoltura sociale e che le proposte da cui origina il testo, di iniziativa parlamentare, non sono corredate di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli da 2 a 3, recanti disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale, osserva che non appare chiaro se lo svolgimento di attività di inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e la fornitura di prestazioni e servizi sociali, di cui all'ar-

ticolo 2, possano comportare l'applicazione, alle imprese di agricoltura sociale, della disciplina relativa all'impresa sociale recata dal decreto legislativo n. 155 del 2006. Ricorda in proposito che, sulla base dell'articolo 14 di tale decreto, presso le imprese sociali è ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa. In merito ai possibili comportamenti elusivi riferiti alla fattispecie in esame, appare necessario acquisire l'avviso del Governo. Rileva inoltre la opportunità di acquisire chiarimenti ed elementi di valutazione con riferimento: alla fornitura di prestazioni socio-sanitarie e terapeutiche attraverso il regime dell'accreditamento, in quanto non ritiene chiaro se le imprese di agricoltura sociale accedano, in quanto soggetti accreditati, ai finanziamenti del Servizio sanitario nazionale; alla costituzione e la gestione di elenchi regionali di imprese accreditate potrebbero determinare maggiori oneri a carico delle regioni; all'assimilazione dei locali in cui si svolgono le attività sociali dell'impresa agricola ai fabbricati rurali strumentali all'attività degli imprenditori appare suscettibile di determinare riduzioni del gettito fiscale, per l'applicazione a tali unità delle agevolazioni previste per i beni strumentali. Infine, fa presente che la possibilità di costituire organismi di produttori potrebbe dar luogo all'applicazione alle imprese in esame di contributi ed incentivi previsti dalla vigente legislazione. Ritiene in proposito che andrebbe acquisita conferma che si tratta comunque di benefici previsti nell'ambito di limiti massimi di spesa. Con riferimento all'articolo 7, recante l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale, ritiene necessario un chiarimento sulle modalità di finanziamento dell'eventuale supporto degli esperti, dal momento che l'esclusione della corresponsione di qualsiasi emolumento riguarda esplicitamente i componenti dell'Osservatorio. Andrebbe altresì confermata la disponibilità, presso il Ministero delle politiche agricole, di risorse sufficienti a garantire l'ordinario

esercizio dell'attività del Ministero medesimo. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione di cui all'ultimo periodo del comma 4 in maniera conforme alla prassi vigente, prevedendo che ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA nell'esprimere parere favorevole sull'ulteriore corso del provvedimento segnala l'opportunità di prevedere all'articolo 3 una esplicita clausola di neutralità finanziaria e suggerisce di riformulare le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 al fine di precisare che ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 3905 e abb., recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;

rilevata l'opportunità di prevedere all'articolo 3 una esplicita clausola di neutralità finanziaria;

rilevata, altresì, l'opportunità di riformulare le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 al fine di precisare che ai componenti dell'Osservatorio non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 3. Dall'attuazione del

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

all'articolo 7, comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai componenti dell'Osservatorio e agli esperti di cui al comma 3 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giampaolo D'Andrea.

La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province.

Atto n. 508.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha espresso il parere di propria competenza affrontando nel merito le diverse questioni poste dal testo in esame.

Evidenzia in particolare come si debba tenere conto della compatibilità del provvedimento in esame con il previsto riordino delle province e con i nuovi tagli al comparto degli enti locali. Osserva come i profili più rilevanti non siano tuttavia strettamente attinenti alla competenza della Commissione che deve concentrarsi sui profili finanziari e formula pertanto la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno *standard* per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

la stima dei fabbisogni standard costituisce il primo passo necessario per la costruzione del nuovo meccanismo di ripartizione dei trasferimenti perequativi previsti dall'articolo 13 della legge n. 42 del 2009 per il finanziamento delle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, che dovrà, comunque, avvenire, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della finanza pubblica nel suo complesso;

le disposizioni del presente schema sono state elaborate sulla base delle disposizioni del decreto legislativo n. 216 del 2010 che, agli articoli 4 e seguenti, detta le procedure e i compiti della Società per gli studi di settore – Sose nella individuazione dei fabbisogni standard. In tale decreto sono state, pertanto, definite le condizioni per la individuazione del vincolo di bilancio complessivo, vale a dire l'ammontare globale delle risorse trasferibili e, conseguentemente, il meccanismo di determinazione dei fabbisogni, quali elementi per il riparto delle risorse tra i

governi locali interessati, in considerazione del concetto di fabbisogno standard come concetto relativo;

in relazione alle funzioni di polizia locale e a quelle dei servizi relativi al mercato del lavoro, non rappresentando le stesse una funzione di costo ma una funzione di spesa, non è possibile stimare il fabbisogno procapite;

per le due predette funzioni si potranno unicamente determinare coefficienti di riparto e l'invarianza dei saldi di finanza pubblica dovrà essere garantita attraverso la decisione in merito alla dimensione del fondo da ripartire;

nell'oggetto dello schema di decreto in esame non rientra l'individuazione delle entrate proprie standardizzate, che dovrà essere definita dal legislatore ai fini di una compiuta attuazione dell'articolo 13 della legge n. 42 del 2009;

in particolare, dovranno essere definite sia le modalità per cui le entrate considerate ai fini della standardizzazione per la ripartizione del fondo perequativo tra i singoli enti sono rappresentate da tributi propri valutati ad aliquote standard, sia le modalità di determinazione dell'indicatore di fabbisogno finanziario da utilizzare per la ripartizione del fondo perequativo. Dovrà, inoltre, dare indicazioni circa la natura verticale e orizzontale del sistema perequativo;

i fabbisogni standard attualmente calcolati in merito ai servizi di polizia locale per i comuni e dei servizi del mercato del lavoro per le province riguardano, rispettivamente, il 7,04 per cento e il 10,5 per cento della spesa storica relativa alle funzioni fondamentali delle due tipologie di enti;

in via transitoria e in assenza delle norme volte alla standardizzazione delle risorse fiscali, i coefficienti di riparto possono essere utilizzati direttamente per il riparto del fondo sperimentale di riequilibrio in misura alla quota corrispondente di spesa standardizzata;

rilevato che nella seduta della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del 7 novembre 2012, il rappresentante del Governo ha consegnato una nuova versione dell'allegato 7 della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. La nuova stesura della Nota metodologica è stata effettuata al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla polizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali;

preso atto e condividendo il parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale sullo schema di decreto in esame nella seduta del 14 novembre 2012;

ritenuto che andrà, in ogni caso, salvaguardato l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali attraverso il riconoscimento, a regime, di risorse finanziarie adeguate,

esprime

NULLA OSTA ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Rolando NANNICINI (PD) rileva come la competenza della Commissione bilancio dovrebbe essere più ampia ed andare al di là dei profili finanziari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda come il provvedimento sia stato assegnato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, per l'esame delle conseguenze di carattere finanziario, mentre alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è assegnato il compito di valutare i profili di merito.

Remigio CERONI (Pdl) osserva come la determinazione dei fabbisogni *standard* in materia di polizia locale effettuata con il presente provvedimento era avvenuta con criteri, a suo avviso, incomprensibili ed osserva come le premesse del parere presentato dal relatore, nonché le condizioni formulate dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale rappresenti, di fatto, una bocciatura del provvedimento. Chiede quindi che il Governo valuti la possibilità di ritirarlo e di ripresentarlo, tenendo conto delle indicazioni parlamentari.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che la Commissione è tenuta ad esprimere il parere entro la giornata di oggi.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, pur comprendendo le obiezioni sollevate dall'onorevole Ceroni, osserva che, se il Governo assicura che terrà conto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la Commissione, per i profili di propria competenza, non può che esprimere un nulla osta.

Roberto SIMONETTI (LNP) ricorda che il suo gruppo ha sempre sostenuto il passaggio ai costi e fabbisogni *standard*, osserva tuttavia come, nel provvedimento in esame, si evidenzia un problema per la determinazione del fabbisogno *standard* relativo allo specifico servizio della polizia municipale. Rileva come, a seguito dei provvedimenti già adottati dal Governo, manchino le necessarie coperture per i fabbisogni relativi alle funzioni fondamentali delle province e ritiene che il Governo dovrebbe maturare una consapevolezza in tale senso, altrimenti verrebbe messo in discussione lo stesso conseguimento del pareggio strutturale di bilancio. Evidenzia inoltre come si tratti di funzioni delegate delle province, mentre tale delega sarebbe esclusa dalla più recente normativa. Osserva come sarebbe stato quindi meglio partire dalla determinazione dei fabbisogni *standard* relativi ad un altro servizio ed

auspica la possibilità di andare avanti sulla strada tracciata senza penalizzare ulteriormente gli enti locali.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, ricorda che, nella stessa ottica seguita dall'onorevole Simonetti, nella proposta di parere da lei formulata vi è uno specifico riferimento alla necessità di adeguate risorse per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Rileva inoltre come vi sia stato un ampio dibattito sul ruolo della Società per gli studi di settore in relazione alla rappresentanza istituzionale degli enti locali.

Rolando NANNICINI (PD) evidenzia come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni rientri nell'ambito di applicazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e rileva che occorrerà valutare le modalità con le quali lo Stato provvederà a garantire il finanziamento delle medesime. Osserva come nello schema di decreto in esame vi siano rilevanti difformità nella ripartizione delle risorse tra grandi città e piccoli comuni. Ritene che l'eccessiva frammentazione delle distinzioni possa comportare l'insorgere di errori all'atto pratico e fa presente di preferire distinzioni basate su classi più ampie di enti locali. Ritene comunque apprezzabile il lavoro svolto dalla Società per gli studi di settore che è l'unica a disporre di un modello di calcolo adeguato. Esprime quindi la sua contrarietà a bloccare qualsiasi elemento di novità si presenti nell'ordinamento ed evidenzia che oggi emergono errori eventualmente compiuti nei provvedimenti di delega.

Maino MARCHI (PD) rileva come, in merito alla questione del finanziamento delle funzioni fondamentali, la proposta di parere predisposta dal relatore contenga gli opportuni richiami. Osserva come l'eventuale inadeguatezza delle risorse a disposizione potrà essere valutata solo alla fine del processo, rilevando come non vi siano quindi motivazioni valide per non procedere all'espressione del parere.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, osserva come sulla questione dell'individuazione delle risorse il Governo dovrà tenere anche conto del parere espresso dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. In riferimento all'operato della Società per gli studi di settore rileva come, a seguito di innovazioni importanti, vi sia sempre un dibattito più o meno acceso.

Remigio CERONI (PdL) dichiara, a titolo personale, il proprio voto assolutamente contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore, evidenziando come il testo dovrà cambiare profondamente per tenere conto dei pareri parlamentari e come sarebbe stato quindi opportuno valutare un testo definitivo. Rileva come, nella determinazione dei fabbisogni *standard* per il servizio di polizia locale, manchi ogni criterio di ragionevolezza. Sottolinea come, pur essendo d'accordo con il principio dell'abbandono del criterio della spesa storica, le modalità con cui ciò avviene nel provvedimento in esame non sono, a suo avviso, corrette, ricordando altresì come molte distorsioni derivino da un'erronea compilazione del modulo di valutazione predisposto dalla Società per gli studi di settore, particolarmente complesso.

Paola DE MICHELI (PD), *relatore*, ricorda che il termine per l'espressione del parere della Commissione è in scadenza e quindi occorre procedere nella giornata odierna.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche.

Atto n. 510.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

La Commissione prosegue l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio nella seduta del 22 novembre 2012.

Rolando NANNICINI (PD), *relatore*, nel richiamare il contenuto della relazione svolta nella seduta del 22 novembre 2012, esprime un ringraziamento agli uffici per il supporto tecnico assicurato e formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche (atto n. 510),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole da: diverse dalle amministrazioni centrali *fino alla fine del comma con le seguenti:* di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, diverse dalle amministrazioni autonome di cui all'articolo 21, comma 10, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e dai ministeri, di seguito denominate: "amministrazioni pubbliche".

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per le università resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18.

All'articolo 2, comma 2, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole:* di cui all'articolo 1 comma 1 del presente decreto;

b) *all'articolo 4, comma 1 sopprimere le parole:* di cui all'articolo 1.

All'articolo 2, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'articolo 3 del presente decreto.

Conseguentemente, al medesimo articolo 2, sopprimere il comma 3.

All'articolo 3, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni.

All'articolo 3, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione "Fondi da ripartire" le eventuali spese relative a fondi che, in sede di previsione, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni, in quanto l'attribuzione delle risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e nella missione "Servizi istituzionali e generali" le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni.

All'articolo 3, comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* comma precedente *con le seguenti:* comma 2;

b) *sostituire la parola:* proposta *con la seguente:* richiesta.

Conseguentemente, al medesimo articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* l'istanza *con le seguenti:* la richiesta;

b) *al comma 6, sostituire le parole:* pervenute ai sensi dei precedenti commi 3 e 4 *con le seguenti:* di cui al comma 3.

All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: classificazione di riferimento aggiungere le seguenti: di cui all'allegato 1.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: classificazione di riferimento aggiungere le seguenti: di cui all'allegato 1.

All'articolo 3, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato valuta congiuntamente le richieste di cui al comma 3, considerando altresì il parere del Ministero vigilante, al fine di esprimere una valutazione unitaria, che tiene conto dei principi ispiratori della classificazione della spesa. L'esito della valutazione è comunicato al Ministero vigilante, all'amministrazione richiedente e alle amministrazioni pubbliche che appartengono allo stesso comparto dell'amministrazione richiedente.

All'articolo 3, comma 6, sopprimere le parole: Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: con proprio decreto con le seguenti: con propri decreti, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

All'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente: 2. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione ovvero con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 5.

All'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: ; la denominazione di ciascun Programma dovrà essere chiara e rappresentativa delle attività svolte con le seguenti: La denominazione dei programmi rappresenta in modo chiaro le attività svolte dall'amministrazione.

All'articolo 4, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: Il programma dovrà essere corredato con le seguenti: Ciascun programma è corredato.

All'articolo 4, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: annuale pubblicato sul sito con le seguenti: dello Stato, pubblicato nel sito istituzionale.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: su cui verrà inserito anche apposito glossario COFOG con le seguenti: . Nel medesimo sito istituzionale è pubblicato altresì un glossario relativo alla classificazione COFOG.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:
ART. 5. – (Modifiche e integrazioni delle linee guida). – 1. Eventuali modifiche e integrazioni del presente decreto, anche in relazione al completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri vigilanti, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*, adottati secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:
ART. 6. – (Applicazione della classificazione della spesa per missioni e programmi) – 1. Le amministrazioni pubbliche adottano la rappresentazione della spesa per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

2. In sede di prima applicazione, le richieste di cui all'articolo 3, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il 30 marzo 2013 e il Ministro dell'economia e delle finanze adotta il decreto di cui all'articolo 3, comma 6, entro i successivi 150 giorni ».

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Gioacchino ALFANO (PdL) evidenzia che, secondo quanto si apprende, presso il Senato della Repubblica sia il disegno di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012 sia il disegno di legge di stabilità potrebbero essere soggetti a sostanziali modifiche che rischiano di alterare significativamente gli equilibri raggiunti alla Camera. Con particolare riferimento al primo disegno di legge, osserva come le modifiche che il Senato si accingerebbe ad adottare in materia di riscossione degli enti locali e di ruolo di Equitalia sembrano ispirate da soggetti estranei al Parlamento. Riterrebbe quindi necessaria una

riunione con i relatori del provvedimento e chiede al Governo di fornire chiarimenti in merito.

Rolando NANNICINI (PD), in relazione alle considerazioni svolte dall'onorevole Gioacchino Alfano, osserva come la situazione prospettata assuma connotati spiacevoli e fa presente come il Senato si accingerebbe a prevedere in materia di riscossione la costituzione di consorzi obbligatori. Rilevata la dubbia compatibilità di tale previsione con la disciplina dell'Unione europea, chiede al rappresentante del Governo di acquisire le necessarie informazioni, pur nel rispetto assoluto dell'autonomia del Senato della Repubblica.

Il sottosegretario Giampaolo D'ANDREA osserva come le modifiche cui hanno fatto riferimento gli onorevoli Gioacchino Alfano e Nannicini sono contenute in un emendamento dei relatori al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, sottolineando come il medesimo, per essere approvato, necessiterà del voto favorevole dei gruppi parlamentari presenti al Senato e come esso non sia di iniziativa del Governo. Pur comprendendo, quindi, le osservazioni svolte, rileva che la questione rientra in un circuito più ampio.

La seduta termina alle 13.50.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08436 Della Vedova e Di Biagio: Accertamento delle disponibilità esistenti presso il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sua estensione ai soggetti danneggiati dal fallimento di società emittenti	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	71
5-08525 Fugatti e Negro: Esenzione dalla ritenuta d'acconto dei contributi versati dai comuni per la gestione in convenzione di servizi scolastici	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	73
5-08526 Graziano: Accertamenti tributari nei confronti del gruppo Google	65
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	75
5-08527 Lo Monte e Brugger: Interpretazione della disciplina in tema di devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio di società cooperative nel caso di perdita dei requisiti di mutualità prevalente	66
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	78
5-08528 Cesario: Attuazione della normativa in materia di riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento	66
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	80
5-08529 Barbato: Revisione del regime tributario dell'energia	67
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	82

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni</i>)	68
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	83
Sull'ordine dei lavori	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).	
Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari, Emilio Zanetti (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	69

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.05.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08436 Della Vedova e Di Biagio: Accertamento delle disponibilità esistenti presso il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sua estensione ai soggetti danneggiati dal fallimento di società emittenti.

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) illustra l'interrogazione, di cui è cofirmatario, sottolineando, preliminarmente, come sia particolarmente lieto di affrontare una questione che aveva già costituito oggetto di un analogo atto sindacato ispettivo, la cui trattazione il Governo aveva chiesto di rinviare, il 14 novembre scorso, per acquisire le notizie necessarie a fornire una risposta esauriente.

Esprime quindi apprezzamento per la volontà, in tal modo manifestata dal Governo, di avviare una ricognizione in merito all'ammontare delle risorse dei cosiddetti conti dormienti – di cui sarebbe fondamentale disporre nell'attuale momento di grave crisi economica –, precisando di avere seguito, quando ha dato il proprio assenso al rinvio dell'interrogazione, il suggerimento del Presidente Conte, che ringrazia.

Rileva, peraltro, come non appaia possibile progettare interventi, segnatamente a favore dei risparmiatori e di quanti hanno subito un ingiusto danno a causa di frodi finanziarie, anche in caso di procedure concorsuali, senza fare chiarezza

sulla questione e, in particolare, senza conoscere l'entità della giacenza complessiva sui predetti conti dormienti.

Auspica, pertanto, che il Sottosegretario possa fornire ogni utile indicazione in proposito.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP) rileva, innanzitutto, come il Sottosegretario, che ringrazia per l'attenzione riservata alla questione sollevata dall'interrogazione, si sia limitato a fornire un quadro della normativa concernente il Fondo per le vittime di frodi finanziarie – già nota agli interroganti –, dichiarandosi, pertanto, insoddisfatto della risposta.

Pur giudicando comunque apprezzabile l'intenzione del Governo di fare chiarezza, evidenzia, quindi, l'opportunità che si proceda in maniera sollecita e concreta nella direzione indicata dall'atto di sindacato ispettivo, osservando che la possibilità, per i titolari dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti dormienti, nonché per i loro aventi causa, di ottenere il rimborso delle somme trasferite al Fondo entro il relativo termine di prescrizione – come ribadito dal Sottosegretario nella risposta, riproponendo una considerazione già espressa il 7 novembre scorso, rispondendo all'interrogazione n. 5-08386 – solleva un problema la cui esistenza è imputabile, da un lato, agli istituti bancari, i quali non hanno svolto un lavoro puntuale, e, dall'altro, alla mancanza di un meccanismo di coordinamento con le autorità competenti.

Ritiene, in particolare, che confondere il problema delle somme da rimborsare agli aventi diritto che ne hanno fatto richiesta – il cui numero nemmeno è noto – con quello delle risorse da utilizzare per i fini indicati dall'atto ispettivo serva soltanto a evitare di affrontare il nocciolo della questione sollevata dagli interroganti, i quali non possono non constatare come sia stata sostanzialmente disapplicata la normativa vigente, la cui mancata attua-

zione ha reso ancora più complessi gli strumenti di gestione del Fondo per le vittime di frodi finanziarie.

Rileva, quindi, come occorra riformare il quadro normativo in materia, attuare un coordinamento tra enti e istituti bancari e procedere ad appurare, in maniera puntuale e aggiornata, il numero dei potenziali beneficiari del Fondo. Oltre a ciò, considera auspicabile, una volta accertata la consistenza delle risorse disponibili, avviare un ragionamento in merito all'ampliamento del Fondo medesimo. In particolare, ciò appare necessario per evitare discriminazioni tra vittime di frodi finanziarie, in base a un'interpretazione parziale della normativa, che non può dare alcun rilievo, ovviamente, alla regione di appartenenza dei soggetti da indennizzare.

Ricorda, infine, come il fatto che alcune migliaia le persone abbiano subito un danno imputabile a una società emittente di titoli obbligazionari – come nel caso della Deiuemar, oggetto della citata interrogazione n. 5-08386 – rappresenti un'impasse sociale di fronte alla quale appare impellente correre ai ripari. Ciò si può fare individuando le modalità più opportune per applicare anche a simili casi la soluzione indicata dagli interroganti, eventualmente previa costituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che sia giunto, a distanza di sette anni dall'istituzione del Fondo per le vittime di frodi finanziarie, il momento di determinarne l'ammontare delle somme disponibili presso il predetto Fondo.

5-08525 Fugatti e Negro: Esenzione dalla ritenuta d'acconto dei contributi versati dai comuni per la gestione in convenzione di servizi scolastici.

Giovanna NEGRO (LNP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Giovanna NEGRO (LNP), nel riconoscere come possa considerarsi acclarata, secondo l'orientamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché della giurisprudenza di legittimità, la natura commerciale dell'attività didattica, invita a considerare, a nome del proprio gruppo, come le scuole paritarie svolgano un ruolo suppletivo, rispetto a quelle statali, in molte aree del Paese, a livello sia di asili nido sia di scuole dell'infanzia.

Ritiene, quindi, che ricorrano tutti i presupposti per modificare la normativa vigente, eliminando l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4 per cento – ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 –, ove i servizi in questione siano finanziati dai comuni, sostanzialmente in sostituzione dello Stato, mediante convenzioni che prevedono l'erogazione di contributi ai soggetti che li forniscono.

In tali ipotesi, poiché gli enti territoriali perseguono finalità istituzionali a scopo esclusivamente socio-educativo, considera ingiusto che lo Stato assoggetti a imposizione i predetti contributi, peraltro lucrando, in tal modo, su operazioni che trovano la propria giustificazione nella mancata organizzazione di corrispondenti servizi da parte dei soggetti pubblici.

5-08526 Graziano: Accertamenti tributari nei confronti del gruppo Google.

Stefano GRAZIANO (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Stefano GRAZIANO (PD), nel ringraziare il Sottosegretario per l'articolata risposta, ritiene tuttavia non ancora soddisfacente l'azione svolta dal Governo per contrastare forme di organizzazione del-

l'*advertising* digitale e, più in generale, dell'e-commerce, che consentono a talune multinazionali – nel caso di specie a Google, il popolare motore di ricerca su Internet – di pagare le imposte connesse all'esercizio delle predette attività in Paesi a fiscalità privilegiata.

Ritiene, in proposito, che l'azione di contrasto dell'evasione, il quale costituisce uno dei principi cardine cui il Governo in carica dichiaratamente si ispira, debba tradursi in iniziative concrete ancora più forti nei confronti di tali multinazionali, tra cui Google, la quale, peraltro, per stessa ammissione dei suoi dirigenti, ha realizzato nel mercato della pubblicità digitale, nel solo 2011, un fatturato valutabile intorno ai 600 milioni di euro.

Nel rilevare, quindi, come il Sottosegretario abbia dato conto delle attività, peraltro già note, compiute dalla Guardia di Finanza e dall'Agenzia delle entrate, relativamente ad attività di controllo fiscale nei confronti di gruppi multinazionali attivi nei settori dell'elettronica e dell'e-commerce, e segnatamente nei confronti del gruppo Google, riconosce l'importanza della comunicazione della Commissione europea sulle modalità concrete di rafforzamento della lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale, anche in relazione ai Paesi terzi, e dei conseguenti provvedimenti che la Commissione medesima ha in animo di adottare entro la fine del 2012.

Ritiene, tuttavia, che il Governo italiano debba svolgere un'azione molto più determinata, in sede europea e anche in Italia, prendendo spunto, ad esempio, dalle analoghe iniziative assunte dalla Francia e dalla Gran Bretagna per far pagare le tasse ai colossi statunitensi del commercio *on-line*.

Sollecita, quindi, il Governo a elaborare interventi concreti a tal fine, anche per evitare che le società italiane operanti nel settore siano assoggettate a un'imposizione più sfavorevole rispetto alle concorrenti estere, incentivando in tal modo la delocalizzazione delle loro attività, e siano poste in una condizione di svantaggio competitivo nei confronti dei quei soggetti

che, grazie ai rilevanti, indebiti risparmi di imposta ottenuti mediante forme di elusione o, addirittura di evasione fiscale, possono porre in essere politiche commerciali molto aggressive.

In conclusione, chiede al Sottosegretario di farsi interprete presso il Governo delle esigenze rappresentate nell'atto di sindacato ispettivo, anche per evitare una palese contraddizione tra le timide azioni finora intraprese nei confronti delle menzionate multinazionali e la volontà, più volte dichiarata dall'Esecutivo, di contrastare con ferma determinazione l'evasione e l'elusione fiscale.

5-08527 Lo Monte e Brugger: Interpretazione della disciplina in tema di devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio di società cooperative nel caso di perdita dei requisiti di mutualità prevalente.

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Siegfried BRUGGER (Misto-Min.ling.) prende atto della risposta del Sottosegretario, che ha fornito, come richiesto dagli interroganti, l'interpretazione del Governo circa la disciplina concernente l'obbligo di immediata devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici in caso di perdita del requisito della mutualità prevalente, a seguito della soppressione delle clausole mutualistiche, nella situazione descritta dall'atto di sindacato ispettivo.

5-08528 Cesario: Attuazione della normativa in materia di riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

Bruno CESARIO (PT) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Bruno CESARIO (PT) ricorda, preliminarmente, come il Governo, in occasione dell'adozione del decreto-legge n. 201 del 2011, e anche successivamente, nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento, avesse attribuito grande rilievo alle disposizioni recate dai commi 9 e seguenti dell'articolo 12, volte a incentivare, principalmente mediante una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti, l'utilizzo delle carte di pagamento.

A tale proposito, rileva come gli annunci enfatici che hanno accompagnato, anche sulla stampa, l'introduzione di tali misure, non si siano tradotti, purtroppo, in fatti concreti.

Infatti, nonostante sia trascorso il termine del 1° giugno 2012, previsto dal menzionato comma 9, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste italiane e il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale, non hanno ancora definito le regole generali per assicurare una riduzione delle predette commissioni a carico degli esercenti, in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

Inoltre, non è nemmeno stato emanato il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsto dal comma 10 dell'articolo 12 in caso di mancata definizione dell'accordo previsto dal già citato comma 9.

In tale contesto, ritiene che la risposta fornita dal Sottosegretario risulti formulata in termini piuttosto fumosi e manchi della necessaria concretezza.

In particolare, giudica grave che sia stato possibile disattendere senza alcuna conseguenza disposizioni che, da un lato, avrebbero dovuto permettere un più efficace contrasto dell'evasione fiscale e, dall'altro, avrebbero consentito di allineare la

realità italiana alle migliori prassi degli altri Paesi europei, sottolineando come l'utilizzo di strumenti di pagamento in alternativa al contante risulti nettamente più basso, in Italia, rispetto alla media europea, proprio a causa del livello troppo elevato delle commissioni praticate sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

Nel ritenere, pertanto, anche in base al tenore della risposta, che il Governo non abbia, in realtà, alcuna intenzione di attuare le predette disposizioni, probabilmente in ragione del fatto che la legislatura volge al termine, invita l'Esecutivo a non eccedere in annunci che, come quello relativo all'utilizzo del telefonino come strumento di pagamento, possono suscitare notevole interesse da parte dei cittadini, ma anche lasciare in essi una sensazione di profonda delusione, ove non siano seguiti da fatti concreti e si risolvano, di conseguenza, soltanto in una beffa.

5-08529 Barbato: Revisione del regime tributario dell'energia.

Francesco BARBATO (IdV) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il sottosegretario Vieri CERIANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesco BARBATO (IdV) si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta, sottolineando in particolare la gravità dell'affermazione, ivi contenuta, secondo la quale il Governo non disporrebbe delle risorse finanziarie necessarie per finanziare la stabilizzazione delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici. Più in generale, evidenzia come l'atteggiamento assunto dall'Esecutivo in merito alle problematiche derivanti dalla tassazione dell'energia, dimostri, per l'ennesima volta, il disinteresse rispetto ad un grave problema dell'economia italiana,

rappresentato dal livello più alto dei costi energetici che le imprese nazionali devono sopportare rispetto ai loro concorrenti europei ed internazionali.

A tale riguardo richiama la vicenda dello stabilimento Alcoa di Portovesme, le cui prospettive di rilancio risultano pregiudicate proprio dall'incapacità del Governo italiano di assicurare alla multinazionale svizzera Glencore, che aveva avanzato una proposta di acquisizione dell'impianto, un prezzo dell'energia pari a quello sostenuto a livello europeo, determinando in tal modo il fallimento delle trattative per l'acquisto del sito produttivo.

Altrettanto grave appare inoltre l'inerzia del Governo rispetto ad ogni ipotesi di agevolazione in favore delle fonti energetiche alternative: a tale proposito sottolinea come tale atteggiamento miope precluderà all'economia italiana importanti opportunità di sviluppo, disincentivando gli investimenti esteri nel nostro Paese, nonché pregiudicando il futuro di molte imprese private, che costituiscono invece un elemento essenziale per la ripresa dell'economia dall'attuale fase di gravissima recessione.

La risposta del sottosegretario lascia inoltre cadere nel vuoto l'appello lanciato nei giorni scorsi dal Presidente di Confindustria Ceramica, il quale aveva evidenziato come il costo dell'energia per usi industriali in Italia sia aumentato complessivamente del 25 per cento, con un'incidenza più che doppia rispetto a quella per le imprese tedesche. Ritiene quindi che l'Esecutivo, e le forze politiche che lo sostengono, siano ormai corresponsabili dello stato di crisi in cui versa l'economia italiana, rappresentando un ostacolo rispetto alle opportunità di lavoro dei disoccupati e dei giovani.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 13.40.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione — Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 novembre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, ricorda che, nella precedente seduta di esame del provvedimento, il Sottosegretario Ceriani aveva formulato alcuni rilievi in merito a taluni aspetti del provvedimento, il cui esame era stato rinviato per consentire al Governo di compiere ulteriori approfondimenti in merito alla natura giuridica dei diritti di porto contemplati dall'articolo 14 e circa il relativo trattamento tributario.

Il sottosegretario Vieri CERIANI ribadisce la non assimilabilità ai tributi dei diritti di porto, i quali hanno natura di corrispettivi e, in quanto tali, dovrebbero essere, in linea di principio, compresi, secondo un'interpretazione sistematica della normativa vigente, tra i ricavi dell'ente portuale assoggettabili all'IRES.

Rileva, peraltro, come sia possibile derogare, come già avvenuto in altri casi, a tale principio generale, e prevedere la non assoggettabilità all'IRES dei predetti diritti di porto, purché sia reperita un'adeguata forma di copertura dei conseguenti oneri finanziari e purché, inoltre, si abbia piena

consapevolezza dell'ulteriore distonia che, in tal modo, si introdurrebbe nell'ordinamento tributario.

Con riferimento, infine, alla richiesta di approfondimenti formulata dal presidente Conte nella precedente seduta, fa presente che non risultano pendenti contenziosi giurisdizionali nei quali sia stata contestata la natura di corrispettivo, anziché di tributo, dei citati diritti.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizione ed osservazioni (vedi allegato 7), la quale riprende alcuni rilievi espressi dal rappresentante del Governo nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento.

In particolare, la condizione segnala la necessità, con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 11-*bis* della legge n. 84 del 1994, introdotto dall'articolo 12 del progetto di legge, il quale stabilisce che il servizio doganale nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico portuale sia svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione che esercita il servizio nei porti di riferimento, di coordinare tale previsione con quella di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, di contenuto quasi identico.

Inoltre l'osservazione di cui alla lettera c) sottolinea, con riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera c), che introduce tra le entrate delle autorità portuali i diritti di porto, l'opportunità di specificare meglio natura e caratteristiche di tale nuova tipologia di entrata.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Sull'ordine dei lavori.

Gianfranco CONTE, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, prima, alla riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti

dei gruppi e, quindi, all'audizione del Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'esame del pacchetto di proposte sulla vigilanza bancaria unica europea.

La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — *Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).

Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari, Emilio Zanetti.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a cir-

cuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Informa quindi che il Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari, Emilio Zanetti, ha comunicato di essere impossibilitato a partecipare all'audizione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Intervengono sui temi oggetto dell'audizione Giuseppe DE LUCIA LUMENO, *Segretario generale dell'Associazione nazionale fra le banche popolari*, e Carlo DEL SERRONE, *Dirigente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari*.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Giampaolo FOGLIARDI (PD), Cosimo VENTUCCI (Pdl) e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Giuseppe DE LUCIA LUMENO, *Segretario generale dell'Associazione nazionale fra le banche popolari*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

5-08436 Della Vedova e Di Biagio: Accertamento delle disponibilità esistenti presso il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sua estensione ai soggetti danneggiati dal fallimento di società emittenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Della Vedova ed altri chiedono quali iniziative si intendano predisporre al fine di procedere all'accertamento, in tempi celeri, delle risorse dei conti dormienti destinate al relativo fondo.

Al riguardo, si fa presente preliminarmente che l'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 23 dicembre 2005 ha costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo per le vittime di frodi finanziarie, alimentato – ai sensi del successivo comma 345 – dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario.

Una prima disciplina di dettaglio contenente le norme atte a garantire l'operatività del Fondo è stata prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007.

In particolare, vengono devoluti al Fondo – da parte dei citati intermediari (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007) gli importi relativi a:

a) depositi di somme di denaro (conti correnti, certificati di deposito, libretto di risparmio, etc.) effettuati presso l'intermediario con obbligo di rimborso (articolo 2, lettera *a*, del decreto del Presidente della Repubblica 116/07) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni;

b) depositi di strumenti finanziari in custodia o in amministrazione (articolo 2, lettera *b*, del decreto del Presidente della Repubblica 116/07) per i quali il titolare del rapporto o i terzi delegati non abbiano effettuato alcuna operazione o movimentazione per un arco di tempo di 10 anni, previa liquidazione degli strumenti stessi con le modalità indicate all'articolo 345-terdecies della Legge finanziaria 2006;

c) assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di 3 anni che decorre dalla emissione dell'assegno (articolo 1, comma 345-ter, della Legge finanziaria del 2006);

d) contratti di assicurazione del ramo vita, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario e le relative somme non siano state reclamate dagli aventi diritto entro il termine di prescrizione (articolo 345-quater della Legge finanziaria 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 40 del 2010);

e) buoni fruttiferi postali emessi dopo il 14 aprile 2001 che non vengano incassati dai beneficiari entro il termine di prescrizione di 10 anni dalla data di scadenza del titolo (articolo 1, comma 345-quinquies, della Legge finanziaria del 2006).

Giova precisare che la « dormienza » non estingue automaticamente il diritto dell'originario titolare del rapporto, ve-

nendo riconosciuto a quest'ultimo o ai suoi aventi causa il diritto ad ottenere il rimborso delle somme trasferite al fondo entro il relativo termine di prescrizione.

L'articolo 4, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 155 del 2008, convertito nella legge n. 190 del 2008, ha affidato la gestione del fondo in questione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, il quale sta provvedendo ad effettuare le procedure di rimborso. Per quanto riguarda, invece, la definizione

dei presupposti e dei criteri per il riconoscimento degli indennizzi ai risparmiatori, vittime di frodi finanziarie, le procedure sono subordinate all'accertamento delle consistenze del fondo, previo rimborso dei titolari dei conti dormienti che ne facciano richiesta.

Pertanto, solo dopo aver definito l'importo disponibile, si potranno individuare criteri, requisiti e condizioni di ammissibilità dei risparmiatori che dovrebbero beneficiare degli indennizzi.

ALLEGATO 2

5-08525 Fugatti: Esenzione dalla ritenuta d'acconto dei contributi versati dai comuni per la gestione in convenzione di servizi scolastici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito all'applicazione della ritenuta di acconto sui contributi erogati dai comuni ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Al riguardo l'Agenzia delle entrate rappresenta quanto segue.

L'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che «le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali».

Come chiarito dall'Amministrazione finanziaria nelle risoluzioni n. 166/E del 21 aprile 2006 n. 108/E del 4 agosto 2004, la disposizione in commento individua i soggetti su cui grava l'obbligo di operare la ritenuta, identificandoli nelle regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e privati, e subordina l'applicabilità della ritenuta d'imposta a condizione che i destinatari dei contributi siano imprese e che i contributi siano destinati all'acquisto di beni strumentali.

La ritenuta in argomento è operata a titolo di acconto dell'imposta sui redditi e, pertanto, costituisce un anticipo del prelievo tributario sull'importo dei contributi che concorreranno alla determinazione del reddito d'impresa in capo ai percipienti.

Con particolare riferimento alla prima delle due condizioni menzionate, concernente la natura dei soggetti destinatari dell'erogazione, l'Agenzia precisa nei richiamati documenti di prassi che la ritenuta di cui trattasi deve essere operata anche in relazione ai contributi erogati agli enti non commerciali, nella misura in cui tali contributi afferiscano all'attività commerciale svolta dagli stessi.

Pertanto, ai fini dell'applicabilità della disposizione recata dall'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, occorre verificare se l'attività svolta dai percipienti con l'utilizzo di tali contributi sia qualificabile come attività d'impresa.

Al riguardo, in merito alla qualificazione tributaria dell'attività didattica, la risoluzione n. 66/E del 23 maggio 2000, nel richiamare la sentenza della Corte di Cassazione, sez. L, civ., n. 9395 del 6 giugno 1995, ha precisato che l'attività di insegnamento ha natura commerciale.

In particolare, secondo la Corte di Cassazione «l'istituto scolastico deve essere inquadrato fra le imprese industriali, ai sensi dell'articolo 2195, n. 1, codice civile – che comprende nel settore industriale anche le imprese che producono servizi – in quanto, quale attività economica organizzata che utilizza un complesso strumentale costituito da fattori materiali e personali (articolo 2082 codice civile), produce un servizio rappresentato dalla diffusione del sapere e della scienza (...)».

In sostanza, l'applicabilità della ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, deriva dalla natura commerciale dell'attività finanziata con i contributi, prescindendo dalle finalità di pubblica utilità e dall'assenza di scopo di lucro in capo ai destinatari delle somme.

Pertanto, ai fini dell'applicazione del citato articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, non appaiono pertinenti le osserva-

zioni con le quali l'Onorevole interrogante evidenzia che « l'ente territoriale in parola persegue finalità istituzionali a scopo "esclusivamente socio-educativo" ».

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, l'Agenzia delle entrate fa presente che la richiesta degli Onorevoli interroganti di esentare dalla ritenuta d'acconto i contributi versati da Comune di Arcole, in favore di un Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza cui ha affidato della scuola d'infanzia e del nido integrato, non possa trovare accoglimento.

ALLEGATO 3

**5-08526 Graziano: Accertamenti tributari
nei confronti del gruppo Google.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel documento di sindacato ispettivo in esame viene dettagliatamente descritta la condotta tenuta da alcune società multinazionali nel settore del commercio elettronico le quali, pur operando all'interno del territorio italiano, riescono a trasferire i propri profitti verso paesi a bassa fiscalità. In particolare, l'Onorevole interrogante ha riferito che la società multinazionale Google avrebbe escogitato un meccanismo che le consentirebbe di trasferire in Irlanda i profitti da essa realizzati in Italia, al fine di assoggettarli ad un regime fiscale più favorevole. Conseguentemente, l'interrogante chiede se l'Amministrazione finanziaria stia verificando attentamente la condotta tenuta dalla società Google ed, inoltre, chiede al Governo quali misure ed interventi, anche di carattere normativo, intenda adottare nei riguardi delle società multinazionali attive nel settore dell'economia digitale.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Su delega dalla locale Procura della Repubblica, infatti, il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Milano ha proceduto ad escutere a sommarie informazioni alcuni dipendenti della società GOOGLE ITALY S.r.l., allo scopo di acquisire elementi di dettaglio circa l'organizzazione amministrativa, finanziaria e commerciale dell'azienda.

L'iniziativa era finalizzata a verificare la corretta interpretazione ed applicazione della normativa fiscale, con particolare riguardo ai rapporti scaturenti dal contratto di « Marketing and Services Agreement » posto in essere tra le società di

diritto estero GOOGLE Inc. e, successivamente, GOOGLE IRELAND Ltd. e la GOOGLE ITALY S.r.l.

Nel mese di maggio 2007 il predetto Nucleo ha quindi avviato una verifica fiscale nei confronti della GOOGLE ITALY S.r.l., in un secondo momento estesa anche alle citate consociate estere.

L'attività ispettiva era volta principalmente a riscontrare l'esistenza dei requisiti normativi previsti per la configurabilità in capo alla citata società italiana di una stabile organizzazione in Italia delle suddette società estere.

I verificatori, infatti, applicando al caso in esame le disposizioni previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra il Governo della Repubblica Italiana ed i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica d'Irlanda, hanno appurato:

a) l'esistenza in Italia di uno specifico luogo, costituito da un'installazione materiale, attraverso la quale GOOGLE IRELAND Ltd e GOOGLE Inc. hanno svolto in maniera strumentale e non ausiliaria la propria attività;

b) che la disponibilità di tale luogo è stata inequivocabilmente continuativa e tale da integrare il requisito della fissità dell'attività sul territorio nazionale;

c) che l'organizzazione dei mezzi, di concerto con le risorse umane impiegate sul territorio italiano, è stata idonea, prodromica e finalizzata alla produzione dell'intero reddito sviluppato in Italia, attraverso la stipula dei contratti con i clienti italiani;

d) che l'assoggettamento ad imposizione in Italia dei ricavi maturati sul territorio nazionale è stato in realtà eluso sulla base dei contenuti del citato contratto di servizi generali, artatamente posto in essere con la sola finalità di simulare l'esercizio da parte di GOOGLE ITALY S.r.l. di una mera attività ausiliaria e preparatoria, che non ha tuttavia trovato alcun riscontro negli elementi di fatto acquisiti.

Alla luce delle citate risultanze, il Reparto operante ha pertanto ritenuto che la GOOGLE ITALY S.r.l. fosse da considerare la stabile organizzazione della GOOGLE Inc. e della GOOGLE IRELAND Ltd. (per i relativi periodi oggetto di verifica), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 162 T.U.I.R. e dall'articolo 5 – paragrafo 5 – del modello di convenzione OCSE, ripreso dalle specifiche convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate tra l'Italia ed i due Paesi di residenza delle società sopra menzionate (USA e Irlanda).

Conseguentemente, all'esito delle verifiche eseguite nei confronti delle menzionate società con riferimento al quinquennio 2002-2006, lo stesso Reparto ha complessivamente segnalato, fra l'altro, ai competenti Uffici Finanziari:

elementi positivi di reddito non dichiarati per un importo di oltre 240 milioni di euro, atteso che, sotto il profilo strettamente contabile e fiscale, in linea con quanto pattuito con le richiamate consociate, la società italiana del gruppo si era limitata a dichiarare, quali unici componenti positivi, le provvigioni percepite a fronte delle prestazioni rese alla GOOGLE IRELAND e, precedentemente, alla GOOGLE Inc., anziché dichiarare in Italia l'intero volume commerciale sviluppato;

I.V.A. relativa e dovuta per un importo complessivo pari ad oltre 96 milioni di euro, quale effetto del mancato assoggettamento ad I.V.A. delle prestazioni di servizio effettuate sul territorio nazionale da GOOGLE ITALY S.r.l. per conto di GOOGLE Inc. e GOOGLE IRELAND Ltd.

Il Comando Generale della Guardia di Finanza riferisce infine, che in data 26 novembre 2012 il predetto Nucleo di polizia tributaria di Milano ha altresì avviato una verifica fiscale extraprogramma nei confronti della società GOOGLE ITALY SRL a socio unico, finalizzata al riscontro del corretto adempimento degli obblighi fiscali in Italia.

Con riferimento alla menzionata attività di verifica da parte della Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate sta attualmente passando al vaglio la sostenibilità dei rilievi mossi nei processi verbali di constatazione, anche sulla base di un costante scambio informativo e coordinamento operativo con la Guardia di Finanza.

L'Agenzia delle entrate evidenzia che le fattispecie richiamate dall'Onorevole interrogante si rivelano difficilmente aggredibili attraverso le logiche tradizionali del controllo.

Pertanto, al fine di contrastare efficacemente fenomeni di pianificazione fiscale aggressiva aventi scala transnazionale, l'Agenzia delle Entrate sta procedendo, in base ad un primo screening delle risultanze dell'attività di tutoraggio dei grandi contribuenti, a una selezione di posizioni che possano dare luogo ad una mirata attività di controllo fiscale nei confronti dei gruppi multinazionali attivi nel settore dell'elettronica e dell'e-commerce e le cui strategie fiscali sono oggetto di attenzione da parte dell'opinione pubblica italiana ed internazionale.

In merito alla questione oggetto del presente documento, il Dipartimento delle Finanze rappresenta che, nelle sedi multilaterali l'Italia sta prestando un crescente impegno nei lavori trasversali in materia di erosione delle basi imponibili e spostamento artificioso degli utili verso giurisdizioni maggiormente attraenti dal punto di vista fiscale. In sede OCSE, nel settore delle imposte dirette, ed in particolare per ciò che attiene ai lavori relativi al Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni è attualmente in fase di elaborazione un documento in materia di stabile orga-

nizzazione, disponibile anche sul sito dell'organizzazione internazionale al fine di una consultazione pubblica.

Si segnala, inoltre, che, così come segnalato dall'Onorevole interrogante, la Commissione Europea si sta occupando della tematica in questione denominata in ambito internazionale « profit shifting » nell'ambito della lotta contro le frodi e l'evasione fiscale. In particolare, si richiama la Comunicazione della Commissione *on concrete ways to reinforce the fight against tax fraud and tax evasion including in relation*

to third countries del luglio 2012, presentata all'Ecofin del 13 novembre 2012, all'interno della quale viene reso noto che la Commissione sta predisponendo un « Action Plan » e una Raccomandazione avente ad oggetto i paradisi fiscali e la pianificazione fiscale aggressiva.

Tali provvedimenti saranno adottati dall'Esecutivo comunitario entro la fine del 2012 per essere così discussi nell'ambito dei lavori del Consiglio durante il primo semestre 2013 sotto la Presidenza di turno irlandese.

ALLEGATO 4

5-08527 Lo Monte e Brugger: Interpretazione della disciplina in tema di devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio di società cooperative nel caso di perdita dei requisiti di mutualità prevalente.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Lo Monte ed altri, chiedono quale interpretazione venga data in tema di obbligo di immediata devoluzione del patrimonio sociale ai fondi mutualistici in caso di perdita della mutualità prevalente a seguito della soppressione delle clausole mutualistiche.

Al riguardo, occorre premettere che la materia trattata esula dalla competenza del Ministero dell'economia e delle finanze e, pertanto, si risponde sulla base degli elementi forniti dal Ministero della giustizia e dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 2545-*octies* codice civile, novellato, da ultimo, dalla legge n. 99 del 2009, disciplina la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente (con conseguente venir meno delle agevolazioni fiscali previste) prevedendola in due ipotesi:

a) qualora non vengano rispettati, per due esercizi consecutivi, i parametri indicati dall'articolo 2513 codice civile; in questo caso, la ripercussione sulla qualifica della società avrà luogo soltanto al termine del secondo esercizio e potrà essere rilevata esclusivamente in sede di approvazione del relativo bilancio;

b) qualora l'ente sociale abbia soppresso dal proprio statuto le clausole antilucrative previste dall'articolo 2514 codice civile.

La cooperativa che cessa di essere « a mutualità prevalente » ha l'obbligo di im-

putare a riserve indivisibili il valore effettivo dell'attivo patrimoniale, a cui i soci non possono attingere. Tale obbligo sorge sia nell'ipotesi di modificazione delle clausole statutarie di cui all'articolo 2514 codice civile, sia nell'ipotesi, involontaria, in cui la società non rispetti i parametri di cui all'articolo 2513 codice civile ed abbia emesso strumenti finanziari. L'obbligo di determinare il maggior valore economico dell'attivo patrimoniale rispetto a quello contabile è dettato dalla volontà del legislatore di far emergere le risorse patrimoniali occultate dai criteri di redazione del bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. In sostanza, si vuole evitare che i soci lucrino (mediante lo scioglimento e la distribuzione delle riserve) sul patrimonio accumulato dalla società anche grazie ad un trattamento fiscale agevolato e destinato, per tale ragione, a confluire nei fondi mutualistici dopo lo scioglimento della società.

Pertanto, deve escludersi che la società cooperativa privata della qualifica di « cooperativa a mutualità prevalente », debba devolvere ai fondi mutualistici il patrimonio corrispondente alle riserve indivisibili e ciò poiché posto che la disposizione di cui all'articolo 17 della legge n. 388 del 2000 (che lo prevede per l'ipotesi di soppressione delle clausole statutarie antilucrative di cui all'articolo 26 della cosiddetta legge Basevi) deve intendersi abrogata a seguito della modifica dell'articolo 2545-*octies* codice civile, novellato, come già detto, dalla legge n. 99 del 2009.

Sulla questione il Ministero dello sviluppo economico ha ulteriormente preci-

sato che la legge n. 99 del 2009 (cosiddetta Legge Sviluppo) ha introdotto alcune modifiche nella disciplina civilistica ed amministrativa delle società cooperative, semplificando da un lato alcune incombenze formali e dall'altro rendendo più rigorosa l'attività di revisione.

Con riferimento all'attività di vigilanza sulle cooperative, viene innanzitutto disposto che gli uffici amministrativi preposti alla stessa assolvano i compiti loro affidati esclusivamente nell'interesse pubblico. Inoltre, con riferimento all'attività di accertamento dei requisiti mutualistici, essa sarà svolta in via esclusiva dal Ministero dello sviluppo economico.

Quest'ultima disposizione è connessa con l'introduzione dell'obbligo di comunicare annualmente mediante strumenti informatici, all'Albo delle cooperative, le notizie di bilancio che dimostrino i requi-

siti di mutualità prevalente; infatti, la gestione diretta di queste informazioni, che sono inviate per il tramite del Registro delle Imprese, rende immediato l'accertamento da parte del Ministero. Infine, la normativa in esame ha previsto l'introduzione di pesanti sanzioni nel caso di omessa o ritardata comunicazione delle notizie di bilancio ai fini della dimostrazione della sussistenza o della perdita della mutualità prevalente.

Atteso che la funzione del bilancio straordinario è quella di « fissare, fotografandola » la situazione patrimoniale-finanziaria dell'ente al momento della perdita della qualità di cooperativa a mutualità prevalente, l'obbligo devolutorio scatta non già in caso di perdita della predetta qualità, ma unicamente in caso di sua trasformazione e/o scioglimento.

ALLEGATO 5

5-08528 Cesario: Attuazione della normativa in materia di riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'Onorevole Cesario chiede quali siano le motivazioni della mancata emanazione del decreto ministeriale previsto dai commi 9 e 10, dell'articolo 12, del decreto legge n. 201 del 2011 e quali iniziative si intendano assumere affinché tale atto possa essere emanato e concretamente entrare in vigore.

Al riguardo, sentito anche il Ministero dello sviluppo economico, si fa presente che i commi 9, 10 e 10-bis dell'articolo 12, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011 come in parte sostituiti e, poi, successivamente modificati dal decreto-legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27 del 2012 avevano previsto che l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società Poste Italiane S.p.A., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a livello nazionale avrebbero dovuto definire, entro il 1° giugno 2012, e successivamente applicare, le regole generali per assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole di concorrenza.

Le regole generali sarebbero state definite tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo le com-

ponenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell'operazione, da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il numero e la frequenza delle transazioni.

Successivamente, dopo un periodo di applicazione transitoria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d'Italia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, avrebbe dovuto valutare l'efficacia delle misure definite dalle citate regole generali.

Tuttavia, tali regole, nonostante la serie di incontri tecnici tenuti presso il MEF, non sono state ancora individuate.

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico, anche al fine di valutare le criticità connesse alle attuali modalità di pagamento presenti in taluni settori commerciali, sono stati organizzati ulteriori incontri tecnici tra gli operatori bancari e la rappresentanza dei gestori che operano nel settore della vendita dei carburanti, nonché i rappresentanti dei fornitori dei prodotti petroliferi, tenuto conto che il comma 7, dell'articolo 34, della legge 12 novembre 2011, n. 183, stabilisce che le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. Tale previsione è destinata ad essere disapplicata all'atto della individuazione delle richiamate regole di trasparenza del settore e confluire, quindi, nelle regole generali definite con il decreto in questione.

Gli incontri presso il MISE si sono tenuti ad agosto 2012 e, negli ultimi mesi, sono state organizzate ulteriori riunioni, con gli uffici del MEF ed i rappresentanti della Banca d'Italia, per procedere ad integrare il decreto in tempi brevi con una disciplina che contemperì i diversi interessi e che promuova gli strumenti di pagamento elettronico nei vari mercati, compreso quello dei carburanti, senza condizionare le regole della libera concorrenza nella connessa gestione dei servizi bancari.

Il Ministero dello sviluppo economico ha precisato che le istituzioni competenti, anche alla luce delle norme contenute nel decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (A.S. 3533 – attualmente all'esame della X Commissione – Senato), volte alla promozione della cultura digitale nella Pubblica amministrazione e la dematerializzazione dei sistemi di pagamento, attraverso la promozione dell'uso di carte di credito e di debito, nonché l'uso di ulteriori strumenti di pagamento elettronici, comprese le tecnologie mobili, stanno verificando l'armonizzazione della decretazione richiesta dai citati articoli, nell'ambito della più ampia strategia segnata dai lavori della Cabina di regia dell'Agenda digitale italiana.

Infatti, la strategia nazionale per la crescita del Paese, oltre alla digitalizzazione dei rapporti con le amministrazioni e l'implementazione dell'uso dei sistemi di pagamento diversi dal contante verso la pubblica amministrazione, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, siano tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito: anche in questi casi, la norma primaria stabilisce che le modalità operative concrete della prevista dematerializzazione dei pagamenti sia rimessa a successivi decreti ministeriali (articolo 15, decreto-legge n. 179 del 2012).

Gli uffici tecnici, a conclusione degli incontri e degli approfondimenti, stanno effettuando le ultime verifiche in termini di trasparenza e concorrenzialità degli effetti previsti dall'applicazione della norma regolamentare, onde provvedere alla rapida adozione del provvedimento.

Sulla questione la Banca d'Italia tramite la Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio, ha comunicato che, ad oggi, non risultano segnalati alla Banca d'Italia episodi di applicazione di commissioni a carte di credito per l'effettuazione di transazioni esenti ai sensi di legge.

ALLEGATO 6

5-08529 Barbato: Revisione del regime tributario dell'energia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante chiede al Governo quali misure intenda adottare:

per riformare il sistema tributario al fine di ridurre i costi dell'energia elettrica gravanti sulle imprese e sulle famiglie;

per vigilare in sede di discussione di revisione della Direttiva comunitaria 2003/96/CE sulla tassazione dell'energia per evitare che possano essere introdotti, a livello europeo, elementi di aggravio per il sistema energetico nazionale;

per stabilizzare in via definitiva il regime tributario agevolativo delle detrazioni per riqualificazione energetica degli edifici in misura pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare, attualmente previste fino al 30 giugno 2013 dall'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Al riguardo, il Dipartimento delle Finanze ha formulato le seguenti osservazioni.

Preliminarmente si precisa che il carico fiscale per il costo dell'energia per uso industriale costituisce solo una componente minima del costo complessivo sul quale gravano in misura predominante tutti gli altri oneri accessori, non aventi natura fiscale.

La predetta proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE, che ristrutturata il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e di elettricità, è stata presentata dalla Commissione nel corso del 2011 ed è stata oggetto di numerose discussioni nell'ambito del Gruppo Questioni Fiscali del Consiglio. All'esito di tali discussioni, la Presidenza Cipriota, attualmente in carica, ha elaborato un testo di compromesso, nel quale vengono espressamente previsti livelli minimi di tassazione, stabilendo contestualmente che tali livelli sono determinati in base a due componenti di riferimento, una relativa alle emissioni di CO₂ e l'altra relativa al potere energetico dei singoli prodotti.

Agli Stati Membri è, comunque, riconosciuta la facoltà di esprimere livelli di tassazione nazionale in un'unica aliquota o in tassazioni separate, nel rispetto dei livelli minimi specificati nella direttiva.

La struttura della tassazione così delineata è stata condivisa dalla maggioranza degli Stati Membri.

Con riguardo, infine, alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, il Dipartimento ha rappresentato che la stabilizzazione di tale misura agevolativa, attualmente prorogata fino al 30 giugno 2013, determinerebbe oneri a carico del bilancio dello Stato che, pertanto, necessiterebbero di un'ideale copertura finanziaria.

ALLEGATO 7

**Riforma della legislazione in materia portuale
(C. 5453, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, recante « Riforma della legislazione in materia portuale »;

rilevato, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come il provvedimento incida sia sulla disciplina delle concessioni relative ai beni del demanio marittimo portuale, sia sulla tipologia e sul regime tributario delle entrate delle autorità portuali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento al comma 3 del nuovo articolo 11-*bis* della legge n. 84 del 1994, introdotto dall'articolo 12 del progetto di legge, il quale stabilisce che il servizio doganale nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico portuale sia svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, provveda la Commissione di merito a coordinare tale previsione con quella di cui all'articolo 46, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, che ha contenuto quasi identico;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 3, terzo periodo, del nuovo articolo 4 della legge

n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 2 del progetto di legge, il quale prevede che nei porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali possono essere individuate, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti, specifiche aree finalizzate al controllo del traffico marittimo, e alle altre esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, nonché delle Forze dell'ordine e dei Vigili del fuoco, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che il predetto decreto ministeriale sia adottato anche con il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di tener meglio conto delle esigenze del Corpo della Guardia di finanza, la quale svolge anche nelle aree portuali funzioni di polizia economica e finanziaria, oltre a concorrere al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) con riferimento al comma 2, primo periodo, del nuovo articolo 5-*ter* della legge n. 84, introdotto dall'articolo 6 del progetto di legge, il quale consente all'autorità portuale di rilasciare atti di concessione dei beni demaniali, di durata fino ad un massimo di sessanta anni nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale, anche mediante interventi di riqualificazione, riadattamento, realizzazione di spazi e localizzazione di attività a servizio della collettività, verifichi la Commissione di merito se la previsione di una durata così ampia della concessione risulti compatibile con la disciplina comunitaria;

c) con riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera c), la quale, modificando l'articolo 13, comma 1, della legge n. 84, introduce, nel novero delle entrate delle autorità portuali, i diritti di porto, valuti la Commissione di merito l'opportunità di dettagliare meglio la previsione, in quanto il provvedimento non contiene alcuna definizione di tale nuova tipologia di entrata;

d) con riferimento al comma 10 dell'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, come sostituito dall'articolo 17 del provvedimento, il quale, nel definire gli obblighi documentali gravanti sui soggetti che intendono partecipare alla procedura per il rilascio di concessioni su aree demaniali e banchine, nonché per la realizzazione di e gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali, fa riferimento, alla lettera c), al fatto che l'impresa richiedente è responsabile nei confronti « dell'autorità portuale di interesse statale », valuti la Commissione di merito l'opportunità di riformulare tale disposizione, in quanto la normativa non prevede differenti tipologie di autorità portuali;

e) con riferimento al comma 13 del citato articolo 18 della legge n. 84, il quale

prevede, tra l'altro, che, all'atto del rilascio delle concessioni relativi ai beni del demanio marittimo e portuale, il concessionario deve indicare la struttura di controllo, ovvero i soggetti che esercitano il controllo sul concessionario stesso, ed è obbligato a informare preventivamente circa le modifiche delle partecipazioni l'autorità portuale, la quale « può indicare eventuali ragioni che essa ravvisi discendere sul rapporto concessorio, ai fini del suo mantenimento o della sua revoca », valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare in termini più espliciti che, nell'ipotesi ivi indicata, l'autorità portuale ha il potere di revocare la concessione in relazione alle modifiche delle partecipazioni societarie;

f) con riferimento all'articolo 18 del progetto di legge, il quale interviene sulla disciplina fiscale delle entrate delle autorità portuali, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della rubrica dell'articolo, la quale fa riferimento alle « autorità portuali di interesse statale », in quanto, come già segnalato, la normativa non prevede differenti tipologie di autorità portuali.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti 85

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Subiaco il 24 ottobre 2012 85

ALLEGATO 1 (Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Subiaco il 24 ottobre 2012) . 94

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'avvocato Olga Cuccurullo a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 161 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) 86

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione 87

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Seguito dell'esame e rinvio) 87

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione in Italia. C. 4371 Rampelli (Esame e rinvio) 88

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio) 91

ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi) 95

Sui lavori della Commissione 91

AVVERTENZA 93

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 novembre 2012.

Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.10 alle 10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paola FRASSINETTI.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla missione svolta a Subiaco il 24 ottobre 2012.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, svolge le comunicazioni sulla missione in oggetto (vedi allegato 1).

La Commissione prende atto delle comunicazioni rese.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI, indi del presidente Manuela GHIZZONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi.

La seduta comincia alle 14.40.

Proposta di nomina dell'avvocato Olga Cuccurullo a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 161.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno rinviata nella seduta del 27 novembre 2012.

Gabriella CARLUCCI (UdCpTP), *relatore*, ricorda che nella seduta di ieri era stato richiesto l'intervento di un rappresentante del ministero dell'economia e delle finanze, al fine di approfondire il curriculum dell'avvocato Cuccurullo. Osserva, come in ogni caso, il sottosegretario Cecchi saprà fornire alla Commissione gli opportuni chiarimenti.

Il sottosegretario Roberto CECCHI dichiara di aver preso atto della designazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze, dovendosi ritenere che sia la persona idonea a svolgere il ruolo a cui viene preposta, pur aspettando di conoscere le motivazioni della nomina stessa da parte del dicastero che ha provveduto alla nomina.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, tiene a ribadire i motivi di perplessità esposti nella seduta di ieri. Osserva, quindi, come un primo motivo riguardi la necessità di valorizzare le competenze del settore, che non sono quelle meramente economiche vantate dall'avvocato Cuccurullo. Rileva, inoltre, come non sia possibile proseguire nell'adozione di un metodo così scarsamente efficiente per le nomine negli enti pubblici, che preclude in sostanza al Parlamento un'approfondita conoscibilità del curriculum dei candidati. Osserva, infine, come la nomina di persone con professionalità che siano pertinenti al settore aiuterebbe senz'altro a condurre una buona gestione dell'ente.

Paola GOISIS (LNP) si associa alle considerazioni dell'onorevole De Biasi, manifestando perplessità per la nomina di una dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze, quando invece anche all'esterno si sarebbero potute trovare persone con professionalità più pertinenti al settore. Stigmatizza, quindi, il fatto che le proposte di nomina negli enti pubblici abbiano sempre ad oggetto persone che dal cognome sono di chiara provenienza dal centro e sud Italia, atteggiamento, questo, che non contribuisce all'unità del paese. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL), pur preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di nomina in esame, condivide le perplessità dell'onorevole De Biasi sul metodo seguito per l'individuazione della candidata, non essendosi quest'ultima mai occupata del settore cinematografico, ma avendo soltanto competenze economiche.

Giuseppe GIULIETTI (Misto), pur preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di nomina in esame, anche a nome del suo gruppo, condivide i rilievi critici espressi dall'onorevole De Biasi e

dall'onorevole Barbieri. Considerando che l'ente è stato abbandonato da troppo tempo a se stesso, pur rappresentando un patrimonio comune della cultura italiana, chiede che la Commissione proceda all'audizione del nuovo presidente dell'ente appena esso si insedierà.

Pierfelice ZAZZERA (IdV), riservandosi di decidere se astenersi o votare in senso contrario alla proposta di nomina in esame, rileva come il mondo del cinema avrebbe potuto offrire un ventaglio di donne più che adeguato da scegliere per il ruolo in questione, piuttosto che un commissario liquidatore del Ministero dell'economia e delle finanze, come invece è accaduto. Osserva, quindi, che sarebbe stata opportuna la presenza del ministro Grilli per spiegare i motivi per cui non sia stata selezionata una figura femminile nell'ambito del mondo del cinema.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	32
Votanti	31
Astenuti	1
Maggioranza	16
Hanno votato <i>sì</i>	23
Hanno votato <i>no</i>	8

La Commissione approva.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Bachelet, Barbieri, Carlucci, Cavalotto, Coscia, De Biasi, De Pasquale, De Torre, Di Centa, Frassinetti, Ghizzoni, Gianni, Giuliotti, Goisis, Grimoldi, Lainati, Levi, Lolli, Mazzarella, Mazzuca, Murgia,

Palmieri, Pes, Rampelli, Rivolta, Rossa, Antonino Russo, Scalera, Siragusa, Tocci e Zazzera.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali, Roberto Cecchi, e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Elena Ugolini.

La seduta comincia alle 15.05.

Sui lavori della Commissione.

Antonio PALMIERI (PdL) chiede che la Commissione proceda all'audizione dell'ingegner Agostino Ragosa, di recente nominato direttore dell'Agenzia per l'Italia Digitale, strumento cardine per la realizzazione della cosiddetta Agenda Digitale che costituisce uno dei punti qualificanti del programma del Governo.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, assicura che la richiesta di audizione dell'ingegner Agostino Ragosa sarà valutata in sede di Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentati dei gruppi.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Nuovo testo Doc. XXII, n. 32.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2012.

Paola FRASSINETTI (PdL), *presidente*, avverte che sul nuovo testo della proposta

di legge in esame la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso un parere favorevole con osservazioni e la II Commissione (Giustizia) ha espresso un parere favorevole. Si resta in attesa dell'espressione di parere di competenza delle Commissioni V (Bilancio) e VI (Finanze). Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta

Propone di passare quindi all'esame della proposta di legge n. 4371.

La Commissione concorda.

Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione in Italia.

C. 4371 Rampelli.

(Esame e rinvio).

Paola FRASSINETTI (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge n. 4371 in esame reca disposizioni per la conoscenza, la salvaguardia, il recupero, il completamento e la valorizzazione culturale e turistica delle città e dei nuclei di fondazione in Italia. Le relative definizioni sono recate dall'articolo 2. In particolare, si definiscono « città di fondazione », i centri urbani concepiti con un progetto unitario fra gli anni Venti e Quaranta dello scorso secolo, anche se realizzati in epoca successiva, e specificamente indicati nella tabella A allegata; la stessa, peraltro, include anche frazioni e borghi; « nuclei di fondazione », i quartieri, i borghi o le frazioni di centri urbani concepiti nel medesimo ventennio sulla base di una progettazione urbanistica unitaria, sorti anche a seguito di eventi bellici o calamitosi, ovvero a seguito di trasferimento dell'abitato in altra sede definita, in omogeneità con lo stile architettonico dell'epoca. Rileva che all'articolo 2, occorre fare riferimento alla tabella A anche nel comma 2, nonché, conseguentemente, inserire il riferimento al comma 2 anche nella rubrica della tabella. Inoltre, al medesimo comma 2, occorre risolvere la discrasia derivante dall'utilizzo dell'aggettivo « coevi », al contempo facendosi riferimento alla proget-

tazione omogenea allo stile architettonico « dell'epoca », che sembrerebbe presupporre – come la stessa relazione illustrativa suggerisce – la possibilità di realizzazione successiva al ventennio anche per i nuclei di fondazione. In base all'articolo 3, l'elenco delle città e dei nuclei di fondazione è aggiornato ogni anno dal Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base delle indicazioni inviate dai comuni a seguito del censimento del proprio territorio. Il medesimo articolo, inoltre, dispone che Latina è dichiarata « capitale » delle città di fondazione. Rilevo che si intenderebbe che l'espressione « capitale » sia utilizzata in senso atecnico. Rilevo, inoltre, che all'articolo 3, comma 2, sembrerebbe opportuno sostituire la parola « capitale » con « capofila ». Per completezza, ricorda che nel 2007 è stato siglato un protocollo di intesa di durata triennale fra la Provincia di Latina e i comuni di Alghero, Arborea, Latina, Predappio, Torviscosa e Tergu, per l'elaborazione e l'attuazione di un programma integrato volto alla valorizzazione del patrimonio architettonico e ambientale delle città di fondazione. La provincia di Latina è stata individuata quale ente capofila del progetto.

Osserva quindi che l'articolo 1, richiamando anche l'articolo 9 della Costituzione e « le risoluzioni del Consiglio dell'Unione europea sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale », dispone, tra l'altro, che la Repubblica dichiara il « preminente interesse nazionale » del patrimonio architettonico e urbanistico delle città e dei nuclei di fondazione, in considerazione dell'importanza storico-artistica che essi rivestono per la cultura e l'identità italiane. In relazione alla circostanza che il vigente Codice dei beni culturali prevede che alla « dichiarazione dell'interesse culturale » si addiende ad opera del Ministero e all'esito di un procedimento che vede il coinvolgimento della soprintendenza, rileva che occorrerebbe chiarire quali effetti si intenda conseguire con la previsione indicata e valutare l'utilizzo della locuzione « preminente interesse nazionale ». L'articolo 1 dispone,

inoltre, che è avviata la procedura necessaria per l'inserimento delle città e dei nuclei di fondazione nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco. Rileva che occorre chiarire la previsione, considerato che la titolarità ad avanzare domanda per l'inserimento di un sito nella lista del patrimonio Unesco fa capo al Ministero, sulla base delle domande inviate dalle amministrazioni competenti per la gestione del sito. Infatti l'inserimento nella lista del Patrimonio mondiale Unesco avviene nel rispetto delle norme e dei criteri individuati sulla base della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale e delle Linee Guida Operative. Le procedure prevedono che ogni Stato presenta periodicamente al Comitato del patrimonio mondiale istituito presso l'Unesco, responsabile della selezione, un elenco dei beni, situati sul proprio territorio, che intende includere (cosiddetta lista propositiva), corredato da idonea documentazione. Il Ministero svolge al riguardo la funzione di coordinamento delle istanze italiane. Le amministrazioni competenti per la gestione del sito inviano le domande al Presidente del Gruppo di lavoro interministeriale presso il medesimo Ministero, che ogni anno decide in merito alla lista da presentare. Rileva che all'articolo 1, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di esplicitare il riferimento alla risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale, poiché non risultano ulteriori risoluzioni su tali tematiche. Gli articoli 4 e 5 riguardano la definizione delle aree di intervento e la programmazione degli interventi. In particolare, l'articolo 4 dispone che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, i comuni, d'intesa con le soprintendenze competenti, individuano i monumenti, i luoghi e gli edifici di interesse storico-architettonico, nonché ogni altro elemento tradizionale e caratteristico del contesto cittadino, da salvaguardare e valorizzare, elaborano le proposte di intervento e le trasmettono al Ministero, con la relativa documentazione. Rileva che all'articolo 4

deve essere chiarito che si tratta dei comuni nel cui territorio ricadono le aree elencate in tabella A. Ai sensi dell'articolo 5, sulla base delle proposte formulate dai comuni, il Ministro per i beni e le attività culturali approva, con decreto, un piano pluriennale di interventi, indicando gli strumenti, le procedure di attuazione e i soggetti beneficiari. Il piano – che può essere variato o aggiornato nel corso della sua validità, peraltro non indicata reca iniziative per il recupero, la salvaguardia e il restauro dei beni architettonici e del patrimonio edilizio delle città e dei nuclei di fondazione; la predisposizione di nuove strategie di sviluppo locale finalizzate al completamento urbanistico dei progetti originari, anche attraverso interventi di sostituzione edilizia, con miglioramento di accessibilità e fruizione; la creazione di nuovi insediamenti urbani o di elementi di arredo e decoro urbani, coerenti, dal punto di vista estetico, con l'architettura tradizionale e razionalista; il rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree interessate. Osserva che la questione deve essere valutata anche dal punto di vista della copertura degli oneri indicata dall'articolo 8. In proposito, riterrebbe opportuno valutare l'opportunità di specificare che cosa si intende per « creazione di nuovi insediamenti urbani », atteso che non è chiaro se la norma comprende nel piano di interventi anche la costruzione di nuovi quartieri; tale specificazione appare opportuna anche in considerazione delle finalità della proposta di legge esplicitate all'articolo 1, che fanno riferimento all'esistente. Il Ministero vigila sulla corretta attuazione degli interventi inclusi nel piano. Con riferimento agli interventi di recupero, salvaguardia e restauro di beni culturali, ricordo che il dovere di conservazione del patrimonio culturale è richiamato tra i principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio. In particolare, gli articoli da 30 a 40 disciplinano gli obblighi di conservazione dei beni culturali, operando una distinzione tra beni appartenenti allo Stato – o a regioni, altri enti pubblici territoriali e enti pubblici – e beni di proprietà di privati. Per i beni di

appartenenza statale, alle esigenze di conservazione provvede il Ministero, anche se in consegna o in uso ad amministrazioni diverse o ad altri soggetti, sentiti i medesimi. Per i beni appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure di conservazione sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici. L'articolo 42 del decreto-legge n. 5 del 2012, modificando l'articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004, ha previsto che l'ammissione dell'intervento autorizzato ai contributi statali stabiliti agli articoli 35 e 37 è disposta dagli organi del Ministero in base all'ammontare delle risorse disponibili, determinate annualmente con decreto interministeriale. In seguito, l'articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n. 95 del 2012 ha disposto la sospensione dei contributi statali per interventi conservativi volontari sui beni culturali dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2015.

Segnala quindi che, rispetto a tali procedure, dunque, non è chiaro se la proposta di legge intenda delineare modalità alternative di intervento. Rileva che occorre, inoltre, valutare se per la predisposizione del piano pluriennale – i cui contenuti appaiono più estesi rispetto agli ambiti di competenza del Ministero, in particolare per ciò che riguarda la creazione di nuovi insediamenti urbani, il completamento urbanistico dei progetti, nonché il rilancio turistico, produttivo ed economico delle aree – non si debba prevedere il coinvolgimento di altri dicasteri e della Conferenza unificata. L'articolo 6 individua i contenuti dell'attività di valorizzazione culturale delle città e dei nuclei di fondazione, con una elencazione proposta quale « essenziale ». In particolare, si fa riferimento a: studi e ricerche di tipo architettonico, storico-artistico, storico e antropologico, anche attraverso

l'istituzione di laboratori, centri di documentazione o altri servizi culturali che favoriscano il carattere permanente delle ricerche; censimento e catalogazione dei beni culturali di pertinenza degli ambiti sopra indicati; promozione di eventi, mostre, convegni, seminari; elaborazione di progetti per potenziare, collegare e valorizzare le strutture e i servizi culturali e museali già presenti sul territorio che rientrano nelle finalità della legge; promozione e sostegno di progetti, anche di associazioni o centri studi, rivolti a diffondere la conoscenza delle città e dei nuclei di fondazione.

Sull'argomento, ricorda che l'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio dispone che la valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze. Osserva, poi, che l'articolo 7 dispone che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro per i beni e le attività culturali istituisce con decreto il Museo delle città e dei nuclei di fondazione, allo scopo di tramandarne la memoria storica e di contribuire al raggiungimento delle finalità del provvedimento. Il Museo ha sede nella città di Latina. L'articolo 8 quantifica l'onere derivante dall'attuazione della legge in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 e dispone che agli stessi si fa fronte attraverso riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla

tab. C della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 2011). Rileva che all'articolo 8, comma 1, non è necessaria la specifica « i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili »: si ricorda, infatti, che l'articolo 52, comma 1, della legge n. 196 del 2009 ha disposto la soppressione, nella tab. C della legge di stabilità, delle spese obbligatorie (rientranti, ora, tra le spese non rimodulabili), che sono determinate dalla legge di bilancio.

Emerenzio BARBIERI (PdL) chiede l'abbinamento al provvedimento in esame della proposta di legge C. 5454, recante disposizioni per la valorizzazione culturale e il recupero del patrimonio urbanistico e architettonico del comune di Predappio.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, assicura che la richiesta di abbinamento al provvedimento in esame della proposta di legge C. 5454 sarà valutata in sede di ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2012.

Sui lavori della Commissione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) intende segnalare che il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento D'Andrea ha chiesto, nel corso della seduta consultiva della Commissione V (Bilancio) sulla proposta di legge C. 4432-A recante « Disposizioni in materia di inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o

da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico », approvata dal Senato, la soppressione del comma 2 dell'articolo 1. La Commissione V (Bilancio) ha quindi tradotto tale richiesta del Governo in un'apposita condizione ai sensi dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione, inserita nel parere reso sul provvedimento. Esprime fortissime perplessità sulla mancanza di coordinamento all'interno della compagine governativa, in quanto la modifica richiesta dal sottosegretario D'Andrea interviene su un testo proposto dal sottosegretario Cecchi. Chiede quindi al rappresentante del Governo chiarimenti al riguardo.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, condivide pienamente il disagio manifestato dall'onorevole Barbieri e assicura che si adopererà per le necessarie verifiche, trattandosi di un testo sul quale la Commissione ha lungamente discusso, giungendo all'approvazione di un testo proposto dal Governo.

Il sottosegretario Roberto CECCHI assicura che si attiverà per comprendere meglio i termini della vicenda.

Paola GOISIS (LNP) avverte che i componenti del gruppo della Lega Nord in Commissione dovranno assentarsi alle ore 15.30 per partecipare ad una riunione già da tempo programmata.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) chiede informazioni sulla richiesta dei rappresentanti del settore, che stanno manifestando a piazza Montecitorio, di essere ricevuti dalla Commissione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, rispondendo all'onorevole Zazzera, segnala che ha ricevuto in un primo incontro i rappresentanti dei docenti precari e degli studenti del settore che stanno manifestando, mentre in un secondo incontro con altri rappresentanti del settore, vi è stata anche la presenza del relatore Scalerà.

Ricorda di aver rappresentato loro, al riguardo, come nel corso dei lavori del Comitato ristretto si sia raggiunto un consenso unanime su molte questioni, quale, ad esempio, quella della necessità di dare agli studenti del settore la stessa dignità degli studenti universitari, garantendo l'equipollenza dei titoli, come tra l'altro richiesto dai rappresentanti degli studenti da lei incontrati. Aggiunge inoltre che i rappresentanti dei lavoratori precari hanno richiesto di giungere alla soluzione della loro situazione; è stato espresso l'auspicio di poter approvare un emendamento in tal senso, condiviso da tutte le forze politiche. Da tutti è in ogni caso pervenuta la richiesta di approvare il provvedimento entro la fine della legislatura.

Avverte, quindi, che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento in esame (*vedi allegato 2*).

Giuseppe SCALERA (Pdl), *relatore*, auspica che si possa pervenire ad una rapida approvazione del provvedimento in esame, riservandosi di esprimere il parere sugli emendamenti presentati, dopo aver acquisito gli interventi dei colleghi sul complesso degli emendamenti presentati.

Emilia Grazia DE BIASI (Pd), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda che le priorità da perseguire riguardano l'equipollenza dei titoli di studio, la sistematizzazione del sistema dell'alta formazione artistica e musicale in Italia, la tutela dei docenti precari, il contenzioso con gli studenti privatisti e lo statuto degli istituti pareggiati. Osserva, in generale, come sia importante approvare il provvedimento in esame in tempi brevi, ricordando come si sia lavorato per molti mesi in sede di Comitato ristretto per migliorare il testo approvato dal Senato, ritenendo fondamentale il rilancio del sistema dell'alta formazione artistica e musicale in Italia che è stato per molti anni un comparto assolutamente dimenticato. Con riguardo, nel dettaglio, al sistema dell'equipollenza dei titoli di studio, ricorda come gli emendamenti presentati prevedano

chiaramente la possibilità di accesso ai concorsi pubblici e ai concorsi per l'accesso ai corsi di dottorato di ricerca. Segnala, fra l'altro, come anche nella proposta di legge in materia di spettacolo dal vivo sia specificatamente prevista la valorizzazione dell'alta formazione artistica e musicale. Precisa, d'altra parte, che con l'espressione « territorio », indicata in molti emendamenti presentati, si debba intendere il territorio della regione.

Con riferimento, poi, alla necessaria sistematizzazione dell'alta formazione artistica e musicale, ritiene necessaria una riforma complessiva della legge n. 508 del 1999, che tuttavia non si può realizzare in questa sede. Pertanto, focalizzandosi su aspetti specifici, con riguardo alla questione della confluenza di accademie e conservatori nel sistema universitario nazionale, ritiene che la soluzione sia ispirata alla massima flessibilità possibile nei percorsi che ogni ente, nella sua autonomia, vorrà attivare, decidendo, ad esempio, di confluire nell'università, di costituire un politecnico delle arti, di accorparsi con altre accademie e conservatori. Avverte, al riguardo, come una questione pregiudiziale sia rappresentata dalla scarsità attuale di risorse della finanza pubblica da destinare ad un eventuale passaggio al sistema universitario degli enti in esame, dovendo anche prestarsi molta attenzione a far sì che tali enti non perdano la propria naturale autonomia. Ritiene, inoltre, che sia molto importante la battaglia a tutela dei docenti precari del settore, con un riconoscimento doveroso della loro professionalità spesso costruita con una formazione pagata di tasca propria, in un lavoro che tende invece a salvare una delle più forti identità culturali del Paese. Rileva, infine, che non si tratta solo di una legge di carattere economico, ma qualcosa di più. Si tratta infatti di un patrimonio identitario del Paese che va tutelato e promosso nella sua alta specificità.

Giovanni LOLLI (Pd) ritiene che una priorità del provvedimento in esame sia quella di fissare l'evoluzione del sistema

dell'alta formazione artistica e musicale verso il sistema universitario. Si tratta di un settore fortemente segmentato, con sistemi di reclutamento diversi e problematiche conseguenti differenti, che richiede un percorso di valorizzazione analogo a quello sperimentato, per esempio, per l'ISEF con il passaggio al corso di laurea in scienze motorie. Al riguardo, ricorda come siano state presentate due diverse tipologie di emendamenti: quelli del relatore che spingono ad una soluzione più radicale e quelli presentati da una parte del gruppo del PD che individuano lo stesso percorso, da portare però a compimento in modo più graduale. Tiene a precisare, come, tuttavia, l'obiettivo sia il medesimo; chiede quindi al rappresentante del Governo se vi sia la disponibilità di risorse finanziarie per operare la confluenza nel sistema universitario da subito, prospettiva sulla quale non si potrebbe che pienamente concordare. Ritene, quindi, che l'emendamento 7.18 presentato da deputati del suo gruppo possa rappresentare la base per svolgere una riflessione comune con il relatore, anche per apportarvi quelle eventuali modifiche che si rendessero necessarie per migliorarne il contenuto, consentendo così di raggiungere l'obiet-

tivo comune perseguito di definire una volta per tutte il percorso indicato.

Manuela GHIZZONI (PD), *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, nonché per la valorizzazione storica, culturale, turistica e ambientale di Vollandia – Museo dell'aeronautica in Vizzola Ticino.

Nuovo testo C. 2165 Anna Teresa Formisano e C. 2550 Reguzzoni.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

**Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta
a Subiaco il 24 ottobre 2012.**

1. Una delegazione della Camera dei deputati, guidata dalla presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione, Manuela Ghizzoni, e composta dai deputati Barbieri, Capitanio Santolini, Goisis e Zazzera, in rappresentanza dei gruppi di maggioranza e minoranza, ha svolto una missione a Subiaco, nella giornata di mercoledì 24 ottobre 2012, su questioni concernenti il recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale del Monastero di San Benedetto.

La missione ha avuto lo scopo di approfondire le questioni concernenti il recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale del Monastero di San Benedetto, temi oggetto anche delle proposte di legge nn. 2165 Anna Teresa Formisano e 2550 Reguzzoni, recanti disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco, all'esame della Commissione.

2. All'arrivo a Subiaco, la delegazione, accolta dal Padre Abate Mauro Meacci, ha dapprima visitato il Monastero di Santa Scolastica, e svolto una colazione presso il Refettorio di Santa Scolastica insieme alla comunità monastica; ha quindi proseguito la visita, recandosi presso la Biblioteca, collocata al piano superiore del lato nord del chiostro gotico del Monastero, oggi divenuta « Biblioteca Statale » annessa al

Monumento Nazionale di Santa Scolastica. È stato ricordato che la Biblioteca contiene più di 100.000 volumi, 3780 pergamene, 15.000 documenti cartacei dal 1500 in poi, 440 codici manoscritti e 213 incunaboli, di cui solo 3 stampati a Subiaco: un Lattanzio e due *De civitate Dei*. Dal 1996, inoltre, ospita il famoso « Archivio Colonna », che l'ha arricchita conferendole ulteriore prestigio. La delegazione si è, quindi, recata presso il Monastero di San Benedetto – Sacro Speco, che insieme con quello di Santa Scolastica costituisce la struttura della Famiglia monastica sublacense. A differenza di altre Comunità benedettine, essa presenta, infatti, una fisionomia sua propria, per lo Statuto particolare che tiene uniti i due monasteri, considerato che il Santuario del Sacro Speco e il Monastero di Santa Scolastica sono due case distinte di una sola comunità. Ne deriva che il monaco di Subiaco, in forza del voto di stabilità, appartiene ad ambedue i monasteri e la permanenza dei monaci nell'uno o nell'altro di essi dipende esclusivamente dall'Abate. Tale situazione, di fatto, condiziona non solo i rapporti giuridici, ma la vita stessa della Comunità. È stato quindi spiegato dal Padre Abate che l'amministrazione ordinaria e l'ordinamento interno sono propri di ciascun monastero, ma gli altri interessi riguardano tutta la Comunità. Attualmente la Comunità si compone di 20 membri: 11 monaci sacerdoti e 9 monaci non sacerdoti. La missione si è, pertanto, conclusa con il rientro a Roma dei partecipanti.

ALLEGATO 2

Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Asciutti, approvata dal Senato, e abbinata C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2007.

2. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "Progettazione artistica per l'impresa" di cui alla Tabella A del decreto del

Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte" di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

2-bis. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università ».

Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e al comma 5 sostituire le parole: di cui al comma 2 con le seguenti: secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- 1. 15.** De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

« 1. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 6 luglio 2007.

2. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per

le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di "Progettazione artistica per l'impresa" di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di "Scenografia" e di "Nuove tecnologie dell'arte" di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

2-bis. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 1 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università ».

- 1. 14.** De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. I diplomi accademici di primo livello e quelli relativi all'ordinamento previgente alla legge 508/99, rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, dall'Accademia Nazionale di Danza, dall'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dagli Istituti Supe-

riori delle Industrie Artistiche, nonché dai Conservatori di Musica e dagli Istituti Musicali Pareggiati, equiparati alle lauree di primo livello, sono equipollenti alle lauree triennali appartenenti alle classi di laurea aventi ordinamenti omologhi, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, sono stabilite le suddette equipollenze, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ed il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18.

2. I diplomi accademici di secondo livello e quelli relativi all'ordinamento prevalente alla legge 508/99, rilasciati dalle Accademie di Belle Arti, dall'Accademia Nazionale di Danza, dall'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, dagli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche, nonché dai Conservatori di Musica e dagli Istituti Musicali Pareggiati, equiparati alle lauree magistrali, sono equipollenti alle classi di laurea magistrale aventi ordinamenti omologhi, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca Scientifica, sono stabilite le suddette equipollenze, sentiti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 ed il Consiglio Universitario Nazionale (CUN), di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18.

1. 8. Zazzera.

Al comma 1, dopo le parole: Belle Arti aggiungere le seguenti: fino alla definizione delle specifiche Classi di Laurea.

1. 20. Scalera.

Al comma 1, dopo le parole: per le industrie artistiche *aggiungere le seguenti:* e per « Progettazione artistica per l'impresa » delle Accademie di belle arti.

1. 21. Scalera.

Al comma 1, le parole: Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati *con le seguenti:* Istituti superiori di studi musicali.

Conseguentemente, sostituire, ovunque ricorrono nel testo del provvedimento, le parole: Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati *con le seguenti:* Istituti superiori di studi musicali.

1. 26. Osvaldo Napoli.

Al comma 1 sopprimere la parola: triennali.

1. 1. Barbieri.

Al comma 2, dopo le parole: Belle Arti *aggiungere le seguenti:* fino alla definizione delle specifiche Classi di Laurea Magistrale.

1. 22. Scalera.

Al comma 2, dopo le parole: LM 89 e *aggiungere le seguenti:* LM 65 e MLR/02.

1. 23. Scalera.

Al comma 2, dopo le parole: per le industrie artistiche *aggiungere le seguenti:* e per « Progettazione artistica per l'impresa » delle Accademie di belle arti.

1. 24. Scalera.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, è soppresso.

1. 2. Barbieri.

Al comma 3, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.

1. 25. Scalera.

Al comma 4, sostituire la parola: titoli con la seguente: corsi.

Conseguentemente, sostituire le parole: entro la data di cui al comma 3 con le seguenti: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 13. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto.

Al comma 4, sopprimere la parola: sperimentali.

1. 3. Barbieri.

Al comma 4 sostituire le parole: entro la data di cui al comma 3 con le seguenti: entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 4. Barbieri.

Al comma 4 sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 2 con le seguenti: secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 16. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Al comma 5, dopo la parola: ordinamento, aggiungere le seguenti: entro l'entrata in vigore della legge 508/99, con il conseguimento del titolo di Scuola secondaria di secondo grado.

1. 9. Zazzera.

Al comma 5, dopo le parole: del precedente ordinamento aggiungere le seguenti: conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

1. 17. Siragusa, De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Al comma 5 sostituire le parole di cui al comma 2 con le seguenti: secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 1 e 2, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 18. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Al comma 5, aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: per coloro che siano in possesso del diploma di istruzione di secondo grado.

1. 6. Barbieri.

Al comma 5, aggiungere in fine, il seguente periodo: L'equipollenza è valida a condizione che l'interessato sia in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

1. 19. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi di alta formazione e di specializzazione artistica, musicale e coreutica sono istituiti esclusivamente nell'ambito delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, come modificato dall'articolo 1 della presente legge.

5-ter. I titoli conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge presso le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1999.

5-quater. Per i diplomati presso le istituzioni di cui all'articolo 1, nel testo previgente alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei titoli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, purché in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualora ne facciano richiesta entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dall'anno accademico 2012-2013, sono istituiti appositi corsi integrativi della durata minima di un anno, al fine del conseguimento della laurea magistrale prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

1. 10. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. 1. Alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « In relazione agli ordinamenti didattici definiti in attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le istituzioni di alta

formazione musicale e l'Accademia nazionale di danza di cui al comma 1 del presente articolo, attivano, quale parte integrante dell'offerta formativa, corsi di formazione di base pre-accademici, propedeutici al proseguimento degli studi nei corsi accademici di livello superiore, organizzati per livelli di competenza. Agli esami di verifica delle competenze sono ammessi anche i candidati privatisti. Le modalità di funzionamento e di articolazione dei predetti sono definiti nei regolamenti didattici delle predette istituzioni »;

b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: « **1-bis.** I candidati privatisti delle Istituzioni di alta formazione musicale che abbiano sostenuto e superato entro gli anni accademici 2010-2011 e 2011-2012 un esame di compimento previsto dall'ordinamento antecedente la data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sono equiparati agli studenti interni dei Conservatori di musica iscritti ai corsi previsti dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, ai soli fini della conclusione degli studi e al rilascio dei relativi diplomi ».

1. 11. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. È consentita la possibilità di accedere alle prove di esame presso i conservatori per i privatisti già in possesso dell'esame di compimento inferiore, secondo il vecchio ordinamento. Tali studenti, entro l'anno accademico 2017-2018, potranno concludere gli studi nell'ordinamento con cui hanno iniziato e potranno sostenere gli esami mancanti al diploma e conseguire il diploma stesso anche in assenza di un diploma di scuola secondaria superiore.

1. 12. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: secondo modalità che saranno stabilite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 5. Barbieri.

Dopo il comma aggiungere il seguente:

6-bis. I commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modifiche, sono soppressi.

1. 7. Barbieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

1. A decorrere dall'anno 2013, per le carriere dei professori delle istituzioni AFAM sono adottati i criteri e i parametri utilizzati per l'adeguamento delle carriere dei docenti universitari.

2. L'equiparazione economica è effettuata nell'arco di 5 anni in scaglioni articolati in rapporto alla fascia e all'anzianità di servizio, stabiliti con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. A compimento dell'equiparazione, le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, adeguano le proprie strutture e rappresentanze a quelle in vigore nell'Università e, non oltre il 31 dicembre 2015, il relativo comparto di contrattazione AFAM, sino ad allora in vigore ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è soppresso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e spe-

ciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 1-ter.

A compimento della riforma di cui alla Legge 508/99, per i trasferimenti del personale docente si applica la normativa universitaria; fino a quel momento tutti i posti in organico lasciati liberi per le cessazioni dei docenti di ruolo restano totalmente disponibili per le operazioni di mobilità e, successivamente, per l'assorbimento delle graduatorie, ex legge 143/2004. Le procedure e gli strumenti che investono la mobilità dei docenti delle Istituzioni AFAM sono esclusiva riserva dei Contratti Nazionali e non rientrano nelle competenze dell'Autonomia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 132/2003.

1. 01. Zazzera.

ART. 2.

Al comma 2, lettera a), numero 1) sostituire la parola: formativo con le seguenti: dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

2. 1. Barbieri.

Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) criteri per l'assegnazione e l'utilizzazione delle risorse destinate al finanziamento ordinario e della sua quota di riparto fra le istituzioni di cui all'articolo 1.

2. 2. Barbieri.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo e aggiungere, in fine, le parole: sul capitolo di spesa relativo al CNAM.

2. 3. Zazzera.

Al comma 6, in fine al primo periodo, aggiungere le parole: salvo il rimborso delle spese sostenute dai rappresentanti degli studenti per la partecipazione alle sedute.

2. 4. Lolli, De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

ART. 3.

Al comma 1, dopo la frase: personale docente aggiungere la frase: , delle aree e dei settori disciplinari,

3. 3. Scalera.

Al comma 1, capoverso 2, al terzo periodo, dopo le parole: i componenti aggiungere le seguenti: sia quelli eletti che quelli designati.

3. 1. Barbieri.

Al comma 1, capoverso 2, sostituire la lettera i) con la seguente: tre rappresentanti del personale docente degli Istituti musicali pareggiati di cui due di prima fascia e uno di seconda fascia.

3. 2. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

1. Il rapporto di lavoro del personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1, compresi gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte e i pianisti accompagnatori, è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della medesima disposizione e quello che sarà assunto ai

sensi del successivo periodo, è inquadrato nelle tre fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti. Limitatamente alla copertura dei posti in organico che si rendono disponibili si fa ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, della legge 3 maggio 1999, n. 124, le quali, integrate in sede di prima attuazione a norma del citato articolo 3, comma 2, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Esaurite le graduatorie, gli insegnamenti sono conferiti tramite procedure concorsuali nazionali disciplinate dal regolamento di cui al comma 7, lettera e). Per le esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non si possa far fronte nell'ambito delle dotazioni organiche, si provvede esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi di insegnamento di durata non superiore al triennio, rinnovabili. Il contratto può essere rinnovato con successivi contratti a tempo determinato o indeterminato. Il personale non docente in servizio nelle istituzioni di cui all'articolo 1 alla data di entrata in vigore della presente disposizione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è inquadrato presso di esse in appositi ruoli ad esaurimento, mantenendo le funzioni e il trattamento complessivo in godimento. Il rapporto di lavoro del personale non docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato contrattualmente ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito di apposito comparto per la valorizzazione delle particolari professionalità del personale interessato.

Ai direttori amministrativi in servizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione è attribuita la dirigenza. I direttori amministrativi, limitatamente al periodo di attribuzione dell'incarico, assumono tutte le funzioni attribuite al presidente dalla legislazione vigente prima della

data di entrata in vigore della presente disposizione ed esercitano, altresì, funzioni e attribuzioni dirigenziali.

3. 01. Barbieri.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Procedure di stabilizzazione del personale).

1. Le graduatorie di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento ai fini del conferimento di incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e determinato presso le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare contratti a tempo indeterminato, per la copertura dei posti annualmente disponibili e vacanti della dotazione organica, con coloro che, inseriti nelle predette graduatorie, abbiano maturato almeno tre anni di incarico annuale di insegnamento nelle predette istituzioni.

2. Il Ministro dell'istruzione, università ricerca, provvede a individuare, con proprio decreto i beneficiari, nonché le risorse occorrenti per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, mediante l'individuazione dei costi derivanti esclusivamente dalla differenza stipendiale che si determinerà all'atto della ricostruzione della carriera comportante l'inquadramento del docente nella relativa fascia di stipendio superiore all'iniziale.

3. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1 sono soggette al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli istituti musicali parreggiati previa delibera dei rispettivi organi di gestione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

3. 02. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la parola: formazione aggiungere le seguenti: iniziale, all'aggiornamento in servizio, nonché ai fini dell'abilitazione.

4. 3. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

Sopprimere il comma 2.

* **4. 7.** De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Sopprimere il comma 2.

***4. 2.** Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale docente incaricato della direzione di una delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, che abbia svolto tale funzione per almeno un mandato direttoriale, nonché riconfermato fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene ad esaurimento le funzioni di direttore di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 fino al collocamento in quiescenza.

4. 4. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavallotto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. I Conservatori che hanno già in organico le cinque cattedre afferenti ai settori disciplinari dell'area didattica, in assenza dell'attivazione dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline musicali della scuola secondaria di I grado e di II grado, attivano in autonomia, senza oneri di spesa aggiuntivi, corsi per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nei settori della formazione, comunicazione e diffusione della musica.

4. 1. Zazzera.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il personale docente incaricato della direzione di una delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, che abbia svolto tale funzione per almeno 10 anni fino alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene ad esaurimento le funzioni di direttore di cui all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 fino al collocamento in quiescenza.

4. 5. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavalotto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Nelle more dell'attivazione dei percorsi formativi preordinati all'insegnamento delle discipline musicali nella scuola secondaria di I grado e di II grado, i Conservatori di musica presso cui sono presenti cattedre afferenti ai settori dell'area didattica possono attivare, senza nuovi o maggiori oneri, corsi di insegnamento nei settori della formazione, comunicazione e diffusione della musica nell'ambito dei corsi di studio per il conseguimento dei diplomi accademici di primo e secondo livello.

4. 6. Siragusa, De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

1. Al personale docente incaricato della direzione di una istituzione dell'Alta formazione artistica e musicale, che abbia svolto ininterrottamente tale funzione nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e successive modificazioni, e l'entrata in vigore della presente legge, è prorogato il diritto di elettorato passivo in deroga al-

l'articolo 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 28 febbraio 2003.

4. 01. Barbieri.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

(Anno sabatico).

1. Per motivi di ricerca, i docenti di cui all'articolo 1 comma 1, possono fruire di 1 anno sabatico ogni 10 anni senza oneri a carico dello Stato, coprendo l'attività didattica all'interno dell'Istituzione secondo il principio di autonomia di cui la stessa è titolare.

2. In riforma dell'articolo 4, comma 75 della Legge di stabilità per il 2012 n. 183 del 12 novembre 2011, ai docenti che non hanno usufruito di 10 permessi artistici di un mese per ogni anno nel decennio precedente l'emanazione della presente Legge, è restituita la possibilità del cumulo di un anno sabatico come previsto dal vigente CCNL, senza oneri a carico dello Stato e coprendo l'attività didattica con le stesse modalità di cui al comma 1.

3. Il docente beneficiario del permesso dovrà fare domanda al Direttore ed al Consiglio Accademico, un mese prima dell'inizio del semestre d'insegnamento o dell'inizio dell'anno accademico, documentando con una propria dichiarazione controfirmata da un collega, di materia identica o affine, la disponibilità di quest'ultimo a sostituirlo nel periodo di permesso.

4. 02. Scalera.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-ter.

(Progetti di Ricerca Nazionali PRIN).

1. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Legge, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica emana un

decreto legislativo per il relativo accreditamento scientifico delle Istituzioni AFAM di cui all'articolo 1.

2. Ai fini della piena integrazione dei saperi, i docenti delle Istituzioni AFAM potranno, dalla data in vigore della presente Legge, partecipare, secondo la propria specifica competenza ai Progetti di Ricerca Nazionali ed Internazionali.

4. 03. Scalera.

ART. 5.

Sostituire le parole: le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale *con le seguenti:* gli istituti di istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale.

5. 1. Barbieri.

Sostituire le parole: le scuole medie o i licei ad indirizzo musicale *con le seguenti:* gli istituti di istruzione secondaria di primo grado ad indirizzo musicale o i licei musicali.

5. 3. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ai candidati privatisti che abbiano superato presso i Conservatori nel quinquennio 2006/2010 (esame del compimento che dà accesso al periodo superiore dei corsi, secondo il previgente ordinamento, è concesso entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge di iscriversi, anche in sovrannumero, ai corsi ad esaurimento del previgente ordinamento presso i Conservatori di Stato e gli IMP. Altresì è concesso agli studenti in possesso di tale titolo, anche se già iscritti ai corsi Accademici di primo livello, di optare, con le stesse modalità e tempistiche, per il reintegro nei corsi ad esaurimento del sistema previgente.

1-ter. Agli studenti di cui al comma 1 in possesso di titoli musicali di licenza e di compimento, rilasciati dai Conservatori di

musica e dagli Istituti musicali pareggiati nel previgente ordinamento, sono riconosciuti i predetti titoli in parziale o totale sostituzione della frequenza delle discipline musicali corrispondenti o affini previste nelle Istituzioni scolastiche di primo e secondo grado.

5. 2. Zazzera.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

Per l'attivazione dei corsi di base previsti dalla legge n. 508 del 1999 e di altre tipologie di corsi non previsti, i Conservatori e gli Istituti musicali pareggiati attivano procedure concorsuali al fine di attribuire contratti a tempo determinato, prevedendo nei bandi, la valutazione dei titoli di studio, delle pubblicazioni artistiche e scientifiche, dell'eventuale servizio didattico e di ricerca e dei titoli artistici e scientifici.

5. 01. Zazzera.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Organici).

1. Al fine di corrispondere alle nuove esigenze di funzionalità connesse al processo di riordinamento in atto del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, sono autorizzate ad apportare modifiche ai contingenti di profilo delle dotazioni organiche del personale amministrativo e tecnico e del personale docente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato rispetto alla spesa complessiva sostenuta a tal fine. La relativa delibera, previo parere favorevole dei revisori dei conti in ordine alla compatibilità finanziaria, è adottata dal consiglio di amministrazione dell'istituzione ed è trasmessa per l'approvazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente, determinate ai sensi del comma 1, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 508 del 1999, al fine di garantire la funzionalità didattica e il contenimento della spesa, a parità di spesa, sono autorizzate a stipulare, su un unico posto, più contratti *part-time* a tempo determinato per diversi insegnamenti.

5. 02. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavalotto.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

***6. 4.** Scalera.

Al comma 1, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.

***6. 3.** Lolli, De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Al comma 2, dopo la parola: rinnovabile aggiungere le seguenti: per non più di una volta.

6. 1. Barbieri.

Al comma 2, dopo le parole: previo assenso dell'interessato, aggiungere le seguenti: e parere favorevole del Conservatorio di appartenenza.

6. 5. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Al comma 2, aggiungere in fine, le seguenti parole: , al termine del quale viene rilasciato congiuntamente dal Con-

servatorio di Santa Cecilia e dall'Accademia di Santa Cecilia il titolo finale.

6. 2. Zazzera.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. 6. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 7.

(Sistema nazionale unitario dell'alta formazione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a istituire il sistema nazionale unitario dell'alta formazione, comprendente sia il sistema universitario che il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) le istituzioni appartenenti al sistema sono sedi primarie di alta formazione, di elaborazione critica delle conoscenze e di libera ricerca e produzione culturale nei rispettivi settori di interesse e nell'ambito dei relativi ordinamenti, operando per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica; godono di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi di responsabilità delle decisioni e di valutazione dei risultati;

b) e istituzioni statali appartenenti al sistema dell'alta formazione e specializza-

zione artistica e musicale modificano i propri statuti sulla base di principi e criteri analoghi a quelli stabiliti per le università statali dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, tenendo conto della necessità di salvaguardare e potenziare i loro peculiari modelli formativi;

c) i titoli di studio rilasciati dalle istituzioni del sistema nazionale unitario dell'alta formazione, comunque denominati, sono equivalenti ad ogni effetto di legge a quelli rilasciati dalle università al termine di corsi di studio di eguale durata e sono raggruppati per classi di corsi di studio in analogia a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

d) le istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono autorizzate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a istituire i corsi di formazione alla ricerca in campo artistico e musicale di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, sulla base della presenza di alte competenze culturali, professionali e artistiche nonché di adeguate risorse logistiche e strumentali; il titolo accademico di formazione alla ricerca conseguito al termine del corso è equivalente ad ogni effetto di legge al titolo di dottore di ricerca rilasciato dalle università;

e) i crediti formativi universitari e i crediti formativi accademici sono resi equivalenti tra loro e possono essere riconosciuti in ciascuna delle istituzioni appartenenti al sistema nazionale unitario dell'alta formazione;

f) il reclutamento, la carriera e lo stato giuridico ed economico del personale docente delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale sono gradualmente unificati con quelli del personale docente universitario sulla base degli stessi principi e criteri stabiliti degli articoli 6, 7, 16 e 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

g) alle federazioni o fusioni di istituzioni appartenenti al sistema nazionale unitario dell'alta formazione si estendono le norme stabilite nell'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; in particolare le istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale possono costituire Politecnici delle arti mediante accorpamento su base regionale o interregionale di istituzioni rappresentative di almeno due diversi settori artistici;

h) l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, sulla base di opportune modifiche del suo regolamento e della composizione del suo consiglio direttivo, assume anche la responsabilità della valutazione della qualità dei risultati conseguiti dalle istituzioni del sistema nazionale unitario dell'alta formazione;

i) gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, sono gradualmente statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi e modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti finanziatori degli istituti esistenti; il relativo personale docente, amministrativo e ausiliario con contratto a tempo indeterminato è posto gradualmente in sovrannumero nei ruoli dello Stato con assorbimento sui posti dell'organico che si rendono vacanti e disponibili.

2. I decreti legislativi di cui al comma i stabiliscono i tempi, le modalità e le condizioni, eventualmente differenziate in dipendenza dalle loro tipologie e dimensioni, per l'inserimento delle singole istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale nel sistema nazionale unitario dell'alta formazione, favorendo, ove necessario, la preventiva costituzione di istituzioni policen-

triche mediante accorpamenti su base territoriale. L'inserimento è comunque deliberato con apposito decreto ministeriale.

3. Con il parere favorevole delle istituzioni interessate, un'istituzione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale può confluire all'interno di un'università mediante la costituzione di un apposito dipartimento come previsto dallo Statuto della università.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non adotti i decreti legislativi entro il termine di cui al comma 1 rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.

7. 18. De Biasi, Lolli, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Al comma 1, sopprimere la parola: esclusivamente.

7. 4. Barbieri.

Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 con le seguenti: di cui all'articolo 2 comma 1 della legge 21 dicembre 1999 n. 508.

7. 16. Scalera.

Al comma 1, dopo le parole: 21 dicembre 1999, n. 508 aggiungere le seguenti: nonché di strutture delle università.

7. 5. Barbieri.

Al comma 2, terzo capoverso, dopo la parola: denominazione aggiungere la parola: e.

7. 8. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Al comma 2, sostituire la parola: configurandosi con le seguenti: I politecnici delle arti si articolano.

7. 1. Barbieri.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Le istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508 mantengono in ogni caso la propria governance e l'autonomia statutaria, anche ai fini della riorganizzazione dell'offerta formativa su base regionale.

7. 9. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Al comma 4 sostituire le parole da: vengono stabiliti fino alla fine del comma, con le seguenti: vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 33 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

* **7. 2.** Barbieri.

Al comma 4, sostituire le parole da: vengono stabiliti fino alla fine del comma con: vengono stabiliti in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

* **7. 11.** Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Le modalità organizzative e di funzionamento degli organi di governo dei Politecnici, di cui ai commi 3 e 4 sono definite con apposito regolamento del Ministro dell'istruzione, università e ricerca.

7. 10. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallotto.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. Le istituzioni che si aggregano ai sensi del comma 1 del predetto articolo istituiscono e attivano corsi accademici di laurea, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi accademici di laurea magistrale e di dottorato di ricerca e corsi accademici di specializzazione. Le predette istituzioni rilasciano specifici diplomi accademici di laurea e laurea magistrale, nonché di dottorato di ricerca e di specializzazione. Le istituzioni di cui all'articolo 1 possono attivare corsi accademici di perfezionamento e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi alla laurea e alla laurea magistrale, al termine dei quali rilasciano *master* accademici di primo e secondo livello. I titoli accademici rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1 sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli universitari di pari livello.

7. 15. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo.

Al comma 5, sostituire la parola: equivalenti con la seguente: equipollenti.

7. 3. Barbieri.

Al comma 5, sostituire la parola: equivalenti con la parola: corrispondono.

7. 12. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo.

Al comma 5, sopprimere le parole: all'istituzione di idonee classi di laurea o.

7. 13. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo.

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: equipollenza con le classi di laurea aggiungere le seguenti: triennali e magistrali.

7. 14. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le Accademie di Belle Arti e i Conservatori di musica di cui alla legge n. 508 del 1999, e le Università di cui alla legge n. 240 del 2010, a richiesta o a seguito di apposito decreto ministeriale, possono confluire, con il relativo personale di ruolo, o associato, o ricercatore, o a contratto, all'interno delle università territorialmente competenti o all'interno delle Accademie di Belle Arti o dei Conservatori di Musica, attraverso specifiche convenzioni, configurandosi, rispettivamente, come Dipartimenti di Belle Arti e come Dipartimenti di Musica, adottando gli organi e i regolamenti di organizzazione universitari.

7. 7. Zazzera.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. La lettera *i*) del comma 7 dell'articolo 7 della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni, è soppressa.

7. 6. Barbieri.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004 n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di Istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1, L'inclusione è disposta con

modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico d'insegnamento presso le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Ai fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero del MIUR individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, nel rispetto e del regime autorizzatorio in maniera di assunzione di cui all'articolo 39, comma 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni.

4. Sulle cattedre resesi vacanti, a livello nazionale, a seguito di pensionamento, gradualmente, per le Accademie, il 50 per cento dei posti è dedicato ad assorbire dette graduatorie, mentre il restante 50 per cento è riservato alla progressione dei professori di seconda fascia, a seguito di concorso riservato per titoli, regolamentato con apposito decreto ministeriale. Per i Conservatori di musica la quota da riservare alla II fascia, a livello nazionale, è del 10 per cento.

7. 01. Zazzera.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

La composizione della Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur) è integrata, in ogni sua articolazione, da un rappresentante delle Accademie e da un rappresentante dei Conservatori.

7. 02. Zazzera.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il MIUR emana tutti gli atti necessari affinché il sistema Afam possa effettuare l'attività di ricerca prevista dalla legge n. 508 del 1999, anche in relazione all'accesso ai finanziamenti, nazionali e internazionali, e all'attivazione dei dottorati di ricerca.

7. 03. Zazzera.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-*bis*.

A partire dall'anno accademico 2012-2013, viene ripristinata la normativa concernente i permessi artistici e l'anno sabbatico.

7. 04. Zazzera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-*bis* della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato

almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.

4. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla Legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

7. 05. Zazzera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Finanziamento istituti superiori di Studi musicali).

In attesa della statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali, è autorizzata per il biennio 2013/2014 la spesa annua di 4 milioni di euro a favore degli ex Istituti Pareggiati, trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modificazioni.

7. 07. Osvaldo Napoli.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Corsi preaccademici).

1. Contestualmente all'adozione dei nuovi ordinamenti didattici, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma i, della legge 25 dicembre n. 508 del 1999 hanno facoltà di attivare corsi preaccademici allo scopo di realizzare percorsi propedeutici al proseguimento negli studi di livello superiore. Tali corsi rientrano nelle finalità istituzionali e fanno parte integrante dell'offerta formativa.

2. Entro sei mesi dall'adozione dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, sono determinati, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, gli *standard* e i requisiti necessari, da parte delle istituzioni, per il riordino in corsi preaccademici dei previgenti corsi di formazione musicale o coreutica di base.

3. Nella fase di transizione precedente l'attivazione dei corsi preaccademici, per assicurare continuità dell'offerta formativa, le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 25 dicembre n. 508 del 1999 continuano a svolgere i corsi di formazione musicale o coreutica di base secondo i programmi del previgente ordinamento ».

7. 08. Rivolta, Goisis, Grimoldi, Cavalotto.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Statizzazione degli Istituti Superiori di Studi Musicali non statali).

1. Gli ex Istituti Musicali Pareggiati, trasformati in Istituti Superiori di Studi Musicali, in applicazione della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2005, n.212, sono statizzati, previa richiesta, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente Legge.

2. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca stipula una convenzione con gli attuali soggetti finanziatori. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli istituti musicali pareggiati statizzati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato. In particolare sono definite:

a) le modalità di trasformazione in Istituto Superiore di Studi Musicali statale autonomo per quelle Istituzioni alle quali venga riconosciuto il possesso di requisiti che giustifichino il mantenimento di detto stato giuridico autonomo, in funzione della loro dimensione, del numero di cattedre, del numero di studenti, della vastità del territorio geografico che costituisce il bacino di utenza, dell'assenza di Istituzioni analoghe nel territorio di riferimento;

b) le modalità di eventuale trasformazione in sezione staccata di un altro Istituto Superiore di Studi Musicali statale presente nel territorio geografico di riferimento, per quegli *ex* Istituti Musicali Pareggiati per i quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a);

c) le modalità di eventuale accorpamento tra *ex* Istituti Musicali Pareggiati ricadenti nel medesimo territorio geografico, previo accordo tra le stesse Istituzioni ed Enti locali di riferimento.

3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di statizzazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nell'ambito del riordino generale del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) che risponda a criteri di efficienza, risparmio, qualità, il personale degli Istituti Musicali Pareggiati statizzati è gradualmente inquadrate nei ruoli dello Stato, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto AFAM, mediante un procedi-

mento di redistribuzione dei posti resi liberi annualmente dalle cessazioni dal servizio. La convenzione di cui al, presente articolo prevede la modalità graduale di trasferimento della spesa dall'Ente locale finanziatore allo Stato entro un quadriennio dalla entrata in vigore della presente Legge.

7. 06. Siragusa, Berretta.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Statalizzazione degli istituti musicali pareggiati).

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CNAM, e sulla base dei criteri fissati dai regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, gli istituti musicali pareggiati, compresi gli istituti comunali, sono statalizzati e trasformati in Conservatori di musica, ovvero in sezioni staccate di Conservatori di musica territorialmente contigui. Nello stesso termine, il personale docente e non docente è equiparato a tutti gli effetti al personale docente e non docente dei Conservatori di musica.

7. 09. Goisis, Rivolta, Grimoldi, Cavallo.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Istituti musicali pareggiati).

1. Con specifiche convenzioni stipulate dai Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con gli enti locali finanziatori degli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 27 dicembre 1999, n. 508, si provvede su loro richiesta, entro un anno dalla data di entrata in vigore

della presente legge, alla graduale statizzazione degli istituti stessi come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, sulla base di accertate disponibilità finanziarie per tale finalità e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le modalità e i tempi, comunque non superiori a cinque anni, per il graduale inquadramento nei ruoli statali del relativo personale docente e tecnico-amministrativo, esclusivamente nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili.

7. 011. Ghizzoni, De Biasi, Coscia, Lolli, Siragusa, Pizzetti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Istituti di Studi Superiori di Studi Musicali non statali).

1. Gli *ex* Istituti Pareggiati, trasformati in Istituti di Studi Musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999 n. 508, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003 n. 132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2004 n. 212, sono statizzati, previa richiesta, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca stipula una convenzione con gli attuali soggetti finanziatori. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato, o eventualmente attraverso forme di partecipazione congiunta con gli Enti Locali territoriali, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato, in particolare sono definite:

a) le modalità di trasformazione in Istituto Superiore di Studi Musicali Statale Autonomo per quelle Istituzioni alle quali venga riconosciuto il possesso di requisiti che giustifichino il mantenimento di detto stato giuridico autonomo, in funzione della loro dimensione, del numero di cattedre, del numero di studenti, della vastità del territorio geografico che costituisce il bacino d'utenza, dell'assenza di Istituzioni analoghe nel territorio di riferimento;

b) le modalità di eventuale trasformazione in sezione staccata di un altro Istituto Superiore di Studi Musicali statale presente nel territorio geografico di riferimento, per quelli *ex* Istituti Musicali Pareggiati per i quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a);

c) le modalità di eventuale accorpamento tra *ex* Istituti Musicali Pareggiati ricadenti nel medesimo territorio geografico, previo accordo fra le stesse Istituzioni ed Enti locali di riferimento.

3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di cui al presente articolo non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il personale degli istituti pareggiati è gradualmente inquadrato nei ruoli dello stato, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto AFAM, mediante un procedimento di redistribuzione su base nazionale dei posti resi liberi annualmente dalle cessazioni dal servizio. La convenzione di cui al presente articolo prevede la modalità graduale di trasferimento della spesa dall'Ente locale finanziatore allo Stato entro un triennio/quadriennio dall'entrata in vigore della presente legge.

7. 018. Scalera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non statali).

1. Gli *ex* Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi

musicali in applicazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2005, n. 212, sono statizzati, previa richiesta, entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

2. Entro lo stesso termine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula una convenzione con gli attuali soggetti finanziatori. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti musicali pareggiati statizzati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato. In particolare sono definite:

a) le modalità di trasformazione in Istituto superiore di studi musicali statale autonomo per quelle Istituzioni alle quali venga riconosciuto il possesso di requisiti che giustificano il mantenimento di detto stato giuridico autonomo, in funzione della loro dimensione, del numero di cattedre, del numero di studenti, della vastità del territorio geografico che costituisce il bacino di utenza, dell'assenza di Istituzioni analoghe nel territorio di riferimento;

b) le modalità di eventuale trasformazione in sezione staccata di un altro Istituto superiore di studi musicali statale presente nel territorio geografico di riferimento, per quegli ex Istituti musicali pareggiati per i quali non ricorrano le condizioni di cui al precedente punto a);

c) le modalità di eventuale accorpamento tra ex Istituti musicali pareggiati ricadenti nel medesimo territorio geografico, previo accordo tra le stesse Istituzioni ed Enti locali di riferimento.

3. Il trasferimento della spesa connesso al processo di statizzazione non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nell'ambito del rior-

dino generale del sistema dell'Alta formazione artistica e musicale (AFAM) che risponda a criteri di efficienza, risparmio, qualità, il personale degli Istituti musicali pareggiati statizzati è gradualmente inquadrato nei ruoli dello Stato, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto AFAM, mediante un procedimento di redistribuzione dei posti resi liberi annualmente dalle cessazioni dal servizio. La convenzione di cui al presente articolo prevede la modalità graduale di trasferimento della spesa dall'Ente locale finanziatore allo Stato entro un quadriennio dalla entrata in vigore della presente legge.

7. 021. Zazzera.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente articolo:

ART. 7-bis.

(Personale docente, amministrativo e tecnico delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica).

1. Fermo restando il ricorso alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis della legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. Il personale docente che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto, è inserito in apposite graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per i docenti che abbiano maturato almeno 3 anni accademici di incarico di insegnamento presso le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Il personale tecnico amministrativo ed EP di cui all'allegato A del CCNL 4 agosto 2010, con contratto a tempo determinato, è incluso in apposite graduatorie ad esaurimento utili per l'attribuzione degli incarichi con contratto a tempo indeterminato e determinato. L'inclusione è disposta con modalità definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il personale che abbia prestato effettivo servizio nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per almeno 3 anni accademici.

4. Al fine di assicurare il processo di riforma derivato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione dell'offerta formativa, nel rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca individua i posti vacanti e disponibili in ciascun anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente e tecnico amministrativo nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni.

7. 022. Ghizzoni, De Biasi, Lolli, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Formazione di base alla musica).

1. I Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati attivano, nell'ambito delle risorse disponibili, corsi di formazione di base e propedeutica alla musica riservati a studenti della scuola primaria e secondaria al termine dei quali rilasciano, a seguito di una prova d'esame, un apposito diploma e la certificazione degli studi compiuti. Agli esami finali di tali corsi possono essere ammessi anche candidati che hanno studiato privatamente.

2. I corsi di cui al comma 1 sono tenuti, come attività didattica aggiuntiva, da docenti di ruolo delle istituzioni, ovvero, sulla base di contratti di prestazione d'opera, da persone in possesso del diploma accademico di secondo livello in campo musicale selezionate sulla base di prove teoriche e pratiche nonché dei titoli artistici.

3. A coloro che sono in possesso del diploma di cui al comma 1, sulla base della certificazione degli studi compiuti, i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati possono riconoscere, al momento dell'immatricolazione all'istituzione, un numero di crediti accademici complessivamente non superiore a 120.

4. Il disposto del comma 3 si applica altresì a coloro che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano superato in qualità di privatisti l'esame di compimento inferiore secondo gli ordinamenti previgenti.

5. L'ammissione agli esami finali previsti dai corsi pre-accademici disciplinati dai regolamenti didattici degli istituti superiori di studi musicali è consentita ai candidati privatisti entro e non oltre l'ultima sessione dell'anno accademico 2013/14.

7. 014. Lolli, De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Dipartimenti musicali universitari (Di. M. U.)).

Dalla pubblicazione della presente Legge quei Conservatori che si siano trasformati ai sensi di quanto previsto dalla legge 508, articolo 2, comma 7, lettera c), hanno possibilità di trasformarsi in Dipartimenti musicali universitari (Di. M. U.), comunque denominati, confluendo in un Ateneo di pertinenza territoriale che abbia offerto la propria disponibilità. Al perso-

nale docente, dipendenti a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 2. La trasformazione in (Di. M. U.) Dipartimenti Musicali Universitari comporta la rinuncia all'articolo 1 comma 6 ed all'articolo 5 della presente Legge.

7. 015. Scalera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

1. Al Personale docente a tempo indeterminato attualmente in servizio nelle Accademie di Belle Arti statali di cui all'articolo 1 comma 1, nell'ambito di quelle Accademie Statali di Belle Arti che abbiano progressivamente stipulato un accordo, in deroga alla Legge n. 240 del 2010, con le Università territoriali di riferimento, il Ministero dell'università e della Ricerca Scientifica, con apposito provvedimento di regolamentazione, applicherà successivamente le disposizioni vigenti per il Personale docente universitario di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 e dell'articolo 3 comma 2 del Decreto legislativo 165 del 2001. L'equiparazione economica sarà effettuata attraverso uno specifico provvedimento, codificando gli adempimenti di natura tecnica ed amministrativa che il Ministero dell'Università e Ricerca Scientifica individuerà per il progressivo sviluppo del processo di trasformazione. Pertanto essa terrà conto, alla data di attuazione, della fascia di appartenenza nello stato giuridico delle Accademie di Belle Arti Statali e dell'anzianità di servizio. Il suddetto Personale manterrà l'insegnamento di titolarità e l'inquadramento nel settore scientifico-artistico disciplinare di appartenenza alla data di entrata in vigore della presente Legge.

2. Il reclutamento del nuovo personale accademico nelle Facoltà/Dipartimento di Belle Arti sarà regolato dalle norme e modalità vigenti nel sistema universitario. Ai fini dell'accesso ai nuovi concorsi uni-

versitari il Diploma quadriennale del V.O. e il Diploma accademico di 11 livello sperimentale rilasciato dalle precedenti Accademie di Belle Arti viene considerato necessario e sufficiente, così come i diplomi di laurea universitari, anche alla luce di quanto specificatamente indicato dalla normativa vigente - In prima applicazione, tra i titoli validi per l'accesso all'insegnamento si potranno valutare, tra l'altro, le pubblicazioni, la partecipazione a convegni e giornate di studi e la loro curatela, la partecipazione a mostre e la loro curatela e le esperienze di rilievo nazionale e internazionale.

3. Le risorse finanziarie destinate dallo Stato al funzionamento delle Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi dell'articolo 9 comma 1 verranno successivamente assegnate, con vincolo di destinazione, alle Università di riferimento.

7. 016. Scalera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute).

1. Le Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute che si siano uniformate ai criteri della Legge n. 508 del 1999, ovvero posseggano un proprio statuto riconosciuto dal Ministero, abbiano attivato da almeno cinque anni gli organi di gestione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 132/2003 e attingano il personale docente da graduatorie nazionali, riconosciute dal Ministero, potranno trasformarsi in Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti, dopo aver afferito ad Atenei privati, territoriali di riferimento e, quindi, rilasciare lauree e lauree magistrali individuate ai sensi dell'articolo 9 comma 2 e 6 della presente Legge. Al personale docente si applica il trattamento giuridico-economico secondo le modalità previste dall'articolo 10 comma i della presente Legge, senza oneri per lo Stato.

7. 017. Scalera.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Professori di seconda fascia).

1. Con apposito concorso per titoli, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e riservato ai professori di seconda fascia presso le istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica, musicale e coreutica, sono costituite apposite graduatorie nazionali ad esaurimento. Sulla base di tali graduatorie il dieci per cento dei posti di professori di prima fascia presso le suddette istituzioni che si rendono vacanti e disponibili ogni anno sono destinati al graduale inquadramento in prima fascia dei professori di seconda fascia.

7. 023. Ghizzoni, De Biasi, Lolli, Coscia, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Patrimonio storico delle Accademie di Belle Arti statali).

1. Il patrimonio immobiliare ed artistico (patrimonio storico) delle Accademie di Belle Arti statali rimane nelle disponibilità delle Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti neoistituiti, che continuano ad utilizzare come sede didattica e di rappresentanza, provvedendo anche alla gestione e valorizzazione museale ed espositiva mediante il personale docente attualmente in servizio nelle Accademie di Belle Arti statali di cui all'articolo 1. Tale vincolo dovrà essere recepito nello Statuto dell'Ateneo di afferenza.

2. Le Accademie di Belle Arti statali di tradizione storica, come Torino, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo, conservano, entro

l'Ateneo di afferenza, particolari tutele di autonomia, sia per quanto riguarda la previsione di organismi interni di gestione del patrimonio, sia per quanto riguarda l'attività culturale e di promozione nazionale e internazionale, con possibilità di reperimento e gestione delle risorse a tali fini destinate.

7. 019. Scalera.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Procedure di razionalizzazione dell'uso delle risorse).

1. Al fine di razionalizzare l'utilizzazione del personale docente, amministrativo e ausiliario delle istituzioni del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, una quota non superiore al dieci per cento dei posti che si rendano annualmente vacanti nella dotazione organica complessiva nazionale è assegnata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle istituzioni ove risultino oggettive carenze in relazione alle loro attività con contestuale decurtazione di un pari numero dei posti inorganico presso le istituzioni di provenienza.

2. Al fine di adeguare l'offerta formativa a seguito del riordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, 0.212, le istituzioni di cui al comma 1 possono provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a sdoppiare posti vacanti in organico per destinarli ad insegnamenti, anche diversi, di durata pari a metà dell'orario di cattedra, da coprire mediante supplenza con contratto a tempo determinato di importo pari alla metà dell'importo della supplenza intera. Il titolare può completare l'orario con altra supplenza della medesima tipologia, anche presso un'altra istituzione.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. 012. Lolli, De Biasi, Coscia, Ghizzoni, Siragusa, De Pasquale, Bachelet, Russo, Pes, Rossa, De Torre, Mazzarella, Tocci, Levi, Carlucci, Giulietti.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Norme finali e transitorie).

1. Le Accademie di Belle Arti statali trasformate ai sensi dell'articolo 8 comma 1 della presente Legge, provvedono al completamento dei corsi disciplinati dal previgente ordinamento per tutti gli studenti iscritti fino all'anno accademico 2012-2013. Dall'anno accademico 2013-2014 non saranno più consentite nuove immatricolazioni ai corsi disciplinati dal previgente ordinamento.

2. Con successivo Decreto Ministeriale sono stabilite le equipollenze tra i diplomi

accademici di primo e di secondo livello rilasciati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 508 del 1999 e del decreto del Presidente della Repubblica 212 del 2005 e le Classi di laurea e laurea magistrale rilasciati dalle Facoltà/Dipartimenti di Belle Arti.

3. Ai fini del perfezionamento delle fasi applicative derivate dall'emanazione della presente Legge, le nomine del Direttore didattico e del Consiglio Accademico in carica nell'anno 2011/2012 sono prorogate ai sensi della presente legge fino al completamento del passaggio nell'Ateneo di afferenza. In questo modo viene coadiuvata la commissione di cui all'Art. 9, comma 6, della quale, per la quota parte relativa alle Accademie di Belle Arti statali, fanno parte i tre membri individuati all'interno del Consiglio Accademico o del corpo docente.

6. In seguito all'attuazione dell'articolo 8 della presente Legge, i componenti del CNAM e del CNSAC restano in carica fino al definitivo passaggio del loro Ente di appartenenza nell'ambito universitario.

7. 020. Scalera.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali. COM(2011)895 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. COM(2011)896 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	118
<i>ALLEGATO 1 (Documento conclusivo approvato dalla Commissione)</i>	122
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	119
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di documento finale)</i>	126
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A, dott. Pietro Ciucci, in merito alla situazione attuale e alle prospettive di azione di tale società, anche in relazione alle recenti misure adottate dal Governo in ordine alla questione della realizzazione del Ponte sullo stretto	119
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali. COM(2011)895 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. COM(2011)896 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	120
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
<i>ERRATA CORRIGE</i>	121

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 9.15.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti ero-

gatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali.
COM(2011)895 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici.
COM(2011)896 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 20 novembre scorso.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, illustra la proposta di documento finale (*vedi allegato 1*) da trasmettere al Governo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 definitivo) e sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 definitivo). Nel ricordare, inoltre, che in essa hanno trovato posto tutte le principali istanze e questioni emerse nel corso del dibattito e nel confronto avuto con i numerosi e qualificati soggetti auditi dalla Commissione, manifesta la piena disponibilità a valutare l'opportunità di arricchire tale proposta sulla base delle indicazioni e dei suggerimenti che dovessero scaturire nel corso del dibattito.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che nella giornata di oggi dovrebbe pervenire il parere della XIV Commissione sugli atti dell'Unione europea in esame.

Propone, quindi, che, ove tale circostanza dovesse effettivamente verificarsi, la Commissione proceda oggi stesso all'esame e alla votazione della proposta di documento finale formulata dal relatore.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

COM(2011)897 def.

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 20 novembre scorso.

Roberto MORASSUT (PD), *relatore*, illustra la proposta di documento finale (*vedi allegato 2*) da trasmettere al Governo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. Nell'associarsi, quindi, a quanto detto dal collega Margiotta, sia in ordine al metodo di lavoro con cui si è proceduto alla predisposizione di tale proposta di documento sia in ordine alla piena disponibilità ad apporrtarvi le modifiche e le integrazioni che dovessero emergere dal dibattito, formula l'auspicio che la proposta di documento finale possa essere votata nella giornata odierna.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, come già fatto con riferimento ai due atti dell'Unione europea appena esaminati dalla Commissione, propone che nel caso in cui dovesse pervenire in mattinata il parere della XIV Commissione sull'atto dell'Unione in titolo, la Commissione proceda oggi stesso all'esame e alla votazione della proposta di documento formulata dal relatore.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 9.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A, dott. Pietro Ciucci, in merito alla situazione attuale e alle prospettive di azione di tale società, anche in relazione alle recenti misure adottate dal Governo in ordine alla questione della realizzazione del Ponte sullo stretto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 16.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.05.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali.
COM(2011)895 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici.
COM(2011)896 def.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti rinviati nella seduta anti-meridiana.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è testé pervenuto il parere della XIV Commissione sulle proposte di direttiva in esame.

Manuela LANZARIN (LNP) fa presente che nella proposta di documento finale formulata dal relatore ci sono alcuni punti, in particolare quello relativo alla valorizzazione delle centrali di committenza, che vanno in direzione opposta a quanto da sempre auspicato e perseguito dalla Lega Nord. Preannuncia per questo il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di documento finale formulata dal relatore.

Raffaella MARIANI (PD) esprime anzitutto apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, giudicando positivamente la proposta di documento finale dallo stesso formulata. Sottolinea, inoltre, che per i deputati del Partito Democratico l'approvazione di tale proposta di documento da parte della Commissione deve essere intesa dal Governo anche come stimolo e

richiamo stringente a porre mano, nel dialogo e nel confronto con le competenti Commissioni parlamentari, ad un'organica azione di riordino della legislazione nazionale in materia di appalti pubblici – ormai « ingestibile » e causa essa stessa di enormi problemi e incertezze per gli operatori del settore e per gli amministratori locali – capace di coniugare gli obiettivi di semplicità e chiarezza delle norme e delle procedure amministrative con gli irrinunciabili valori di trasparenza, legalità, correttezza ed efficienza dell'azione delle pubbliche amministrazioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento finale formulata al relatore.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.
COM(2011)897 def.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta anti-meridiana.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, a differenza di quanto avvenuto per le proposte di direttive in materia di appalti, la XIV Commissione non ha ancora fatto pervenire il parere sulla proposta di direttiva in titolo e pertanto la Commissione non potrà concluderne l'esame nella seduta odierna. Rinvia, pertanto, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.15.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 novembre 2012, a pagina 145, seconda colonna, alla diciannovesima riga, deve leggersi «ed» in luogo di «ad» e alla ventiduesima riga, deve leggersi «6 giugno 1974,

n. 298» in luogo di «6 agosto 1974». Inoltre, nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 27 novembre 2012, a pagina 69, seconda colonna, alla diciottesima riga, deve leggersi «23 dicembre 2009, n. 191» in luogo di «23 dicembre 191» e alla ventesima riga, in luogo di «adeguatezza» deve leggersi «adeguatezza.».

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali. COM(2011)895 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. COM(2011)896 def.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,
esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera:

la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali COM(2011)895 def. (cosiddetti « settori speciali »);

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici COM(2011)896 def. (cosiddetti « settori ordinari »);

tenuto conto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 def;

premesso che nel 2011 si è svolta una consultazione pubblica sul Libro verde recante la modernizzazione della politica dell'Unione europea in materia di appalti pubblici. Il Libro verde è stato esaminato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, da codesta commissione la quale, il 14 aprile 2011, ha adottato un documento finale nel quale si esprimevano alcune osservazioni alle quali la Commissione europea ha risposto;

ricordato che la revisione del quadro normativo europeo in materia di appalti pubblici costituisce una delle dodici azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico (*Single Market Act*) COM(2011)206, inteso

a rilanciare il mercato unico europeo al fine di favorire la crescita, lo sviluppo e l'occupazione;

considerato che:

la normativa italiana in materia di appalti risulta più coerente, nel confronto con quella di altri paesi, rispetto alla normativa UE, se non addirittura in alcuni casi più avanzata e garantista. Per questo motivo è bene salvaguardare gli aspetti positivi dell'esperienza italiana quali, ad esempio, la disciplina più stringente in relazione all'esclusione dalla partecipazione alle gare o l'importante ruolo svolto dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici ai fini del monitoraggio sul complesso degli appalti pubblici aggiudicati;

occorre procedere all'adozione contestuale delle due proposte di direttive relative agli appalti, tanto nei settori ordinari che in quelli speciali, e della proposta di direttiva sulle concessioni, il cui esame ha subito notevoli ritardi a causa delle forti riserve di alcuni Stati membri. Ciò al fine di evitare uno sfasamento temporale nella loro entrata in vigore che potrebbe vanificare l'obiettivo perseguito dalla Commissione europea di creare un mercato europeo nel settore degli appalti e delle concessioni;

il recepimento delle nuove direttive offre una preziosa occasione per il legislatore nazionale di consolidare e

semplificare il *corpus* normativo della materia, evitando duplicazioni e sovrapposizioni, in modo da garantire maggiore certezza giuridica e ridurre il rischio di contenzioso;

atteso che la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato proposte di compromesso che in parte recepiscono alcune delle osservazioni avanzate dal Governo italiano e che in linea generale risultano condivisibili;

tenuto conto degli importanti elementi di informazione e di valutazione acquisiti nel corso dell'ampio ciclo di audizioni svolte in sede di istruttoria delle proposte in esame;

rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere espresso dalla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea) il 28 novembre, sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni che in parte trovano già riscontro nelle proposte della Presidenza cipriota:

a) considerato che i servizi legali per loro stessa natura presentano una dimensione transfrontaliera molto limitata e che inoltre la loro prestazione è basata su un rapporto fiduciario con il professionista, si sostenga la soluzione della Presidenza cipriota che ne prospetta l'esclusione dal campo di applicazione delle future direttive;

b) si stabilisca il carattere facoltativo e non vincolante delle disposizioni dirette a:

consentire il ricorso più esteso alla procedura negoziata la quale, in assenza di adeguate garanzie volte a controbilanciare la maggiore discrezionalità delle stazioni appaltanti nel contrattare le condizioni di appalto, potrebbe aumen-

tare il rischio di abusi, favoritismi e distorsioni della concorrenza e della trasparenza;

prevedere la suddivisione degli appalti in lotti separati al fine di evitare il rischio di determinare un aggravio dei costi, un prolungamento dei tempi di esecuzione e un incremento del contenzioso;

c) si consentano deroghe alla previsione del ricorso obbligatorio agli strumenti elettronici nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, in considerazione dell'impatto che potrebbe derivarne per le stazioni appaltanti e tutti i soggetti interessati;

d) con riferimento alle norme che prospettano un'inversione temporale della valutazione dei criteri di aggiudicazione rispetto a quelli di selezione, si introducano cautele adeguate per evitare il rischio – che smentirebbe l'obiettivo di velocizzare alcune procedure – dell'emersione in una fase troppo avanzata di carenze di requisiti, con il conseguente obbligo di riavviare la procedura;

e) per quanto concerne le cause di esclusione, si rimetta agli Stati membri la possibilità di specificare le condizioni di applicazione delle relative disposizioni, fermo restando che l'esclusione per mancato pagamento di imposte e tasse può giustificarsi in relazione alla gravità delle violazioni;

f) si garantisca che l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non finisca per concentrarsi su ribassi eccessivi ed oggettivamente insostenibili;

g) si valorizzino le esperienze positive degli Stati membri, tra cui l'Italia, che si avvalgono di soggetti qualificati incaricati di centralizzare gli acquisti per conto di più amministrazioni in modo da ridurre i costi unitari;

h) si proceda nei termini prospettati dalla Presidenza cipriota per quanto concerne la previsione di effettuare i pagamenti direttamente ai subappaltatori;

i) al fine di non aumentare gli adempimenti e non prolungare eccessivamente i tempi di esecuzione, sia elevata dal 5 al 15 per cento la percentuale di variazione del prezzo a partire dalla quale si deve ricorrere ad una nuova procedura di aggiudicazione;

nonché con le seguenti ulteriori osservazioni:

a) per quanto riguarda il cosiddetto *self cleaning* – vale a dire la possibilità di accettare operatori economici che avrebbero dovuto essere esclusi, ma che dimostrano di aver assunto misure adeguate per rimediare ai difetti riscontrati – se ne verifichino attentamente i possibili rischi, accanto ai potenziali vantaggi, trattandosi di un istituto conosciuto soltanto in alcuni Stati membri, il quale, al di fuori di tale contesto, potrebbe non conseguire i medesimi risultati. Con riferimento all'ordinamento italiano, tale istituto potrebbe confliggere con il principio di tassatività delle cause di esclusione con il conseguente rischio di aumento del contenzioso;

b) quanto ai requisiti economici richiedibili in sede di gara, si chiarisca che il fatturato minimo annuo può essere anche inferiore al tetto massimo indicato nel triplo del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate, e dovute a rischi specifici connessi alla natura dei lavori, in modo da evitare di imporre livelli eccessivamente elevati, specie nell'attuale fase di crisi e di contrazione delle attività;

c) siano garantiti *standard* uniformi per quanto concerne i requisiti reputazionali dei soggetti appaltanti in modo da evitare disomogeneità a livello operativo ed effetti distorsivi sulla concorrenza;

d) relativamente alla previsione per cui la stazione appaltante può stabilire

che alcune prestazioni, ritenute essenziali, siano eseguite direttamente dall'offerente, si precisi che tale previsione non preclude il ricorso al subappalto, ferma restando la piena responsabilità dell'appaltatore rispetto alle prestazioni affidate in subappalto. Si chiarisca, inoltre, che la previsione si applica, invece, in tutti i casi di avvalimento, per cui un concorrente che partecipa ad una gara pubblica può dimostrare il possesso dei requisiti necessari per la partecipazione facendo riferimento alle risorse e alle capacità di un altro operatore economico. Tale facoltà andrebbe comunque esclusa quando si tratti di requisiti di natura strettamente soggettiva quali il titolo di studio, l'esperienza professionale o il possesso della certificazione di qualità, in modo che i lavori o i servizi per cui sono richiesti quegli specifici requisiti siano eseguiti direttamente dai soggetti individuati;

e) siano confermate le disposizioni relative al rispetto della normativa europea e di quella internazionale in materia ambientale, di diritto del lavoro e sicurezza sociale, per evitare che gli Stati membri possano stabilire *standard* e presidi meno elevati rispetto a quelli da esse previsti;

f) con riferimento alla determinazione del costo in relazione al « ciclo di vita » dei prodotti o dei servizi oggetto dell'appalto, si preveda il carattere facoltativo di tale nuova metodologia considerato che alcuni dei criteri indicati (quali, ad esempio quelli riguardanti la sostenibilità ambientale, economica e sociale delle costruzioni, o i costi esterni ambientali) sono tuttora in fase di puntuale definizione a livello UE;

g) considerate le peculiarità del sistema italiano, nel quale la maggior parte degli appalti di lavori viene aggiudicato da amministrazioni locali, si circoscriva l'ambito di applicazione del regime di

aggiudicazione semplificato per le amministrazioni regionali o locali per evitare che una sua generalizzazione, laddove non accompagnata da opportune cautele, produca effetti distorsivi della concorrenza o alteri presidi già previsti dalla normativa nazionale;

h) si mantenga la previsione relativa all'istituzione in ciascun Stato membro di un organo unico indipendente preposto al controllo e al coordinamento delle attività di attuazione, anche alla luce della positiva esperienza italiana dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.).**

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

La VIII Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione COM(2011)897 definitivo;

tenuto conto della proposta di direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua e dell'energia dei trasporti e dei servizi postali COM(2011)895, e della proposta di direttiva sugli appalti pubblici COM(2011)896;

rilevato che la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato, in vista della adozione di un orientamento generale, una proposta di compromesso che prospetta modifiche alla proposta della Commissione in esame;

il testo di compromesso citato, pur recependo alcune osservazioni e delle proposte di emendamento presentate dal Governo italiano, prefigura un sostanziale svuotamento dei contenuti della futura direttiva, con particolare riferimento alla delimitazione del campo di applicazione della disciplina, al regime dei criteri di aggiudicazione delle concessioni, alle disposizioni sull'esecuzione delle concessioni, nonché alla disciplina da applicare alle concessioni già in essere;

premesso che:

attualmente il settore delle concessioni di lavori pubblici trova una limitata disciplina nel Titolo III della direttiva 2004/18/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,

mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

appare pertanto condivisibile l'obiettivo della Commissione di definire un quadro giuridico puntuale ed uniforme per gli Stati membri in materia di aggiudicazione di concessioni, volto in particolare a stabilire ciò che le distingue dagli appalti nonché a fornire il contenuto minimo degli obblighi di trasparenza e non discriminazione sanciti nel Trattato che devono essere rispettati durante lo svolgimento di una procedura di aggiudicazione;

occorre procedere all'adozione contestuale delle due proposte di direttive relative agli appalti, rispettivamente nei settori ordinari e speciali, e della proposta di direttiva sulle concessioni, facenti parte dello stesso pacchetto, il cui esame ha subito notevoli ritardi a causa dell'opposizione di alcuni Stati membri. Ciò al fine di evitare che un eventuale sfasamento temporale nell'entrata in vigore delle nuove direttive vanifichi l'obiettivo perseguito dalla Commissione europea di creare un mercato europeo nel settore degli appalti e delle concessioni;

il recepimento delle nuove direttive rafforza l'esigenza di un intervento organico del legislatore nazionale al fine di consolidare e semplificare il corpus normativo della materia, evitando duplicazioni e sovrapposizioni per garantire maggiore certezza giuridica e omogeneità;

tenuto conto:

degli importanti elementi di informazione e di valutazione emersi nel corso

dell'ampio ciclo di audizioni svolte da codesta Commissione con rappresentanti delle istituzioni e operatori del settore

che il quadro normativo interno appare già sostanzialmente in linea se non in posizione sensibilmente più avanzata rispetto al raggiungimento degli obiettivi che si intendono perseguire con la futura direttiva;

rilevata, altresì, la necessità che il presente documento finale, unitamente al parere espresso dalla Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea), sia trasmesso tempestivamente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

ESPRIME UNA VALUTAZIONE POSITIVA

con le seguenti osservazioni:

a) appare condivisibile l'assetto (desumibile dal combinato disposto del considerando 6b introdotto, ove approvata, dalla proposta di compromesso avanzata dalla Presidenza cipriota del Consiglio dell'UE, e di quanto previsto in particolare dall'allegato III, paragrafo 5) secondo il quale le concessioni d'uso di beni demaniali devono ritenersi escluse dal campo di applicazione della futura direttiva, mentre la stessa contempla le attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali. In proposito, al fine di evitare incertezze, si raccomanda la correzione parziale del dispositivo escludendo esplicitamente dall'ambito di applicazione della proposta le concessioni d'uso di beni demaniali;

b) appare condivisibile l'orientamento della Presidenza cipriota circa la previsione di deroghe al ricorso obbligatorio agli strumenti elettronici nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, in considerazione dell'impatto che l'introduzione obbligatoria degli stessi potrebbe avere

sulle amministrazioni aggiudicatrici, sugli enti aggiudicatori e su tutti i soggetti interessati laddove il sistema italiano di informatizzazione degli appalti non fosse adeguato per recepire le innovazioni prospettate dalla Commissione europea;

c) quanto alla durata massima di una concessione, il riferimento al « tempo necessario per recuperare gli investimenti effettuati e per un ragionevole ritorno sul capitale investito » potrebbe prestarsi a ingenerare incertezza e a interpretazioni non univoche da parte dei diversi Stati membri; appare pertanto condivisibile la limitazione alle concessioni ultraquinquennali di tale principio prospettata nel testo di compromesso citato;

d) si esprimano riserve riguardo la generalizzazione del self clearing – vale a dire la possibilità di accettare operatori economici che avrebbero dovuto essere esclusi, ma che dimostrano di aver assunto misure adeguate per rimediare ai difetti riscontrati – essendo tale istituto conosciuto in pochi Stati membri dell'UE, e suscettibile di produrre conseguenze negative in altri ordinamenti. Con riferimento all'ordinamento italiano tale istituto potrebbe, in particolare, confliggere con il principio di tassatività delle cause di esclusione, con il conseguente rischio di aumento del contenzioso;

e) il regime delle modifiche delle concessioni in corso di esecuzione, ove applicabile soltanto a quelle aggiudicate successivamente all'entrata in vigore della futura direttiva, potrebbe generare un disallineamento rispetto alla disciplina attualmente applicabile alle concessioni di lunga durata già assegnate o in corso di assegnazione, con particolare riferimento alle diverse soglie percentuali di valore della modifica al di sotto delle quali non è obbligatorio riavviare la procedura di aggiudicazione; appare pertanto condivisibile l'aumento, prospettato nella proposta citata di compromesso, di tale soglia al 15 per cento;

f) allo scopo di promuovere l'avvio di nuove attività imprenditoriali in una logica di mercato, si inserisca una disposizione volta esplicitamente a consentire alle amministrazioni aggiudicatrici di stabilire che una percentuale ragionevole dell'oggetto delle concessioni, quantificabile nella misura del 30 per cento, specie quando si tratti di rapporti di lunga durata, venga affidata a terzi;

g) si valuti l'opportunità di precisare in premessa, eventualmente mediante inserimento di apposito considerando, che per le concessioni aggiudicate, ovvero rinnovate o prorogate senza gara dopo l'entrata in vigore della direttiva 440/89/CEE, i lavori inerenti dette concessioni siano affidati esclusivamente a terzi con gara, secondo le regole cui sono tenute le amministrazioni aggiudicatrici.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 130

ALLEGATO 1 (*Emendamenti*) 136

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) 131

ALLEGATO 2 (*Emendamenti*) 137

RISOLUZIONI:

7-01003 Torazzi: Sul regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00214*) 131

ALLEGATO 3 (*Ulteriore proposta di risoluzione*) 138

ALLEGATO 4 (*Risoluzione approvata dalla Commissione*) 139

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512 (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 132

ALLEGATO 5 (*Parere approvato dalla Commissione*) 140

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012) 209 final (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale*) 133

ALLEGATO 6 (*Documento finale approvato dalla Commissione*) 141

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569, approvato dal Senato e abbinato (Parere alla IV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*) 133

ALLEGATO 7 (*Parere approvato dalla Commissione*) 143

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo (Parere alla VIII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 134

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i> – <i>Parere favorevole</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale. C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini	135

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, comunica che sono stati presentati alcuni emendamenti al provvedimento, che sono in distribuzione (*vedi allegato 1*), riferiti agli articoli 1, 2 e 4. Chiede quindi al relatore e al rappresentante del Governo il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, invita al ritiro degli emendamenti Borghesi 1.1 e Formisano 1.2, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Borghesi 1.1 e Formisano 1.2.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Cimadoro 2.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Cimadoro 2.1.

Ignazio ABRIGNANI (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Cimadoro 4.1, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Claudio DE VICENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Cimadoro 4.1.

Giovanni FAVA (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza se la maggioranza dei quattro quinti prevista dall'articolo 92 comma 6, del regolamento, per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame sia stata raggiunta.

Maria Grazia SILIQUINI (PT) si associa alla richiesta dell'onorevole Fava.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI preannuncia l'assenso del Governo al trasferimento della proposta di legge in esame in sede legislativa.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, dichiara quindi concluso l'esame degli emendamenti. Comunica quindi che il testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. La Presidenza si riserva di verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, per il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

C. 5584, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, comunica che sono stati presentati due emendamenti, che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*) riferiti all'articolo 3 e all'articolo 4.

Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Vignali 3.1., ritenendo che non sia efficace limitare gli obblighi previsti dalla legge in esame solo ai produttori.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

Raffaello VIGNALI (PdL) sottolinea che gli emendamenti presentati, volti a individuare nei produttori i responsabili dell'eventuale messa in vendita di pellami contraffatti e a prevedere sanzioni ad essi rivolte, hanno la finalità di evitare responsabilità ai commercianti in buona fede.

La Commissione respinge l'emendamento Vignali 3.1.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Vignali 4.1.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Vignali 4.1.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI preannuncia l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa della proposta di legge in esame.

Manuela DAL LAGO, *presidente e relatore*, dichiara quindi concluso l'esame degli emendamenti. Comunica che il testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. La Presidenza si riserva quindi di verificare la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento, per il trasferimento alla sede legislativa del provvedimento in esame.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

RISOLUZIONI

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.10.

7-01003 Torazzi: Sul regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche.
(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00214).

Giovanni FAVA (LNP), quale cofirmatario della risoluzione, ne illustra una

riformulazione che recepisce i suggerimenti emersi nel corso del dibattito e successivamente da parte della collega Froner (vedi allegato 3).

Federico TESTA (PD) sottolinea che nelle realtà decentrate i costi possono essere più alti e i cittadini devono essere tutelati. Ritiene che l'accordo raggiunto nella riformulazione del testo della risoluzione tiene conto di un elemento importante: i costi dei maggiori oneri riconosciuti alle aziende dei piccoli comuni ricadono sulle bollette di tutti i cittadini e delle imprese italiane e devono quindi essere attentamente valutate tutte le variabili che incidono su tali incrementi di costo. Osserva che la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e del gas (AEEG) 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11, ha prodotto qualche problema perché, in assenza di dati specifici forniti dalle piccole imprese, si è fatto un calcolo forfettario. Invita pertanto il Governo a tenere conto che nelle piccole realtà sussistono spesso difficoltà ad avere informazioni precise sui consumi energetici e che i calcoli forfettari possono penalizzare la generalità dei cittadini.

Laura FRONER (PD), nel condividere il contenuto del testo della risoluzione, si associa alla richiesta del collega Testa di un impegno da parte del Governo per iniziative che consentano di definire in maniera chiara i criteri di calcolo dei consumi energetici nei piccoli comuni. Dichiarando quindi di aver sottoscritto la risoluzione in titolo.

Maurizio FUGATTI (LNP), osservato preliminarmente che sulla base della normativa vigente non sarebbe necessaria l'approvazione della risoluzione in discussione, ritiene tuttavia utile a fornire indicazione all'AEEG per la definizione di criteri di calcolo per l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale.

Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI, nell'accettare l'impegno contenuto

nella risoluzione, propone di inserire dopo le parole « nell'ambito delle proprie competenze » le parole « e senza oneri aggiuntivi sulla componente tariffaria » (vedi allegato 4).

I deputati Giovanni FAVA (LNP) e Laura FRONER (PD) accettano la riformulazione proposta dal sottosegretario De Vincenti all'impegno contenuto nella risoluzione.

La Commissione approva quindi la risoluzione in titolo, come da ultimo riformulata, che assume il titolo 8-00214.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 14 novembre 2012.

Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in oggetto con una osservazione volta a garantire che le risorse residue siano effettivamente destinate ad ulteriori iniziative a favore dei consumatori nel settore dell'assicurazione RC auto.

Laura FRONER esprime apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore che, recependo un suo suggerimento, sollecita il Governo ad attivare i meccanismi di controllo necessari a verificare che dalle iniziative intraprese derivino benefici concreti per gli assicurati, anche in termini di riduzione dei costi delle polizze e che vi sia un corrispondente impegno da parte delle compagnie assicurative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012) 209 final.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 novembre 2012.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta ha presentato ed illustrato una proposta di documento finale sul provvedimento in titolo. Non

essendo, ad oggi, pervenute ulteriori osservazioni ovvero integrazioni al contenuto del citato documento ritiene che la Commissione possa procedere alla votazione.

La Commissione approva quindi la proposta di documento finale del relatore (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO.

La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569, approvato dal Senato e abbinate.
(Parere alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con una condizione volta a prevedere la proroga del termine del 30 aprile di cui all'articolo 4, comma 2, del provvedimento in esame con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale al fine di consentire al nuovo Parlamento di esprimersi sui piani di impiego pluriennali. Ritiene infatti che il riordino complessivo ed ambizioso dello strumento militare nazionale deve essere effettuato da un Governo legittimato dal prossimo voto e da un Parlamento nel pieno delle sue funzioni.

Savino PEZZOTTA (UdCpTP), nell'esprimere alcune perplessità sul contenuto del provvedimento nel suo complesso, sia sul fronte degli investimenti che in relazione alle misure previste per il personale militare e civile, dichiara di condividere il parere formulato dal relatore volto a garantire che il Parlamento possa esercitare i previsti poteri di controllo nella pienezza dei suoi poteri.

Stefano SAGLIA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore condividendo l'opportunità che, in vista della prossima scadenza della legislatura, sia il Governo che il Parlamento possano esercitare i poteri loro attribuiti entro un termine congruo rispetto alla delicatezza dei contenuti dei programmi d'arma, nell'ambito della procedura delineata dal provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 7*).

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea LULLI (PD), *relatore*, ricorda che la X Commissione è chiamata ad esprimere nuovamente un parere sul nuovo testo della proposta di legge C. 3465-4290 B, come modificata dal Senato e come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente dalla VIII Commissione.

Ricorda inoltre che la Commissione ha espresso un parere favorevole sul testo del provvedimento come modificato dal Senato, in data 28 maggio 2012. In quell'occasione, in particolare, la X Commissione ha approvato un parere favorevole con una condizione volta a sopprimere i

commi da 2 a 7 dell'articolo 6 recanti una disciplina in materia di promozione della mobilità elettrica.

La Commissione Ambiente ha quindi modificato il testo in esame, come trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, recependo la condizione posta dalla X Commissione e sopprimendo quindi i commi da 2 a 7 dell'articolo 6.

Sottolinea inoltre che la Commissione di merito ha apportato altre modifiche: al comma 3 dell'articolo 4, in materia di strumenti urbanistici, è stata prevista l'elevazione dal 25 al 50 per cento del limite minimo delle maggiori entrate da destinare alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale; all'articolo 6, è stato introdotto il nuovo comma 1-*bis* che dispone in materia di misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti e opportuni strumenti ed interventi di conservazione e ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato.

In conclusione, alla luce delle descritte modifiche, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Parere alla VI Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 27 novembre 2012.

Stefano SAGLIA (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame di cui condi-

vide l'impianto complessivo e che ritiene sia opportuno giunga ad una rapida approvazione.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 novembre 2012.

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale.
C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.55 alle 15.25.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ipotesi di lavoro dipendente, i contratti di lavoro collettivi e individuali contengono apposite garanzie per assicurare l'autonomia e l'indipendenza di giudizio del professionista, nonché l'assenza di conflitti di interessi, anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.

1. 1. Cimadoro, Borghesi.

Al comma 2, sostituire le parole: delle professioni sanitarie *con le seguenti:* , delle attività in ambito sanitario.

1. 2. Anna Teresa Formisano, Ruggeri.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: e garantire il rispetto delle regole *con le seguenti:* , diffondere tra essi il rispetto di regole.

2. 1. Cimadoro, Borghesi.

ART. 4.

Sopprimere il comma 3.

4. 1. Cimadoro, Borghesi.

ALLEGATO 2

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1, dopo le parole: È vietato sono inserite le seguenti: per i produttori.

3. 1. Vignali, Saglia.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: chiunque violi con le seguenti: il produttore che.

4. 1. Vignali, Saglia.

ALLEGATO 3

7-01003 Torazzi: Sul regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche.**ULTERIORE PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

La X Commissione,
premessi che:

l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di individuare per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale;

in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo, l'Autorità con la delibera 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11, ha approvato le modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche;

la norma in questione risulta molto generica ed attribuisce un ampio potere discrezionale all'Autorità che, in assenza di specifici criteri legislativi, ha fissato modalità di calcolo che stanno creando incertezza per gli operatori di settore;

le piccole gestioni elettriche sono da tempo sottoposte a pesanti obblighi normativi e gli orientamenti adottati dall'Autorità con la citata delibera 168/11, potrebbero comportare un aumento dei costi di gestione con ricadute importanti sulla qualità del servizio offerto ai cittadini,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze, affinché siano definiti criteri di calcolo per l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale che preservino l'attività delle piccole imprese di gestione elettrica, a garanzia del mantenimento di un elevato standard qualitativo della distribuzione elettrica.

(7-01003) « Torazzi, Fugatti, Fava, Bitonci, Froner ».

ALLEGATO 4

Risoluzione n. 7-01003 Torazzi: Sul regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche.**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La X Commissione,
premessò che:

l'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, affida all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il compito di individuare per le imprese di distribuzione elettrica con meno di 5.000 punti di prelievo, appositi meccanismi di perequazione specifica aziendale;

in attuazione dell'articolo 38, comma 3, del citato decreto legislativo, l'Autorità con la delibera 24 novembre 2011, ARG/elt 168/11, ha approvato le modalità di applicazione del regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche;

la norma in questione risulta molto generica ed attribuisce un ampio potere discrezionale all'Autorità che, in assenza di specifici criteri legislativi, ha fissato modalità di calcolo che stanno creando incertezza per gli operatori di settore;

le piccole gestioni elettriche sono da tempo sottoposte a pesanti obblighi normativi e gli orientamenti adottati dall'Autorità con la citata delibera 168/11, potrebbero comportare un aumento dei costi di gestione con ricadute importanti sulla qualità del servizio offerto ai cittadini,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative, nell'ambito delle proprie competenze e senza oneri aggiuntivi sulla componente tariffaria, affinché siano definiti criteri di calcolo per l'applicazione del regime di perequazione specifica aziendale che preservino l'attività delle piccole imprese di gestione elettrica, a garanzia del mantenimento di un elevato standard qualitativo della distribuzione elettrica.

(8-00214) « Torazzi, Fugatti, Fava, Bitonci, Froner ».

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione, Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (Atto n. 512);

preso atto che le somme residue dello stanziamento già effettuato in favore dell'ISVAP sono destinate ad ulteriori iniziative a favore dei consumatori nel settore dell'assicurazione RC auto, con particolare riferi-

mento allo sviluppo delle misure di trasparenza ed informazione ai consumatori,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) provveda il Governo ad attivare i meccanismi di controllo necessari a verificare che dalle iniziative intraprese derivino benefici concreti per gli assicurati, anche in termini di riduzione dei costi delle polizze, e che le compagnie assicurative si impegnino, per quanto di loro competenza, in misura corrispondente nell'opera di informazione e trasparenza verso i propri clienti.

ALLEGATO 6

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012) 209 final.**DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

Doc. XVIII, n. 65.

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE (COM(2012) 209 final);

acquisito il parere espresso, in data 28 novembre 2012 dalla XIV Commissione, (Politiche dell'Unione europea) di cui si condividono le valutazioni,

considerato che:

tale minaccia appare particolarmente pericolosa in presenza dell'attuale crisi economica che induce diversi Paesi membri a ricorrere a forme di aiuto ai rispettivi sistemi produttivi per favorirne la competitività a livello internazionale e per sostenere la domanda interna. Ciò vale in particolare per gli Stati che, potendo disporre di condizioni più favorevoli per quanto concerne la finanza pubblica, possono destinare maggiori risorse allo scopo. Significativi al riguardo appaiono i dati ufficiali della stessa Commissione europea da cui si evince che paesi come la Germania e la Francia erogano aiuti di Stato in una misura nettamente superiore all'Italia, sia in valore assoluto che il rapporto ai rispettivi PIL. In tal modo si determina il paradosso di aggravare i divari e di produrre effetti distorsivi nelle prospettive di crescita all'interno dell'Unione europea, penalizzando i paesi che

già registrano peggiori *performances* economiche anche in ragione delle più rigorose politiche di risanamento della finanza pubblica che devono attuare;

appare pienamente condivisibile l'obiettivo, che ha indotto la Commissione a presentare la comunicazione, di una ricognizione dei maggiori problemi che l'esperienza ha sino ad ora evidenziato in materia di aiuti di Stato allo scopo di porvi rimedio. In particolare, risultano apprezzabili le intenzioni di:

a) privilegiare, nella destinazione delle scarse risorse a disposizione, gli utilizzi in grado di fronteggiare effettive carenze del mercato e di favorire la crescita, attraverso un'accurata analisi costi/benefici degli incentivi erogabili;

b) pervenire ad una più puntuale definizione di aiuti di Stato attraverso una sistematica e complessiva ricognizione delle tipologie di intervento da considerare tali;

c) responsabilizzare maggiormente gli Stati membri nella verifica ex ante della compatibilità degli aiuti erogati, purché di minore importo, concentrando l'intervento della Commissione europea sugli aiuti più consistenti, suscettibili di alterare la concorrenza e di incidere in misura significativa sulle grandezze macroeconomiche;

d) semplificare e razionalizzare la normativa europea vigente in materia, in modo da assicurare, anche attraverso una riduzione dei tempi previsti per l'istruttoria da parte delle istituzioni eu-

ropee, maggiore certezza alle imprese interessate circa la possibilità o meno di fruire di specifici incentivi;

esprime una valutazione positiva sulla comunicazione

con le seguenti osservazioni:

1. si mantenga inalterato l'attuale importo, pari a 200 mila euro in tre anni, degli aiuti *de minimis* erogabili a ciascuna impresa, al fine di evitare che gli Stati membri che dispongono di maggiori margini di intervento finanziario possano avvantaggiare le proprie imprese erogando aiuti di ammontare superiore;

2. per le medesime ragioni, si valuti la possibilità di stabilire un tetto massimo, in percentuale al PIL, applicabile al complesso degli aiuti erogabili da ciascun Paese alle rispettive imprese, eventualmente con riferimento a specifici settori;

3. al fine di responsabilizzare gli Stati membri, si valuti il precedente costituito

dalla disciplina antitrust per cui si è attribuito alle autorità nazionali competenti in materia di concorrenza la valutazione *ex ante* della conformità dei regimi di aiuti con il diritto dell'Unione europea;

4. si pervenga ad un elenco esaustivo delle tipologie di intervento qualificabili come aiuti in modo da assicurare certezza del diritto e ridurre il rischio di contenzioso. A tal fine appare necessario che tra gli aiuti dispensati dall'obbligo di notifica *ex ante*, in quanto ritenuti compatibili con il mercato, siano inclusi quelli concessi in presenza di gravi calamità naturali, quali in particolare i terremoti particolarmente frequenti in Italia;

5. al fine di accrescere la certezza giuridica e la possibilità di tutela in sede giurisdizionale, si provveda a codificare in appositi regolamenti le regole di esenzione attualmente contenute in comunicazioni o altri atti privi di efficacia giuridica *erga omnes*.

ALLEGATO 7

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569, approvato dal Senato e abbinato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia (C. 5569, approvato dal Senato, e abbinato),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, di cui all'articolo 4, comma 2, in fase di prima applicazione sia prorogata la data del 30 aprile, al fine di consentire al nuovo Parlamento di esprimersi sui piani di impiego pluriennali.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga	144
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-07022 Rubinato: Deroghe per l'accesso dei contributori volontari al trattamento pensionistico	145
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	151
5-08365 Vico: Sulle vicende occupazionali relative ai dipendenti della società <i>Teleperformance</i> .	
5-08372 Damiano: Sulle vicende occupazionali relative ai dipendenti della società <i>Teleperformance</i>	145
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	153
5-08442 Mancuso: Obblighi contributivi dei medici veterinari « borsisti » verso la Gestione separata INPS	146
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	155
5-08452 Barani: Sulle norme relative al trattamento pensionistico del personale del SSN in soprannumero	146
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	157

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 162 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
---	-----

AVVERTENZA	150
------------------	-----

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 novembre 2012.

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge

n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gneccchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga.

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA indi del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 14.30.**5-07022 Rubinato: Deroghe per l'accesso dei contribuenti volontari al trattamento pensionistico.**

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Marialuisa GNECCHI (PD), cofirmataria dell'interrogazione in titolo, fa presente che il suo obiettivo è quello di evidenziare l'assurdità di un'interpretazione restrittiva, operata a posteriori in via amministrativa, delle norme vigenti in materia di contribuzione volontaria, tesa a pregiudicare i trattamenti pensionistici di numerosi lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dei contributi prima della data del 4 dicembre 2011, limite temporale stabilito con le recenti misure adottate dal Governo in materia pensionistica. Fa riferimento, quindi, al fatto che sono stati imposti per decreto ministeriale ulteriori requisiti penalizzanti nei confronti di tali lavoratori in difficoltà, riguardanti in particolare le prestazioni lavorative svolte a seguito dell'autorizzazione alla prosecuzione nonché l'accreditamento dei contributi. Osserva che tali interpretazioni amministrative risultano gravemente lesive dei diritti dei lavoratori e si collocano al di fuori dell'ambito applicativo delle norme, soprattutto se si pensa alle riforme previdenziali del 2004 e del 2007, con le quali, oltre a perseguire la finalità di elevare i requisiti pensionistici, si era inteso salvaguardare proprio i «prosecutori» volontari, prevedendosi, per tale finalità, lo stanziamento di adeguate risorse, rego-

larmente «asseverate» dai competenti uffici ministeriali.

In conclusione, ribadisce anche l'esigenza di fare chiarezza sulla portata applicativa delle più recenti norme in materia di contribuzione volontaria, al fine di scongiurare il rischio di una interpretazione equivoca o restrittiva delle nuove disposizioni inserite nel disegno di legge di stabilità, approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato: ritiene necessario, infatti, precisare che la chiara volontà del legislatore è diretta a considerare soltanto le prestazioni lavorative a tempo indeterminato svolte dopo il 4 dicembre 2011 – e non dopo l'avvenuta autorizzazione alla prosecuzione volontaria – come rilevanti ai fini dell'eventuale esclusione dalle deroghe per l'accesso al trattamento pensionistico. Auspica, dunque, un intervento risolutivo del Governo in materia, che sia teso a evitare l'insorgere di lunghi contenziosi da parte dei lavoratori danneggiati.

5-08365 Vico: Sulle vicende occupazionali relative ai dipendenti della società Teleperformance.**5-08372 Damiano: Sulle vicende occupazionali relative ai dipendenti della società Teleperformance.**

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo su identica materia, saranno svolte congiuntamente.

Il viceministro Michel MARTONE risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Cesare DAMIANO (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, giudicando inaccettabile che l'Esecutivo fornisca una disponibilità solo generica rispetto alla grave situazione produttiva e occupazionale di una realtà imprenditoriale che riveste una significativa importanza nell'ambito di un territorio come quello di Taranto, già gravemente colpito dalla crisi economica e

scosso, anche di recente, dalle note problematiche di natura industriale e ambientale. Osservato, in linea generale, che quello dei *call center* rappresenta un settore particolarmente esposto a fenomeni distorsivi del mercato del lavoro, quali precariato e lavoro nero, che richiederebbero un'attenzione particolare da parte del Governo, si sofferma, quindi, sul caso specifico della società in questione, che ha annunciato il licenziamento di numerosi lavoratori, in gran parte giovani e donne, ovvero lavoratori in difficoltà. Con riferimento a tale situazione, chiede, pertanto, che il Governo si assuma maggiori responsabilità, attivandosi celermente per favorire, presso i dicasteri competenti, l'avvio di un tavolo formale di confronto tra le parti sociali, al fine di salvaguardare il posto di lavoro dei numerosi soggetti coinvolti, e ponendo, al contempo, le condizioni per un rilancio complessivo delle attività economiche di quell'area.

Ludovico VICO (PD), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Damiano, auspica che il Governo, oltre ad attivarsi doverosamente per l'apertura di un tavolo con le parti sociali per la definizione delle specifiche vicende economiche e occupazionali della società descritta nella sua interrogazione, affronti in modo concreto la questione, anzitutto sostenendo con serietà un'apposita proposta di legge di iniziativa parlamentare per la regolamentazione dei *call center*, tuttora pendente alla Camera, che risolverebbe in termini più generali simili problematiche.

5-08442 Mancuso: Obblighi contributivi dei medici veterinari « borsisti » verso la Gestione separata INPS.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianni MANCUSO (PdL) si dichiara completamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, prendendo atto con amarezza che l'Esecutivo non ha alcuna volontà di risolvere la

problematica della doppia imposizione contributiva cui sono soggetti taluni liberi professionisti. Ritiene particolarmente grave l'inerzia del Governo su tale punto, soprattutto se si considera che questo problema, coinvolgendo un numero esiguo di soggetti, potrebbe essere agevolmente risolto con un atto di tipo amministrativo, per l'adozione del quale i costi sarebbero irrilevanti. Giudica poi paradossale che il rappresentante del Governo, nella sua risposta, abbia fatto riferimento a esigenze di sostenibilità finanziaria a giustificazione del suo mancato intervento, considerato che l'INPS, ovvero l'Istituto presso la cui gestione speciale si richiede l'iscrizione a tali lavoratori, potendo attingere di volta in volta alle risorse del bilancio statale, non è soggetto a particolari restrizioni sotto il profilo della gestione finanziaria lungo un arco temporale esteso, così come richiesto, al contrario, alle casse privatizzate.

5-08452 Barani: Sulle norme relative al trattamento pensionistico del personale del SSN in soprannumero.

Il viceministro Michel MARTONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Lucio BARANI (PdL), nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita, prende atto che essa non ha fatto altro che confermare l'esistenza di una lacuna normativa, che impedisce al Sistema Sanitario Nazionale di procedere alla messa in atto di procedure di esubero finalizzate al pensionamento di quel personale ormai inutilizzato, il cui servizio viene, ad oggi, sostanzialmente garantito da società esterne. Evidenzia, quindi, l'esigenza di estendere anche a tale settore dell'amministrazione la possibilità di far valere le norme sul trattamento pensionistico del personale in soprannumero, prevalentemente inquadrato con ruoli di tipo esecutivo, in vista dell'assunzione di medici e infermieri, che garantirebbero in-

vece un determinante innalzamento del livello delle prestazioni sanitarie.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Guido BONINO (LNP), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di competenza, sulla proposta di legge in esame, già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, che intende favorire una disciplina associativa delle professioni non organizzate in ordini o collegi, realizzando un sistema di regole in grado di garantire un doppio livello di tutela, a vantaggio sia delle professioni sia dei consumatori. Fa notare, in proposito, che la sollecita espressione del parere è diretta ad assicurare a questo provvedimento un percorso accelerato, che sia in grado di portare a compimento un progetto di legge atteso dalle categorie interessate. Ricorda, infatti, che esso nasce dall'esigenza di individuare una minima forma di tutela organizzativa in favore di coloro che eser-

citano professioni basate su una attività economica volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale o, comunque, con il suo concorso (con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, disciplinati da specifiche normative). In particolare, osserva che il progetto di legge apre la strada alla possibilità – per gli esercenti tali attività – di costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, con il fine di valorizzare le competenze degli associati e diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche comuni.

Rileva, quindi, che il testo licenziato dal Senato, oggi nuovamente all'esame della XI Commissione in sede consultiva, contiene alcune circoscritte novità, limitatamente alle quali la Camera dei deputati è chiamata a concentrare la sua attenzione, a norma dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento, che impone di circoscrivere l'esame in seconda lettura alle sole modifiche apportate al testo dall'altro ramo del Parlamento. Nello specifico, evidenzia che l'unica modifica di rilievo che interessa le parti di competenza della XI Commissione è costituita dall'inserimento di un nuovo comma 3 all'articolo 4, che dispone che le singole associazioni professionali possono promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali, precisando che ai suddetti comitati partecipano, previo accordo tra le parti, le associazioni dei lavoratori, degli imprenditori e dei consumatori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Per tali ragioni, preso atto dei limitati profili di competenza della XI Commissione, propone di esprimere un parere favorevole sul progetto di legge in esame.

Giulio SANTAGATA (PD), pur sottolineando che il suo gruppo non intende ostacolare la rapida conclusione dell'*iter* di

esame del provvedimento, ritiene che non sia possibile ignorare taluni palesi e insidiosi elementi di criticità introdotti nel testo a seguito delle modifiche apportate dal Senato, che hanno alterato, in parte, lo spirito originario del provvedimento. Fa notare, infatti, che il testo licenziato dal Senato, nonostante abbia mantenuto un impianto normativo sostanzialmente positivo, contiene anche misure discutibili – sulle quali, peraltro, la Camera non potrà più pronunciarsi, se vuole che il provvedimento sia definitivamente approvato – in tema di ordini e collegi: in particolare, l'aver voluto prevedere che sia garantito, e non diffuso, il rispetto delle regole deontologiche e l'aver accentuato la tendenza a introdurre un regime « ordinistico » comportano conseguenze restrittive per gli stessi lavoratori interessati, che perderebbero quelle forme di libertà derivanti dalla mancata iscrizione ad un ordine professionale. Pur comprendendo, dunque, che una legge di regolamentazione serve proprio per dare un minimo di base comune alla quantità infinita di nuovi lavori e professioni che non sono « ingabbiati » in ordini, contesta il fatto che la soluzione proposta dal Senato rispetto a questa esigenza appaia proprio quella di realizzare nuovi ordini professionali.

In conclusione, ribadendo che le parti positive del provvedimento restano comunque numerose, preannuncia che il suo gruppo non si opporrà all'espressione di un parere favorevole, pur auspicando per il futuro il ripristino di una logica più coerente con le finalità dell'intervento normativo originario.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, condividendo le considerazioni svolte dal deputato Santagata, rileva comunque che le modifiche introdotte dal Senato incidono solo in minima parte sulle materie di competenza della Commissione. Ricorda, peraltro, che in origine la XI Commissione aveva tentato anche di intervenire sui profili previdenziali che interessano le categorie coinvolte dal progetto di legge in esame.

Guido BONINO (LNP), *relatore*, giudica condivisibili i rilievi critici testé svolti, ritenendo tuttavia utile che la Commissione si esprima positivamente sul testo in esame, al fine di evitare un rallentamento dell'*iter* presso la Commissione di merito, nell'ambito della quale, peraltro, sembrerebbero maturare le condizioni per il trasferimento alla sede legislativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.15.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA indi del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il viceministro del lavoro e delle politiche sociali, Michel Martone.

La seduta comincia alle 15.15.

**Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).
Nomina n. 162.**

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Giuliano CAZZOLA, *presidente e relatore*, ricorda di avere proposto, a conclusione del dibattito svoltosi nella seduta di ieri, che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Ivano MIGLIOLI (PD) rileva che da un'approfondita ricerca svolta sulle proposte di nomina sottoposte dal Governo al Parlamento dall'inizio della legislatura ad oggi, emerge che, dei 162 atti di nomina presentati alle Camere, soltanto

per 16 nomine si è trattato di discutere del conferimento di incarichi a figure di genere femminile. Tale dato, a suo avviso, è molto grave, non soltanto perché la percentuale di rappresentanza femminile nelle nomine governative è scesa addirittura sotto il livello, già risibile, del 10 per cento rispetto al totale, ma anche perché le Camere, per ciascuna delle nomine proposte, non hanno mai avuto la possibilità di incidere effettivamente sulla scelta finale del candidato, trattandosi di votare un parere obbligatorio, ma non vincolante. Per tale ragione, preannuncia la propria intenzione di non partecipare al voto sulla proposta di parere del relatore, precisando che tale atteggiamento non intende mettere in discussione l'elevato profilo di professionalità del candidato alla presidenza dell'ISFOL, di cui apprezza sinceramente le qualità professionali, oltre che umane: il suo gesto, infatti, mira esclusivamente a stigmatizzare un atteggiamento inaccettabile del Governo, gravemente lesivo dei principi di parità di genere e degli impegni assunti di fronte alla Commissione.

Cesare DAMIANO (PD) giudica grave che il Governo, per l'ennesima volta, abbia proceduto a una proposta di nomina non rispettosa dei criteri di genere, violando gli impegni assunti in Commissione nel corso di questa legislatura, senza peraltro preoccuparsi di intavolare un confronto preventivo con il Parlamento in relazione al conferimento di incarichi di indubbia rilevanza, in ordine ai quali i deputati potrebbero anche suggerire soluzioni alternative. Pur apprezzando lo sforzo del Ministro Fornero di considerare più generali criteri di pari opportunità nelle nomine presso enti pubblici o privatizzati, fa notare che tale sforzo appare ancora insufficiente sotto il profilo dei rapporti con il Parlamento, dal momento che gli incarichi conferiti a personalità femminili hanno riguardato spesso ruoli di minore rilevanza, non sottoposti al parere della Commissione. Sebbene desideri sottolineare l'eccellente grado di competenza e professionalità del candidato alla presi-

denza dell'ISFOL, che non intende in alcun modo mettere in dubbio, ritiene necessario, tuttavia, stigmatizzare il metodo utilizzato dal Governo nelle procedure di nomina, assumendo un comportamento coerente con le determinazioni già adottate in materia dalla Commissione: per tale motivo, fa presente che non potrà partecipare alla votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) prende atto con rammarico del repentino cambiamento di orientamento degli esponenti del gruppo del Partito Democratico, che oggi, anche per il tramite del loro rappresentante in Commissione, hanno, di fatto, manifestato la volontà di non partecipare alla votazione, smentendo le intenzioni di voto contrario preannunciate nella seduta di ieri, che richiama esplicitamente all'attenzione della Commissione stessa. Fa notare che il suo gruppo, al contrario, intendendo perseguire con convinzione una linea di coerenza, voterà contro la proposta di nomina in esame, nel segno di un'assoluta indipendenza rispetto al Governo in carica, non rinvenibile, a suo giudizio, negli atteggiamenti dei deputati del Partito Democratico.

Avverte, peraltro, che il suo gruppo – proprio al fine di non favorire, in via indiretta, i gruppi di maggioranza – si allontanerà momentaneamente dall'aula della Commissione e parteciperà alla votazione nella seconda chiama dei deputati soltanto ove si registrasse la presenza del numero legale al termine della prima chiama.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che la seduta sarà brevemente sospesa, per consentire ai deputati che non intendano partecipare al voto di allontanarsi dall'aula della Commissione.

Sospende, quindi, la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.25, è ripresa alle 15.30.

Silvano MOFFA, *presidente*, indice la votazione sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

(La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere del relatore).

Silvano MOFFA, *presidente*, constata la mancanza del numero legale e, apprezzate le circostanze, prende atto che non vi sono le condizioni per tornare a convocare la Commissione su tale argomento nella giornata odierna. Avverte, di conseguenza, che la Commissione tornerà a riunirsi per l'esame della proposta di nomina in titolo nella giornata di martedì 4 dicembre 2012, data in cui verrà in scadenza il termine per l'espressione del parere parlamentare.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 28 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di estensione del diritto alla pensione supplementare.

Ulteriore nuovo testo unificato C. 3871 Gnechi, C. 4260 Cazzola, C. 4384 Poli.

ALLEGATO 1

5-07022 Rubinato: Deroghe per l'accesso dei contributori volontari al trattamento pensionistico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'On. Rubinato – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulle problematiche dei lavoratori che hanno fatto richiesta di prosecuzione volontaria della contribuzione e che chiedono di poter accedere al trattamento pensionistico con i requisiti vigenti prima dell'entrata in vigore del cosiddetto *decreto Salva Italia*.

Occorre ancora una volta ricordare che il legislatore, nell'ambito della recente riforma pensionistica, ha inteso salvaguardare alcune categorie di lavoratori in presenza di precisi requisiti previsti – nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica – dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge cosiddetto *Salva Italia*, così come integrato dalla legge di conversione del decreto-legge di proroga termini.

In particolare la lettera *d)* del citato articolo 24 include nella platea dei soggetti cosiddetti salvaguardati i lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, demandando ad un apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione. Tale decreto, come è noto, è stato adottato in data 1° giugno 2012 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 24 luglio scorso.

Si precisa che tale decreto ministeriale ha individuato, in coerenza con quanto stabilito dalla norma primaria di riferimento, in 65.000 soggetti il contingente numerico dei lavoratori destinatari della citata salvaguardia, nel rispetto delle risorse finanziarie complessivamente programmate ai sensi dell'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 e

provvedendo a ripartire il predetto contingente tra tutte le categorie di salvaguardati previste dalla legge.

Peraltro, come chiarito dal ministro Fornero, nel gruppo di lavoro istituito presso il Ministero che rappresento per la redazione del suddetto decreto attuativo è emersa la difficoltà di quantificare il numero dei soggetti rientranti nelle diverse categorie e, di conseguenza, è stato deciso di fissare alcuni criteri generali di selezione, nel rispetto dei principi di equità e sostenibilità finanziaria.

Nella definizione di tale percorso, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ritenuto prioritario dare una risposta concreta ai soggetti con maggiore rischio di trovarsi senza reddito e senza pensione, in particolare privilegiando, all'interno della categoria dei proscrittori volontari, coloro che sono più prossimi al pensionamento, rinviando ad un successivo atto normativo un intervento più generale.

Il decreto-legge n. 95 del 6 luglio scorso – cosiddetto decreto sulla *spending review* – ha successivamente ampliato tale platea rispetto sia alle disposizioni del decreto cosiddetto *Salva Italia* sia rispetto a quelle contenute nel decreto ministeriale citato.

In particolare, con riferimento ai soggetti ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi della lettera *d)* del citato articolo 24, detto decreto estende la deroga ai soggetti che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo com-

preso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

Con tale ultimo decreto è stato, infatti, ampliato di altre 55 mila unità complessive il numero dei soggetti ammessi alla salvaguardia; fra questi 7400 appartengono alla categoria dei cosiddetti prosecutori volontari.

Ricordo che con tale decreto sono state allocate risorse che ammontano complessivamente a circa 4 miliardi di euro.

Ad ogni modo ritengo importante sottolineare che la soluzione della problematica che interessa i cosiddetti prosecutori volontari è fra le priorità del Governo, il quale com'è noto ha recentemente varato un ulteriore ampliamento della platea dei soggetti c.d. salvaguardati.

Si rappresenta, infatti, che nel disegno di legge recante le « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) » – approvato da questo ramo del Parlamento ed attualmente all'esame del Senato – è stato previsto lo stanziamento di ulteriori risorse economiche, dirette ad incrementare il numero dei beneficiari della salvaguardia in esame, nonché l'isti-

tuzione di un fondo al fine di finanziare interventi in favore dei lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, e 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011.

In particolare è prevista l'estensione della salvaguardia ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 ancorché abbiano svolto, successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

ALLEGATO 2

5-08365 Vico: Sulle vicende occupazionali relative ai dipendenti della società *Teleperformance*.

5-08372 Damiano: Sulle vicende occupazionali relative ai dipendenti della società *Teleperformance*.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con i presenti atti parlamentari – ai quali si risponde congiuntamente – si richiama l'attenzione sulle vicende occupazionali della In & Out S.p.A. a socio unico, operante in Italia con il marchio *Teleperformance*, nelle sedi di Roma, Taranto e Fiumicino.

La società, operante nell'offerta di servizi di *customer care* alle imprese, ha denunciato esuberi strutturali sin dal 2010, facendo ricorso al contratto di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 5, della legge n. 236 del 1993, per il periodo dal 5 luglio 2010 per 12 mesi e, per il periodo successivo, alla CIG in deroga nelle diverse unità produttive.

Occorre inoltre far presente con decreto interministeriale del 31 luglio 2012 è stata autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, la concessione e la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di un numero massimo di 2.065 unità lavorative, così suddivise:

sede di Roma: 390 unità lavorative per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2012;

sede di Taranto: 1675 unità lavorative sospese a rotazione per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

Con riferimento all'unità produttiva di Roma, con comunicazione del 10 aprile 2012 è stata, inoltre, attivata la procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale per complessivi 377 dipendenti.

Al fine di non procedere a tale licenziamento, con verbale di accordo sottoscritto lo scorso 21 giugno presso la Regione Lazio, è stata attivata la CIG in deroga per un ulteriore periodo di sei mesi (dal 1° luglio al 31 dicembre 2012) nei confronti di 374 unità (in quanto in corso di procedura sono intervenute n. 3 dimissioni).

Per quanto concerne l'unità produttiva di Fiumicino, lo scorso 17 ottobre, presso la Regione Lazio è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo di CIGS in deroga nei confronti di un numero massimo di 150 lavoratori a rotazione, per posizioni equivalenti e fungibili, fino al 31 dicembre 2012.

Con comunicazione dello scorso 23 ottobre, la società ha avviato le procedure di licenziamento collettivo per complessivi 785 lavoratori, di cui n. 164 nella sede di Fiumicino (Roma), ivi compresi 40 unità con contratto di apprendistato, e n. 621 per la sede di Taranto.

In tale documento la società ha evidenziato le criticità che hanno determinato una notevole riduzione delle commesse e la conseguente necessità di attivare la procedura di licenziamento collettivo:

1) la concorrenza di operatori che si avvalgono di rapporti contrattuali diversi dalla subordinazione, con conseguenti vantaggi in relazione al costo del lavoro;

2) la progressiva crescita del costo del lavoro;

3) la scarsa remuneratività di alcune commesse;

4) il disequilibrio degli orari di lavoro settimanali superiori alle 20 ore rispetto alla distribuzione dei volumi di traffico telefonico.

Le organizzazioni sindacali hanno contestato il ricorso alla procedura di licenziamento, attivando iniziative di mobilitazione che hanno avuto importante risonanza.

In particolare, le organizzazioni sindacali hanno evidenziato che l'esubero denunciato non è conseguenza di una effettiva mancanza di commesse, bensì del sistema di aggiudicazione degli appalti che vede penalizzate le aziende che maggiormente hanno fatto ricorso al contratto di assunzione a tempo subordinato ed indeterminato con conseguenti maggiori oneri riferiti al costo del lavoro.

Le organizzazioni sindacali, inoltre, hanno segnalato che nel dicembre 2011, avevano avviato con le controparti datoriali una piattaforma rivendicativa volta all'inserimento nel CCNL di una clausola sociale che consentisse la tutela occupazionale dei lavoratori anche nei cambi di gestione riferiti alle principali commesse.

Da informative assunte in sede sindacale, le difficoltà maggiori riscontrate per una positiva definizione della vertenza, sarebbero state riferite all'impossibilità dell'utilizzo, nel caso di applicazione di clausola sociale, dei benefici contributivi

rivenienti dall'applicazione della legge 407 del 1990, atteso che la gran parte dei lavoratori in forza è vincolata con orario settimanale superiore alle 20 ore settimanali. Tale circostanza determinerebbe un maggior costo del lavoro e quindi l'impossibilità di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali nei cambi di gestione.

La vicenda occupazionale assume carattere particolarmente rilevante tenuto conto del gran numero dei lavoratori coinvolti e della circostanza che la «IN & OUT» presso la provincia di Taranto costituisce la seconda realtà occupazionale dopo l'ILVA.

Il competente Ufficio del Ministero che rappresento è in attesa di conoscere dall'Azienda l'esito della fase di consultazione in sede sindacale, in vista dell'eventuale attivazione, in caso di mancato raggiungimento di accordo, della fase amministrativa della procedura, al fine della prosecuzione del confronto tra le Parti.

In conclusione, nell'assicurare la massima attenzione del Governo che ha seguito e continua a seguire in modo fattivo la situazione rappresentata dagli onorevoli interroganti, sono comunque in condizione di garantire la più ampia disponibilità ad aprire un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori dell'azienda in parola, attivando – nei limiti di legge – tutti gli ulteriori strumenti volti ad attenuare la grave crisi occupazionale.

ALLEGATO 3

**5-08442 Mancuso: Obblighi contributivi dei medici veterinari
« borsisti » verso la Gestione separata INPS.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Mancuso – con il presente atto parlamentare – chiede di sapere se il Governo intenda assumere iniziative per escludere i medici veterinari, titolari di un assegno di borsa di studio o di ricerca, dagli obblighi contributivi nei confronti della gestione separata INPS.

In proposito, occorre ricordare, in via generale, che l'assoggettamento alla gestione separata INPS – di cui all'articolo 2, comma 26 e seguenti, della legge n. 335 del 1995 e *s.m.i.* – delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca è espressamente previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge n. 315 del 1998.

L'obbligo contributivo disposto dalla predetta disposizione normativa non produce l'effetto di equiparare le borse di studio alle collaborazioni coordinate e continuative ovvero a generiche attività professionali prive di albo, quali in effetti non sono, ma inserisce i relativi titolari tra i soggetti per i quali è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata. Ciò si evince dalla letterale formulazione della norma, rivolta a tutti i fruitori di una delle predette borse di studio, a nulla rilevando l'eventuale concomitante iscrizione ad uno specifico albo professionale.

A tale proposito, il Ministero che rappresento, con nota del 23 febbraio 1999, ha precisato – con particolare riferimento al conflitto previdenziale sorto con l'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei medici (ENPAM) – che gli assegnatari di borse di studio per dottorato di ricerca – seppure già assicurati per diversi redditi professionali presso altri

Enti di previdenza – sono tenuti a versare la relativa contribuzione previdenziale alla Gestione separata INPS.

Pertanto, la concomitante tutela previdenziale in essere a favore dei predetti soggetti presso altre forme di previdenza obbligatorie rileva solo ai fini della diversa misura della contribuzione da versare alla gestione separata INPS, così come disposto dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449 del 1997.

Occorre inoltre precisare che il trattamento previdenziale riservato alle borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca è comune a quello riservato agli assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, della legge n. 240 del 2010.

Riguardo poi all'interpello n. 35 del 2010 del Ministero del lavoro – richiamato nel presente atto parlamentare – faccio presente che esso non risulta idoneo a dirimere la questione in esame, poiché ribadisce – con specifico riferimento alla categoria degli architetti – l'insussistenza dell'obbligo assicurativo presso la gestione separata INPS solo nei confronti di coloro che per la stessa attività debbano versare alla propria Cassa professionale di appartenenza.

Tale ipotesi, infatti, non ricorre nel caso di specie in quanto la borsa di studio derivante dall'attività di ricerca costituisce per legge imponibile contributivo nell'ambito della gestione separata e va quindi esclusa dal calcolo dell'imponibile ai fini ENPAV (Ente nazionale previdenza ed assistenza veterinari).

Il medesimo interpello chiarisce, poi, che l'obbligo assicurativo di iscrizione alla

Gestione separata INPS riguarda, tra l'altro, tutte le categorie di liberi professionisti per i quali non è stata prevista una specifica cassa previdenziale o, anche se prevista, l'attività professionale non risulta iscrivibile.

Non appare idoneo neanche l'articolo 18, comma 12, del decreto-legge n. 98 del 2011 (convertito in legge n. 111 del 2011), cui fa riferimento l'Onorevole interrogante, in quanto lo stesso introduce una norma di interpretazione autentica che si limita a ribadire l'obbligo di versamento alla Gestione separata per coloro che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero che svolgono attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali di diritto privato.

Tale interpretazione non appare del tutto pertinente con la questione prospettata in quanto non riferibile alle specifiche

disposizioni di legge sopra richiamate, la cui applicabilità andrebbe esclusa attraverso una espressa previsione in tal senso.

Conclusivamente, un accoglimento delle istanze sottese al presente atto parlamentare non può prescindere da un intervento legislativo di riforma delle disposizioni vigenti che escluda espressamente i medici veterinari iscritti al proprio albo professionale (o, in generale, i professionisti iscritti ad albi professionali, per la cui categoria sia prevista una cassa previdenziale di appartenenza), e che svolgono attività di ricerca, dall'obbligo contributivo alla gestione separata INPS.

Occorre tuttavia considerare che tale intervento comporterebbe evidenti conseguenze finanziarie – in termini di minori introiti – nei confronti della gestione previdenziale pubblica, con conseguente necessità di rintracciare adeguate fonti di copertura.

ALLEGATO 4

5-08452 Barani: Sulle norme relative al trattamento pensionistico del personale del SSN in soprannumero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Barani – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sull'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di riduzione delle dotazioni organiche introdotte dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012.

In proposito faccio presente che la questione in esame non rientra nelle dirette competenze del Ministero che rappresento in quanto attiene in via principale alla disciplina dei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nonché all'autonomia organizzativa degli enti territoriali, con particolare riferimento al personale del settore sanitario.

Nel premettere che i competenti uffici del Ministero della salute non hanno fornito elementi utili alla risposta, faccio presente che il Dipartimento della Funzione pubblica, anch'esso interpellato sulla questione, ha rilevato come l'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 individua le amministrazioni destinatarie delle misure di riduzione delle dotazioni organiche nonché, al successivo comma 11, le procedure e le misure da

applicare al personale eventualmente risultante in soprannumero.

Il primo comma del citato articolo 2 fa riferimento, in particolare, alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca, nonché agli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Nelle suddette disposizioni, pertanto, non si rinvencono riferimenti agli enti del settore sanitario nazionale, ai quali – allo stato – non risulta possibile applicare le apposite misure rivolte ad eventuali contingenti di personale in soprannumero.

Alla luce di tali elementi appare evidente che, pur tenendo nella massima considerazione le esigenze evidenziate dall'onorevole interrogante, una soluzione che vada nella direzione da lui auspicata (volta appunto ad estendere anche al personale del settore sanitario la disciplina introdotta dal citato articolo 2 del decreto-legge n. 95 del 2012), richiederebbe un apposito intervento normativo che andrebbe rimesso – per i molteplici profili di competenza – alla collegiale valutazione del Governo e alle Regioni.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	159
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	162
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. C. 4771 Di Virgilio (<i>Discussione e rinvio</i>)	159
ALLEGATO 2 (<i>Testo adottato come testo base</i>)	163
INTERROGAZIONI:	
5-07231 Farina Coscioni: Articolo pubblicato sul <i>Corriere on line</i> sul servizio ambulanze della Croce Rossa.	
5-07521 Farina Coscioni: Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci innovativi per l'epatite C	160
5-07050 Palagiano: Adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo n. 517/1999 (articolo 8, comma 5) volti a disciplinare i rapporti tra sistema sanitario regionale e università	161
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	165
5-07584 Mancuso: Iniziative per assicurare il benessere dei cavalli utilizzati per trainare le cosiddette « botticelle »	161
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	167
5-08341 Binetti: Iniziative per garantire la disponibilità di tutte le dosi di vaccino antinfluenzale necessarie	161
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 28 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 14.55.

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.

C. 4894 Palagiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2012.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che sono stati presentati sei emendamenti. Invita, quindi, il relatore, onorevole Palagiano, e il Governo ad esprimere il parere sulle suddette proposte emendative *(vedi allegato 1)*.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Miotto 1.1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Miotto 1.3 e 1.2 e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.4. Invita quindi a ritirare l'emendamento Miotto 3.1. Infine raccomanda l'approvazione del suo emendamento tit. 1.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE, nell'affermare che il Governo è favorevole ad una iniziativa normativa volta individuare maggiori e più incisive iniziative a favore delle persone affette da celiachia, anche sulla base di una nota tecnica fatta pervenire dall'AIFA esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti 1.1, 1.3, 1.2 e 3.1 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) ritira il suo emendamento 1.1.

La Commissione approva gli emendamenti Miotto 1.3 e 1.2 *(vedi allegato 1)*.

Approva quindi l'emendamento 1.4 del relatore *(vedi allegato 1)*.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.4 del relatore, risulta

preclusa la votazione dell'emendamento Miotto 3.1.

La Commissione approva l'emendamento tit. 1. del relatore *(vedi allegato 1)*.

Antonio PALAGIANO (IdV), *relatore*, auspica che sussistano le condizioni per richiedere il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti.

C. 4771 Di Virgilio.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione del provvedimento in titolo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata oltre che con il resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione

attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ricorda, inoltre, che la XII Commissione ha già esaminato in sede referente la proposta di legge C. 4771 Di Virgilio. È stato quindi richiesto il trasferimento di tale provvedimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento che è stato deliberato dall'Assemblea nella seduta del 22 novembre 2012.

Dichiara, quindi, aperta la discussione sulle linee generali e da la parola al relatore, onorevole Bocciardo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, svolge la relazione introduttiva e preannuncia che, al termine della discussione generale, proporrà alla Commissione di adottare quale testo base per il prosieguo della discussione il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione in sede referente.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE condivide, a nome del Governo, le finalità del provvedimento e ne auspica una rapida approvazione.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) ringrazia tutti i colleghi per il contributo dato alla elaborazione del testo che, introducendo norme a favore delle esigenze dei più deboli, risulta ancor più importante nell'attuale momento di crisi economica.

Laura MOLTENI (LNP) esprime l'orientamento favorevole del suo gruppo al provvedimento in esame e si augura che tutte le osservazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni, in particolare dalla I Commissione e dalla Commissione per le questioni regionali, siano state recepite nel testo.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, intervenendo per una breve replica, esprime soddisfazione per le considerazioni di apprezzamento manifestate dal rappresentante del Governo e dai colleghi testé intervenuti e, come già preannunciato, propone alla Commissione di adottare quale testo base per il prosieguo

dell'esame il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione in sede referente.

La Commissione adotta quale testo base per il prosieguo dell'esame il testo del provvedimento licenziato dalla Commissione in sede referente (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Propone, quindi, che il termine per la presentazione di emendamenti al testo adottato come testo base sia fissato alle ore 12 di lunedì 3 dicembre 2012.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 15.20.

5-07231 Farina Coscioni: Articolo pubblicato sul Corriere on line sul servizio ambulanze della Croce Rossa.

5-07521 Farina Coscioni: Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci innovativi per l'epatite C.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, su richiesta dell'interrogante e acquista la disponibilità del rappresentante del Governo, rinvia lo svolgimento delle interrogazioni in titolo ad altra seduta.

5-07050 Palagiano: Adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo n. 517/1999 (articolo 8, comma 5) volti a disciplinare i rapporti tra sistema sanitario regionale e università.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio PALAGIANO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario dalla quale si evince che le università di Catania, di Palermo e di Messina hanno messo in atto una vera e propria « furbizia » e non una diversa interpretazione della normativa vigente. Ricorda peraltro che gli accordi quadro adottati dalla regione Sicilia e le citate università hanno provocato rilevanti tensioni sociali che hanno generato numerosi ricorsi al Tar di Palermo da parte di personale universitario non docente abituato a lavorare da sempre in ambito universitario e che non intende essere posto a carico del bilancio della regione, già in grave disavanzo. Auspica, infine, che quanto accaduto nella regione siciliana non abbia a ripetersi in altre università italiane.

5-07584 Mancuso: Iniziative per assicurare il benessere dei cavalli utilizzati per trainare le cosiddette « botticelle ».

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del sot-

tosegretario, pur rimarcando quanto sia anacronistico continuare ad utilizzare per gite turistiche nella città Roma le carroz-zelle trainate da cavalli, spesso peraltro vittime di gravissimi incidenti. Ringrazia comunque il sottosegretario per le iniziative promosse dal Ministero a seguito della morte del cavallo « Birillo » ed auspica che anche il Comune faccia la sua parte adottando tutte le misure atte a garantire la salute e il benessere dei cavalli impiegati in tali assurde attività.

5-08341 Binetti: Iniziative per garantire la disponibilità di tutte le dosi di vaccino antinfluenzale necessarie.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Cardinale, soprattutto perché riporta una buona notizia che tranquillizzerà la popolazione anziana e sarà da questa accolta con grande favore. Tuttavia permangono motivi di preoccupazione su quanto accaduto e soprattutto problemi non irrilevanti di sicurezza e di gestione della comunicazione. Sono circolate infatti informazioni inquietanti, improprie e non a garanzia dei cittadini, ed è ancora oscuro il motivo per cui l'allarme sia stato dato prima dalle farmacie che non dall'AIFA.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.45.

ALLEGATO 1

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano.

EMENDAMENTI

ART. 1.

(Etichettatura dei farmaci).

Sopprimere i commi 1 e 2.

1. 1. Miotto.

Al comma 1, dopo le parole: confezioni aggiungere le seguenti: e nel foglietto illustrativo.

1. 3. Miotto.

(Approvato)

Al comma 1, sostituire le parole: contenenti gliadina con le seguenti: con contenuto di glutine superiore a 20 milligrammi per kilogrammo.

1. 2. Miotto.

(Approvato)

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Con decreto del Ministro della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite

le caratteristiche delle simbologie da inserire sulle confezioni esterne dei medicinali e dei foglietti illustrativi».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.

1. 4. Il relatore.

(Approvato)

ART. 3.

(Disposizioni attuative).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con decreto del Ministero della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità applicative di quanto previsto dagli articoli 1 e 2.

3. 1. Miotto.

Al titolo sopprimere le seguenti parole: e l'indicazione della presenza di lattosio,

Tit. 1. Il relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. C. 4771 Di Virgilio.

TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

1. L'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — (*Raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali*). — 1. Fatto salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti con oneri a carico degli operatori idonei sistemi di raccolta per i medicinali non utilizzati o scaduti. Tali sistemi possono basarsi anche su accordi, a livello nazionale o territoriale, tra le parti interessate alla raccolta.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono individuate modalità che rendono possibile la donazione a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione da parte di queste di medicinali non utilizzati, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, tali da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originaria, nonché privi del bollino

ottico, con esclusione di medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate e quelli dispensabili soltanto in strutture ospedaliere.

3. Sulla base di quanto disposto dal decreto di cui al comma 1, la Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA provvede attraverso un apposito regolamento a:

a) definire i requisiti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), già iscritte all'anagrafe unica delle ONLUS istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ovvero in possesso di documentazione attestante che l'ente è ONLUS di diritto ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del medesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni; tra i requisiti di cui alla presente lettera devono comunque essere comprese:

1) la previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo di svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o socio-sanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

2) la disponibilità di locali, installazioni o attrezzature idonei e sufficienti a garantire la buona conservazione e la corretta gestione delle specialità medicinali oggetto di erogazione liberale;

3) la disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti;

b) individuare i medicinali in corso di validità che possono essere utilizzati ai fini di cui ai commi 1 e 2 »;

c) prevedere che il riconfezionamento non deve alterare lo stato originario del medicinale o esser tale da nuocere all'integrità del prodotto o alla reputazione del marchio e che le operazioni di riconfezionamento, per conto delle ONLUS, possono essere svolte solo in officine autorizzate e sottoposte a controllo dell'Agenzia Italiana per il Farmaco in regime di GMP (*Good Manufacturing Pratices*).

ART. 2.

1. Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al comma 3 dell'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è consentita la distribuzione gratuita di medicinali ai soggetti indigenti o bisognosi direttamente oppure per il tramite di enti assistenziali che operano a livello locale per

dispensare il farmaco e che sono impegnati in attività di utilità sociale. Gli enti che svolgono l'attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla corretta conservazione dei prodotti.

2. I medicinali soggetti a obbligo di prescrizione medica possono essere distribuiti o dispensati ai soggetti indigenti o bisognosi esclusivamente dalle ONLUS di cui al comma 1 ovvero dagli enti assistenziali che operano a livello locale per dispensare il farmaco a condizione che dispongano di personale sanitario nel rispetto della normativa vigente.

3. Alle ONLUS di cui al comma 1 è vietata qualsiasi attività di cessione a titolo oneroso dei medicinali di cui alla presente legge.

ART. 3.

1. È fatta salva l'applicazione delle norme tributarie vigenti in materia di erogazioni liberali in favore di enti non commerciali e di ONLUS.

ALLEGATO 3

5-07050 Palagiano: Adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo n. 517/1999 (articolo 8, comma 5) volti a disciplinare i rapporti tra sistema sanitario regionale e università.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alla interrogazione in esame, in via preliminare si ricorda che, come è noto, la collaborazione e il coordinamento tra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, iniziata attraverso i policlinici universitari ed i complessi convenzionati misti, ha trovato una compiuta attuazione con, l'adozione del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante «Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419». Tale decreto, tuttora vigente, riunifica in un unico modello, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria, le funzioni di assistenza, di ricerca e di didattica. L'integrazione di tali funzioni diventa una linea di azione centrale non solo per l'organizzazione delle Aziende Ospedaliero-Universitarie ma anche per l'efficacia e la sostenibilità dell'intero Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare, la istituzione delle Aziende Ospedaliero-Universitarie avrebbe dovuto superare il dualismo storico esistente tra Policlinici Universitari e Aziende miste risolvendo i problemi, che in passato hanno fortemente condizionato l'organizzazione e la gestione dei nosocomi di formazione sanitaria, specie quelli concernenti l'utilizzazione del personale universitario docente, ricercatore e tecnico-amministrativo convenzionato con il Servizio Sanitario Regionale.

Tuttavia ciò non si è verificato in quanto vi è stata un'applicazione disomogenea della norma, molto spesso condizionata dalla organizzazione a livello locale.

La criticità spesso emergente è stata quella di voler assimilare le Aziende Ospedaliero-Universitarie alle Aziende Sanitarie Locali e alle Aziende Ospedaliero del Servizio Sanitario Nazionale, entrambe disciplinate dal decreto legislativo n. 502 del 1992.

Invero, il legislatore non ha mai completato la riforma avviata con il decreto legislativo n. 517 del 1999, sia per le valutazioni sopra esposte che per la intervenuta riforma del titolo V della Costituzione, che come è noto, ha modificato il riparto delle competenze tra Stato e Regioni.

Nel merito del quesito, si rappresenta che il decreto *ex* articolo 8, comma 5, del decreto legislativo n. 517 del 1999, citato, non è stato adottato in ragione di una divergenza di interpretazione della norma; in particolare tra la tesi (sostenuta anche dalla Regione Siciliana) secondo cui, il costo del personale in questione deve essere assunto dalle Regioni, e la tesi sostenuta dal Ministero Economia e Finanze, più volte ribadita in sede di riunioni tecniche, per cui le Università devono trasferire unitamente al personale anche le risorse necessarie per gestire il medesimo personale.

L'annosa questione è stata affrontata ai fini di una soluzione, dai Ministeri competenti. Tale soluzione, ad oggi, è rappresentata dal decreto previsto dall'articolo 6, comma 13, della legge n. 240 del 2010.

In particolare, la predetta norma ha previsto che il Ministero Istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministero della salute, di intesa con la Confe-

renza Stato-Regioni, predisponga lo schema tipo delle convenzioni, al quale le Università e le Regioni devono attenersi per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio Sanitario Nazionale.

Nel rispetto della norma sopra sintetizzata è stato predisposto lo schema di decreto volto a definire la regolamentazione dei rapporti tra personale ospedaliero e universitario.

Tale decreto, una volta adottato, sarà finalizzato a regolare i rapporti tra Università e Regioni in materia di attività integrate di didattica, ricerca e assistenza, nel rispetto delle autonomie delle strutture competenti.

In particolare, vengono individuate: le modalità di partecipazione dell'Università alla programmazione sanitaria regionale,

l'aspetto organizzativo, la programmazione, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle aziende ospedaliere universitarie, le modalità con cui le Università e le Regioni concorrono al finanziamento delle attività svolte nelle aziende integrate ospedaliere-universitarie, nonché le modalità di integrazione tra attività didattiche-formative e di ricerca dell'Università e attività assistenziale della Regione, che si esplicano nelle cliniche ospedaliere universitarie, nonché in altri presidi del Servizio Sanitario Nazionale.

Lo schema di decreto è finalizzato anche a definire la regolamentazione dei rapporti tra personale ospedaliero e universitario.

Lo schema di decreto in questione è già all'esame del coordinamento tecnico della Commissione salute dal 9 agosto 2012.

ALLEGATO 4

5-07584 Mancuso: Iniziative per assicurare il benessere dei cavalli utilizzati per trainare le cosiddette « botticelle ».**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero della salute nel corso degli ultimi anni ha effettuato numerosi interventi volti alla risoluzione delle problematiche connesse all'impiego dei cavalli nella trazione delle carrozzelle durante le escursioni turistiche, le così dette « botticelle », al fine di garantire il benessere e la salute di questi animali.

I Servizi veterinari, gli Enti e le Autorità territorialmente competenti sono state più volte invitate ad incrementare l'attività di vigilanza e ad adottare misure più efficaci per contrastare comportamenti irregolari da parte dei vetturini o di altri soggetti coinvolti.

Inoltre, è stato messo in atto un monitoraggio delle irregolarità segnalate e degli incidenti verificatisi.

A tal proposito, si ritiene opportuno rendere noto che, a seguito dell'incidente che provocò nel 2008 la morte del cavallo « Birillo » mentre trainava la carrozza su una strada molto trafficata nel centro della città di Roma, il Ministero della salute ha convocato un apposito tavolo tecnico che ha fornito precise indicazioni al Comune di Roma sulle misure necessarie a garantire la salute ed il benessere dei cavalli impiegati in tali attività.

Tra queste era previsto:

la visita veterinaria d'idoneità allo svolgimento di tale attività dei cavalli impiegati nella trazione delle carrozze, effettuata da un'apposita commissione veterinaria, e l'attivazione del servizio di pronto soccorso;

la predisposizione di percorsi protetti ove fossero previste aree di sosta adeguatamente attrezzate (area ombreggiata, disponibilità di acqua per l'abbeverata e di spazi per la fornitura del foraggio, nonché la possibilità di raccolta delle deiezioni sia liquide che solide);

la detenzione dei cavalli in scuderie che rispettino le norme igienico-sanitarie e le esigenze fisiologiche ed etologiche dei cavalli (adeguate dimensioni dei box, illuminazione e ventilazione, aree di sgambamento per il movimento in libertà e la corretta socializzazione degli animali) e l'attivazione, da parte dei Municipi competenti, di corsi di formazione specifici per i vetturini.

Tuttavia, tali indicazioni sono state solo in parte recepite dal Regolamento comunale che disciplina il servizio taxi e di noleggio, in cui è ricompreso il servizio delle « botticelle »; inoltre, dalle informazioni in possesso di questo Ministero, risulta che, recentemente, è stata attivata la visita sanitaria d'idoneità.

Alla luce di quanto esposto e visto il perdurare delle criticità riscontrate, il Ministero della salute sta predisponendo un atto normativo concernente tra l'altro misure per la tutela del benessere degli equidi in generale e, in particolare, dei cavalli utilizzati nelle varie attività, compresa quella delle « botticelle ».

ALLEGATO 5

5-08341 Binetti: Iniziative per garantire la disponibilità di tutte le dosi di vaccino antinfluenzale necessarie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si ritiene necessario – in via preliminare segnalare che la problematica è comune a molti Stati Membri dell'Unione europea (UE), che hanno interrotto l'uso, come misura precauzionale, di alcuni vaccini antinfluenzali prodotti dalla Novartis Vaccines, a causa di un sospetto difetto di qualità (presenza di particolato).

La presenza di tale difetto era stata evidenziata dalla ditta (ma non comunicata alle Autorità Italiane) per la prima volta in data 11 luglio 2012, quando erano in corso le procedure di aggiornamento annuale dei ceppi influenzali (*Annual Update*), momento in cui sarebbe stato effettivamente possibile intervenire e discutere il problema a livello europeo prima della commercializzazione del farmaco.

L'AIFA è stata informata del presunto difetto di qualità dal produttore «*Novartis Vaccines*» solo nel corso di un incontro tenutosi nella serata del 18 ottobre 2012, presso l'AIFA.

Su richiesta dell'AIFA, la ditta ha fornito il giorno successivo un resoconto dell'indagine condotta fino a quel momento, che è stata analizzata dalla medesima Agenzia immediatamente con l'avvio di un'indagine conoscitiva.

Alla luce degli eventi sopra descritti, si è deciso di adottare un provvedimento di divieto di utilizzo cautelativo in attesa di ulteriori indagini, per sottrarre immediatamente alla disponibilità i vaccini potenzialmente affetti dalla problematica (Agrippal, Fluad, Influpozzi Subunità e Influpozzi Adiuvato) ed evitare qualsiasi eventuale reazione avversa nella popolazione.

Tale provvedimento è stato adottato dall'AIFA in data 24 ottobre 2012, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo n. 219 del 2006, e pubblicato contestualmente sul sito istituzionale dell'AIFA, comunicandolo anche a tutte le Istituzioni e associazioni di categoria coinvolte e alla Novartis V&D, come di prassi in questi casi.

Inoltre, è stato disposto il blocco delle procedure di «*Batch Release*» da parte dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) dei lotti già inviati al Controllo di Stato.

L'AIFA, inoltre, ha emanato anche un provvedimento di allerta rapido internazionale e una informativa all'«*Incident Review Network*» per la gestione della possibile carenza a livello europeo e sta valutando le misure sanzionatorie da adottare nei confronti della ditta «*Novartis*», cui è stata già inviata una nota di richiamo, comprensiva di lista di richieste di chiarimento da evadere entro il termine perentorio di 7 giorni lavorativi, per valutare l'eventuale definitivo ritiro dei lotti.

Sembra opportuno tuttavia, sottolineare che queste azioni di regolamentazione sono di natura precauzionale, a tutela della salute pubblica, dal momento che fino ad ora non vi è alcuna indicazione certa che questo difetto di qualità, evidenziato per ora solamente nei lotti non ancora rilasciati sul commercio e sui quale si sta indagando, abbia alcun impatto sulla sicurezza o l'efficacia dei vaccini in questione.

La questione sopra narrata, comunque, è ormai da considerarsi conclusa, in con-

siderazione che l'AIFA, in data 9 novembre 2012, ha rimosso il divieto di utilizzo sui lotti di vaccino.

Ciò è stato possibile a seguito alle accurate verifiche effettuate sulla documentazione prodotta dall'Azienda in risposta alle richieste di condurre approfondite indagini su un possibile difetto di qualità

presente in alcuni lotti di vaccino e alle concomitanti analisi straordinarie effettuate sia dall'Azienda sia dall'Istituto Superiore di Sanità.

Gli ulteriori controlli, aggiuntivi a quelli che vengono espletati di *routine*, hanno confermato l'assenza di difetti di qualità sui lotti commercializzati.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 159 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 170

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5565 Sen. Mongiello, approvata dal Senato e abbinata, recanti norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.
Audizione dei rappresentanti del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e della Guardia di finanza 173

SEDE REFERENTE:

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato (*Esame e rinvio*) 173

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 175

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia 176

AVVERTENZA 176

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 12.45.

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nomina n. 159.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 22 novembre 2012.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute il relatore aveva manifestato l'esigenza di acquisire ulteriore documentazione in merito alla proposta di nomina. Al riguardo, avverte che nella giornata di oggi il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ha disposto la trasmissione di un nuovo *curriculum* del candidato.

Ricorda altresì che nella seduta del 22 novembre scorso, il rappresentante del

Governo, sottosegretario Braga, ha espresso il nulla osta del Governo a che la Commissione proceda alla deliberazione del parere nella seduta odierna, e quindi oltre la scadenza del termine assegnato e prorogato.

Vincenzo TADDEI (PdL), *relatore*, fa presente di aver effettuato un'approfondita verifica sulla proposta in esame, con riferimento sia alla innovativa normativa di recente dettata su tale specifica materia sia con riferimento ai requisiti in possesso del candidato, ulteriormente specificati dal nuovo *curriculum* trasmesso dal Governo. Sulla base di tale verifica, non può che proporre un parere favorevole sulla proposta del Governo, che da un punto di vista tecnico è accoglibile.

Sebastiano FOGLIATO (LNP) osserva che la vicenda che ha riguardato l'AGEA viene fatta passare come un'operazione di revisione di spesa quando invece essa costituisce una becera operazione di lottizzazione; che ha visto anche la nomina illegittima di un commissario straordinario. Ritiene conseguentemente che ciò dovrebbe indurre ad un rinvio della deliberazione del parere, al fine di operare un'ulteriore riflessione, anche con riferimento all'ulteriore documentazione pervenuta. Ritiene oltre tutto improprio che la Commissione si assuma altrui responsabilità avallando una scelta effettuata dal Governo che, invece, dovrebbe accollarsi per intero il peso di essa, senza ricorrere al concorso del parere parlamentare, trattandosi in pratica di una scelta adottata senza rispettare le leggi attualmente vigenti.

Viviana BECCALOSSO (PdL) ricorda la buona esperienza vissuta in seno alla Conferenza Stato-regioni con il dottor Tampieri, quando entrambi rivestivano l'incarico di assessori regionali, sottolineando di aver potuto apprezzare la preparazione e l'impegno profuso dallo stesso per il mondo agricolo. Al di là dell'apprezzamento personale, che conferma, non può tuttavia sottacere che la nomina in esame

non è tecnica, ma ha carattere politico, come dimostrato dalla richiesta della Commissione di meglio specificare il *curriculum* del candidato, poiché lo stesso — scarso e addirittura ingeneroso rispetto alla grande esperienza amministrativa del candidato — ometteva di individuarne l'appartenenza politica al partito democratico, di cui costituisce uomo di punta per il settore agricolo.

Manifesta pertanto rammarico per il fatto che si sia voluto far passare una nomina squisitamente politica per una nomina tecnica — anche perché ritiene si tratti della nomina forse più importante che riguarda l'agricoltura — e per il fatto che il Ministro non abbia sentito il dovere di venire in Commissione a spiegarne i motivi, nonostante le reiterate richieste. Pertanto, pur riconfermando la sua stima personale nei confronti del candidato, trattandosi non di nomina tecnica, ma politica (che segue oltretutto altre nomine politiche operate dal Governo, come quella dell'onorevole Melandri), preannuncia a nome del suo gruppo l'espressione di un voto contrario, che ritiene fondato per i modi, i tempi e un atteggiamento del Ministro decisamente offensivi nei confronti del Parlamento.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), pur rilevando le indubbie competenze del dottor Tampieri — dirigente della pubblica amministrazione dal 1973, poi assessore all'agricoltura della provincia di Ravenna, poi al Consiglio regionale dell'Emilia Romagna, poi componente della Commissione bilancio, poi sottosegretario presso il Ministero delle politiche agricole, in seguito membro del CRA e componente del Consiglio di amministrazione dell'AGEA — non può non rilevare che il suo gruppo avrebbe preferito in ogni caso alla guida dell'AGEA una persona con competenze nel settore, ma non un politico, a prescindere dalla sua appartenenza. Pertanto, per il rispetto delle competenze del dottor Tampieri, preannuncia che il suo gruppo si asterrà nella imminente votazione.

Angelo ZUCCHI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo, che con-

divide le considerazioni svolte dal relatore, che ha segnalato come il *curriculum* del candidato mostri un'indubbia esperienza in campo agricolo, maturata anche attraverso l'attività svolta quale assessore regionale e sottosegretario. Osserva poi che il supplemento di approfondimento che ancora oggi è stato chiesto in questa sede, chiedendo in particolare l'intervento del Ministro, non è stato invece ritenuto necessario dalla Commissione Agricoltura del Senato, che da tempo ha già espresso il suo parere. Rileva quindi che la proposta di nomina formulata dal Ministro si basa anche su un rapporto fiduciario con il candidato, mentre non vi sono altre norme che imporrebbero ulteriori particolari requisiti cui attenersi. Ricorda piuttosto che in precedenti casi la Commissione ha assistito a proposte di nomina incongrue, sulle quali tuttavia alcuni gruppi parlamentari hanno espresso un voto favorevole.

Teresio DELFINO (UdCpTP) preannuncia l'espressione di un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore. Ritiene infatti che il tempo trascorso dall'inizio dell'esame ha consentito alla Commissione di esaminare approfonditamente il *curriculum* del candidato, potendo verificare come egli possieda la competenza e l'esperienza necessaria a svolgere il ruolo di direttore dell'AGEA. Osserva peraltro che il percorso delineato dalla legge prevede una proposta del Governo riferita a un candidato in possesso di determinati requisiti, e l'espressione del parere parlamentare. Questi elementi sono rispettati nel procedimento in esame, mentre ogni altra considerazione rientra nella responsabilità del Ministro proponente.

Marco PUGLIESE (Misto-G.Sud-PPA) preannuncia che la componente del gruppo misto del Grande Sud-PPA, da lui rappresentata in sostituzione del deputato Grimaldi, voterà a favore della proposta di nomina del dottor Tampieri, al quale augura di poter svolgere un concreto e proficuo lavoro nel settore dell'agricoltura, settore strategico molto importante, che

sta dando molto al Paese in termini di crescita.

Corrado CALLEGARI (LNP), ricollegandosi a quanto dichiarato in precedenza dal deputato Fogliato, a nome del gruppo della Lega Nord rinnova la richiesta di un rinvio della votazione, annunciando che, qualora tale richiesta non fosse accolta, il gruppo medesimo non parteciperebbe alla votazione sulla proposta di parere.

Vincenzo TADDEI (PT) ricorda di aver manifestato nelle precedenti sedute l'esigenza di un approfondimento della proposta di nomina, approfondimento al quale la Commissione ha già avuto modo di procedere, anche avendo acquisito ulteriore documentazione da parte del Governo. Ritiene pertanto che da punto di vista tecnico il dottor Tampieri sia in possesso dei requisiti per essere nominato direttore dell'AGEA. Pertanto, non può che riconfermare la sua proposta di parere favorevole e invitare la Commissione ad accoglierla.

Paolo RUSSO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, avverte che si passerà ora alla votazione della proposta di parere del relatore. Dà conto delle sostituzioni pervenute.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Paolo RUSSO, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	37
Votanti	36
Astenuti	1
Maggioranza	19
Hanno votato sì	23
Hanno votato no	13

(La Commissione approva).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Agostini, Beccalossi, Bellotti, Brandolini, Brugger, Cannella (in sostituzione del deputato Biava), Marco Carra, Castellani (in sostituzione del deputato Martinnelli), Catanoso, Cenni, Cuomo, Dal Moro, De Camillis, Delfino, Di Caterina, Dima, Divella, Faenzi, Fiorio, Marrocu, Miserotti, Naro, Natri, Nola, Oliverio, Paladini (in sostituzione del deputato Donadi), Mario Pepe (Pd), Pugliese (in sostituzione del deputato Grimaldi), Romele, Rosso, Paolo Russo, Sani, Servodio, Taddei, Trappolino e Zucchi.

Si è astenuto il deputato: Di Giuseppe.

La seduta termina alle 13.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 28 novembre 2012.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5565 Sen. Mongiello, approvata dal Senato e abbinate, recanti norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

Audizione dei rappresentanti del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e della Guardia di finanza.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 28 novembre 2012. — *Presidenza del presidente Paolo RUSSO.*

La seduta comincia alle 14.10.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ricordare che la Commissione nella giornata odierna ha concluso un ciclo di audizioni informali sulla materia, avverte che nella successiva riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, proporrà alla Commissione di organizzare i suoi lavori, a cominciare dalla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, al fine di procedere speditamente all'esame del testo già approvato dal Senato.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), *relatore*, si sofferma preliminarmente sul progetto di legge già approvato dalla Commissione Agricoltura del Senato, in sede deliberante (C. 5565).

Al riguardo, rileva che l'articolo 1 stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 10 novembre 2009, che ha recato le disposizioni nazionali per la commercializzazione dell'olio di oliva, la cui disciplina comunitaria è stata definita nel regolamento (CE) n. 182/2009. I commi 1-3 recano indicazioni in merito alla dimensione dei caratteri utilizzati in etichetta, alla loro visibilità e leggibilità, alla distinguibilità dagli altri segni grafici, al luogo di apposizione dell'indicazione. I commi 4 e 5 confermano l'obbligo dell'uso del termine « miscela », per le miscele, pur lasciando impregiudicato l'uso sostitutivo di riferimenti analoghi. Se utilizzato tuttavia, il termine « miscela » dovrà comparire con « diversa e più evidente rilevanza cromatica rispetto allo sfondo », alle altre indicazioni ed alle denominazioni di vendita ».

L'articolo 2 modifica l'articolo 43, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2012, che ha regolato la procedura per la verifica, da parte dei comitati di assaggiatori, delle qualità organolettiche degli oli d'oliva vergini, definendo esso stesso le modalità operative alle quali gli assaggiatori dovranno attenersi per esperire le verifiche (individuazione ed utilizzo degli utensili, selezione dei lotti e prelievo dei campioni, condizioni fisiologiche dell'assaggiatore, redazione di un verbale).

L'articolo 3 reca una ulteriore modifica al citato articolo 43 del decreto-legge n. 83 del 2012, inserendo un comma diretto a rendere di pubblico dominio il quantitativo di alchil esteri contenuto negli oli d'oliva vergini che recano l'indicazione della provenienza nazionale.

L'articolo 4, in ragione delle pratiche che con maggior frequenza inducono in errore il consumatore danneggiando la produzione nazionale, reca dettagliate indicazioni sulle pratiche che devono essere ritenute ingannevoli. Sono considerati tali l'uso di diciture, di immagini e di simboli grafici che configuri una delle ipotesi di cui agli articoli 21-23 del codice del consumo, l'omissione che induca in errore sulla provenienza delle olive, nonché l'attribuzione di requisiti positivi non previsti dalle norme o l'attribuzione di valutazioni organolettiche, riservate agli oli extravergini, agli altri oli d'oliva.

Gli articoli 5 e 6 disciplinano l'illecito uso di un marchio, le conseguenze amministrative e le sanzioni nell'ipotesi di reato.

Ai sensi dell'articolo 5 non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.

Novellando la legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), con l'articolo 6 è introdotta una sanzione penale per l'illecito uso del marchio delineato dal comma 49-bis dell'articolo 4 della legge n. 350 del 2003, ora qualificato come illecito amministrativo, la norma si riferisce alla condotta del produttore e del licenziatario che maliziosamente omettano di indicare l'origine estera dei prodotti pur utilizzando marchi naturalmente riconducibili a prodotti italiani.

Con l'articolo 7 è stabilito *ex lege* il termine entro il quale il prodotto conserva, in adeguate condizioni di trattamento, le possedute proprietà specifiche. Tale termine non potrà superare i 18 mesi dalla data d'imbottigliamento. Viene inoltre sancito il divieto, per i pubblici esercizi, di proporre al consumo olio d'oliva vergine in contenitori: privi di un disposi-

tivo di chiusura che debba necessariamente essere alterato per consentire la modifica del contenuto, oppure privi della indicazione in etichetta dell'origine e del lotto di appartenenza. Il comportamento illecito è sanzionato con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 1.000 euro e 8.000 euro, cui si aggiunge la confisca del prodotto.

L'articolo 8 ribadisce il potere di vigilanza attribuito all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dalla legge n. 287 del 1990.

L'articolo 9 è diretto ad evitare frodi in conseguenza dell'applicazione del regime di perfezionamento attivo, previsto per agevolare l'importazione dall'esterno della comunità dei prodotti necessari per produrre altri evitando doppie imposizioni; in particolare, sono dettate alcune condizioni per evitare che l'applicazione del regime si risolva in uno svantaggio a carico dei produttori comunitari. Le nuove norme consentono che gli oli vergini d'oliva (anche quando i committenti della lavorazione siano stabiliti in Paesi extraeuropei) siano ammessi al regime a condizione che siano acquisiti previamente: l'autorizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; il parere obbligatorio e vincolante del Comitato di coordinamento che il decreto-legge n. 282 del 2006 aveva previsto con l'articolo 6 per la prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

L'articolo 10 obbliga gli uffici della sanità transfrontaliera a rendere accessibili le informazioni circa l'origine degli oli extra vergini e delle olive sia agli organi di controllo sia alle amministrazioni interessate, anche creando connessioni con sistemi informativi e banche dati di altre autorità pubbliche.

La vendita sottocosto, regolata con l'articolo 11, sarà consentita una sola volta l'anno; dovrà essere preceduta dalla comunicazione, entro i 20 giorni precedenti, al comune dove è ubicato l'esercizio di vendita; sarà vietata se l'esercizio – o il gruppo – detiene più del 10 per cento della superficie di vendita presente nella provincia.

L'articolo 12 prevede la responsabilità amministrativa degli enti della filiera degli oli vergini d'oliva laddove alcuni reati siano commessi nel loro interesse.

L'articolo 13 prevede – a titolo di pena accessoria – la pubblicazione, su almeno due quotidiani nazionali, della sentenza di condanna per contraffazione di oli di oliva vergini in relazione ad indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti. Ulteriore pena di natura interdittiva conseguente a detta condanna concerne il divieto di svolgere qualunque attività di comunicazione commerciale e pubblicitaria, anche tramite terzi, finalizzata a promuovere oli di oliva vergini.

L'articolo 14 prevede misure finalizzate al rafforzamento di istituti processuali ed investigativi.

L'articolo 15 del provvedimento introduce ulteriori pene accessorie a carico dei condannati per un delitto di avvelenamento, contraffazione o adulterazione nel settore degli oli di oliva vergini, consistenti sia nell'impossibilità di ottenere autorizzazioni, concessioni o abilitazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriali, sia nella perdita della possibilità di accedere a contributi, finanziamenti o mutui agevolati erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

L'articolo 16 rende obbligatori l'istituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti; all'inadempienza farà seguito: il divieto di commercializzare la produzione; l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra 500 e 3.000 euro; l'applicazione della medesima sanzione pecuniaria alle imprese obbligate a tenere il registro di carico e scarico dell'olio extra vergine di oliva e dell'olio di oliva vergine, per i quantitativi di oli o olive i cui produttori non siano in regola con il fascicolo aziendale.

Per quanto riguarda le abbinare proposte di legge, sottolinea che le proposte Realacci C. 5078, Marinello C. 5232 e La Loggia C. 5269 hanno un contenuto del tutto analogo al testo approvato dal Senato. Le più rilevanti differenze riguar-

dano gli articoli 2 e 3, relativi alla verifica da parte del comitato di assaggiatori delle qualità organolettiche degli oli e alla pubblicazione dei risultati delle analisi sulla presenza di alchil esteri. In particolare, alcune parti delle citate proposte sono state già recepite nell'articolo 43, comma 1-ter, del decreto-legge n. 83 del 2012. Il testo del Senato è conseguentemente riformulato come novella a tale articolo, che viene integrato con ulteriori disposizioni.

La proposta di legge Mario Pepe (Misto) C. 1281 propone che le denominazioni di olio di oliva vergine e extravergine siano attribuibili solo agli oli di oliva che abbiano un contenuto di polifenoli non inferiore a 100 milligrammi per litro e che nella relativa etichetta sia indicato il contenuto di polifenoli per litro. Nella relazione introduttiva si precisa che tali proposte si basano sul presupposto che il contenuto di polifenoli costituisce un indicatore infallibile della qualità del prodotto e, in quanto tale, possa essere utilizzato per il contrasto delle contraffazioni.

La proposta di legge del deputato Genovese C. 5091 reca disposizioni sulle caratteristiche grafiche dell'etichettatura di origine degli oli di oliva vergini e extravergini, materia oggetto anche dell'articolo 1, commi 1-3, del testo approvato dal Senato. In particolare, si prevede che la designazione di origine prevista dall'articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, deve occupare almeno il 20 per cento della superficie complessiva dell'etichetta del prodotto e deve essere riprodotta con caratteri di colore nero su sfondo bianco.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 28 novembre 2012.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

*Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.
C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato.*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	177
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	178
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	181

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 515 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	183
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. COM(2011)895 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. COM(2011)896 def. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	186
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	195
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	187
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	197
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (« voucher »). COM(2012)206 final (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 12.45.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che è entrato a far parte della Commissione il deputato Ivan Rota.

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

C. 1934-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che il provvedimento in esame reca una disciplina delle professioni non regolamentate. La proposta è stata approvata in prima lettura dalla Camera, quindi, lo scorso 12 novembre 2012 dal Senato, che vi ha apportato alcune modificazioni.

Ricorda che accanto alle professioni « ordinistiche » (o « protette ») si sono sviluppate, anche nel nostro Paese e con intensità crescente nel corso degli ultimi anni, numerose professioni che non hanno ottenuto il riconoscimento legislativo e che nella quasi totalità dei casi hanno dato vita ad autonome associazioni professionali rappresentative di tipo privatistico. Si tratta delle cosiddette professioni non regolamentate o « non protette », diffuse in particolare nel settore dei servizi, che non necessitano di alcuna iscrizione ad un ordine o ad collegio professionale per poter essere esercitate.

L'articolo 1 (modificato dal Senato) dopo aver definito al comma 1 la « professione non organizzata in ordini o collegi » individua le categorie escluse; il Senato ha aggiunto, oltre a quelle già previste nel testo approvato dalla Camera dei deputati (le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile e le attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative), le professioni sanitarie.

È stato, poi introdotto, il comma 3 in cui viene previsto che chiunque svolga una delle professioni in esame deve far riferimento, nei documenti e rapporti scritti con il cliente, agli estremi del provvedimento in esame. L'inadempimento viene

qualificato come « pratica commerciale scorretta » ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. 206/2005). Il comma 5 consente al professionista di scegliere la forma in cui esercitare la propria professione riconoscendo l'esercizio di questa sia in forma individuale, che associata o societaria o nella forma di lavoro dipendente. Dal comma 5 il Senato ha soppresso un periodo che prevedeva, nell'ipotesi di lavoro dipendente, la presenza di apposite garanzie nei contratti di lavoro individuali e collettivi per assicurare l'autonomia, l'indipendenza del professionista e l'assenza di conflitto di interessi.

L'articolo 2 (lievemente modificato dal Senato) riguarda le associazioni professionali che i professionisti possono costituire con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto di regole deontologiche (il Senato ha rafforzato tale affermazione, in quanto nella versione licenziata dalla Camera dei deputati si parlava di « diffondere » il rispetto delle regole deontologiche tra gli associati), favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

Tali associazioni hanno natura privatistica, sono fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva. Esse promuovono la formazione permanente dei propri iscritti, adottano un codice di condotta, vigilano sulla condotta professionale degli associati, definiscono le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice e promuovono forme di garanzia a tutela dell'utente, tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

Le associazioni possono costituire forme aggregative, disciplinate dall'articolo 3 (non modificato dal Senato).

Le forme aggregative rappresentano le associazioni aderenti e agiscono in piena indipendenza ed imparzialità. Sono soggetti autonomi rispetto alle associazioni professionali che le compongono. Le forme aggregative hanno funzioni di promozione e qualificazione delle attività professionali che rappresentano, nonché di divulgazione

delle informazioni e delle conoscenze ad esse connesse e di rappresentanza delle istanze comuni nelle sedi politiche e istituzionali. Su mandato delle singole associazioni, esse possono controllare l'operato delle medesime associazioni, ai fini della verifica del rispetto e della congruità degli standard professionali e qualitativi dell'esercizio dell'attività e dei codici di condotta definiti dalle stesse associazioni.

L'articolo 4 (integrato dal Senato) riguarda la pubblicità delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative. Esse pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità. Della correttezza di tali informazioni garantisce il responsabile legale dell'associazione professionale o della forma aggregativa. Nei casi in cui le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, sul proprio sito internet devono rendere disponibili anche le informazioni sul significato dei marchi e sui criteri di attribuzione dei marchi e degli altri attestati di qualità, dandone contemporaneamente notizia al Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 81 del decreto legislativo di recepimento della cosiddetta « direttiva servizi » (D. Lgs. 59/2010).

Il Senato ha aggiunto il comma 3, che prevede la possibilità per le associazioni professionali di promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui criteri di valutazione e rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionale, con oneri posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi.

Il contenuto degli elementi informativi è elencato in dettaglio dal successivo articolo 5 (lievemente modificato dal Senato). Il comma 1 prevede che le associazioni professionali debbano infatti assicurare la piena conoscibilità dei seguenti elementi: *a)* atto costitutivo e statuto; *b)* precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si

riferisce; *c)* composizione degli organismi deliberativi e cariche sociali; *d)* struttura organizzativa dell'associazione; *e)* requisiti per la partecipazione all'associazione, con particolare riferimento ai titoli di studio relativi alle attività professionali oggetto dell'associazione, all'obbligo degli appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante e alla predisposizione di strumenti idonei ad accertare l'effettivo assolvimento di tale obbligo, all'indicazione della quota da versarsi per il conseguimento degli scopi statutari (durante l'esame al Senato è stata eliminata la parola « eventuali » con riferimento ai requisiti e all'obbligo di aggiornamento professionale); *f)* assenza di scopo di lucro.

Nei casi le associazioni autorizzino i propri associati ad utilizzare il riferimento all'iscrizione all'associazione quale marchio o attestato di qualità dei propri servizi, l'onere informativo è aggravato e la conoscibilità è estesa ad altri elementi: *a)* codice di condotta; *b)* l'elenco degli iscritti; *c)* le sedi dell'associazione; *d)* la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati; *e)* il possesso di un sistema certificato di qualità; *f)* le garanzie attivate a tutela degli utenti, tra cui lo sportello di riferimento per il cittadino consumatore.

L'articolo 6 (non modificato dal Senato) riguarda la promozione dell'autoregolamentazione volontaria e della qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi ad una delle associazioni. La normativa tecnica UNI fornisce i principi e i criteri generali che disciplinano l'esercizio auto-regolamentato della singola attività professionale e ne assicurano la qualificazione. La promozione dell'informazione ai professionisti e agli utenti riguardo l'avvenuta adozione di una norma tecnica UNI è compito del Ministero dello sviluppo economico.

Gli articoli 7 e 8 riguardano le attestazioni che le associazioni professionali possono rilasciare ai propri iscritti, previe

le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del proprio rappresentante legale, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali.

L'articolo 7 (non modificato dal Senato) precisa che tali attestazioni non rappresentano requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale, ed elenca i molteplici aspetti su cui può essere rilasciata un'attestazione, quali: la regolare iscrizione del professionista all'associazione; i requisiti necessari alla partecipazione all'associazione stessa; gli standard qualitativi; le garanzie fornite dall'associazione all'utente tra cui l'attivazione dello sportello di riferimento per il cittadino consumatore; il possesso della polizza assicurativa per la responsabilità professionale stipulata dal professionista; l'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di una certificazione rilasciata da un organismo accreditato relativa alla conformità alla norma tecnica UNI.

L'articolo 8 (non modificato dal Senato) riguarda la validità dell'attestazione, che è pari al periodo per il quale il professionista risulta iscritto all'associazione professionale che la rilascia, nel rispetto della periodicità di rinnovo e verifica dell'iscrizione prevista dall'associazione stessa. La scadenza dell'attestazione è specificata nell'attestazione stessa, e il professionista che utilizza l'attestato rilasciato da un'associazione ha l'obbligo di informare l'utenza del proprio numero di iscrizione all'associazione.

L'articolo 9 (non modificato dal Senato) riguarda la certificazione di conformità a norme tecniche UNI. All'elaborazione della normativa tecnica UNI relativa alle singole attività professionali collaborano le associazioni professionali e le loro forme aggregative, partecipando ai lavori degli specifici organi tecnici oppure inviando all'Ente di normazione i propri contributi nella fase dell'inchiesta pubblica. Per i settori di competenza, le medesime associazioni possono promuovere la costituzione di organismi di certificazione della conformità, accreditati dall'organismo unico nazionale di accreditamento, che

possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista anche non iscritto ad alcuna associazione, il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione.

Segnala quindi che nel parere dello scorso 20 dicembre 2011 ci eravamo espressi con una osservazione su questo articolo, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di modificare il comma 1, nel senso di eliminare la possibilità, ivi prevista, per le associazioni istituite dal provvedimento medesimo di partecipare ai lavori degli specifici organi tecnici per l'elaborazione della normativa tecnica UNI. Ciò al fine di non determinare, per i professionisti organizzatisi in associazioni ai sensi della presente legge, un vantaggio competitivo non compatibile con la disciplina dell'Unione europea in materia di concorrenza. Tale indicazione non è stata tuttavia recepita dalla X Commissione e la disposizione è stata approvata anche dal Senato, non essendo quindi ora più modificabile.

Secondo l'articolo 10 (non modificato dal Senato), la non veridicità delle informazioni pubblicate sul sito dell'associazione o contenute nell'attestazione rilasciata è sanzionabile ai sensi dell'articolo 27 del Codice del Consumo dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione del Ministero dello sviluppo economico che svolge compiti di vigilanza sul mercato relativamente alla corretta attuazione delle previsioni della presente legge.

L'articolo 11 (non modificato dal Senato) contiene la clausola di neutralità finanziaria.

Osserva, in conclusione, che le modifiche apportate al provvedimento in sede di esame presso il Senato non incidono su questioni di nostra specifica competenza, e formula pertanto una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

C. 5584, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione).

(Esame conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppina CASTIELLO (PdL), *relatore*, rileva come il provvedimento in esame, approvato dal Senato il 14 novembre, rechi talune norme in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia », già disciplinati dalla legge 16 dicembre 1966, n. 1112, di cui si dispone l'abrogazione.

In particolare l'articolo 1, definisce nuovamente il cuoio e la pelle, confermando che deve trattarsi di prodotti ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamento di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la struttura delle fibre; aggiunge, rispetto alla formulazione contenuta nella legge n. 1112 del 1966, che tali prodotti possono essere con o senza pelo e che eventuali strati ricoprenti di altro materiale devono essere di spessore uguale o inferiore a 0,15 millimetri. Tali caratteristiche devono essere possedute anche nel caso in cui i termini « cuoio » o « pelle » siano tradotti in una lingua diversa dall'italiano (comma 1). Inoltre l'articolo 1 riproduce la definizione di « pelliccia » contenuta nell'articolo 2 della legge n. 1112 del 1966, riservando il termine esclusivamente ai prodotti ottenuti dalle spoglie di animali sottoposte ad un trattamento di concia o in modo tale da conservare inalterata la struttura naturale delle fibre, ed aggiungendo che tale riserva si applica anche nel caso in cui il termine pelliccia sia tradotto in lingua diversa dall'italiano (comma 2). Si aggiunge infine che le definizioni riportate nei commi 1 e 2 si applicano anche nei casi in cui i termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » siano utilizzati come aggettivi, sostantivi o inseriti come prefissi o suffissi in altre

parole (comma 3) e si prevede che con un decreto del Ministro dello sviluppo economico siano definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio realizzati mediante processi di disintegrazione meccanica o di riduzione chimica di particelle fibrose, poi trasformati in fogli; per tali prodotti viene disposto il divieto di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia ».

L'articolo 2 prevede che le imprese specializzate nella lavorazione dei prodotti ottenuti dalle spoglie di animali, così come definiti dall'articolo 1, siano soggette alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente, secondo modelli di organizzazione, di gestione e di lavorazione certificati da enti terzi all'uopo accreditati secondo le vigenti normative nazionali ed internazionali.

L'articolo 3 riproduce con qualche modifica l'articolo 3 della legge n. 1112 del 1966 che già prevede il divieto di mettere in vendita o altrimenti in commercio, con i termini cuoio, pelle, pelliccia, prodotti che non siano ottenuti esclusivamente da spoglie animali, sottoposte ai trattamenti di cui all'articolo 1 per il cuoio e la pelle, lavorate appositamente per la conservazione delle sue caratteristiche naturali, per la pelliccia.

Più in particolare, l'articolo 3 del provvedimento in esame conferma il divieto di vendere prodotti con tali denominazioni se non ottenuti da spoglie animali lavorate appositamente per la conservazione delle loro caratteristiche naturali (in tal senso accomuna le due categorie, quella del cuoio e della pelle, e quella della pelliccia tenute, invece, distinte nella legge n. 1112 del 1966) aggiungendo che tale divieto si applica anche nel caso in cui tali termini siano usati come aggettivi e sostantivi, inseriti quali prefissi o suffissi o sotto nomi generici di « pellame », « pelletteria » o « pellicceria » ed anche se tradotti in lingua diversa dall'italiano (comma 1). Il comma 2 aggiunge che per i prodotti ottenuti da lavorazioni in Paesi esteri che comunque utilizzano la dicitura italiana

dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia », l'etichetta deve indicare lo Stato di provenienza.

L'articolo 4 modifica l'entità della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 5 della legge n. 1112 del 1966 in caso di violazione dei divieti ivi previsti, prevedendo che la stessa consista nel pagamento di una somma non inferiore ad 10.000 euro e non superiore a 50.000 euro, unitamente al sequestro amministrativo della merce (attualmente l'articolo 5 della legge n. 1112 del 1966 prevede una sanzione consistente nel pagamento di una somma non inferiore a 60.000 e non superiore a 1.500.000 lire). Viene, altresì, prevista la legittimazione ad agire a favore delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e regolarmente costituite.

Con l'articolo 5, infine, viene abrogata la legge 16 dicembre 1966, n. 1112, ed è prevista la clausola di invarianza dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento alla normativa dell'Unione europea, ricorda che la direttiva europea n. 94/11/CE, sul ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri sull'etichettatura dei materiali usati nelle calzature fornisce una definizione di cuoio pressoché equivalente a quella introdotta con l'articolo 1 del provvedimento in esame, salvo prevedere che lo stato di rivestimento non deve essere superiore a 0,15 mm; in caso di superamento di tale soglia la denominazione che deve essere usata è quella di cuoio rivestito. L'articolo 3 della direttiva prevede poi che gli Stati membri non possano vietare o impedire la commercializzazione sul loro territorio di calzature conformi ai requisiti della direttiva applicando disposizioni nazionali non armonizzate. L'articolo 5 della medesima direttiva prevede infine che le informazioni scritte supplementari apposte sull'etichetta possano aggiungersi a quelle previste nella direttiva; gli Stati membri non possono comunque vietare od ostacolare l'immissione in mercato di calzature conformi al disposto della direttiva.

Relativamente a quanto previsto dall'articolo 2 del provvedimento in esame – introduzione dell'obbligo di certificazione del rispetto delle leggi in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente – ricorda che gli enti terzi richiamati sono sottoposti ad un'apposita disciplina europea che regola il ruolo dagli stessi svolto su base essenzialmente volontaria, traducendo i modelli organizzativi, gestionali e lavorativi nella fissazione di un codice di qualità la cui applicazione sembra poter essere incentivata a livello normativo piuttosto che sanzionata la sua disapplicazione. Secondo la direttiva 98/34/CE « norma » è la specifica tecnica, la cui osservanza non è obbligatoria, approvata da un organismo riconosciuto, ed appartenente ad una delle seguenti categorie: norma internazionale (ISO), norma europea (EN) norma nazionale (UNI). Dalle norme tecniche si distinguono le regole tecniche, che definiscono le caratteristiche dei prodotti e dei processi la cui osservanza è resa obbligatoria per legge. In Italia l'attività di formazione è svolta dall'UNI (Ente nazionale italiano di unificazione) e dal CEI (Comitato elettrotecnico italiano) che rappresentano l'Italia presso gli enti di formazione a livello comunitario (CEN e CENELEC) e a livello internazionale (ISO). Le norme tecniche assumono carattere cogente se richiamate nei provvedimenti legislativi; in tal caso occorre che le stesse siano previamente notificate alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole.

Marco MAGGIONI (LNP) sottolinea la posizione favorevole del suo gruppo sul provvedimento. Osserva come il testo normativo in esame affronti le definizioni di « cuoio », « pelle » e « pelliccia », che dovrebbero essere ovvie, e note a tutti. Ciò dipende in realtà dal fatto che l'Unione europea non riesce a tutelare la produzione italiana di qualità, e i conseguenti livelli occupazionali, a fronte della concorrenza spesso sleale di altri Paesi. Il suo

gruppo voterà quindi convintamente sul provvedimento, nella speranza che le norme adottate non rimangano lettera morta, come invece è avvenuto nel caso delle misure sul *made in Italy*.

Sandro GOZI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento, anche se con un approccio assai diverso da quello illustrato dal collega Maggioni. Ritiene infatti che se vi sono delle norme europee che penalizzano l'Italia, bisogna attribuirne la responsabilità anche all'incapacità del Paese di tutelare adeguatamente i propri interessi nella fase di formazione della normativa europea. Le misure in materia di *made in Italy* rappresentano un caso esemplare sotto tale profilo, a testimonianza del fatto che non è un buon modo di tutelare gli interessi nazionali quello di approvare leggi che si pongono in contrapposizione netta con la normativa dell'Unione. Assai più utile appare invece l'approccio del provvedimento in esame, che sfrutta abilmente il margine di manovra consentito dalla direttiva, a tutela della produzione di qualità italiana.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolineando come si tratti di uno di quei provvedimenti che rendono forte il nostro sistema produttivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.05.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario.

Atto n. 515.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che lo schema in esame modifica il D. Lgs. 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Il citato decreto legislativo definisce le condizioni necessarie per realizzare l'interoperabilità del sistema ferroviario nazionale con quello transeuropeo attraverso l'armonizzazione della disciplina relativa alla progettazione, costruzione, messa in servizio, ristrutturazione, rinnovamento, esercizio e manutenzione degli elementi che costituiscono il sistema stesso.

Ricorda che per interoperabilità si intende la capacità dei sistemi ferroviari di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuità dei treni su tutta la rete, garantendo il livello di prestazioni richiesto per le linee; tale capacità si fonda sull'insieme delle prescrizioni regolamentari, tecniche ed operative che debbono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti essenziali.

In base alla relazione illustrativa, la necessità di modificare il D. Lgs. n. 191/2010 consegue alle osservazioni formulate dalla Commissione europea con la procedura EU PILOT n. 3207/12/MOVE, che illustrerà in seguito.

L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), dello schema in esame novella l'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. n. 191/2010, che disciplina i casi, e la relativa procedura, nei quali le specifiche tecniche di interoperabilità (STI, che prescrivono i requisiti

specifici per ogni componente del sistema ferroviario, al fine di garantire l'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo) possono essere derogate.

Si tratta in particolare dei seguenti casi: *a)* progetti che si trovino in una fase avanzata di sviluppo o che formino oggetto di un contratto in corso di esecuzione al momento della pubblicazione delle STI; *b)* progetti di rinnovo o ristrutturazione di un sottosistema esistente quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari o la tensione elettrica previsti da queste STI sono incompatibili con quelli del sottosistema esistente; *c)* progetti di realizzazione di un nuovo sottosistema o concernenti il rinnovo o la ristrutturazione di un sottosistema esistente realizzato sul territorio dello Stato quando la rete ferroviaria di quest'ultimo è interclusa o isolata per la presenza del mare o è separata dalla rete ferroviaria del resto della Comunità a causa di condizioni geografiche particolari; *d)* per ogni progetto concernente il rinnovo, l'estensione o la ristrutturazione di un sottosistema esistente, quando l'applicazione delle STI compromette la redditività economica del progetto e la coerenza ovvero la redditività economica o la coerenza del sistema ferroviario nazionale; *e)* quando, in seguito ad un incidente o ad una catastrofe naturale, le condizioni di ripristino rapido della rete non consentono dal punto di vista economico o tecnico l'applicazione parziale o totale delle STI corrispondenti.

Il testo vigente prevede che, nei casi sopra richiamati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della facoltà di non applicare una o più STI, comunicando alla Commissione europea la proposta motivata di deroga e corredando la proposta con un fascicolo tecnico redatto secondo le indicazioni contenute nell'allegato IX.

Il testo dello schema in esame – rispondendo in tal modo alle osservazioni avanzate in sede di procedura EU Pilot – stabilisce invece che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale della suddetta facoltà, comunicando alla Com-

missione europea la proposta motivata di deroga, corredata dal fascicolo tecnico.

Le altre modifiche recate dallo schema in esame si riferiscono agli articoli 22 e 24 del D. Lgs. n. 191/2010. Entrambi questi articoli disciplinano le autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli ferroviari, rispettivamente conformi o non conformi alle STI. Premetto che tutti i veicoli ferroviari, prima di essere utilizzati su una rete, sono oggetto di un'autorizzazione di messa in servizio da parte dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. Quest'ultima riconosce le autorizzazioni rilasciate dagli altri Stati membri, ma ha il potere di decidere in quali casi sono necessarie autorizzazioni supplementari per consentire la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli ferroviari messi in servizio in un altro Stato membro.

Le lettere *b)* e *c)* novellano l'articolo 22, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 191/2010, relativo alle autorizzazioni supplementari che possono essere richieste dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per i veicoli conformi, ma non totalmente, alle STI messi in servizio in un altro Stato membro. Il testo vigente, con riferimento all'autorizzazione rilasciata da altro Stato membro, cita l'articolo 21 dello stesso D. Lgs. n. 191/2010 (Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli conformi alle STI), mentre la novella rinvia all'articolo 22 della direttiva 2008/57/CE (anch'esso rubricato Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli conformi alle STI).

Questa novella e le successive si rendono necessarie sulla base della considerazione che l'autorizzazione rilasciata da un altro Stato membro non può essere stata rilasciata ai sensi di una disposizione vigente nell'ordinamento italiano, ma è stata rilasciata ai sensi di una disposizione comunitaria.

Le lettere *d)*, *e)* ed *f)* novellano l'articolo 24, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 191/2010, relativo alle autorizzazioni supplementari che possono essere richieste dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie per i veicoli non conformi alle STI messi in servizio in un altro Stato membro.

In particolare la lettera *d*) novella il comma 1, il quale definisce i casi nei quali l'Agenzia può decidere di richiedere l'autorizzazione supplementare. Il testo vigente richiama l'articolo 20, comma 12 (veicoli autorizzati alla messa in servizio prima del 19 luglio 2008) e l'articolo 23 (Prima autorizzazione di messa in servizio dei veicoli conformi alle STI) del D. Lgs. n. 191/2010. La novella sostituisce questi rinvii con rinvii all'articolo 21, comma 12, e all'articolo 24 della direttiva 2008/57/CE aventi il medesimo oggetto.

Le lettere *e*) ed *f*) novellano il comma 2 dell'articolo 24 del D. Lgs. n. 191/2010, che elenca le informazioni che devono essere contenute nel fascicolo tecnico che il richiedente presenta all'Agenzia per ottenere l'autorizzazione supplementare. Tra queste informazioni sono comprese: le informazioni relative alla concessione di eventuali deroghe all'applicazione delle STI (per tali deroghe il testo vigente rinvia all'articolo 8 del D. Lgs. n. 191/2010; la lettera *e*) in esame propone invece il rinvio al corrispondente articolo 9 della direttiva 2008/57/CE); le informazioni relative alla procedura di raccolta dei dati, nei veicoli dotati di dispositivi di raccolta degli stessi. Anche in questo caso la lettera *d*) sostituisce il rinvio alla normativa nazionale (articolo 20, comma 2, lettera *c*), D. Lgs. n. 162/2007) con un rinvio alla corrispondente normativa comunitaria (« articolo 20, comma 2 – ma rectius paragrafo 2 – lettera *c*) della direttiva 2004/49/CE).

L'articolo 2 fissa l'entrata in vigore dello schema in esame al giorno successivo a quello della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Come detto, le disposizioni descritte rispondono alle osservazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura EU PILOT n. 3207/12/MOVE, aperta nei confronti dell'Italia per avere chiarimenti in merito al recepimento della direttiva 2008/57/CE, con particolare riguardo ai seguenti aspetti.

Innanzitutto occorre chiarire il modo in cui nell'ordinamento italiano è stato assicurato il recepimento dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva in questione

che prevede espressamente l'obbligo per gli Stati membri – nel caso in cui, in mancanza di casi specifici pertinenti, non siano tenuti ad applicare una o più STI – di trasmettere alla Commissione europea un dossier contenente le informazioni previste dall'allegato IX alla medesima direttiva in caso di richiesta di deroghe. In relazione a tale disposizione la Commissione rileva che l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n.191, con il quale la direttiva 2008/57/CE è stata recepita nell'ordinamento italiano, non prevede tale obbligo, ma stabilisce che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può avvalersi della facoltà di non applicare in determinati casi una o più STI, comunicando alla Commissione europea la proposta motivata di deroga. La contestazione della Commissione sembra discendere da un'interpretazione della disposizione in questione secondo cui l'utilizzo del vero « potere » si riferirebbe non soltanto all'esercizio della facoltà sopra richiamata, ma anche alla trasmissione della comunicazione e del fascicolo allegato. Al fine di eliminare ogni possibile incertezza al riguardo, lo schema di decreto legislativo in oggetto all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), prospetta una modifica al citato articolo 8, comma 2, precisando che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti « si avvale » della facoltà.

Un secondo ambito di osservazioni riguarda la formulazione degli articoli 22 e 24 attinenti all'autorizzazione supplementare che l'Italia può richiedere per componenti del sistema ferroviario che hanno già ricevuto una prima autorizzazione in uno Stato membro: in tali articoli infatti in più passaggi si fa riferimento, in ordine alla prima autorizzazione ovvero al contenuto del fascicolo informativo da presentare per ottenere l'autorizzazione supplementare, alle relative norme del decreto legislativo medesimo, ovvero del precedente decreto legislativo n. 162/2007, e non alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2008/57/CE, ovvero della precedente direttiva 2004/49/CE; tale formulazione potrebbe indurre a ritenere che componenti prodotte in altri Stati membri

debbano richiedere anche la prima autorizzazione in Italia, o svolgere in Italia gli adempimenti da richiamare nel fascicolo informativo. Si tratta in particolare delle disposizioni relative a:

le autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli conformi, ma non completamente, alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità – STI (articolo 22, comma 2 e comma 3, lettera *a*) del decreto legislativo n. 191/2010);

le autorizzazioni supplementari per la messa in servizio dei veicoli non conformi alle STI (articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 191/2010);

la presentazione all'autorità nazionale di sicurezza da parte del richiedente l'autorizzazione supplementare di un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo dovrà contenere l'attestazione che il veicolo è autorizzato ad essere messo in servizio in un altro Stato membro e la documentazione relativa alla procedura seguita per dimostrare che esso è conforme ai requisiti vigenti in materia di sicurezza, comprese, se del caso, informazioni sulle deroghe vigenti o concesse a norma dell'articolo 9 della direttiva 2008/57/CE (articolo 24, comma 2, lettera *a*) del decreto legislativo n. 191/2010);

la presentazione all'autorità nazionale di sicurezza da parte del richiedente l'autorizzazione supplementare di un fascicolo tecnico relativo al veicolo o al tipo di veicolo, indicandone l'uso previsto sulla rete. Il fascicolo dovrà contenere i dati tecnici, il programma di manutenzione e le caratteristiche operative; ciò include, per i veicoli dotati di dispositivi di registrazione dei dati, informazioni sulla procedura di raccolta dei dati, che consentono la lettura e la valutazione, così come previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, lettera *c*), della direttiva 2004/49/CE sulla sicurezza delle ferrovie comunitarie (articolo 24, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo n. 191/2010).

Con riferimento a questi aspetti, lo schema di decreto legislativo in oggetto

all'articolo 1, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*) *e*) ed *f*) sostituisce nel testo degli articoli 22 e 24 del decreto legislativo n. 191/2010 il riferimento alle disposizioni del decreto legislativo n. 191/2010 e al decreto legislativo n. 191/2007 con quello alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2008/57/CE e della direttiva 2004/49/CE.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.10.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali.
COM(2011)895 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici.
COM(2011)896 def.
(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che nella seduta dello scorso 17 maggio la Commissione aveva avviato l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo e della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.). Essendosi concluso,

in quella seduta, l'esame preliminare dei provvedimenti, avverte che d'ora innanzi l'esame delle proposte di direttiva proseguirà disgiuntamente.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 1*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) condivide la proposta di parere formulata dal relatore, con particolare riferimento all'accento posto, nelle osservazioni, sulla necessità di introdurre regole e procedure semplificate volte a promuovere la partecipazione delle PMI agli appalti di lavori e servizi. Condivisibile è, a suo avviso, anche l'osservazione di cui alla lettera *d*), che anzi potrebbe essere ulteriormente rafforzata esprimendola nella forma della condizione. Non condivide infatti la valutazione della presidenza cipriota, che ritiene limitata la portata transfrontaliera dei servizi legali.

Marco MAGGIONI (LNP) chiede al relatore se non ritenga opportuno inserire nella condizione di cui al numero 3) un riferimento a standard qualitativi minimi nel caso di aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, anche al fine di temperare il rischio di ribassi eccessivi.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, pur ritenendo condivisibile la preoccupazione manifestata dall'onorevole Maggioni ritiene che il riferimento generico a standard qualitativi minimi rischi di determinare complicazioni nell'iter della proposta, facendo riferimento a parametri indeterminati.

Accoglie quindi la proposta avanzata dall'onorevole Gozi di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d*).

Formula pertanto una nuova proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osser-

vazioni del relatore, come da ultimo riformulata.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione.

COM(2011)897 def.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2012.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni (*vedi allegato 3*), che illustra nel dettaglio.

Sandro GOZI (PD) chiede al relatore chiarimenti relativamente alla terza delle condizioni formulate, che sembrerebbe andare nella giusta direzione ma che merita di essere approfondita.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, sottolinea l'importanza del tema delle concessioni, cui si riferisce la condizione 3), che coinvolge numerose imprese, prevalentemente a gestione familiare, che occorre tutelare nella più ampia misura possibile.

Gianluca PINI (LNP) osserva come il tema delle concessioni sia stato più volte discusso in XIV Commissione, anche con riferimento alle concessioni demaniali marittime, che pure non sono affrontate specificamente dalla proposta di direttiva in esame. Richiama in proposito la riforma della legge costiera presentata dal governo spagnolo lo scorso ottobre, che consente di salvaguardare numerose imprese che operano sulle spiagge spagnole, estendendo per altri 75 anni la concessione agli attuali titolari. La normativa in questione si pone peraltro in linea con gli orientamenti già assunti nelle disposizioni di delega contenute nella Legge comuni-

taria per il 2009, e si fonda sulla netta distinzione tra arenile vero e proprio, bene comune da salvaguardare, e aree dove insistono manufatti inamovibili.

Al fine di tutelare un settore di particolare rilievo nel quadro del comparto turistico, riterrebbe dunque importante inserire nella proposta di parere un esplicito richiamo alla necessità di tenere conto delle specificità degli Stati membri – nel caso dell'Italia il settore delle concessioni demaniali marittime – prevedendo la possibilità di introdurre deroghe all'attuale regime concessorio laddove insistano manufatti inamovibili. Occorre cioè difendere la peculiarità delle imprese balneari italiane in sede europea, al fine di giungere all'adozione di un testo che preveda, come sta accadendo in Spagna, una congrua durata delle concessioni in essere.

Si tratta a suo avviso di una buona occasione per avanzare una proposta di soluzione che consentirebbe di risolvere finalmente una situazione difficile.

Andrea RONCHI (Misto-FCP), *relatore*, giudica condivisibile il percorso illustrato dal collega Pini, che merita di essere approfondito e adeguatamente definito. Ritiene quindi necessario posticipare ad una prossima seduta l'approvazione del parere, al fine di una sua opportuna riformulazione.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (« voucher »).

COM(2012)206 final.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, evidenzia che la proposta di direttiva in esame è intesa ad introdurre nella direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, un regime giuridico specifico per la tassazione delle operazioni che comportano l'uso di buoni (« voucher »).

Sebbene i contenuti della proposta possano apparire tecnici e settoriali, la disciplina in discussione presenta in realtà una grande rilevanza, anche economica, per l'ordinamento nazionale e per il settore produttivo. La proposta comporterebbe infatti significative modifiche, tra gli altri, nel trattamento Iva dei buoni pasto o delle schede telefoniche prepagate con un rilevante impatto sia per il gettito fiscale sia per il carico impositivo su alcuni operatori.

Ritiene che la necessità di introdurre una apposita disciplina dell'IVA sui buoni a livello europeo sia indiscutibile, per la ragioni che richiamerà in dettaglio.

Al tempo stesso occorre verificare – è questa è la finalità dell'esame presso la XIV Commissione – se le modalità per l'applicazione del regime comune proposte dalla Commissione europea siano adeguate e non producano un impatto negativo sull'ordinamento.

Con riferimento, innanzitutto, alla necessità dell'intervento e alla conformità al principio di sussidiarietà, l'introduzione di uno specifico regime IVA sui buoni risponde, come osservato dalla Commissione europea, all'obiettivo di colmare le divergenze esistenti nei vari ordinamenti nazionali. In assenza di norme comuni nella direttiva IVA, le normative e le prassi nazionali si sono infatti evolute in modo non coordinato generando incertezza giuridica e contenzioso nonché determinando casi di doppia imposizione o non imposizione che ostacolano il corretto funzionamento del mercato unico e possono prestarsi a pratiche elusive. Si tratta di un problema significativo, tenuto anche conto dell'aumento delle funzioni dei buoni, con particolare riferimento ai crediti prepagati di telefonia mobile.

La Corte di giustizia è stata più volte chiamata a chiarire le modalità di applicazione della direttiva 206/112/CE ai buoni, fornendo alcuni orientamenti ma non risolvendo definitivamente i problemi interpretativi.

Come osservato in premessa, l'intervento legislativo europeo è necessario e presenta un chiaro valore aggiunto rispetto a quello dei singoli Stati membri che, agendo indipendentemente, non potrebbero conseguire l'obiettivo di un'applicazione uniforme dell'imposta.

In ordine ai contenuti, la proposta apporta modifiche alla direttiva IVA al fine di stabilire: la definizione dei buoni («voucher») ai fini dell'IVA (nuovo articolo 30 *bis* della direttiva IVA); l'individuazione del momento dell'imposizione (articolo 65), la determinazione della base imponibile per ciascuna fase della «catena di distribuzione» (artt. 74 *bis* e *ter*); il trattamento del buono sconto come una prestazione distinta di un servizio reso al fornitore che accetta il buono dall'emittente del buono stesso (artt. 25, lett. *e*) e 74 *ter*).

Il nuovo articolo 30-*bis*, definisce il buono («voucher») come lo «strumento che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi o a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che comporta l'obbligo corrispondente di garantire tale diritto». In sostanza, ai fini IVA, come sottolineato nella relazione illustrativa, è considerato buono uno strumento con il quale l'emittente si assume l'obbligo di cedere i beni o di prestare i servizi, di accordare uno sconto o di versare un rimborso, con obiettivi di natura commerciale o promozionale, quali quello di promuovere la cessione di determinati beni o la prestazione di determinati servizi oppure di accelerarne il pagamento.

Il paragrafo 2 del nuovo articolo 30-*bis* precisa che un servizio di pagamento (vale a dire qualsiasi strumento la cui finalità consiste unicamente nell'effettuare pagamenti) ai sensi della direttiva 2007/64/CE

non è considerato un buono, caratterizzato, invece, dalla finalità di promuovere le vendite di un particolare fornitore o gruppo di fornitori o di facilitare gli acquisti.

Nell'ambito della definizione generale, il paragrafo 1 del nuovo articolo 30-*bis* distingue, alla luce delle problematiche emerse e riscontrate nella prassi, tra: «buono monouso»: un buono che attribuisce il diritto a beneficiare di una cessione di beni o di una prestazione di servizi quando, al momento dell'emissione del buono, sono noti l'identità del cessionario o del prestatore, il luogo della cessione o della prestazione, l'aliquota IVA applicabile ai beni o servizi ceduti o prestati; «buono multiuso»: qualsiasi buono, diverso da un buono sconto o da un buono di rimborso, che non costituisce un buono monouso; «buono sconto»: un buono che attribuisce il diritto a ricevere uno sconto o un rimborso sul prezzo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi.

La distinzione tra le prime due categorie è intesa a distinguere chiaramente i buoni in relazione al momento in cui la tassazione è applicabile: *a*) al momento dell'emissione per i buoni monouso, in quanto tutte le informazioni necessarie per l'imposizione (identità del cessionario, luogo della cessione ed aliquota IVA applicabile) sono disponibili al momento dell'emissione; *b*) per i buoni multiuso, non potendo il luogo e l'aliquota della tassazione essere stabiliti all'atto dell'emissione in quanto l'utilizzo finale è lasciato alla scelta del consumatore, l'imposta diventa esigibile nel momento in cui i beni o i servizi corrispondenti sono ceduti o prestati (è il caso, ad esempio, di una catena di alberghi internazionale che cerca di promuovere i propri prodotti mediante buoni che possono essere riscattati per un soggiorno in uno dei propri alberghi in uno qualsiasi degli Stati membri, o il caso in cui un credito prepagato può essere utilizzato per le telecomunicazioni o per i trasporti pubblici).

L'introduzione della definizione di «buono sconto» mira invece ad includere, nel relativo regime IVA, gli strumenti che

corrispondono ad un diritto puntuale e correlato a una cessione o prestazione specifica, escludendo, come precisato nella relazione illustrativa, quelli che attribuiscono invece il diritto ad uno sconto su tutti gli acquisti effettuati in un determinato periodo di tempo, anche se concesso dietro pagamento, tenuto conto del carattere aperto di tale diritto (anche se limitato nel tempo). Per i buoni sconto il momento dell'imposizione corrisponde, analogamente a quanto disposto per i buoni multiuso, a quello della cessione dei beni o della prestazione di servizi. Per i buoni multiuso e i buoni sconto, la proposta di direttiva prevede una specifica disciplina in merito alla individuazione della base imponibile.

Con riferimento alla cessione di beni o prestazione di servizi effettuata dietro accettazione di un buono multiuso, la base imponibile è pari al « valore nominale di detto buono », mentre nel caso di accettazione parziale, a « quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione parziale del buono, detratto l'importo dell'IVA dovuta sui beni o servizi forniti » (articolo 74-*bis*).

La proposta di direttiva detta regole specifiche in relazione all'imposizione delle operazioni connesse alla distribuzione dei buoni multiuso tenuto conto che essi, prima di arrivare nelle mani dei consumatori, passano attraverso una catena di distributori e la base imponibile del servizio corrispondente può quindi essere misurata tramite l'evoluzione del valore del buono. In particolare, si include tra le prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA la distribuzione di un buono multiuso da parte di un soggetto passivo diverso dall'emittente, nei casi in cui il buono sia offerto ad un prezzo inferiore al valore nominale dell'emittente del buono o da un altro soggetto passivo che agisce a nome proprio (articolo 25, lett. d); la base imponibile per l'operazione di fornitura dei servizi di distribuzione è costituita dalla « differenza tra valore nominale del buono ed il prezzo di acquisto pagato, detratto l'importo IVA dovuta sul servizio di distribuzione fornito ».

Con riferimento all'impatto della proposta di direttiva, ricorda che nell'ordinamento italiano non è presente una definizione fiscalmente rilevante di *voucher* (come recata dall'articolo 30-*bis* della proposta in esame). Il trattamento dei *voucher* a fini IVA è stato peraltro chiarito dalla risoluzione dell'Agenzia delle entrate 21/E del 22 febbraio 2011. Le regole previste dalla proposta di direttiva in relazione al trattamento fiscale dei *voucher* « multiuso » sembrano concordare con le conclusioni dell'Amministrazione finanziaria, secondo la quale si considera rilevante a fini IVA il momento in cui l'esercizio commerciale cede beni o presta servizi ai portatori dei buoni acquisto. La risoluzione ha peraltro ribadito che i buoni/*voucher* utilizzabili per l'acquisto di beni e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittimazione ex articolo 2002 del codice civile; pertanto, la circolazione del buono medesimo, non comportando anticipazione della cessione del bene cui il buono stesso dà diritto, non assume rilevanza ai fini IVA.

La proposta modificherebbe invece in modo significativo il regime IVA dei c.d. « buoni pasto ». La direttiva stabilisce infatti che il momento dell'imposizione è quello in cui gli esercizi convenzionati restituiscono alla società emittente i ticket (aliquota 10 per cento), mentre la normativa interna vigente – secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria (risoluzione 49/E del 3 aprile 1996) – prevede due momenti impositivi: l'acquisto, da parte del datore di lavoro, dei buoni pasto. In questa fase la società emittente effettua la vendita applicando l'aliquota del 4 per cento; la restituzione, da parte degli esercizi convenzionati, dei buoni pasto alla società emittente con applicazione dell'IVA ad aliquota del 10 per cento.

Questo mutamento nel regime dell'imposta sui buoni pasto potrebbe produrre effetti negativi sul gettito. In particolare, ai fini di una stima degli effetti finanziari

occorre distinguere la natura e la tipologia di operazioni attive effettuate dal datore di lavoro. Infatti:

1) se il datore di lavoro è un soggetto privato, la proposta determina effetti di minor gettito tenuto conto che l'IVA assolta sugli acquisti non è detraibile. Come tale, tuttavia, viene contabilizzata come un onere deducibile ai fini della determinazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette;

2) se il datore di lavoro è un ente statale, la proposta comporta effetti negativi in quanto, in presenza di invarianza degli stanziamenti di spesa iniziali, al minor gettito IVA non corrisponde una riduzione di spesa (è presumibile ipotizzare che, ad es., che il singolo ministero spenderà comunque le risorse stanziare);

3) se il datore di lavoro è un ente pubblico diverso dallo Stato, la proposta comporta comunque effetti negativi nell'ambito della P.A. Analogamente a quanto indicato nel punto precedente, infatti, a fronte di una riduzione del gettito IVA in favore dello Stato non corrisponde una riduzione di spesa nell'ambito della P.A.; ciò in quanto è presumibile ipotizzare che l'ente spenderà comunque le risorse disponibili.

Di questo impatto negativo sulle finanze pubbliche la XIV Commissione dovrà tenere conto ai fini dell'esame.

Ulteriori importanti elementi ai fini della valutazione dell'impatto della proposta sull'ordinamento interno emergono dalla consultazione svolta, in vista della preparazione della proposta di direttiva, dal Dipartimento delle Finanze, nel proprio sito internet, dal 21 maggio al 31 luglio 2012.

La maggior parte delle osservazioni emerse riguardano il trattamento peculiare dei buoni pasto, per i quali l'ordinamento italiano pone un trattamento fiscale specifico e sostanzialmente diverso sia dalle conclusioni cui è giunta l'UE in materia di *voucher*, sia dalle regole generali tracciate dall'Amministrazione finan-

ziaria. Le posizioni più significative, raccolte in seno alla consultazione pubblica, possono essere raggruppate come segue:

con riferimento al problema della qualifica dei buoni pasto alla luce della bipartizione europea (mono/multiuso), alcune opinioni reputano che tali buoni andrebbero considerati nel novero dei buoni monouso (tassati dunque ab origine), al fine di evitare un incremento dei costi nella gestione del sistema nazionale dei buoni pasto, principalmente attribuibile ai margini sulla distribuzione previsti per i buoni multiuso e soggetti ad IVA;

riguardo la natura dei buoni pasto, alcuni soggetti ritengono che essi non possano essere considerati buoni monouso. Intatti, essendo i buoni pasto utilizzabili presso diversi esercizi convenzionati, l'identità del cessionario/prestatore non può essere nota al momento dell'emissione. Inoltre, tali operatori ritengono che l'unico momento da considerare rilevante ai fini IVA debba essere quello di utilizzo del buono e non quello dell'emissione, che rappresenta una mera movimentazione di carattere finanziario;

in ordine alla base imponibile sono state evidenziate ulteriori problematiche: la proposta prevede che essa sia pari al valore nominale del detto buono o, nel caso di accettazione parziale, a quella parte del valore nominale che corrisponde all'accettazione parziale del buono, detratto l'importo dell'IVA dovuta sui beni o sui servizi forniti. Con riguardo specifico ai buoni pasto, è stato osservato che, secondo le regole nazionali, la base imponibile relativa alla cessione del buono è costituita dal corrispettivo pattuito fra le parti, non rilevando la circostanza che questo sia pari, inferiore o superiore al valore facciale del buono. Ai sensi della vigente disciplina nazionale, inoltre, la società di emissione presta a favore delle aziende clienti un servizio sostitutivo di mensa aziendale reso tramite il buono pasto;

per quanto concerne l'impatto sulla disciplina nazionale, infine, alcuni opera-

tori (come riferisce il Dipartimento delle finanze, rappresentanti del settore) reputano preferibile il mantenimento di un sistema nazionale differenziato rispetto ad altri tipi di buono. Ciò in quanto, l'emissione e il riscatto dei buoni pasto hanno luogo nel territorio nazionale senza, quindi, effetti transfrontalieri distorsivi. Inoltre, si ritiene che la proposta di direttiva mal si adatti al fenomeno dei buoni pasto in Italia e al loro mercato. Altri rappresentanti si sono espressi, invece, a favore di un trattamento armonizzato dei buoni pasto, senza alcuna differenziazione in ordine alle varie forme di buono; il DF riferisce che il regime IVA nazionale dovrebbe – a loro parere – essere riformato conformemente alla proposta di direttiva al fine di assoggettare ad IVA l'operazione corrispondente al buono pasto all'atto dell'utilizzo del buono presso l'esercizio convenzionato.

È stato comunque osservato che in caso di riforma della normativa IVA nazionale sui buoni pasto, diventerebbe opportuna una revisione complessiva concernente anche il regime di deducibilità degli oneri in

capo ai datori di lavori e ai lavoratori dipendenti.

Rileva in conclusione che, in considerazione delle rilevanti implicazioni della proposta di direttiva sul nostro ordinamento, con particolare riferimento al trattamento IVA dei buoni pasto, si riserva di proporre, anche alla luce della discussione, possibili attività conoscitive, da svolgere eventualmente insieme alla Commissione Finanze, che ha competenza primaria sul provvedimento. In particolare, andrebbero acquisite le valutazioni del Governo in merito all'impatto della proposta sul gettito dell'imposta e sui contribuenti.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

ALLEGATO 1

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.)

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali (cosiddetti « settori speciali ») (COM(2011)895 def.) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (cosiddetti « settori ordinari ») (COM(2011)896 def.);

tenuto conto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def);

vista la risoluzione dell'Assemblea legislativa delle Marche in merito alle proposte legislative in esame, approvata il 9 ottobre 2012 e trasmessa alle Camere e al Governo;

considerato che la Presidenza ci-priota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato una proposta di compromesso in vista della adozione di un orientamento generale, prospettando modifiche alle proposte di direttiva in esame, che recepiscono, tra l'altro, alcune delle osservazioni e degli emendamenti presentati dal Governo italiano;

premessi che:

la revisione della normativa europea in materia di appalti pubblici costi-

tuisce una delle dodici azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico (COM(2011)206), al fine di promuovere la crescita, lo sviluppo e l'occupazione;

è opportuno che le due proposte di direttiva relative agli appalti e la proposta di direttiva sulle concessioni siano negoziate ed approvate contestualmente, in modo da non pregiudicare l'obiettivo di creare un vero mercato europeo nel settore degli appalti e delle concessioni;

occorre che il quadro normativo europeo in materia tenga conto delle specificità delle piccole e medie imprese e ne favorisca la partecipazione agli appalti;

in sede di recepimento delle nuove direttive, una volta adottate, sarà necessario procedere ad una revisione organica e ad una semplificazione della disciplina nazionale in materia, anche al fine di eliminare le regole più restrittive rispetto a quelle richieste dalla normativa europea e non giustificate dalla tutela di interessi pubblici (c.d. *gold plating*), in coerenza con i principi previsti dal disegno di legge comunitaria 2012 (A.C. 4295) e dal progetto di legge recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » (A.C. 2854 e abb.-B) approvato in via definitiva dalla Camera il 27 novembre 2012;

rilevata, altresì, la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di

merito, sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia stabilito il carattere facoltativo e non vincolante delle disposizioni delle due proposte dirette a:

prevedere un ricorso più esteso alla procedura negoziata la quale, in assenza di adeguate garanzie a fronte della maggiore discrezionalità delle stazioni appaltanti nel contrattare le condizioni di appalto, potrebbe aumentare il rischio di abusi, favoritismi e distorsioni della concorrenza e della trasparenza;

prevedere la suddivisione degli appalti in lotti separati al fine di evitare il rischio di un aggravio dei costi, un prolungamento dei tempi di esecuzione e un incremento del contenzioso;

2) siano introdotte deroghe al ricorso obbligatorio agli strumenti elettronici nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, in considerazione degli oneri che potrebbero derivarne per le stazioni appaltanti e tutti i soggetti interessati;

3) si introducano garanzie affinché l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non induca a ribassi eccessivi ed insostenibili;

4) si tenga conto dell'esperienza positiva degli Stati membri, tra cui l'Italia, che si avvalgono di soggetti qualificati incaricati di centralizzare gli acquisti per conto di più amministrazioni in modo da ridurre i costi unitari;

5) siano confermate le disposizioni, proposte dalla Commissione, relative al

rispetto della normativa europea e di quella internazionale in materia ambientale, di diritto del lavoro e sicurezza sociale, per evitare che gli Stati membri possano stabilire regole meno rigorose rispetto a quelli da esse previsti;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di introdurre regole e procedure semplificate volte a promuovere la partecipazione delle PMI agli appalti di lavori e servizi funzionali allo sviluppo del tessuto economico e produttivo di aree svantaggiate, per caratteristiche territoriali, economiche e sociali, nonché a quelli concernenti la prevenzione di rischi ambientali e sismici;

b) si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione del regime di aggiudicazione semplificato per le amministrazioni regionali o locali per evitare che una sua generalizzazione, laddove non accompagnata da opportune cautele, possa produrre effetti distorsivi della concorrenza o alteri presidi già previsti dalla normativa nazionale;

c) si valuti il mantenimento dell'obbligo, previsto nelle proposte originarie della Commissione, di istituire in ciascun Stato membro un organo unico indipendente preposto al controllo e al coordinamento delle attività di attuazione, anche alla luce della positiva esperienza italiana dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici;

d) si valuti l'opportunità di mantenere nell'ambito di applicazione delle future direttive i servizi legali di cui la proposta della Presidenza cipriota prospetta invece l'esclusione in ragione della loro limitata dimensione transfrontaliera e del fatto che la loro prestazione è basata su un rapporto fiduciario con il professionista.

ALLEGATO 2

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895 def.) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (COM(2011)896 def.)

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali (cosiddetti « settori speciali ») (COM(2011)895 def.) e la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (cosiddetti « settori ordinari ») (COM(2011)896 def.);

tenuto conto della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def);

vista la risoluzione dell'Assemblea legislativa delle Marche in merito alle proposte legislative in esame, approvata il 9 ottobre 2012 e trasmessa alle Camere e al Governo;

considerato che la Presidenza ci-priota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato una proposta di compromesso in vista della adozione di un orientamento generale, prospettando modifiche alle proposte di direttiva in esame, che recepiscono, tra l'altro, alcune delle osservazioni e degli emendamenti presentati dal Governo italiano;

premessi che:

la revisione della normativa europea in materia di appalti pubblici costi-

tuisce una delle dodici azioni prioritarie dell'Atto per il mercato unico (COM(2011)206), al fine di promuovere la crescita, lo sviluppo e l'occupazione;

è opportuno che le due proposte di direttiva relative agli appalti e la proposta di direttiva sulle concessioni siano negoziate ed approvate contestualmente, in modo da non pregiudicare l'obiettivo di creare un vero mercato europeo nel settore degli appalti e delle concessioni;

occorre che il quadro normativo europeo in materia tenga conto delle specificità delle piccole e medie imprese e ne favorisca la partecipazione agli appalti;

in sede di recepimento delle nuove direttive, una volta adottate, sarà necessario procedere ad una revisione organica e ad una semplificazione della disciplina nazionale in materia, anche al fine di eliminare le regole più restrittive rispetto a quelle richieste dalla normativa europea e non giustificate dalla tutela di interessi pubblici (c.d. *gold plating*), in coerenza con i principi previsti dal disegno di legge comunitaria 2012 (A.C. 4295) e dal progetto di legge recante « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea » (A.C. 2854 e abb.-B) approvato in via definitiva dalla Camera il 27 novembre 2012;

rilevata, altresì, la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di

merito, sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia stabilito il carattere facoltativo e non vincolante delle disposizioni delle due proposte dirette a:

prevedere un ricorso più esteso alla procedura negoziata la quale, in assenza di adeguate garanzie a fronte della maggiore discrezionalità delle stazioni appaltanti nel contrattare le condizioni di appalto, potrebbe aumentare il rischio di abusi, favoritismi e distorsioni della concorrenza e della trasparenza;

prevedere la suddivisione degli appalti in lotti separati al fine di evitare il rischio di un aggravio dei costi, un prolungamento dei tempi di esecuzione e un incremento del contenzioso;

2) siano introdotte deroghe al ricorso obbligatorio agli strumenti elettronici nelle procedure di aggiudicazione degli appalti, in considerazione degli oneri che potrebbero derivarne per le stazioni appaltanti e tutti i soggetti interessati;

3) si introducano garanzie affinché l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa non induca a ribassi eccessivi ed insostenibili;

4) si tenga conto dell'esperienza positiva degli Stati membri, tra cui l'Italia, che si avvalgono di soggetti qualificati incaricati di centralizzare gli acquisti per conto di più amministrazioni in modo da ridurre i costi unitari;

5) siano confermate le disposizioni, proposte dalla Commissione, relative al rispetto della normativa europea e di quella internazionale in materia ambientale, di diritto del lavoro e sicurezza sociale, per evitare che gli Stati membri possano stabilire regole meno rigorose rispetto a quelli da esse previsti;

6) siano mantenuti nell'ambito di applicazione delle future direttive i servizi legali di cui la proposta della Presidenza cipriota prospetta invece l'esclusione in ragione della loro limitata dimensione transfrontaliera e del fatto che la loro prestazione è basata su un rapporto fiduciario con il professionista;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di introdurre regole e procedure semplificate volte a promuovere la partecipazione delle PMI agli appalti di lavori e servizi funzionali allo sviluppo del tessuto economico e produttivo di aree svantaggiate, per caratteristiche territoriali, economiche e sociali, nonché a quelli concernenti la prevenzione di rischi ambientali e sismici;

b) si valuti l'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione del regime di aggiudicazione semplificato per le amministrazioni regionali o locali per evitare che una sua generalizzazione, laddove non accompagnata da opportune cautele, possa produrre effetti distorsivi della concorrenza o alteri presidi già previsti dalla normativa nazionale;

c) si valuti il mantenimento dell'obbligo, previsto nelle proposte originaria della Commissione, di istituire in ciascun Stato membro un organo unico indipendente preposto al controllo e al coordinamento delle attività di attuazione, anche alla luce della positiva esperienza italiana dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici.

ALLEGATO 3

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.)**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897 def.);

tenuto conto della proposta di direttiva sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua e dell'energia dei trasporti e dei servizi postali (COM(2011)895) e della proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896);

premesso che:

il settore delle concessioni di lavori pubblici trova una limitata disciplina nel titolo III della direttiva 2004/18/CE sul coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, mentre alle concessioni di servizi si applicano solo i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

l'assenza di uno specifico quadro giuridico europeo provoca gravi distorsioni nel mercato interno, limitando l'accesso delle imprese europee, ed in particolare delle piccole e medie imprese, alle opportunità economiche offerte dai contratti di concessione;

è pertanto condivisibile l'obiettivo della Commissione europea di definire un quadro giuridico organico e tendenzialmente uniforme in materia di aggiudicazione di concessioni, volto in particolare a precisare gli elementi distintivi tra concessioni e appalti nonché a fissare il conte-

nuto minimo degli obblighi di trasparenza e non discriminazione che devono essere rispettati durante lo svolgimento di una procedura di aggiudicazione;

un quadro giuridico europeo adeguato in materia di contratti di concessione potrebbe inoltre stimolare gli investimenti pubblici e privati in infrastrutture e servizi strategici con il migliore rapporto qualità/prezzo, assicurando l'allocazione efficiente delle limitate risorse pubbliche e promuovendo la crescita e l'occupazione;

la Presidenza cipriota del Consiglio dell'Unione europea ha presentato una proposta di compromesso in vista della adozione di un orientamento generale, che, pur recependo alcune osservazioni ed emendamenti presentati dal Governo italiano, prefigura un significativo ridimensionamento del contenuto e della portata innovativa della futura direttiva, con particolare riferimento alla delimitazione del campo di applicazione della disciplina, al regime dei criteri di aggiudicazione delle concessioni, alle disposizioni sull'esecuzione delle concessioni, nonché alla disciplina da applicare alle concessioni già in essere;

per effetto di tale proposta della Presidenza cipriota numerose fattispecie, ove escluse anche dal campo di applicazione delle due proposte in materia di appalti, continuerebbero ad essere rimesse interamente alla disciplina degli ordinamenti nazionali, che sin caratterizza per un elevato livello di eterogeneità, compromettendo l'obiettivo di favorire la realizzazione di un mercato europeo delle concessioni;

il recepimento della nuova direttiva, una volta approvata, deve costituire l'occasione per un riassetto organico della normativa nazionale in materia, al fine di garantire maggiore coerenza e certezza giuridica;

rilevata la necessità che il presente parere, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, sia trasmesso al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia stabilita espressamente, per finalità di certezza giuridica, l'esclusione delle concessioni d'uso di beni demaniali

dal campo di applicazione della futura direttiva, come prospettato dal combinato disposto del considerando 6b, introdotto dalla proposta di compromesso della Presidenza cipriota del Consiglio dell'UE, e dell'allegato III;

2) siano previste deroghe al ricorso obbligatorio agli strumenti elettronici nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, in considerazione dell'impatto che potrebbe derivarne sugli enti aggiudicatori e su tutti i soggetti interessati;

3) si circoscriva alle sole concessioni ultraquinquennali la previsione secondo cui la durata di una concessione è limitata al periodo di tempo ritenuto necessario per consentire al concessionario il recupero degli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme a un ragionevole ritorno sul capitale investito.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	200
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	213
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo (Parere alla IV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	214
Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti. Nuovo testo C. 4661 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	215
Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	202
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	216
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) .	203
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	217
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
<i>ALLEGATO 6 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	218
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .	205
<i>ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	219
DL 174/12: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. S. 3570 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 5 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
<i>ALLEGATO 8 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	220
DL 187/12: Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale. S. 3556 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	208
<i>ALLEGATO 9 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	221

DL 188/12: Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane. S. 3558 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	208
ALLEGATO 10 (<i>Parere presentato dal relatore</i>)	222
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	224
Comunicazioni del Presidente	212
ALLEGATO 12 (<i>Relazione depositata dal presidente</i>)	226

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Mario PEPE, indi del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 8.30.

Sull'ordine dei lavori.

Mario PEPE, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del nuovo testo della proposta di legge C. 5397.

La Commissione concorda.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

Nuovo testo C. 5397.

(Parere alla VII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Francesco BEVILACQUA (PdL), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in titolo, che reca disposizioni per la celebrazione, nel 2015, del centenario della nascita del pittore e scultore Alberto Burri, attraverso la divulgazione della sua arte, nonché prevedendo attività di tutela delle strutture museali della Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri. Evidenzia che l'articolo 1 inquadra la suddetta celebrazione, da parte dello Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del

patrimonio artistico e culturale del Paese. Precisa che l'articolo 2 indica lo scopo delle celebrazioni, volte a: promuovere e realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Burri, in accordo con la Fondazione; finanziare e sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, didattiche e scientifiche, editoriali, congressuali, espositive, culturali, sull'arte di Burri; sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione. Fa notare che l'articolo 3 chiarisce che la promozione e la diffusione, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e manifestazioni artistiche e culturali in Italia e all'estero, della figura e delle opere dell'artista, è affidata ad un Comitato nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri. In base all'articolo 4, osserva, il Comitato è composto, tra gli altri, da tre personalità che si siano distinte nel mondo della cultura nazionale nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, provincia di Perugia e Terni, comune di Città di Castello. Chiarisce che l'articolo 5 specifica le funzioni del Comitato, mentre l'articolo 6 precisa che dall'attuazione della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo.

(Parere alla IV Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Maurizio SAIA (CN:GS-SI-PID-IB), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, recante delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore. Rileva che il disegno di legge individua i specifici settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi: l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1; le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 2; le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 3. Osserva che tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti: una contrazione complessiva del trenta per cento delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento; una riduzione generale a centocinquantamila unità di personale militare delle tre Forze armate; una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa; il riequilibrio generale del Bilancio della « Funzione difesa ». In relazione all'attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, rileva che il disegno di legge reca, all'articolo 4, una serie di misure di diretta applicazione intese a garantire: la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie;

una maggiore condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento in merito alle scelte concernenti l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni del personale militare. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) n. 5, la razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare contempla l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con possibilità di esercizio dell'attività intra-muraria.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) esprime perplessità su un intervento normativo che contempla oneri finanziari non ben quantificati e ritiene altresì inopportune le misure in materia di protezione civile, su cui si attende una ben più ampia e complessiva riforma. Per tali motivi, preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti.

Nuovo testo C. 4661.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, riferisce sul testo in esame, recante reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti. Segnala

che, nell'ambito della legislazione emanata per fronteggiare l'emergenza rifiuti in Campania, l'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, ai commi 2 e 3, attribuisce alle amministrazioni provinciali tutte le attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento e di recupero dei rifiuti; le società provinciali sono riconosciute anche come soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della TARSU e della TIA (la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e la tariffa integrata ambientale). Rileva che tale disposizione non è tuttavia ancora entrata in vigore in virtù della proroga fino al 31 dicembre 2011 della precedente disciplina gestionale. Rammenta che con ordinanza n. 1482 del 7 settembre 2011, il TAR di Salerno ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1-3, del decreto-legge n.195 del 2009, nel presupposto che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione: il comune sarebbe completamente estromesso dalla cura di uno degli interessi primari delle comunità locali, la tutela dell'igiene della città, con la restrizione ingiustificata e arbitraria dei principi di sussidiarietà e differenziazione delle funzioni pubbliche. Osserva che l'articolo 1 prevede che le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti, avvio a smaltimento e a recupero inerente alla raccolta differenziata in Campania sono esercitate dai comuni secondo la normativa vigente sul territorio nazionale. Sostiene che l'articolo 2 stabilisce che ogni comune della regione Campania rende pubblici, annualmente, i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani, alle modalità mediante le quali viene effettuata la raccolta differenziata e ogni altro dato relativo alla gestione integrata dei rifiuti. L'articolo 3, rileva, reca una norma di coordinamento formale.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si chiede se il testo rechi misure conformi alla legislazione vigente in ambito nazionale ed esprime rilievi critici in ordine ai profili della copertura finanziaria del provvedimento.

Il deputato Chiara BRAGA (PD) precisa che le misure recate dalla proposta di legge perseguono l'obiettivo di assicurare il tempestivo rientro nell'ordinaria gestione dell'emergenza rifiuti in Campania.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), *relatore*, rammenta che l'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, attribuisce in via straordinaria alle amministrazioni provinciali le competenze proprie dei comuni in materia di rifiuti mentre il testo in esame intende ripristinare le ordinarie modalità di gestione del ciclo dei rifiuti nella regione.

Mario PEPE, *presidente*, dichiara di condividere i contenuti del provvedimento, in quanto appare necessario superare la fase di emergenza e di gestione straordinaria nel ciclo di smaltimento dei rifiuti in Campania.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

Nuovo testo C. 4573.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Mario PEPE, *presidente*, in sostituzione del relatore senatore Claudio Molinari, riferisce sul testo in esame, recante disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; il provvedimento, composto da un unico articolo, è volto a prevedere l'emanazione di un unico regolamento da parte del Governo ove far confluire e coordinare le diverse disposizioni attualmente vigenti e contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e nel decreto ministeriale dei lavori pubblici n. 236 del 1989, al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai principi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, di garantire l'omogeneità e l'unitarietà della disciplina relativa agli edifici pubblici e privati e negli spazi e servizi pubblici o aperti al pubblico. Ai sensi del comma 1, osserva, sullo schema di regolamento dovrà essere sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997. Precisa che il comma 2 dispone quindi l'abrogazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 ed del decreto ministeriale n. 236 del 1989 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto del Presidente della Repubblica. Il comma 3, segnala, prevede la ricostituzione della Commissione di studio permanente con il compito di individuare la soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, di elaborare proposte di modifica e aggiornamento e di adottare linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite. Ravvisa l'opportunità che sullo schema di regolamento menzionato sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata. Ritiene, altresì, opportuno prevedere, al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per la no-

mina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3.

Il deputato Chiara BRAGA (PD) segnala che le autonomie territoriali sono state ampiamente ascoltate in sede di definizione dei contenuti del regolamento di cui al comma 1 dell'articolo unico; esprime, pertanto, perplessità sulla proposta che sullo schema di regolamento menzionato sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata. Ritiene quindi apprezzabile il parere della Conferenza Stato-Regioni relativamente nomina dei membri della commissione di cui al comma 3.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene utile conservare il principio di concertazione tra i diversi livelli di governo del territorio attraverso lo strumento dell'intesa anche in relazione al comma 1.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD) fa notare che, in relazione all'emanazione del predetto regolamento, il testo reca l'obbligo di acquisire il parere della Conferenza permanente, che appare più adeguato rispetto allo strumento dell'intesa.

Mario PEPE, *presidente e relatore*, nel condividere le considerazioni svolte dalle colleghe Braga e Bastico, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 4*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore onorevole Giuseppe SCALERA riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante disposizioni volte a incentivare lo sviluppo degli spazi verdi urbani attraverso una serie di misure tra le quali: l'istituzione della Giornata nazionale degli alberi; l'aggiornamento della legge n. 113 del 1992 sull'obbligo per i comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente; la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo; la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo la possibilità, a livello locale, di adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili anche attraverso l'installazione di strumenti per la ricarica di veicoli elettrici e norme volte alla tutela degli alberi monumentali. Ricorda, in proposito, che il disegno di legge AS 2472 era stato approvato dal Senato il 12 aprile 2011; trasmesso alla Camera era stato approvato il 20 settembre 2011; tornato al Senato, è stato approvato con modificazioni il 29 marzo 2012. Precisa che il nuovo testo apporta alcune modifiche all'articolato; si prevede che il piano nazionale, che fissa criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni, dovrà essere predisposto dal Comitato per lo sviluppo del verde pubblico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, anziché dopo aver sentito la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c). Chiarisce che l'articolo 4, comma 6, dispone che le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree riservate al verde pubblico urbano e degli immobili di origine rurale, da parte dei cittadini costituiti in consorzio anche mediante riduzione dei contributi propri, anziché me-

diate riduzione del prelievo fiscale. Rileva che sono state apportate modificazioni all'articolo 6 che reca nuove norme per lo sviluppo dei punti di ricarica dei veicoli elettrici sia negli spazi pubblici che negli edifici privati. All'articolo 7, chiarisce, si prevede che le regioni individuano gli enti competenti al censimento degli alberi monumentali ed alla redazione ed all'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia. Sottolinea che l'articolo 8 dispone che le disposizioni del provvedimento sono applicabili nella regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 5*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi.

C. 5584, approvata dal Senato.

(Parere alla X Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, riferisce sui contenuti del provvedimento in esame, recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. Osserva che l'articolo 1 specifica che i termini «cuoio» e «pelle» e quelli da essi derivanti, sono riservati esclusivamente ai prodotti, con o senza pelo, ottenuti dalla lavorazione di spoglie di animali sottoposte a trattamenti di concia o impregnate in modo tale da conservare inalterata la

struttura naturale delle fibre, nonché agli articoli con esse fabbricati. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, rileva, sono definite le specifiche tecniche dei rigenerati da fibre di cuoio. Precisa che l'articolo 2 stabilisce che i suddetti prodotti sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute dei consumatori, dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente; l'articolo 3 pone il divieto di mettere in vendita o in commercio con i termini « cuoio », « pelle », « pelliccia » e loro derivati articoli che non siano ottenuti secondo i criteri richiamati; l'articolo 4 reca le sanzioni per i casi di violazione della disciplina.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, riferisce che il testo unificato disciplina una forma di attività che è andata evolvendosi negli anni e che pone l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio-sanitari in aggiunta alla attività prevalente di produzione di beni agricoli. Osserva che l'articolo 1 individua le finalità della legge, volta alla promozione dell'agricoltura sociale, mentre l'articolo 2 definisce la nozione di agricoltura sociale intesa come attività volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e alla fornitura di servizi socio-sanitari esercitate dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata. L'articolo 3, precisa, prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di con-

sentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti. Rileva che l'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro. Sottolinea che l'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali; le regioni sono chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio. L'articolo 6, fa notare, reca taluni interventi di sostegno; si prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale; uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia. I comuni, osserva, potranno definire particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale. Rileva che l'articolo 7 istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione. Segnala che alcune regioni hanno già legiferato sulle materie (Abruzzo, Campania, Marche).

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 7*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 174/12: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

S. 3570 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 5^a del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Luciano PIZZETTI, *relatore*, riferisce sul provvedimento in titolo, approvato dalla Camera e su cui la Commissione ha espresso parere contrario in data 24 ottobre 2012. In ordine alle modifiche al testo del decreto-legge, rileva che l'articolo 1 dispone in materia di controlli della Corte dei conti; al comma 2, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, risulta soppresso il controllo preventivo di legittimità su atti delle regioni, previsto dal testo originario del decreto-legge. L'intervento della Corte dei conti, precisa, che ha natura successiva rispetto all'efficacia dell'atto, si realizza attraverso la trasmissione ai Consigli regionali di una relazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Sottolinea che il comma 3, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera, prevede un esame della Corte dei conti sui bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi delle regioni e degli enti che compongono il Servizio sanitario nazionale, ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia d'indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti. Evidenzia che il comma 5, modificato nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, pare piuttosto collocarsi nella logica del controllo preventivo sugli atti della regione; tale disposizione prevede che il rendiconto generale della regione sia parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Evidenzia che

i commi da 9 a 12, modificati nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, concernono i gruppi consiliari delle Assemblee regionali, sotto il profilo della rendicontazione delle risorse di cui sono destinatari; le modifiche introdotte rispetto al testo originario del decreto-legge sono finalizzate ad attribuire alla competenza della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché alla Corte dei conti, il compito di garantire l'uniformità di redazione dei rendiconti, approvando linee guida per la redazione degli stessi. Osserva che si delinea una diversa procedura per la trasmissione del rendiconto alla Corte dei conti, che prevede, oltre a termini più ampi entro cui l'atto deve pervenire alle competenti sezioni regionali e le sezioni si devono pronunciare, un raccordo ai fini della trasmissione alla sede del controllo che valorizza il rapporto tra gruppo consiliare, presidente del consiglio regionale e presidente della regione. Precisa che è stata soppressa nel corso dell'esame della Camera la disposizione contenuta nell'originario comma 15, estendente al rendiconto generale delle Assemblee regionali le disposizioni del decreto-legge in tema di rendiconti dei gruppi consiliari. Chiarisce che l'articolo 1-*bis*, introdotto a seguito dell'esame presso la Camera, introduce alcune modifiche alla disciplina sanzionatoria e premiale degli enti territoriali, con riguardo alla relazione di fine legislatura per le regioni e gli enti locali, per la quale si prevede la trasmissione anche alla Corte dei conti; vengono estese anche alle autonomie speciali, in presenza di specifici presupposti, le verifiche di regolarità amministrativo-contabile previste nel medesimo decreto legislativo e si introduce per gli enti locali la relazione di inizio mandato. Precisa che l'articolo 2, modificato nel corso dell'esame alla Camera, è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure che incidono sulle spese per gli organi regionali; le disposizioni del comma 1 pongono l'applicazione di talune misure come condizione inderogabile per l'eroga-

zione di una percentuale notevole dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, esclusi quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale e al trasporto pubblico locale. Fa notare che nel corso dell'esame alla Camera è stata espunta la decurtazione, pari al 5 per cento, dei finanziamenti per il servizio sanitario nazionale, in caso di inadempienza delle regioni. Rileva che la lettera *b*), modificata nel corso dell'esame presso la Camera, prevede che le regioni ridefiniscano l'importo dell'indennità di funzione dei consiglieri e degli assessori regionali entro un limite massimo costituito dagli importi vigenti nella regione più virtuosa; la disposizione demanda alla Conferenza Stato-regioni il compito di individuare la regione più virtuosa. Sottolinea che la lettera *e*) prevede, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e a quelle speciali. Sostiene che la lettera *g*), modificata nel corso dell'esame presso la Camera, prevede la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari: le norme regionali in materia devono essere ridefinite in modo tale che tali contributi non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa ridotto della metà; l'individuazione della regione più virtuosa è demandata alla Conferenza Stato-regioni. Chiarisce che il comma 4 introduce, con riferimento alle disposizioni recate dal comma 1 dell'articolo 2, la clausola di « compatibilità » con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Evidenzia che la lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3, modificata nel corso dell'esame presso la Camera, sostituisce l'articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-*quinquies*, volti a ridisegnare l'intero sistema; rispetto alla formulazione originaria della lettera *d*), nel corso dell'esame presso la Camera il controllo dello stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali e della qualità dei servizi erogati, il controllo strategico nonché i controlli sulle società partecipate è stato limitato ai soli enti locali con popolazione superiore a

15.000 abitanti (anziché 10.000 abitanti). Sottolinea che il nuovo articolo 148-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, introduce per gli enti locali un controllo analogo a quello previsto dall'articolo 1, comma 3 del decreto-legge, per le regioni e gli enti del servizio sanitario. Rileva che nel corso dell'esame presso la Camera sono stati introdotti 3 nuovi commi all'articolo 3 (commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*) finalizzati a favorire il ripristino dell'ordinata gestione di cassa del bilancio corrente dei comuni che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario attraverso l'anticipazione di somme da parte del Ministero dell'interno da destinare ai pagamenti in sofferenza di tali enti. Riferisce che l'articolo 7, recante norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, è stato soppresso nel corso dell'esame in prima lettura presso la Camera dei deputati. Fa notare che all'articolo 9, per effetto delle modifiche apportate dalla Camera, è stato eliminato il divieto, per i Comuni, di procedere a nuovi affidamenti delle attività di gestione e riscossione delle entrate. Rileva che il comma 6-*bis* dell'articolo 11, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, aggiunge i comuni di Ferrara e Mantova all'elenco dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012. Osserva che l'articolo 11-*bis* reca la clausola di compatibilità con l'ordinamento delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur considerando condivisibili le misure relative agli eventi sismici in Emilia, esprime rilievi critici in ordine ai contenuti del provvedimento in materia di enti territoriali. Auspica che nel corso dell'esame al Senato possano essere apportate modifiche migliorative al testo. Esprime, quindi, il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 187/12: Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale.

S. 3556 Governo.

(Parere alla 8^a Commissione del Senato).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

Il deputato Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, richiama i contenuti del provvedimento su cui è stata svolta la relazione nella precedente seduta.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) manifesta perplessità sulla mancanza di un programma nazionale di interventi strategici in materia di trasporti e di servizi pubblici locali. Ritiene opportuno che dall'intervento contemplato dal testo in esame non derivino limitazioni di finanziamenti rispetto ad altre opere di analogo rilievo.

Il deputato Lido SCARPETTI (PD), *relatore*, dichiara di condividere l'osservazione del senatore Vaccari ed auspica che le risorse impegnate dal testo in esame non compromettano la realizzazione di altri interventi di carattere strategico.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 9*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 188/12: Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane.

S. 3558 Governo.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, riferisce che il comma 1 dell'articolo 1 dispone che le Province debbano possedere i requisiti minimi stabiliti con legge dello Stato o con deliberazione del Consiglio dei Ministri. Segnala che il comma 2 applica espressamente, ai fini del riordino delle Province di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012, i requisiti minimi stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012. Precisa che l'articolo 2, comma 1, elenca le Province riordinate a decorrere dal 1 gennaio 2014; la lettera a) del comma 1 elenca 25 « nuove » Province; la lettera b) conferma 17 Province già esistenti. Evidenzia che il comma 1 dell'articolo 3 individua come comune capoluogo delle nuove Province istituite il Comune già capoluogo di regione quando si tratta di uno dei Comuni già capoluogo di una delle Province riordinate e il Comune con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo, anche a maggioranza, tra i precedenti capoluoghi di Provincia; il comma 2 vieta le sedi degli organi di governo decentrate fuori del capoluogo; il comma 3 disciplina la modifica della denominazione nelle Province; il comma 4 applica ai Comuni già capoluogo di Provincia, per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto, la normativa vigente sul numero dei consiglieri e degli assessori comunali. Sottolinea che l'articolo 4, comma 1, modifica l'articolo 17 del decreto-legge n. 95 del 2012: con il nuovo comma 9-*bis* lo Stato promuove forme di consultazione e raccordo con gli enti locali interessati al

riordino ai fini di una funzionale allocazione degli uffici periferici delle amministrazioni statali; con il nuovo comma 10-*bis* le Regioni trasferiscono con legge ai Comuni le funzioni nelle materie di competenza non esclusivamente statale, già conferite alle Province, salvo acquisirle alle Regioni medesime. Fa notare che il comma 2 interviene sul Regolamento di delegificazione con cui si provvede all'individuazione di ulteriori compiti della Prefettura/Ufficio territoriale del Governo. Sottolinea che l'articolo 5, comma 1, dispone in tema di Città metropolitane, loro organi e loro rinnovo; il comma 2 sopprime l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, sull'attuazione dell'ordinamento di Roma capitale, nella parte in cui prevede che, a decorrere dall'istituzione della città metropolitana di Roma capitale, le disposizioni di cui allo stesso decreto legislativo si intendono riferite alla città metropolitana di Roma capitale e possono essere integrate con riferimento alle funzioni di governo di area vasta. Osserva che il comma 1 dell'articolo 6 prevede che ogni nuova Provincia succeda a quelle ad essa preesistenti in tutti i rapporti giuridici; il comma 2 affida ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'Unione delle Province d'Italia (UPI) e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città, l'eventuale fissazione di criteri e modalità operative uniformi per la regolazione in sede amministrativa degli effetti della successione. Segnala che i primi tre commi dell'articolo 7 provvedono ad unificare le elezioni di tutte le Province e Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario in una domenica fissata dal Ministro dell'interno nel mese di Novembre 2013. Osserva che le province il cui mandato di governo scade prima del 31 dicembre 2013 sono commissariate fino a quella data, le altre sono sciolte nella stessa data; dal 1° gennaio 2013 la giunta provinciale è soppressa e sostituita dal presidente della Provincia. Il comma 4, precisa, impone agli enti territoriali che daranno origine ai nuovi soggetti di procedere alla ricognizione dei dati relativi agli aspetti econo-

mico-finanziari e alle risorse umane per consentire l'amministrazione delle nuove realtà territoriali; il comma 5 prevede, per il solo 2013, una deroga al termine fissato dal TUEL per l'approvazione del bilancio di previsione. Evidenzia che il comma 6 dispone che le Province neo-istituite adottino il bilancio e le misure necessarie a garantire la piena operatività con riferimento all'esercizio delle funzioni attribuite, entro due mesi dall'insediamento dei nuovi organi; il comma 7 dispone in tema di elezioni degli organi delle Città metropolitane. Ritiene che per la complessità della materia sarebbe opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di ascoltare il ministro Patroni Griffi e i rappresentanti dell'UPI.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ravvisa l'esigenza che la Commissione si esprima con tempestività e chiarezza su una materia che richiede incisivi ed adeguati interventi di riordino, in una prospettiva strategica e di ampio respiro che non comprima tuttavia le competenze costituzionalmente riconosciute alle autonomie territoriali. Sostiene l'opportunità che si proceda ad una adeguata revisione dell'assetto istituzionale degli enti locali perseguendo gli obiettivi della efficienza e qualità dei servizi strategici, nonché dei livelli essenziali delle prestazioni fornite ai cittadini, in una logica di necessario contenimento delle spese. Sottolinea che il processo di riordino deve estendersi, in tale fase, anche agli uffici territoriali del governo, in parallelo alle misure di riassetto degli enti locali. Pur tenendo conto dell'istanza di cambiamento che proviene dall'opinione pubblica, esorta la Commissione a considerare con attenzione l'esigenza di salvaguardare i cardini del sistema autonomistico, in conformità alle previsioni costituzionali su cui si pronuncerà quanto prima la Corte costituzionale, soprattutto in materia elettorale. Nel rilevare che il provvedimento appare sicuramente apprezzabile nelle finalità e nei contenuti, seppur con talune riserve, ribadisce la necessità che la Commissione si pronunci in tempi brevi in considerazione

della delicatezza della materia e dell'urgenza di affrontare questioni non più eludibili.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) avanza forti perplessità sui contenuti del decreto-legge, che appare insufficiente in relazione a diversi profili; in particolare, non appare chiaro se le nuove province rivestano il carattere di enti di primo o di secondo livello di rappresentanza; si riscontra inoltre una carenza di parametri definitori in ordine alle modalità di individuazione delle nuove province, rispetto a cui il criterio demografico dovrebbe essere prioritario. Ritiene, in conclusione, del tutto inadeguata la complessiva portata del provvedimento, pur riconoscendo la necessità di pervenire ad una riforma che salvaguardi il principio autonomistico costituzionalmente tutelato.

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), nel condividere le considerazioni svolte dal collega Pizzetti, reputa necessaria la tempestiva approvazione del provvedimento e ritiene che la Commissione debba pronunciarsi senza indugio sul medesimo. Pur valutando favorevolmente il complessivo contenuto del decreto-legge, manifesta riserve in ordine al tema delle deleghe di funzioni delle regioni. Sostiene, al riguardo, che le funzioni delegate debbano essere conservate in capo alle province. Ritiene quindi inopportuno sopprimere taluni degli organi costitutivi delle province; auspica pertanto un efficace riordino delle province che possa salvaguardare gli organi medesimi delle province, il presidente, il consiglio e la giunta. Ritiene altresì necessario prevedere specifiche misure a tutela della corretta attuazione del processo di trasferimento e mobilità del personale degli enti locali interessati, come ad esempio la concertazione con i sindacati e con i rappresentanti delle amministrazioni locali. Reputa quindi incongrua la norma su Roma Capitale; al riguardo, paventa il rischio di una anomala coabitazione tra il sindaco metropolitano e il sindaco della città di Roma.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD), nel concordare con i rilievi mossi dai colleghi Pizzetti e Bastico, ritiene necessario che il provvedimento sia approvato tempestivamente e considera necessaria una maggiore flessibilità ed un maggiore coinvolgimento delle rappresentanze territoriali in ordine al meccanismo di individuazione dei nuovi capoluoghi di provincia, che appare eccessivamente rigido e complesso.

Il deputato Mario PEPE (PD) ritiene opportuno salvaguardare il criterio demografico nella individuazione delle nuove province e dei relativi capoluoghi. Auspica che su tale materia possa essere ascoltato il ministro Patroni Griffi.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, in considerazione delle complessità dei temi emersi, reputa opportuno un rinvio dell'esame della seduta. Sottolinea che molteplici sono i profili di criticità del provvedimento. In particolare, fa notare che il disegno di soppressione di alcune province individuate sulla base dei criteri indicati appare non del tutto conforme alla Costituzione.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene necessario che la Commissione si pronunci quanto prima, affinché possa contribuire a migliorare i contenuti del provvedimento nel prosieguo del suo iter. Si associa quindi alle considerazioni svolte dai colleghi Bastico e Pepe.

Davide CAPARINI, *presidente*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito e in attesa di valutare se sia possibile richiedere un intervento del ministro, come proposto dal relatore, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.30, è ripresa alle 14.35.

Davide CAPARINI, *presidente*, comunica che il Ministro Patroni Griffi si è reso disponibile ad essere ascoltato dalla Commissione martedì prossimo alle ore 9.30 in

ordine alle linee di riforma del Governo in materia di autonomie territoriali.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito (*vedi allegato 10*).

La senatrice Mariangela BASTICO (PD), nel condividere i contenuti della proposta di parere presentata dal relatore, rileva l'opportunità di precisare che l'eventuale compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco della città di Roma riguarda figure entrambe direttamente elette.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) ritiene opportuno che il richiamo alla necessità di prevedere una congrua verifica sull'esatta portata e sulla relativa quantificazione dei risparmi di spesa sia inserito tra le premesse al parere e non invece tra le condizioni. Ravvisa quindi la necessità di precisare, con un'apposita condizione, che il processo di riordino debba estendersi anche agli uffici territoriali del Governo in parallelo alle misure di riassetto degli enti locali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) sottolinea che la relazione tecnica al provvedimento non contempla valutazioni economiche e non evidenzia l'eventualità di risparmi di spesa connessi all'attuazione del decreto-legge. Pur apprezzando le finalità del testo, ritiene che l'articolato debba essere decisamente migliorato nel corso dell'esame al Senato.

La senatrice Maria ANTEZZA (PD) ravvisa l'esigenza che, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), sia previsto che la consultazione volta alla funzionale allocazione degli uffici periferici dello Stato sia attuata non solo con gli enti locali interessati ma anche con le regioni. Rileva che, in relazione alle regioni Basilicata, Umbria e Molise, l'attuazione dei parametri indicati comporta una anomala coincidenza dei confini territoriali delle medesime regioni con le rispettive province. Fa notare, peraltro,

che in relazione alla situazione delle regioni cosiddette monoprovinciali non si determina alcun risparmio di spesa ma, al contrario, evidenzia il rischio di un aumento dei costi di gestioni e dei servizi essenziali. Ritiene, quindi, opportuno evidenziare l'esigenza di una maggiore riflessione in ordine a tale profilo.

Il senatore Carlo CHIURAZZI (PD), nel condividere le osservazioni svolte dalla collega Antezza, ritiene che le regioni debbano essere maggiormente coinvolte nelle dinamiche di definizione dell'assetto organizzativo degli enti locali, con particolare riferimento al profilo delle relative funzioni. Paventa il rischio che per effetto dell'applicazione dei criteri di individuazione delle nuove province si verifichi una coincidenza tra i confini della regioni e quelli della provincia che sia foriera di criticità e disfunzioni.

Il deputato Mario PEPE (PD) ringrazia il relatore per l'impegno sostenuto nel tentativo di contemperare le diverse esigenze del contenimento della spesa delle autonomie territoriali e della salvaguardia del principio autonomistico. Fa notare che l'ente provincia ha sempre svolto un positivo ruolo di coordinamento e programmazione delle realtà territoriali sottostanti, anche attraverso una sintesi delle molteplici istanze dei territori di area vasta. Rileva che il decreto-legge rischia di rappresentare una regressione rispetto a ciò e paventa il rischio del profilarsi di un declino non solo economico ma anche istituzionale dei diversi livelli di governo del territorio.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) esorta i colleghi a considerare la circostanza che qualora si alterino i criteri definiti dalla legge e si attivi il sistema delle deroghe ai parametri fissati si corre il rischio di alimentare una serie di modifiche che rischiano di stravolgere completamente il provvedimento e le finalità da esso perseguite. Ritiene opportuno che la Commissione si pronunci con chiarezza sulla proposta di parere del relatore.

Il deputato Oriano GIOVANELLI (PD) ritiene opportuno rimettere alla Commissione di merito la valutazione delle problematiche connesse alla sovrapposizione dei confini territoriali di provincia e regione in Basilicata, Molise e Umbria.

Davide CAPARINI, *presidente*, nel condividere l'osservazione formulata dal collega Giovanelli, ritiene anch'egli opportuno rimettere alla Commissione di merito la valutazione delle criticità che si andranno a determinare nelle regioni in cui il confine provinciale coinciderebbe, alla stregua dei parametri fissati dal provvedimento, con quello della regione.

Il deputato Remigio CERONI (PdL), *relatore*, sulla base delle considerazioni emerse nel corso del dibattito formula, quindi, una nuova proposta di parere (*vedi allegato 11*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) preannuncia il proprio voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Comunicazioni del Presidente.

Davide CAPARINI, *presidente*, deposita la Relazione su « I poteri pubblici di fronte alla crisi » che il deputato Mario Pepe (PD) ha svolto, a nome della Commissione, lo scorso 23 novembre a Firenze presso la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Commissioni parlamentari (*vedi allegato 12*).

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri (Nuovo testo C. 5397).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 5397, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera, recante « Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri »;

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione ascrive la « tutela dei beni culturali » tra le materie di competenza esclusiva dello Stato, mentre il terzo comma della mede-

sima disposizione della Costituzione, riconosce la « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali » tra le materie di legislazione concorrente; evidenziato inoltre che l'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, devolve alla legge statale il compito di disciplinare « forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali » tra Stato e regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale
e norme sulla medesima materia (C. 5569 Governo).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 5569, in corso di esame presso la IV Commissione della Camera, recante delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia;

considerato che il testo in esame, recante disposizioni relative al complessivo riordino dello strumento militare con implicazioni sulla dotazione strumentale e su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore, si colloca nel quadro della previsione di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *d*),

della Costituzione, che delinea una potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di difesa e Forze armate;

rilevate le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*) n. 5, ai sensi del quale la razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare prevede l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, con possibilità di esercizio dell'attività intra-muraria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti (Nuovo testo C. 4661).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4661, recante « Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti », in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento afferisce alla materia ambientale, che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza esclusiva dello Stato, ed evidenziato che il « governo del territorio » è riconducibile alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che il testo in esame sembra dare attuazione al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, in conformità a quanto previsto dalla legge regionale della Campania 28 marzo 2007, n. 4, secondo cui spetta ai comuni campani l'esercizio delle funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori e considerato che il TAR di Salerno ha rimesso la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 11, commi 1-3, del decreto-legge n. 195 del 2009, nel presupposto « che il trasferimento delle competenze relative alle attività del ciclo dei rifiuti dai comuni alle province, anche per la gestione della TARSU e della TIA, violerebbe gli articoli 11, 114, 117 e 118 della Costituzione »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (Nuovo testo C. 4573).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 4573, recante « Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche », in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera;

considerato che il provvedimento afferisce alle materie di competenza concorrente « tutela della salute » e « governo del territorio », nella quale la giurisprudenza costituzionale fa rientrare le disposizioni

in tema di urbanistica ed edilizia, nonché alla materia dei « servizi sociali », di competenza residuale regionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione, l'espressione di un parere della Conferenza Stato-regioni per la nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 1, comma 3.

ALLEGATO 5

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani (C. 3465-4290-B
Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuova-
mente modificato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, in corso di esame presso la VIII Commissione della Camera, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

rilevato, altresì, che il provvedimento afferisce anche a profili connessi alla materia istruzione che, per quanto riguarda le norme generali, è affidata alla competenza esclusiva dello Stato, mentre per quanto riguarda le restanti norme è asse-

gnata dall'articolo 117, terzo comma, alla competenza concorrente tra Stato e regioni;

evidenziate le previsioni volte a coinvolgere il complessivo sistema delle autonomie territoriali nell'attuazione del provvedimento e considerata la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 8, secondo cui le disposizioni del testo sono applicabili nella regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 1, siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo e la definizione delle modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone.

ALLEGATO 6

Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi (C. 5584, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo del progetto di legge C. 5584, in corso di esame presso la X Commissione della Camera, recante nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi;

valutato che la disciplina oggetto del testo appare riconducibile alle materie « tutela della concorrenza », « ordinamento civile e penale », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed l), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

**Disposizioni in materia di agricoltura sociale (Testo unificato
C. 3905 e abb.).****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3905 ed abb., in corso di esame presso la XIII Commissione della Camera, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale;

rilevato che il provvedimento appare riconducibile alle materie agricoltura e servizi sociali, che rientrano nella competenza legislativa residuale delle regioni e preso atto che l'articolo 1, nella definizione delle finalità, richiama il rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, che rimette alla competenza esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

evidenziato, in ordine ai profili di competenza statale, che l'articolo 4, recante disposizioni in materia di organizzazioni di produttori, appare riconducibile alle materie tutela delle concorrenza e ordinamento civile; l'articolo 5, comma 2, sul regime giuridico dei locali per l'eser-

cizio delle attività di agricoltura sociale, è riconducibile alla materia ordinamento civile; l'articolo 6, comma 4, sulla destinazione dei beni immobili confiscati in base alla legislazione antimafia, è ascrivibile anch'esso alla materia ordinamento civile;

considerato, in merito all'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale di cui all'articolo 7, che il coinvolgimento delle regioni è assicurato attraverso l'intesa con la Conferenza Stato-regioni ai fini del decreto ministeriale istitutivo dell'osservatorio nonché attraverso la nomina da parte della Conferenza Stato-regioni di due rappresentanti delle regioni e delle province autonome,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le disposizioni recate dall'articolato debbano far salvi i compiti di programmazione, indirizzo e regolamentazione ascrivibili a competenze regionali.

ALLEGATO 8

DL 174/12: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 (S. 3570 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 15 ottobre 2012, n. 174, recante « Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 », approvato dalla Camera e in corso di esame presso le commissioni riunite 1^a e 5^a del Senato, su cui la Commissione ha espresso parere contrario alle commissioni riunite I e V della Camera in data 24 ottobre 2012;

considerate apprezzabili, all'articolo 2, le misure tese a determinare una riduzione dei costi della politica nelle regioni, in ordine alle quali si ravvisa l'opportunità di un rafforzamento della leale collaborazione tra Stato e autonomie territoriali in merito al contenimento delle spese in analogia a quanto già attuato dal Parlamento;

rilevata l'esigenza di richiamare, all'articolo 11, comma 2 anche la provincia di Cremona i cui comuni sono già contemplati dal provvedimento in esame;

apprezzate le modifiche apportate al testo nel corso dell'esame presso la Camera, che hanno pienamente recepito i

rilievi critici avanzati dalla Commissione nel menzionato parere contrario del 24 ottobre 2012, con particolare riferimento alle previsioni di cui agli articoli 1 e 3, in materia, rispettivamente, di controlli della Corte dei conti sugli atti delle regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali e di enti locali;

evidenziate, in particolare, al comma 2 dell'articolo 1, le modifiche apportate al testo volte a sopprimere il controllo preventivo di legittimità su atti delle regioni, previsto nel testo originario del decreto-legge, e rilevato che l'intervento della Corte dei conti riveste natura successiva rispetto all'efficacia dell'atto e si realizza attraverso la trasmissione ai Consigli regionali di una relazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti;

rilevate le modifiche apportate alla lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 3, ai sensi del quale il controllo sullo stato di attuazione di indirizzi ed obiettivi gestionali e sulla qualità dei servizi erogati, il controllo strategico nonché i controlli sulle società partecipate è stato limitato ai soli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

DL 187/12: Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale (S. 3556 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, in corso di esame presso la 8^a Commissione del Senato, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale;

considerato che il provvedimento in esame reca norme riconducibili alla « grandi reti di trasporto e di navigazione » che, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione, rientrano in ambiti di competenza legislativa concorrente, nonché norme in materia di finanziamento al trasporto pubblico locale;

preso atto dei motivi di urgenza del testo in esame, volto a garantire la verifica, a salvaguardia della finanza pubblica, della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente, nonché ad evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, assicurando, per l'esercizio 2012, l'immediato trasferimento alle Regioni delle risorse allo scopo destinate,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che le risorse impegnate dal testo in esame non compromettano la realizzazione di altri interventi di carattere strategico.

ALLEGATO 10

DL 188/12: Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane (S. 3558 Governo).**PARERE PRESENTATO DAL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 dicembre 2012, n. 188, in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane;

considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di criticità nel complessivo assetto organizzativo dei diversi livelli di governo del territorio e nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche, sia pure nel rispetto delle competenze costituzionalmente fissate dal Titolo V della Costituzione a salvaguardia delle autonomie regionali;

rilevata l'esigenza di contemplare più incisive modalità di concertazione e interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale attuazione degli interventi di riordino delle province, affinché siano modulati e definiti sulla base delle effettive stime del quadro generale dei risparmi di spesa e dell'incremento dell'efficienza complessiva del sistema istituzionale incentrato sugli enti locali;

considerata l'opportunità di valutare la compatibilità delle norme volte al riordino delle province rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi sul territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) ai fini dell'attuazione del provvedimento, sia prevista una congrua verifica preliminare sull'esatta portata e sulla relativa quantificazione dei risparmi di spesa effettivamente conseguiti dall'applicazione delle norme recate dal decreto-legge;

2) sia stabilito che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento siano attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni e sia altresì salvaguardata la competenza regionale a definire indirizzi e parametri sull'organizzazione dei compiti e delle funzioni, di pertinenza regionale, trasferite dalle province agli enti locali;

3) sia precisato che le previsioni sul riordino delle province siano adottate in conformità agli Statuti speciali e relative norme di attuazione, al dettato costituzionale ed alla legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima.

4) sia stabilito che le previsioni recate dal testo non alterino le relazioni intercorrenti tra gli organi della provincia, presidente, consiglio e giunta, e che non si proceda alla soppressione di alcuno dei medesimi organi;

5) siano previste apposite norme in materia di mobilità del personale degli enti locali interessati al riordino delle

province, tra cui l'obbligo di concertazione con i rappresentanti del personale e delle autonomie territoriali;

6) al comma 1 dell'articolo 3, in ordine ai nuovi criteri di individuazione dei capoluoghi di provincia, sia precisato che rimane fermo il principio fissato dal comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui, in esito al riordino delle province, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il

caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino;

7) all'articolo 4, sia precisato che le regioni possono delegare funzioni non solo ai comuni ma anche alle nuove province e che rimangano in capo alle province le funzioni delegate dalle regioni;

8) siano adeguatamente riformulate le norme su Roma Capitale, al fine di evitare l'eventuale compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco della città di Roma.

ALLEGATO 11

DL 188/12: Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane (S. 3558 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 novembre 2012, n. 188, in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato, recante disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane;

considerati necessari gli obiettivi perseguiti dal provvedimento, volti a superare condizioni di criticità nel complessivo assetto organizzativo dei diversi livelli di governo del territorio e nelle modalità di allocazione delle risorse pubbliche, sia pure nel rispetto delle competenze costituzionalmente fissate dal Titolo V della Costituzione a salvaguardia delle autonomie regionali;

rilevata l'esigenza di contemplare più incisive modalità di concertazione e interazione con le autonomie territoriali in relazione all'esigenza di una graduale attuazione degli interventi di riordino delle province;

considerata l'opportunità di valutare la compatibilità delle norme volte al riordino delle province rispetto alle previsioni del Titolo V della Costituzione e richiamata l'esigenza di incentivare i processi di aggregazione municipale e potenziare la gestione associata obbligatoria di servizi sul territorio;

rilevata l'opportunità che, ai fini dell'attuazione del provvedimento, sia prevista una congrua verifica sull'esatta portata e sulla relativa quantificazione dei ri-

sparmi di spesa effettivamente conseguiti dall'applicazione delle norme recate dal decreto-legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) sia stabilito che gli obiettivi perseguiti dal provvedimento siano attuati con il pieno coinvolgimento delle regioni e sia altresì salvaguardata la competenza regionale a definire indirizzi e parametri sull'organizzazione dei compiti e delle funzioni, di pertinenza regionale, trasferite dalle province agli enti locali;

2) sia precisato che le previsioni sul riordino delle province siano adottate in conformità agli Statuti speciali e relative norme di attuazione, al dettato costituzionale ed alla legge delega sul federalismo fiscale e dei decreti legislativi di attuazione della medesima.

3) sia stabilito che le previsioni recate dal testo non alterino le relazioni intercorrenti tra gli organi della provincia, presidente, consiglio e giunta, e che non si proceda alla soppressione di alcuno dei medesimi organi fino alle elezioni dei nuovi organi;

4) siano previste apposite norme in materia di mobilità del personale degli enti locali interessati al riordino delle province, tra cui l'obbligo di concertazione con i rappresentanti del personale e delle autonomie territoriali;

5) al comma 1 dell'articolo 3, in ordine ai nuovi criteri di individuazione dei capoluoghi di provincia, sia precisato che rimane fermo il principio fissato dal comma 4-*bis* dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo cui, in esito al riordino delle province, assume il ruolo di comune capoluogo delle singole province il comune già capoluogo di provincia con maggior popolazione residente, salvo il caso di diverso accordo tra i comuni già capoluogo di ciascuna provincia oggetto di riordino;

6) sia previsto, all'articolo 4, comma 1, lettera *a*), che il processo di riordino debba estendersi anche agli uffici territoriali del Governo in parallelo alle misure di riassetto degli enti locali, tenendo conto delle dimensioni territoriali e della popolazione delle nuove province; sia altresì precisato che la consultazione ivi prevista sia attuata, oltre che con gli enti locali, anche con le regioni;

7) sia precisato, all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che le regioni possono delegare funzioni non solo ai comuni ma anche alle nuove province e che, fino all'approvazione di apposite leggi regionali di riordino, rimangano in capo alle province le funzioni attualmente delegate dalle regioni;

8) siano adeguatamente riformulate le norme su Roma Capitale, al fine di evitare l'eventuale compresenza di un sindaco metropolitano e di un sindaco della città di Roma, entrambi direttamente eletti;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito le criticità che si andranno a determinare a seguito della coincidenza dei confini territoriali di provincia e regione in Basilicata, Molise e Umbria.

ALLEGATO 12

**« I poteri pubblici di fronte alla crisi ». Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e dei Presidenti delle Commissioni parlamentari.
Firenze, 23 novembre 2012.**

1. *Questioni istituzionali e Federalismo a ritroso.*

In questi anni si sono posti spesso ed in maniera anche approfondita questioni istituzionali afferenti sia allo status dell'ordinamento territoriale sia al funzionamento degli organi e delle strutture operative a partire dallo Stato centrale fino al sistema delle Autonomie Locali.

Le questioni istituzionali richiamavano l'esigenza di una Democrazia più partecipativa e diffusa, una migliore funzione dello Stato, i temi socio-istituzionali della sussidiarietà e della solidarietà incardinati sulla persona umana, una più viva presenza del popolo sovrano nella processualità politica e negli esiti amministrativi che comunque sono interconnessi con le norme fondamentali.

Non si dimentichi all'interno del dossier istituzionale il dibattito culturale e politico, proveniente da scuole diverse su uno stadio più avanzato del regionalismo costituzionale. Gli scontri dialettici tra iperregionalisti e regionalisti moderati per trovare una sintesi in una nuova cornice normativa si sono assopiti e sublimati nella legge n. 42 del 2009 sul Federalismo fiscale.

Legge che, insieme con i connessi decreti legislativi attuativi della legge quadro, doveva promuovere un rinnovato protagonismo delle Assemblee e dei Governi regionali. Le vicende recenti e gli smoderati casi di malapolitica hanno messo nel limbo quanto era stato realizzato.

Si rischia oggi, a fronte di un dibattito tenue sul Federalismo, di fare un percorso a ritroso, rimuovendo l'onda lunga della partecipazione governativa e ribadendo la tesi di un nuovo centralismo autarchico.

Tema questo che va affrontato comunque, creando una fase preminentemente costituente nella prossima legislatura per dare ordine, sincronia e razionalità alle questioni istituzionali che pure restano, nella grave crisi economica e finanziaria, sullo sfondo.

Occorre una nuova passione istituzionale, una nuova tensione politica, una nuova solidarietà sociale e convergenza politica per dare quel « *rise up* » al Paese ed al funzionamento degli organi istituzionali.

2. *Aporia e precarietà degli Enti Locali.*

Nel mare magnum della crisi economica, che vede i Paesi dell'eurozona fortemente dilaniati dal debito pubblico e dalle crescenti, disarmoniche questioni sociali, il sistema delle autonomie locali avverte più fortemente i disagi della mancanza di una politica ordinata.

Gli Enti Locali e le comunità territoriali, che vivono più da vicino il tema della democrazia partecipativa, sono angustiati dalla crisi e, soprattutto, dai rigori e dai parametri necessitanti della legge sulla *spending review* e di altre leggi incardinate sugli stessi canoni di rientro, rigore e risparmio.

Da una parte le erogazioni del Governo non riescono a coprire il plafond delle spese ordinarie che i Comuni hanno, dall'altra gli stessi Enti Locali, a fronte di entrate sempre più carenti, non riescono a promuovere una politica di bilancio e di programmazione adeguata ai tempi.

I servizi essenziali, le erogazioni primarie, gli interventi sulle questioni più urgenti non trovano i Comuni pronti al-

l'azione risolutrice. Si temporeggia sulle difficoltà. Le comunità locali oscillano tra aporia e precarietà, cioè tra difficoltà oggettive, materiali e gestionali ed incertezza o rinvio delle risposte.

Mentre gli Amministratori sognano un'altra polis – le Relazioni di mandato con cui i Sindaci si presentano per chiedere il consenso – la realtà materiale manifesta un altro destino ed una profonda involuzione democratica.

La vulgata antipolitica, con cui talune forze o movimenti narrano le vicende e le difficoltà della politica, certamente in maniera distorta, alienante ed antistorica, contribuisce ad incrementare una forte discrasia sociale ed uno stato di agitazione che può trovare, sull'abbrivo di parole antagonistiche, esiti dolorosamente negativi e drammatici sulla tenuta della coesione sociale.

3. Prospettive ed assetti della democrazia costituzionale.

L'impianto storico della Costituzione non può essere travolto o tormentato continuamente con proposte modificative di questa o di quella parte della legge fondamentale. Certamente la Democrazia, ribadita e confermata dalla Costituzione, deve essere oggi vissuta e dialettizzata in maniera diversa.

I tempi della crisi che viviamo richiedono una paziente retorica istituzionale, un ascolto ed un'attenzione costante dei cittadini, un più equilibrato ordine economico e sociale ispirato ad eguaglianza ed equità. Insomma oggi la Democrazia, così come si è storicamente realizzata, rischia di diventare un « flatus vocis » se non si riappropria dei problemi e delle questioni più vive delle dinamiche sociali.

Una Democrazia che deve essere sempre più rivolta al popolo, che si dovrà pronunciare abbandonando sortite individualistiche o esiti pseudorivoluzionari e richiamandosi a protagonisti d'antan. C'è da fare un discorso sugli assetti attraverso i quali si svolge e manifesta la Democrazia,

ma tutto deve essere fatto con regole e procedure che trovano nel Parlamento il loro svolgimento e la loro soluzione.

Nella notte in cui tutte le vacche sono nere – di memoria hegeliana – non può essere travolta perfino la razionalità politica e sconvolta la storia delle Istituzioni del nostro Paese. È necessario creare quindi una nuova stagione per affrontare senza ambagi e tentennamenti le questioni che interessano il funzionamento della Democrazia costituzionale.

Nella Commissione per le Questioni Regionali abbiamo affrontato sia con pubblicazioni monotematiche, sia attraverso le Audizioni ed il dibattito interno molti temi che qui abbiamo esposto, ribadendo in varie occasioni la necessità di riformare lo Stato in senso federalista ed autonomista. Lo Stato si realizza solo se la statualità è diffusa e consolidata sul territorio; questo sarà l'obiettivo politico-istituzionale che bisognerà affrontare dopo questa XVI legislatura per molti aspetti caotica e sovente improduttiva!

Il rapporto sulla legislazione 2012 nasce in un clima difficile e complesso, essendo messe in forse le ragioni dell'azione politica ed il ruolo delle assemblee elettive. Il Parlamento, con l'esaltazione del Governo tecnico, è diventato la camera di registrazione della produzione del Governo e la cassa di risonanza dei disagi profondi che attraversano il Paese.

A fronte di un neocentralismo di un Governo *super partes*, lo stesso regionalismo storico che si era avviato in un processo istituzionale audace rischia di essere una processualità incoata ed un limite verso il basso dello Stato sovrano. Occorre rilanciare la centralità delle Camere e delle Assemblee regionali in una armonizzazione dialetticamente più efficace fra Parlamento europeo, nazionale e Consigli regionali.

Occorre un nuovo slancio istituzionale ed una nuova rifondazione della *res publica* in tutte le sue articolazioni, rendendo esplicito ed evidente l'articolo 5 della Costituzione e realizzando una Democrazia ed un'autonomia territoriale sempre più partecipata e diffusa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il sistema economico SpA e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	228
--	-----

AUDIZIONI

Mercoledì 28 novembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA, indi del vicepresidente Marco CAUSI.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il sistema economico SpA e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard.

(*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione*).

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

Luca ANTONINI, *presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione*

del federalismo fiscale (COPAFF), Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, Giuseppe Franco FERRARI, *presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)*, Salvatore PARLATO *responsabile del Dipartimento economia pubblica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)* e Giampietro BRUNELLO, *presidente della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico SpA*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Enrico LA LOGGIA e i deputati Linda LANZILLOTTA (Misto), Marco CAUSI (PD) e Roberto SIMONETTI (LNP), nonché il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD).

Ernesto LONGOBARDI, *componente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, Luca ANTONINI, *presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)*, Giuseppe Franco FERRARI, *presidente dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL)*, Alberto ZANARDI, *compo-*

nente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), e Salvatore PARLATO, responsabile del Dipartimento economia pubblica dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), forniscono ulteriori precisazioni.

Marco CAUSI, presidente, ringrazia i rappresentanti della COPAFF, della SOSE

e dell'IFEL per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Bilanci consuntivi 2009 e 2010 e preventivo 2010 dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) (<i>Esame e conclusione</i>)	230
ALLEGATO (<i>Relazione sui bilanci consuntivi 2009-2010 e preventivo 2010 dell'Istituto postelegrafonici (IPOST)</i>)	233
Comunicazioni del Presidente	232

Mercoledì 28 novembre 2012. – Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.

La seduta comincia alle 8.35.

Bilanci consuntivi 2009 e 2010 e preventivo 2010 dell'Istituto postelegrafonici (IPOST).

(*Esame e conclusione*).

La Commissione inizia l'esame dei bilanci in titolo.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione sui bilanci in titolo è pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato 1*).

Il deputato Nedo Lorenzo POLI (UdCpTP), *relatore*, illustra la proposta di considerazioni conclusive favorevoli:

« la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, esaminati il bilancio consuntivo 2009, il bilancio di chiusura al 30 maggio 2010 e il bilancio preventivo 2010 relativi all'Istituto postelegrafonici;

premesso che:

a) l'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con

modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha soppresso l'IPOST con l'attribuzione delle sue funzioni all'INPS;

b) dall'analisi del bilancio di chiusura al 31 maggio 2010 emerge un avanzo finanziario di esercizio pari a 0,123 milioni di euro, mentre quello registrato nel 2009 è pari a 1,80 milioni di euro;

c) il valore del patrimonio netto al 31.05.2010 è di 2.466,33 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2009 di 12,26 milioni di euro (+0,5 per cento), cifra corrispondente all'avanzo economico registrato nel medesimo periodo;

d) il valore delle immobilizzazioni materiali al 31.5.2010 ammonta complessivamente a 61,58 milioni di euro e risulta composto in maniera praticamente esclusiva dalla voce « terreni e fabbricati »;

e) viene in particolare evidenziato che – al lordo della rivalutazione operata dall'Agenzia del Territorio – l'importo degli immobili a destinazione commerciale (pari a 441 unità di cui 339 cantine e soffitte) ammonta a 22,54 milioni di euro, mentre quello a destinazione istituzionale (14 unità) è di 41,05 milioni;

f) le immobilizzazioni finanziarie sono pari a 255,63 milioni di euro al 31.05.2010 (con un incremento del 3,1 per cento rispetto al 2009), e sono prevalentemente dovute al valore dei crediti dell'Ente presso gli iscritti;

g) l'attivo circolante, pari a 2.217,516 milioni al 31.05.2010 (-1,2 per cento rispetto al 2009), risulta composto per 626,63 milioni da residui attivi, e per 1.590,62 milioni da disponibilità liquide, che risultano in aumento dell'8,8 per cento rispetto al 2009 e sono costituite principalmente dai depositi infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato (13,909 milioni) e in misura minoritaria dai depositi presso c/c di Poste Italiane S.p.A. (45,075 milioni) e presso l'Istituto cassiere (13,909 milioni);

h) la spesa per il personale di ruolo in servizio (303 unità nel 2009 e 301 al 31.5.2010 a fronte di una prevista dotazione organica di 346), è di 6,01 milioni al 31.5.2010 contro i 15,67 milioni di euro del 2009;

i) le entrate contributive ammontano a 627,08 milioni di euro al 31.5.2010 e a 1.509,78 milioni di euro per l'esercizio 2009, a cui corrispondono uscite per prestazioni previdenziali pari rispettivamente a 921,98 e 2.309,52 milioni di euro;

j) di conseguenza nel periodo considerato il grado di copertura delle entrate contributive rispetto alla spesa per prestazioni passa da 0,65 a 0,63;

k) anche il rapporto iscritti/pensionati appare in lieve decrescita passando da 1,2 a 1,1;

l) pur in presenza di dati aggregati economico-finanziari di segno positivo che l'ente ha saputo mantenere sino alla sua soppressione, emerge quindi per la gestione quiescenza una tendenziale situazione di strutturale squilibrio, che trova conferma anche nelle proiezioni dell'ultimo bilancio tecnico dell'ente che – redatto ai sensi della normativa vigente al 31 dicembre 2008 – rappresenta, per la prima volta, un valore negativo del patri-

monio netto di detta gestione al termine dell'anno 2021, pur in costanza del mantenimento di saldi positivi per le altre cinque gestioni (assistenza, cassa integrativa, fondo credito, mutualità, immobili);

m) va peraltro evidenziato come tali proiezioni non tengano tuttavia conto delle modifiche ed integrazioni normative intervenute con le leggi n. 122 del 2010 e n. 214 del 2011 in tema di innalzamento dei requisiti di anzianità e vecchiaia, nonché di estensione del metodo di calcolo contributivo;

tutto ciò premesso, e richiamando l'esigenza che si renderà necessario verificare con attenzione il reale impatto che le recenti innovazioni legislative di riforma del sistema pensionistico produrranno sull'equilibrio della gestione finanziaria nel medio e lungo periodo per il costituito "Fondo di Quiescenza Poste" dell'INPS,

esprime

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE FAVOREVOLI »

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), rileva la necessità di un approfondimento relativamente alla situazione di squilibrio strutturale della gestione quiescenza, anche in virtù dell'avvenuta incorporazione dell'istituto nell'INPS. Evidenzia altresì l'eccessiva entità delle disponibilità liquide sottoposte al vincolo di Tesoreria, e per le quali sarebbe opportuno prevedere invece una destinazione fruttifera.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, precisa che nella proposta di considerazioni conclusive formulata dal relatore è richiamata l'esigenza della necessità di verificare l'impatto che le recenti innovazioni legislative di riforma del sistema pensionistico produrranno sull'equilibrio previdenziale. Precisa altresì che il vincolo di Tesoreria a cui le disponibilità liquide dell'ente sono sottoposte discende da una specifica disposizione normativa.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), preannuncia la sua astensione sulla proposta formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di considerazioni conclusive favorevoli.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, ricorda che le considerazioni conclusive, testé deliberate dalla Commissione, confluiranno nella relazione annuale al Parlamento.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *presidente*, comunica che, a seguito delle risultanze emerse nella seduta del 17 ottobre 2012 relativa all'esame dei bilanci consuntivi 2009-2010 e preventivi 2010-2011 dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché sulla base di quanto convenuto nel corso dell'Ufficio di Presidenza del 7 novembre 2012, è stata presentata

alla Camera in data 15 novembre 2012 – anche su iniziativa di componenti della Commissione e con la prima firma del presidente Jannone – la mozione 1/01188 per impegnare il Governo ad assumere iniziative atte a prevedere per un verso la possibilità di svincolare le disponibilità liquide dell'ente dal vincolo di Tesoreria attualmente esistente allo scopo di un loro utilizzo per finalità coerenti con la *mission* dell'istituto, per altro verso a preservare una adeguata dotazione di risorse umane e strumentali dell'ente stesso.

Il senatore Elio LANNUTTI (IdV), nell'esprimere apprezzamento per l'iniziativa partita da un approfondimento della Commissione e nel condividere il contenuto della mozione, auspica che analogo atto di indirizzo possa essere presentato al Senato.

La seduta termina alle 8.50.

ALLEGATO

**Relazione sui bilanci consuntivi 2009-2010 e preventivo 2010
dell'Istituto postelegrafonici (IPOST).**

Le origini dell'IPOST risalgono al 1919, quando nasce l'Ente morale denominato « Istituto nazionale di mutualità e previdenza tra il personale postale, telegrafico e telefonico ». Nel 1930 l'Ente assume la denominazione di « Istituto di assistenza e previdenza per i postelegrafonici » e con decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1953 viene sottoposto alla tutela e vigilanza del Ministero delle Poste. Nel 1994, a seguito della trasformazione delle Poste Italiane in Ente Pubblico Economico, l'IPOST diviene l'Ente previdenziale di tutto il personale dipendente di Poste Italiane; la legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, conferma le competenze istituzionali dell'IPOST quale Ente previdenziale del personale postale, nonostante la trasformazione dell'Ente Pubblico Economico « Poste Italiane » nella società per azioni « Poste Italiane S.p.A. ».

L'articolazione dell'Ipost prevedeva 6 gestioni ordinarie così di seguito denominate:

1. gestione quiescenza;
2. gestione fondo credito;
3. gestione mutualità;
4. gestione assistenza;
5. gestione immobili;
6. gestione cassa integrativa.

L'articolo 7 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha soppresso l'IPOST con l'attribuzione delle sue funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi al detto Ente. A seguito dell'accorpamento « sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie dell'Ente soppresso, sulla base delle risultanze dei bilanci alla chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore

del decreto-legge stesso, con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della economia e delle finanze da adottarsi entro 60 giorni » (comma 4).

Sulla base della previsione normativa di soppressione dell'Ente, il documento contabile relativo al 2010 è stato redatto come « Bilancio definitivo di chiusura al 31 maggio 2010 » e consente quindi un confronto parziale con le analoghe voci relative al preventivo 2010.

Dalla analisi dei dati contabili del periodo oggetto di esame, emerge che l'avanzo finanziario di esercizio – costituito dalla differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate – al 31 maggio 2010 risulta pari a 0,123 milioni di euro, mentre quello registrato nel 2009 è pari a 1,80 milioni di euro.

Tra le entrate correnti (pari a 967,85 milioni di euro al 31.5.2010 contro i 2.382,01 milioni del 2009) la voce principale è rappresentata dalle Entrate contributive, che al 31.5.2010 ammontano a 627,08 milioni di euro, mentre riguardo al bilancio consuntivo del 2009 le entrate contributive ammontano a 1.509,78 milioni di euro.

Tra le spese correnti, si riportano le seguenti voci principali:

spese per prestazioni previdenziali: pari a 921,98 milioni al 31.5.2010 (contro una previsione iniziale di competenza di 2.313,86 milioni) contro i 2.309,52 milioni di euro del bilancio consuntivo 2009;

spesa per il personale di ruolo in servizio (303 unità nel 2009 e 301 al 31.5.2010 a fronte di una prevista dota-

zione organica di 346), pari a 6,01 milioni al 31.5.2010 (17,25 da previsione iniziale di competenza per il 2010) contro i 15,67 milioni di euro del 2009;

spese per acquisto beni e servizi: pari a 7,99 milioni al 31.5.2010 (13,00 milioni da previsione iniziale di competenza per il 2010) contro i 10,72 milioni di euro del 2009.

Dall'illustrazione dei dati relativi al conto economico consolidato – pur nella parzialità temporale dei dati riferiti al 2010 – si evidenzia quindi, per ciò che concerne la gestione quiescenza, una strutturale diminuzione delle entrate contributive, dovuta alla riduzione del numero dei contribuenti che passano da 156.806 unità del 2009 a 154.150 unità del 2010, mentre – sul fronte delle uscite – sull'aumento della spesa previdenziale incide l'allargamento della platea dei pensionati che passano dai 134.563 rilevati nel bilancio consuntivo 2009 ai 136.932 rilevati al 31 maggio 2010.

Tenuto conto di quanto indicato, si assiste quindi ad una riduzione sia del rapporto tra entrate contributive e spese previdenziali (0,63 nel 2010 contro lo 0,65 del 2009) che del rapporto tra numero dei contribuenti e pensionati (da 1,2 del 2009 a 1,1 del 2010).

Una tendenza sulla conferma di una tendenziale situazione di squilibrio per la gestione quiescenza emerge anche dai risultati delle proiezioni trentennali contenute nel Bilancio Tecnico al 31 dicembre 2008, ove viene rappresentato, per la prima volta, un valore negativo del patrimonio netto di detta gestione al termine dell'anno 2021, pur in costanza del mantenimento di saldi positivi per le altre cinque gestioni (assistenza, cassa integrativa, fondo credito, mutualità, immobili); deve peraltro evidenziarsi come tali proiezioni non tengano tuttavia conto delle modifiche ed integrazioni normative intervenute con le leggi n. 122 del 2010 e n. 214 del 2011 in tema di innalzamento dei requisiti di anzianità e vecchiaia, nonché di estensione del metodo di calcolo contributivo.

Con riferimento allo stato patrimoniale consolidato al 31 maggio 2010, dall'esame dello stesso si evince che:

il patrimonio netto presenta al 31.05.2010 un valore pari a 2.466,33 milioni di euro, ed ha subito rispetto al 2009 un incremento di 12,266 milioni di euro (+0,5 per cento), cifra corrispondente all'avanzo economico registrato nel medesimo periodo;

il valore delle immobilizzazioni materiali al 31.5.2010 ammonta complessivamente a 61,58 milioni di euro e risulta composto in maniera praticamente esclusiva dalla voce « terreni e fabbricati » (61,12 milioni di euro al 31.5.2010 contro 62,911 al 31.12.2009, con un decremento di circa 1,8 milioni prodotto per effetto sia dell'ammortamento applicato sulla rivalutazione effettuata nell'esercizio 2009 sul valore degli immobili che per la vendita di due unità immobiliari commerciali rientrate dal pacchetto *ex* SCIP). Viene evidenziato nella Nota integrativa al Bilancio di chiusura al 31.05.2010 che – al lordo della rivalutazione operata dall'Agenzia del Territorio – l'importo degli immobili a destinazione commerciale (pari a 441 unità di cui 339 cantine e soffitte) ammonta a 22,54 milioni di euro, mentre quello a destinazione istituzionale (14 unità) è di 41,05 milioni;

le immobilizzazioni finanziarie sono pari a 255,63 milioni di euro al 31.05.2010 (con un incremento del 3,1 per cento rispetto al 2009), e sono prevalentemente dovute al valore dei crediti dell'Ente presso gli iscritti;

l'attivo circolante, pari a 2.217,516 milioni al 31.05.2010 (-1,2 per cento rispetto al 2009), risulta composto per 626,63 milioni da residui attivi costituiti principalmente da crediti verso le Poste Italiane S.p.A e società collegate e da crediti verso l'Inps per contributi *ex* Legge n. 29/1979 (-20,0 per cento rispetto al

2009), e per 1.590,62 milioni da disponibilità liquide, che risultano in aumento dell'8,8 per cento rispetto al 2009 e sono costituite principalmente dai depositi infruttiferi presso la Tesoreria centrale dello Stato in ottemperanza alla legge n. 720 del

1984 « Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici » (13,909 milioni), e in misura minoritaria dai depositi presso c/c di Poste Italiane S.p.A. (45,075 milioni) e presso l'Istituto cassiere (13,909 milioni).

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	236
Esame della proposta di relazione sulle bonifiche in Italia (relatori: sen. Dorina Bianchi e sen. Daniela Mazzuconi) (<i>Esame e rinvio</i>)	236
Audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	236
Comunicazioni del Presidente	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	237

Mercoledì 28 novembre 2012. – Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione sulle bonifiche in Italia (relatori: sen. Dorina Bianchi e sen. Daniela Mazzuconi).

(Esame e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre una relazione sulle bonifiche in Italia. Comunica che i relatori, le senatrici Do-

rina Bianchi e Daniela Mazzuconi, hanno presentato una proposta di relazione.

Intervengono, per formulare alcune osservazioni, la senatrice Dorina BIANCHI (PdL), *relatore*, e il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione delle proposte di modifiche è fissato per le ore 20 di lunedì 10 dicembre 2012. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.05.

Audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno.
(Svolgimento e conclusione).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno, accompagnato dal dirigente di Roma Capitale, Fabio Tancredi.

Gianni ALEMANNO, *sindaco di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (PD), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD), il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, nonché i senatori Candido DE ANGELIS (ApI-FLI) e Gennaro CORONELLA (PdL).

Gianni ALEMANNO, *sindaco di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Fabio TANCREDI, *dirigente di Roma Capitale*, fornisce una precisazione.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che il tenente colonnello Rocco Italiano, a far data dal 17 settembre

2012, cessa dall'incarico di consulente della Commissione.

Comunica inoltre che il dottor Luca Scerrato, con lettera del 4 ottobre 2012, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di consulente della Commissione.

Comunica infine che, così come deliberato dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi, sui contenuti della relazione territoriale sulla Lombardia avrà luogo un apposito convegno che si svolgerà a Milano il 18 gennaio 2013.

La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III, V e XIV Camera e 3^a, 5^a e 14^a Senato)

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti della riunione straordinaria del Consiglio europeo del 22 e 23 novembre 2012 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	3
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per favorire la funzionalità didattica delle scuole nei territori montani e nelle isole. C. 4093 Siragusa, C. 4995 Pes, C. 5268 Siragusa	4
--	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	6
Sui recenti fenomeni di protesta organizzata in forma violenta in occasione di manifestazioni e sulle possibili misure da adottare per prevenire e contrastare tali fenomeni.	
Audizione del Comandante generale del corpo di polizia locale di Roma Capitale, Carlo Buttarelli (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	6

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 Lucà. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) ...	6
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	15
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri ed abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	7
Equo compenso nel settore giornalistico. C. 3555-B, approvata dalla VII Commissione perma- nente della Camera e modificata dall'11 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	16
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917/B approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	7
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	18
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 Verini (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	7
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	19

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290/B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	8
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	21
SEDE REFERENTE:	
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato	8
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato	9
Adeguamento alla media europea degli stipendi, emolumenti, indennità degli eletti negli organi di rappresentanza nazionale e locale. C. 324 Stefani, C. 347 Brigandi, C. 5471 Albonetti, C. 4964 Pionati, C. 5105 d'iniziativa popolare, C. 5377 Sbrollini, 5433 Di Pietro, C. 5501 Vassallo e C. 5522 Cambursano (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	9
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisticchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisticchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) ..	10
Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. C. 5210 Governo e C. 5531 Vassallo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
AVVERTENZA	14
II Giustizia	
COMITATO DEI NOVE:	
Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. Emendamenti C. 5019- <i>bis</i> ed abb./A .	22
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5019 Governo, recante la delega al Governo in materia di depenalizzazione, pene detentive non carcerarie, sospensione del procedimento per messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, e degli abbinati progetti di legge C. 879 Pecorella, C. 4824 Ferranti, C. 92 Stucchi, C. 2641 Bernardini, C. 3291- <i>ter</i> Governo e C. 2798 Bernardini.	
Audizione del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Milano, Carlo Enrico Paliero, e del professore di diritto penale presso l'Università degli studi di Torino, Carlo Federico Grosso (<i>Svolgimento e rinvio</i>)	23
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934 ed abb./B Froner, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ..	23
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	25
SEDE REFERENTE:	
Abrogazione delle disposizioni concernenti il differimento dei colloqui del difensore con l'imputato sottoposto a custodia cautelare. C. 5481 Contento (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) .	26
INTERROGAZIONI:	
5-08303 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere di Udine	26
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	27

5-08315 Bernardini: Sul suicidio di un detenuto nel carcere Opera di Milano	26
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	28
AVVERTENZA	26
III Affari esteri e comunitari	
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009. C. 5510 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011. C. 5585 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	32
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001. C. 5586 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>) ...	33
Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35
INCONTRI CON DELEGAZIONI DI PARLAMENTI STRANIERI:	
Incontro con una delegazione della Commissione affari esteri del <i>Sabor</i> croato	35
IV Difesa	
AUDIZIONE:	
Seguito dell'audizione dell'Ispettore generale Capo del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, dottor Biagio Mazzotta e dell'Ispettore generale Capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato, dottoressa Ines Russo, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e abb., recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	36
AUDIZIONE:	
Audizione del Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate, Gen. Tiziano Tosi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 5569 Governo, approvato dal Senato e abb., recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	37
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo, approvato dal Senato e C. 4740 Reguzzoni (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	38
ALLEGATO (Documento depositato dal relatore Garofani, relativo alle audizioni informali del COCER e delle organizzazioni sindacali)	45
Autorizzazione di spesa per la bonifica dei poligoni militari di tiro. C. 5534-duodecies Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	42
SEDE CONSULTIVA:	
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub munizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
V Bilancio, tesoro e programmazione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	47

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di temporanea inalienabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente pubblico o da un'istituzione di rilevante interesse culturale o scientifico stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico. C. 4432 e abb.-A, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	48
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani. Nuovo testo C. 4534 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	49
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione induista italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	51
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	53
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i>)	55

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province. Atto n. 508 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Nulla osta</i>)	56
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante linee guida per l'individuazione delle missioni delle amministrazioni pubbliche. Atto n. 510 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni</i>)	59
Sui lavori della Commissione	62

VI Finanze

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08436 Della Vedova e Di Biagio: Accertamento delle disponibilità esistenti presso il Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie e sua estensione ai soggetti danneggiati dal fallimento di società emittenti	64
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	71
5-08525 Fugatti e Negro: Esenzione dalla ritenuta d'acconto dei contributi versati dai comuni per la gestione in convenzione di servizi scolastici	65
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	73
5-08526 Graziano: Accertamenti tributari nei confronti del gruppo Google	65
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	75
5-08527 Lo Monte e Brugger: Interpretazione della disciplina in tema di devoluzione ai fondi mutualistici del patrimonio di società cooperative nel caso di perdita dei requisiti di mutualità prevalente	66
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	78
5-08528 Cesario: Attuazione della normativa in materia di riduzione delle commissioni sulle transazioni effettuate mediante carte di pagamento	66
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	80

5-08529 Barbato: Revisione del regime tributario dell'energia	67
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	82
SEDE CONSULTIVA:	
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni)	68
ALLEGATO 7 (Parere approvato dalla Commissione)	83
Sull'ordine dei lavori	69
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	69
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione europea: Una tabella di marcia verso l'Unione bancaria (COM(2012) 510 final), della Proposta di regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 511 final) e della Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) per quanto riguarda l'interazione di detto regolamento con il regolamento che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (COM(2012) 512 final).	
Audizione del Presidente dell'Associazione nazionale fra le banche popolari, Emilio Zanetti (Svolgimento e conclusione)	69
VII Cultura, scienza e istruzione	
COMITATO RISTRETTO:	
Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e ridefinizione delle forme di sostegno. C. 5270 Governo e C. 5116 Giulietti	85
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione svolta a Subiaco il 24 ottobre 2012	85
ALLEGATO 1 (Comunicazioni del Presidente sulla missione svolta a Subiaco il 24 ottobre 2012) .	94
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina dell'avvocato Olga Cuccurullo a componente del consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia. Nomina n. 161 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	86
SEDE REFERENTE:	
Sui lavori della Commissione	87
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Nuovo testo Doc. XXII, n. 32 (Seguito dell'esame e rinvio)	87
Disposizioni per il recupero e la valorizzazione delle città e dei nuclei di fondazione in Italia. C. 4371 Rampelli (Esame e rinvio)	88
Valorizzazione del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. C. 4822 sen. Ascutti, approvata dal Senato, e abbinate C. 814 Angela Napoli e C. 3808 Carlucci (Seguito dell'esame e rinvio)	91
ALLEGATO 2 (Emendamenti e articoli aggiuntivi)	95
Sui lavori della Commissione	91
AVVERTENZA	93

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali. COM(2011)895 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. COM(2011)896 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Documento conclusivo approvato dalla Commissione</i>)	122
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	119
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di documento finale</i>)	126
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A, dott. Pietro Ciucci, in merito alla situazione attuale e alle prospettive di azione di tale società, anche in relazione alle recenti misure adottate dal Governo in ordine alla questione della realizzazione del Ponte sullo stretto	119
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia e dei trasporti e di servizi postali. COM(2011)895 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. COM(2011)896 def. (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	120
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	120
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	120
ERRATA CORRIGE	121
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	130
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	136
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti</i>)	137
RISOLUZIONI:	
7-01003 Torazzi: Sul regime di perequazione specifica aziendale per le piccole gestioni elettriche (<i>Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00214</i>)	131
ALLEGATO 3 (<i>Ulteriore proposta di risoluzione</i>)	138
ALLEGATO 4 (<i>Risoluzione approvata dalla Commissione</i>)	139
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente la parziale riprogrammazione delle risorse di cui al decreto ministeriale 23 novembre 2004 relativo alla ripartizione per il medesimo anno del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori. Atto n. 512 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	132
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	140

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione europea sulla modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE. COM(2012) 209 final (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	133
ALLEGATO 6 (<i>Documento finale approvato dalla Commissione</i>)	141

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569, approvato dal Senato e abbinato (Parere alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>)	133
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	143
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Nuovo testo C. 3465-4290-B Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	135

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale. C. 4281 Mattesini e C. 5516 Baccini	135
---	-----

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in materia di ricongiunzione onerosa dei contributi previdenziali. C. 3693 Gnechchi, C. 5215 Santelli, C. 5219 Fedriga	144
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-07022 Rubinato: Deroche per l'accesso dei contribuenti volontari al trattamento pensionistico	145
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	151
5-08365 Vico: Sulle vicende occupazionali relative ai dipendenti della società <i>Teleperformance</i> .	
5-08372 Damiano: Sulle vicende occupazionali relative ai dipendenti della società <i>Teleperformance</i>	145
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	153
5-08442 Mancuso: Obblighi contributivi dei medici veterinari « borsisti » verso la Gestione separata INPS	146
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	155
5-08452 Barani: Sulle norme relative al trattamento pensionistico del personale del SSN in soprannumero	146
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	157

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-2077-3131-3488-3917-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	147
--	-----

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Pietro Antonio Varesi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 162 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	150
AVVERTENZA	150

XII Affari sociali

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco. C. 4894 Palagiano (Seguito dell'esame e rinvio)	159
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	162
SEDE LEGISLATIVA:	
Disposizioni concernenti la donazione di medicinali non utilizzati e la loro utilizzazione e distribuzione da parte di organizzazioni senza fini di lucro e modifica all'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti. C. 4771 Di Virgilio (Discussione e rinvio)	159
ALLEGATO 2 (Testo adottato come testo base)	163
INTERROGAZIONI:	
5-07231 Farina Coscioni: Articolo pubblicato sul <i>Corriere on line</i> sul servizio ambulanze della Croce Rossa.	
5-07521 Farina Coscioni: Autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci innovativi per l'epatite C	160
5-07050 Palagiano: Adozione dei decreti ministeriali previsti dal decreto legislativo n. 517/1999 (articolo 8, comma 5) volti a disciplinare i rapporti tra sistema sanitario regionale e università	161
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	165
5-07584 Mancuso: Iniziative per assicurare il benessere dei cavalli utilizzati per trainare le cosiddette « botticelle »	161
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	167
5-08341 Binetti: Iniziative per garantire la disponibilità di tutte le dosi di vaccino antinfluenzale necessarie	161
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	168

XIII Agricoltura

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 159 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	170
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 5565 Sen. Mongiello, approvata dal Senato e abbinata, recanti norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.	
Audizione dei rappresentanti del Comando carabinieri politiche agricole e alimentari e della Guardia di finanza	173

SEDE REFERENTE:

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 1281 Mario Pepe (Misto), C. 5078 Realacci, C. 5091 Genovese, C. 5232 Marinello, C. 5269 La Loggia e C. 5565, Sen. Mongiello, approvata dal Senato (Esame e rinvio)	173
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	175

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia	176
AVVERTENZA	176

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	177
Disposizioni in materia di professioni non organizzate. C. 1934-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	178
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione) (<i>Esame conclusione – Parere favorevole</i>)	181

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE, relative all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. Atto n. 515 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	183
---	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. COM(2011)895 def.	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici. COM(2011)896 def. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i>)	186
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	193
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	195
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. COM(2011)897 def. (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	187
ALLEGATO 3 (<i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i>)	197
Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il trattamento dei buoni (« voucher »). COM(2012)206 final (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	192

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	200
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. Nuovo testo C. 5397 (Parere alla VII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	200
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	213
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia. C. 5569 Governo (Parere alla IV Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	214
Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti. Nuovo testo C. 4661 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	215

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Nuovo testo C. 4573 (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	202
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	216
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (Parere alla VIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) .	203
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	217
Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini « cuoio », « pelle » e « pelliccia » e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi. C. 5584, approvata dal Senato (Parere alla X Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	204
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	218
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abb. (Parere alla XIII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) .	205
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	219
DL 174/12: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. S. 3570 Governo, approvato dalla Camera (Parere alle Commissioni riunite 1 ^a e 5 ^a del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	206
ALLEGATO 8 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	220
DL 187/12: Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale. S. 3556 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	208
ALLEGATO 9 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	221
DL 188/12: Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane. S. 3558 Governo (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	208
ALLEGATO 10 (<i>Parere presentato dal relatore</i>)	222
ALLEGATO 11 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	224
Comunicazioni del Presidente	212
ALLEGATO 12 (<i>Relazione depositata dal presidente</i>)	226

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

AUDIZIONI:

Audizione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), della società SOSE – Soluzioni per il sistema economico SpA e dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) sullo stato di attuazione del procedimento di determinazione dei costi e fabbisogni standard (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento della Commissione, e conclusione</i>)	228
--	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Bilanci consuntivi 2009 e 2010 e preventivo 2010 dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) (<i>Esame e conclusione</i>)	230
ALLEGATO (<i>Relazione sui bilanci consuntivi 2009-2010 e preventivo 2010 dell'Istituto postelegrafonici (IPOST)</i>)	233
Comunicazioni del Presidente	232

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE
CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI**

Sulla pubblicità dei lavori	236
Esame della proposta di relazione sulle bonifiche in Italia (relatori: sen. Dorina Bianchi e sen. Daniela Mazzuconi) (<i>Esame e rinvio</i>)	236
Audizione del sindaco di Roma, Gianni Alemanno (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	236
Comunicazioni del Presidente	237
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	237

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 13,20

Stampato su carta riciclata ecologica



16SMC0007540